

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
STATUTI
234
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



NAPOLI
Digitized by Google

Digitized by Google

DILECTO FILIO
NOBILI VIRO
COSMO MEDICES
Florentiæ, & Senarum Duci.
PIUS PAPA QUARTUS.

DILECTE fili ſalutem, & Apoſtolicam Benedictionem. Eximiæ devotionis ſinceritas, & integra fides, quibus in noſtro, & Apoſtolicæ Sedis conſpectu clarere dignoſceris, meritò Nos inducunt, ut te, quem ſpeciali dilectione proſequimur, tuoſque poſteros, condignis attollamus honoribus, & gratioſis favoribus proſequamur. Cum itaque, ſicut Nobis nuper exponi feciſti, tu ad DEI laudem, & gloriam, ac fidei Catholicæ defenſionem, Mariſque Mediterranei ab infidelibus cuſtodiam, & tuitionem, necnon poſ-

Digitized by Google

terorum tuorum decus, & honorem, cupias unam Militiam, ſub certo approbato ordine per te eligendo, cum convenienti dote, per te, ex tuis propriis bonis aſſignanda, pro uno Magiſtro, ac certo numero Militum, ad inſtar aliarum Militiarum in Regnis Hiſpaniarum, vel aliàs ritè inſtitutarum, in Dominio tuo erigere, & inſtituere, ſi ad id noſtra, & Sedis prefatę, tibi deſuper licentia ſuffragetur. Nos huic tam pio, & laudabili propoſito favorabiliter annuentes, teque, ut devotio tua, & poſterorum prædictorum erga Nos, & Sedem præfatam, eò magis invaleſcat; quò tè, & illos ejuſdem Sedis majori munificentia noveritis amplexos, ſpecialibus favoribus, & gratiis proſequi volentes, tuis in hac parte ſupplicationibus inclinati, nobilitati tuæ, ut ad DEI honorem, & gloriam, & alios effectus præmiſſos, in tuo Dominio, ac loco, & æde ſacra, tibi bene viſis, unam Militiam ſub Reg. S. Auguſtini, aut S. Benedicti, vel Ciſtercienſ. aut alterius approbati Ordinis per te eligendi, ac ſub invocatione, & cum inſigniis tibi bene viſis, decentibus poſtea Privilegiis, Facultatibus, & Indultis à Nobis, & Sede præfata decorandam, cum dote convenienti arbitrio tuo, per te, ut præfertur, aſſignanda, pro uno Magiſtro, qui tu primus, quoad vixeris, & pro tempore exiſtens Floren. Dux eſſe debeat, ac certo Militum nobilium, & aliàs juxta diſpoſitionem tuam, qualificatorum numero ſub tua, ac pro tempore exiſtenti Magiſtri hujuſmodi obedientia, ac per te, tàm à primæva erectione, quàm aliàs occurrente vacatione, ac per ſucceſſores tuos Floren. Duces, ipſius Militiæ Magiſtros, perpetuo inſtituendorum, cum emiſſione profeſ-

Digitized by Google

feſſionis Ordinis hujuſmodi, ac habitus ſuſceptione, & capitulis, pactis, condictionibus, & ſtabilimentis per te ſtatuendis, aliàs tamen licitis, & honeſtis, ac ſacris Canonibus non contrariis, per Nos, & Sedem præfatam poſtmodum approbandis, & confirmandis, ad inſtar aliarum Militiarum, in dictis Regnis Hiſpaniarum, vel aliàs ritè inſtitutarum, ſine tamen alicujus præjudicio, erigere, & inſtituere, necnon pro Militię, ac Militum eorundem ſalubri directione, & felici regimine, quæcumque ſtatuta, & ordinationes ſimiliter licita, & honeſta, ac contra libertatem Eccleſiaſticam non tendentia, etiam per Nos & Sedem eandem approbanda condere, & edere, aljque in præmiſſis, & circa ea neceſſaria, & opportuna, facere libere, & licitè valeas, plenam, & liberam, auctoritate Apoſtolica, tenore pręſentium, licentiam, & facultatem concedimus. Non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus, Privilegijs quoque, Indultis, & Literis Apoſtolicis quibuſvis, quorumcunque Regnorum, & Dominiorum Militiis, illarumque adminiſtratoribus, & Magiſtris, ac perſonis alijs, etiam ad Regum, Reginarum, & aljorum Principum inſtantiam, aut etiam motu proprio, & Conſiſtorialiter, vel aliàs quomodolibet conceſſis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, illorum tenores, præſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, cęteriſque contrariis quibuſcunque.

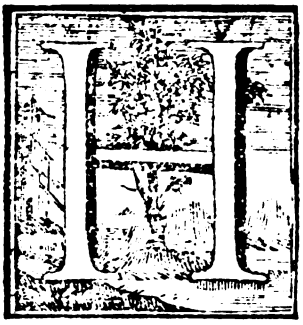
Dat. Romæ apud S. Petrum, ſub anulo Piſcatoris, die prima Octob. 1561. Pontificatus noſtri anno ſecundo.

Ca. Glorierius.

PIUS

Digitized by Google

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM
Rei memoriam.



Is, quæ pro Religionis propagatione, & Fidei Catholicæ defenſione, ac animarum ſalute providè facta eſſe noſcuntur, ut firma perpetuò, & illibata perſiſtant, libenter Apoſtolici muniminis robur adiicimus, ac illa de novo concedimus, & deſuper diſponimus, prout Catholicorum Principum, Nobis, & Apoſtolicæ Sedi devotorum, pia vota expoſcunt, & id in Domino conſpicimus ſalubriter expedire. Dudum ſiquidem pro parte dilecti filii, Nobilis Viri COSMI Medi is, Florentiæ, & Senarum Ducis, Nobis expoſito, quòd ipſe ad DEI laudem, & gloriam, ac Fidei Catholicæ defenſionem, Mariſque Mediterranei ab infidelibus tuitionem, ac poſteritatis ſuæ decus, & honorem, cupiebat unam Militiam, ſub certo approbato Ordine, per eum eligendo, cum dote competenti ex ſuis propriis bonis aſſignanda, pro uno Magiſtro, certoque Militum numero, ad aliarum Hiſpaniis, vel alibi ritè inſtitutarum Militiarum inſtar, in ejus Dominio erigere, & inſtituere, si ſibi ad id noſtra, & Sedis prædictæ licentia ſuffragaretur. Nos præfato COSMO Duci, ut ad

DEI

Digitized by Google

DEI honorem, & gloriam, alioſque effectus præmiſſos in dicto Dominio, & loco, ac æde ſacra ſibi bene viſis unam Militiam ſub Regula S. Benedicti, vel alterius approbati Ordinis, ac ſub invocatione, & cum inſigniis, de quibus ſibi videretur decentibus, poſtea Privilegiis, Facultatibus, & Indultis, à Nobis, & dicta Sede decorandam, cum dote convenienti, per eundem COSMUM Ducem, arbitrio ſuo, ut præfertur, aſſignanda pro uno Magiſtro, qui videlicet ipſe COSMUS, quoad vixerit, & de inde pro tempore exiſtens, Florentiæ Dux eſſe deberet, & certo Militum per ipſum Magiſtrum pro tempore exiſtentem, tàm à primæva erectione hujuſmodi, quàm ex tunc deinceps perpetuò inſtituendorum, ac habitu regulari donandorum, & ad Regularem Ordinis hujuſmodi profeſſionem admittendorum numero ſub ejuſdem Magiſtri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus, & ſtabilimentis, per dictum COSMUM Ducem edendis, & per Nos, & dictam Sedem poſtmodum approbandis, ad aliarum Militiarum prædictarum inſtar, ſine tamen alicujus præjudicio, erigere, & inſtituere, ac pro Militiæ, Militumque præfatorum ſalubri directione, quæcunque Ordinationes, & Statuta per Nos, ut præfertur, confirmanda condere poſſet, licentiam, & facultatem per alias noſtra in forma Brevis literas conceſſimus, Cum autem, ſicut accepimus, idem COSMUS Dux omnipotentem DEUM, ut Chriſtianum decet Principem, honorare, proximo prodeſſe, vitamque beatam promereri deſiderans, in immenſæ Majeſtatis Divinæ, ac glorioſiſſimæ DEI Genitricis, ſemperque Virginis MARIÆ, totiuſque Cæleſtis Curiæ gloriam,

Digitized by Google

riam, & honorem, earundem Literarum vigore, unam ſub invocatione, & protectione Beati Stephani Militiam, Militum S. Stephani nuncupandorum ſub Regula ejuſdem S. Benedicti erexerit, & inſtituerit, illique nonnullos fructus, redditus, & proventus, ac bona pro ejus dote aſſignaverit, volueritque, quod ejus Milites præfati, in ſua receptione, charitatem, caſtitatem conjugalem, & obedientiam, expreſsè profiterentur: Charitatem nempe, cui tanquam ſolidæ baſi Militia ipſa inniteretur, honorem DEI rebus univerſis præponendo, ſacræ Scripturæ præceptis parendo, Sedis prædictæ mandata ſervando, pro fide Catholica pugnando, juſtitiam colendo, pauperibus ſubveniendo, captivos ab infidelibus vinculis recuperando, & finaliter ſeſe ultroneos cuicunque periculo, pro Chriſtianæ Religionis defenſione, & pro ejus augumento, non ſolùm facultates, ſed & propriam vitam exponendo: Caſtitatem vero, ſive pudicitiam, nullam aliam fæminam, præter propriam uxorem, carnaliter cognoſcendo: Obedientiam autem in omnibus ſibi per Magiſtrum, vel ejus Locumtenentem, alioſvè Militiæ ſuperiores, juxta illius Ordinationes, & Statuta injunctis, bono, & hilari animo diligenter exequendis, ac pro ſalubri Militiæ, Militumque prædictorum regimine, & perpetuitate quam plura Canones, & Statuta, ac Ordinationes ſuper ipſorum Militum regula, ſuper Militiæ Statutis, & Conſtitutionibus, ſuper Militum Officio, ac profeſſione, ſuper pœna tranſgreſſoribus Regulæ, Statutorumque infligenda, ſuper modo Milites ad profeſſionem recipiendi, illorum habitu, Eccleſia, & cultu Divino, Hoſpitalitate, communi Theſauro, Capitulo Generali,

Ma-

Digitized by Google

Magno Magiſtro, officijs, & dignitatibus Militiæ, Militum officio, exercitio, & commendis, contractibus, alienationibus, & locationibus, necnon prohibitionibus, & pœnis, ac ſuper alijs proviſionibus, rebuſque ad Divini numinis cultum, Militiæ decus, Religionis augumentum, & animarum ſalutem facientibus ediderit, atque ſanciverit, prout in illis, varijque capitulis deſuper Italico ſermone in uno Quinterno diſtinctè conſcriptis, ac de noſtro mandato per dilectum filium noſtrum Jo. Baptiſtam tit. S. Clementis pręsbyterum Card. Cicada nuncupat. diligenter examinatis, ac perlectis, & emendatis, ac per Nos manu propria ſubſcriptis plenius continentur: Nos pręfati COSMI Ducis pium, & laudabile inſtitutum, ut potè Fidei Catholicæ exaltationem, & alia pia opera concernens plurimùm in Domino collaudantes, necnon erectionis, Inſtitutionis, Statutorum, Canonum, Ordinationum, & Capitulorum, ac ſuper illis confecti Quinterni prędictorum, & inde ſecutorum veriores tenores præſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes, ac ipſum COSMUM Ducem, quem ſpeciali dilectione proſequimur, in hoc ſuo laudabili Militiæ Chriſtianæ promovendæ propoſito confovere, ac ſpecialibus favoribus, & gratijs proſequi volentes, MOTU proprio, non ad ipſius COSMI Ducis, vel alterius pro eo Nobis ſuper oblatæ petitionis inſtantiam, ſed de noſtra mera liberalitate, erectionem, inſtitutionem, aſſignationem, aliaque omnia & ſingula, Canones, Statuta, Ordinationes, & Capitula prędicta, ac prout illa concernunt, cętera in prędicto Quinterno contenta, & inde ſecuta, quæcunque Apoſtolica auctoritate, tenore pręſentium ex certa ſcientia

con-

Digitized by Google

confirmamus, & approbamus, ac illis perpetuæ, & inviolabilis firmitatis robur adijcimus, necnon omnes, & ſingulos juris, & facti defectus, ſi qui forſan intervenerint in ejſdem ſupplemus, & nihilominus potiori pro cautela, Militiam prædictam ejſdem modo, & forma, quibus per ipſum COSMUM Ducem erecta, & inſtituta eſt, de novo ex ſimili ſcientia, eadem auctoritate, perpetuò erigimus, & inſtituimus, illique ſic erectę, omnia, & ſingula, fructus, & alia mobilia, & immobilia, res, & bona illi per eundem COSMUM Ducem hactenus conceſſa, & deinceps, tàm per eum, quàm alios quoſcunque licitè concedenda, etiam perpetuò applicamus, & appropriamus, nec non Canones, Statuta, Ordinationes, & Capitula prædicta de novo ſtatuimus, & ordinamus, ac eundem COSMUM, & pro tempore exiſtentem Florentiæ Ducem, in Magnum Magiſtrum ejuſdem Militiæ, cum honoribus, oneribus, prerogativis, & facultatibus, quibus alii aljarum Militiarum, dicta auctoritate confirmatarum, Magiſtri inter ſuos Milites quomodolibet utuntur, fruuntur, & gaudent, ſimiliter perpetuò conſtituimus, & deputamus, illique prædicta immutandi, & reformandi, ac alia quæcunque, Ordinationes, & Statuta ad ejuſdem Militiæ directionem facientia, licita, & honeſta, ac ſacris Canonibus minimè contraria, quoties ſibi videbitur, condendi facultatem concedimus, ac præmiſſa omnia, & ſingula valida, & efficacia fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus ſortiri, & per Milites fratres, & aljas ejuſdem Militiæ perſonas, aljoſque quomodolibet inviolabiliter obſervari debere. Ac eoſdem Milites, & Religioſos ab illis nullatenus

Digitized by Google

nus reſilire poſſe, ſed ad illorum obſervationem teneri, & efficaciter obligatos fore, cenſuriſque, & pœnis Eccleſiaſticis, ac etiam pecuniarijs ad id compelli poſſe. Et ſic per quoſcunque Judices, quavis auctoritate fungentes, ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere. Ac si ſecus ſuper his à quoquàm quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quo circa venerabili fratri noſtro Epiſcopo Amenin., & dilectis filijs Vicarijs Venerabilium fratrum noſtrorum, Floren. & Piſan. Archiepiſcoporum in ſpiritualibus generalibus, motu ſimili per Apoſtolica ſcripta mandamus. Quatenus ipſi, vel duo, aut unus eorum per ſe, vel alium, ſeu alios præſentes Literas, & in eis contenta, quæcunque ubi, & quando opus fuerit, & quoties pro parte dicti COSMI, & pro tempore exiſtentis Florentiæ Ducis fuerint requiſiti, ſolemniter publicantes, eiſque in præmiſſis efficacis defenſionis præſidio aſſiſtentes, faciant auctoritate noſtra præſentes Literas, & in eis contenta hujuſmodi firmiter obſervari. Ac COSMUM, & pro tempore exiſtentem Floren. Ducem, necnon Milites præfatos, ac ſingulos alios, quos ipſæ Literæ concernunt, & concernent in futurum illis pacificè gaudere, non permittentes, eos deſuper per quoſcunque quomodolibet indebite moleſtari, Contradictores quoſlibet, & Rebelles per cenſuras, & pœnas Eccleſiaſticas, ac alia opportuna juris remedia, appellatione propoſita compeſcendo. Necnon legitimis ſuper his habendis ſervatis proceſſibus, cenſuras, & pœnas ipſas, etiam iteratis vicibus,

Digitized by Google

aggravando . Invocato etiam ad hoc , si opus fuerit, auxilio brachij ſecularis , non obſtantibus felicis recordationis Bonifacij PP. VIII. prædeceſſoris noſtri qua cavetur, ne quis extra ſuam Civitatem, vel Diœceſ. niſi in certis exceptis caſibus, & in illis ultra unam dietam à fine ſuæ Diœceſ. ad judicium evocetur , ſeu ne Judices à Sede prędicta deputati extra Civitatem, vel Diœceſ. in quibus deputati fuerint contra quoſcunque procedere , aut alij , vel alijs vices ſuas committere præſumant , & de duabus non tribus diętis in Concilio generali edita , & quibuſvis alijs conſtitutionibus , & ordinationibus Apoſtolicis , ac quarumcunque aliarum , etiam hoſpitalis ſancti Joannis Hieroſolymitani , Militiarum juramento confirmatione Apoſtolica , vel quavis firmitate alia roboratis Statutis , & Conſuetudinibus, Privilegijs quoque , Indultis , & Literis Apoſtolicis , illis, ac dilectis filijs illarum Magiſtris , Conventibus , & fratribus , ſub quibuſcunque tenoribus , & formis , ac cum quibuſvis , etiam derogatoriarum derogatorijs aliiſque efficacioribus , & inſolitis clauſulis , necnon irritantibus, & alijs Decretis, etiam motu , & ſcientia ſimilibus , ac conſiſtorialiter , etiam per viam contractus , ac univerſæ legis , & ad Imperatorum , Regum , aut aliorum Principum inſtantiam , ac alijs quomodolibet conceſſis , approbatis , & innovatis , quibus omnibus , etiamsi pro illorum ſufficienti derogatione de illis , eorumque totis tenoribus ſpecialis , ſpecifica , individua , & expreſſa , ac de verbo ad verbum , non autem per clauſulas generales idem importantes mentio , ſeu quævis alia expreſſio habenda , aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſervan-

Digitized by Google

vanda foret, tenores hujuſmodi, præſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus, contrarijs quibuſcunque, aut si aliquibus communiter, vel diviſim ab eadem ſit Sede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſſint, per Literas Apoſtolicas, non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujuſmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam noſtrorum confirmationis, approbationis, adiectionis, ſuppletionis, erectionis, inſtitutionis, applicationis, appropriationis, ſtatuti, ordinationis, conſtitutionis, deputationis, conceſſionis, decreti, mandati, & derogationis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem omnipotentis DEI, ac beatorum Petri, & Pautli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum.

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo quingenteſimo ſexageſimo primo, Kalendis Februarij, Pontificatus noſtri Anno III.

Digitized by Google

PRIVILEGIA

FACULTATES, ET INDULTA

A PIO IIII. PONT. MAX.

Conventui, & Militibus S. STEPHANI Conceſſa Anno 1562.

TIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI,
Ad perpetuam rei memoriam.



LTITUDO Divinæ providentiæ, nullis præſcripta limitibus, nulliſque terminis compræhenſa, cæleſtia pariter, & terreſtria, inſcrutabili ratione diſponit, & mortalium mentes, ad ea, per quæ benevolentia, & ferventi devotione, Catholicorum Principum ad id tendentium, & quam in Nos, & Romanam gerere comprobant Eccleſiam, mediante perſonarum quarumlibet, ſub regulari obſervantia degentium optata ſalus undique proveniat animarum, divinuſque cultus ſuſcipiat incrementa, incitat. Unde Nos, quibus meritis licet imparibus, univerſalis Eccleſiæ regimen eadem eſt providentia creditum, juxta Sedis Apoſtolicæ officium, pro eorum meritis dexteram in eos liberalitatis noſtræ extendere cenſemus, quo ipſi in perſeverantia laudabilium operum ferventius animentur, quorum exemplo provocati, ad ſimilia facilius inducan-

Digitized by Google

cantur. Hinc est, quod Nos dilectos filios, nobilem Virum COSMUM Medic. Florentiæ, & Senarum Ducem, Magnum Magistrum Militiæ S. STEPHANI sub regula S. Benedicti, & Conventum ejusdem Militiæ, in Ducatu Florentiæ, per eundem COSMUM Ducem de licentia nostra institutæ, specialibus favoribus, & gratijs prosequi volentes, eosdem, & eorum singulos à quibúsvis, excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, MOTU proprio, non ad eorum, vel alicuius pro eis Nobis super hoc oblata petitionis instantia, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius Militiæ Milites, Priorem, ceterosque ministros Ecclesiæ dicti Conventus, & alias personas, etiam in sacris, & præsbyteratus ordinibus constitutas, etiam quæcunque, quotcunque, & qualiacunque cum cura, & sine cura, beneficia Ecclesiastica obtinentes, eorumque beneficia, commendas, res, & bona quæcunque ab omni jurisdictione, superioritate, visitatione, dominio, & potestate quorumvis Archiepiscoporum, Episcoporum, aliorumque locorum ordinariorum, Apostolica auctoritate, tenore præsentium, ex certa nostra scientia perpetuò eximimus, & totaliter liberamus, illosque dicto COSMO Duci, & Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus eis modo, & forma, quibus in ipsius Militiæ Statutis, & Ordinationibus, continetur, immediatè subijcimus, & supponimus, itaque

ipsi

Digitized by Google

ipsi locorum ordinarij nullam in eos jurisdictionem, superioritatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cujuscunque contractus, delicti, vel alterius rei ubicunque ineatur contractus, committatur delictum, & res ipsa consistat, exercere valeant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ hujusmodi, de justitia coram solo Magno Magistro prædicto, vel ejus Deputato respondere debeant. Decernentes quoscunque processus contra illos, vel eorum aliquem tàm per ipsos locorum ordinarios, vel eorum Vicarios, seu quosvis alios, quàm Magistrum, vel ejus Deputatum prædictos pro tempore factos, & quaslibetetiam excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas, nullas, & invalidas, nulliusque roboris, vel momenti fore. Ac singulis Militibus conjugatis, etiam bigamis, aliisque presbyteris, ut singulas pensiones annuas, usque ad summam ducentorum ducatorum auri de Camera, super quorumvis Cathedralium, etiam Metropol. & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canon. & Præbendarum, dignitatum, personatuum, administrationum, & officiorum, aliorumq; beneficiorum Ecclesiasticorum, cum cura, & sine cura secularium, & quorumvis ordinum regularium, fructibus, redditibus proventibus, juribus, obventionibus, & emolumentis, alias sibi canonicè reservandas accumulative, cum quibusvis alijs pensionib; annuis, quas illos exquovis alio privilegio Apostolico, pro tempore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & levare, ac in suos usus, & utilitatem convertere, illasque ad aliquam expeditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo in toto,

Digitized by Google

toto, vel parte ſimul, vel ſucceſſivè, quando ſibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cujuſvis perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutę, aut Canonici Cathedralis Eccleſię, & in d. Militiæ Militum manibus, etiam quæcunque, quotcunque, & qualitcunq; beneficia Eccleſiaſtica obtinentium, & expectantium favorem abſque aliquo poſſeſſorum beneficiorum hujuſmodi habendo conſenſu, transferre in omnibus, & per omnia perinde, prout Militibus S. Pauli, & Pijs nuncupatis per Sedem Apoſtolicam indultum extitit, etiam citra Cruciatę obligationem; Nec non tàm illis, quàm cęteris omnibus Militibus, ac Priori, & Miniſtris, etiam presbyteris, & beneficiatis ejuſdem Militię, ut de quibuſcunque, tàm ſtabilibus, quàm mobilibus bonis pecuniarum ſummis, gemmis, & lapidibus precioſis, aliiſque rebus cujuſcunque qualitatis, & quantitatis, ac valoris exiſtant, per eos, etiam ratione beneficiorum Eccleſiaſticorum quorumlibet per eos obtentorum, ac alias undecunque, & quomodolibet acquiſitis, & ad illos quovis modo ſpectantib;,dummodo quintam illorum partem Conventui prędicto reliquant, inter quoſcunq; conſanguineos, filios, etiam ſpurios, & alios illegitimos, aliaſq; quantumvis incapaces perſonas teſtari, ac alias etiam per codicillos, donatione inter vivos cauſa mortis, & alia quacunq; via, prout ſibi videbitur diſponere, ac illa in pias, & non pias, alias tamen licitas cauſas, erogare. Ac Priori Eccleſię d. Conventus pro tempore exiſtenti, ut quoties ſibi placuerit, Miſſam, ac alia Divina officia in prędicta, aliiſq; d. Militię Eccleſijs, in habitu Pontificali, cum mitra, & baculo paſtorali, celebrare, ac poſt Miſſarum, dummodo ibi non ſit prę-

ſens ali-

Digitized by Google

aliquis Catholicus Antiſtes, vel de illius conſenſu ibidem benedictionem Chriſti populo impartiri. Et tàm ille, quàm ſinguli presbyteri Milites ejuſdem Militiæ, unum Curatum beneficium Eccleſiaſticum, à d. Militia dependens, ſeu illi unitum, aut incorporatum, etiam si parochialis Eccleſia, vel ejus perpetua vicaria fuerit, si ad hoc ſufficientes, & idonei fuerint, & beneficium hujuſmodi, aliàs ſibi Canonicè conferatur, recipere, & retinere liberè, & licitè valeant auctoritate, & tenore prædictis de ſpecialis dono gratiæ diſpenſamus, ſibique pariter indulgemus. Et inſuper, quod nullus ex Magiſtro, & Militibus, pro tempore exiſtentibus, alijſque perſonis d. Militiæ, propter ejus Regulam, Statuta, & Capitula, nunc, & pro tempore edita non obſervata, vel minus ritè adimpleta, in peccatum mortale incidat, præter quàm inobedientiam, & contumaciam pluries commiſſam, & continuatam, & ab ipſa Religione rebellionem, & alios caſus, peccatum hujuſmodi ex Divinis præceptis, ſacriſque Canonibus generantes. Quodque Religionis, & Militiæ hujuſmodi bona, poſſeſſiones, & fructus, redditus, & proventus quęcunque, tàm per Magnum Magiſtrum, commendis, alijſque beneficijs, & Officijs, d. Militię in illorum inſtitutione, quàm deinceps illis, dictoque Conventui, & ejus perſonis, quomodolibet aſſignanda, concedenda, & applicanda, ſub quibuſvis decimis, ſubſidijs, alijſque ordinarijs, & extraordinarijs oneribus, per Nos, & Roman. Pontifices pro tempore exiſtentes, ac Sedem Apoſtolicam, ex quavis cauſa quantumvis neceſſaria, etiam pro Cruciata ſancta, & defenſione contra infideles, nullatenus comprehendantur, neque

Digitized by Google

neque ad illorum, annatarumque, seu illorum dimidiam fructuum, reddituum, & proventuum beneficiorum, & in illorum provisionibus, faciendam solutionem teneantur, sed ab illis excepta sint, & esse censeantur, nisi ea, quę hactenus oneribus hujusmodi fuerunt, & de præsenti sunt obnoxia, & quod nulla pensio annua super alicujus commendæ, vel alterius beneficij Militiæ, hujusmodi fructibus, etiam ex resignatione in manibus Rom. Pontificis, aut alia quavis probabili causa, nisi in persona personæ dictę Militiæ, etiam per ipsum Pontificem reservari, neque commendæ, & alia beneficia d. Militiæ, pensionibus hujusmodi àliter quam, ut præfertur, onerari possint. Et si pensiones desuper aliter assignari contingat, assignationes ipsæ, nullius sint roboris, vel momenti, nec titulares beneficiorum hujusmodi, ad illarum solutiones teneantur, neque ad id censuris Ecclesiasticis, aliisve pœnis compelli possint, etiam perpetuò statuimus, & ordinamus. Propterea ut ipsi Milites Ecclesiæ Catholicæ, fideliumque defensionem, contra infideles, animo ferventiori, minorique perdendæ lucis humanæ, si ad æternam inde nanciscendam prospectant, metu suscipiant: De omnipotentis DEI misericordia, ac BB. Pètri, & Pauli Apostolorum ejus, auctoritate confisi, universis, & singulis Militibus, & alijs ejusdem Militiæ personis, qui in expeditione tàm maritima, quàm terrestri contra Infideles, vel Hæreticos, nedum hostilibus armis, sed etiam aliquo quovis mortis genere, de peccatis suis corde contriti, & ore confessi, vel saltem statutis à jure temporibus confitendi propositum habentibus, in virtute fidei Catholicæ decesserint, ac tàm Militibus, &

per-

perſonis præfatis, quàm quibuſvis alijs utriuſque ſexus, etiam verè pœnitentibus, & confeſſis, ſeu confitendi propoſitum habentibus, ut præfertur, qui Eccleſiam Conventus hujuſmodi, quæ ſub invocatione S. Stephani Papæ, & Mart. eſt conſecranda, in ſingulo die feſtivitatis ejuſdem S. Stephani Papæ, & Mart. 2. Auguſti, à primis veſperis uſque ad occaſum Solis feſtivitatis hujuſmodi, annuatim devotè viſitaverint, ac pro pace inter Principes Chriſtianos confovenda, ter orationem Dominicam, & totidem ſalutationem Angelicam recitaverint, plenariam omnium, & ſingulorum peccatorum ſuorum indulgentiam, & remiſſionem. Qui vero de bonis ſibi à DEO collatis, unam ejuſdem Militiæ Commendam fundaverint, vel dotaverint, aut Conventui, & Militiæ prædictis, ad ejus ſubventionem, & onerum illi incumbentium ſupportandorum, faciliori ſupportatione, aliquid juxta facultatum ſuarum modum, piamque intentionem donaverint, vel legaverint, eas omnes indulgentias, quas Hoſpitalis S. Jo: Hieroſolymitani benefactores conſequuntur, ſine illorum præjudicio, miſericorditer in Domino, ſimiliter perpetuò concedimus, & elargimur, ac indulgentias, privilegia, exemptiones, ſtatuta, & alia præmiſſa nullo unquam tempore, de ſubreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis noſtræ defectu notari, vel impugnari poſſe: neque ſub quibusvis ſimilium, vel diſſimilium indulgentiarum, privilegiorum, exemptionum, & ſtatutorum, & aliarum gratiarum, ſuſpenſionibus, revocationibus, limitationibus, alijſque contrarijs diſpoſitionibus, à Nobis, & Succeſſoribus noſtris, ac Sede prædicta, quavis de cauſa,

Digitized by Google

ſa, quantumlibet juſtiſſima, pro tempore emanatis, & emanandis comprehendi, ſed ſemper ab illis excepta, & quoties illa emanabunt, toties in priſtinum ſtatum reſtituta, & de novo conceſſa eſſe, & cenſeri, & ſic in præmiſſis, per quoſcunque Judices ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate judicari, & definiri debere, ac quicquid ſecus ſuper his à quocunque quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quocirca venerabilibus noſtris Muran. & Aretin. ac Piſtorien. Epiſcopis, per Apoſtolica ſcripta, motu ſimili mandamus; quatenus ipſi, vel duo, aut unus eorum, per ſe, vel alium, ſeu aljos, præſentes noſtras Literas, & in eis contenta, ſolemniter publicantes; dictiſque COSMO Duci, & Magno Magiſtro, ac Conventui, in præmiſſis efficacis defenſionis præſidio aſſiſtentes, faciant auctoritate noſtra Literas, & in eis contenta, hujuſmodi firmiter obſervari, ac quos Literæ ipſæ concernunt, & concernent in futurum, & eorum ſingulos illis pacificè gaudere, non permittentes, eos deſuper per quoſcunque contra earundem Literarum tenorem, quomodolibet indebitè moleſtari. Contradictores quoslibet, & rebelles per cenſuras, & pœnas Eccleſiaſticas, auctoritate noſtra, appellatione poſtpoſita, compeſcendo, necnon legitimis ſuper his habendis ſervatis proceſſibus, cenſuras, & pœnas ipſas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc (ſi opus fuerit) auxilio brachij ſecularis, Non obſtantibus fel. rec. Bonifacij Papæ VIII. prædeceſſoris noſtri, qua cavetur, ne quis extra ſuam Civitatem, vel Diœceſim, niſi in certis exceptis caſibus,

Digitized by Google

& in illis, ultra unam diætam à fine ſuæ Diœceſis, ad judicium evocetur, ſeu ne Judices à Sede prefata deputati, extra Civitatem, vel Diœceſim, in quibus deputati fuerint, contra quoſcunque procedere, aut alij, vel alijs, vices ſuas committere præſumant. Et de duabus dietis, in Concilio generali edita, dummodo ultra tres diætas, aliquis auctoritate præſentium, ad judicium non trahatur; & alijs Apoſtolicis, ac in Provincialibus, & Synodalibus Concilijs editis ſpecialibus, vel generalibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus, necnon d. Militiæ, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia, roboratis, ſtatutis, & conſuetudinibus, ſtabilimentis, uſibus, & naturis, contrarijs quibuſcunque, aut ſi aliquibus communiter, vel diviſim ab eadem ſit Sede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſſint, per Literas Apoſtolicas, non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujuſmodi mentionem. Volumus autem, ſi aliàs viſitantibus d. Eccleſiam erigendam, modo premiſſo, aliqua alia indulgentia, in perpetuum, vel ad certum aliud tempus, nondum elapſum duratura, per nos conceſſa fuerit, præſentes Literæ, quoad indulgentiam in eis contentam, nullius ſint roboris, vel momenti, quodque beneficia eiſdem Militibus conferenda hujuſmodi, debitis propterea non fraudenter obſequijs, & animarum cura in eis, ſi qua illis immineat, nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam noſtræ abſolutionis, exemptionis, liberationis, ſubjectionis, ſubpoſitionis, diſpenſationis, indulti, ſtatuti, ordinationis, elargitionis, decretorum, mandati,

Digitized by Google

ti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis DEI, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Marcum, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, non. Julij, Pontificatus nostri anno tertio.

Cæ. Glorierius.

In extremitate paginæ
L. Anastasius.

A tergo REG. *Apud Cæsarem Secretarium.*

PRI-

Digitized by Google

PRIVILEGIA, ET FACULTATES A SERENISSIMO COSMO MEDICES FLORENTIÆ, ET SENARUM DUCE,

Religioni, & Militibus Sancti STEPHANI Conceſſa Anno 1565.



OSMUS Medices DEI gratia Florentiæ, & Senarum Dux II. Portus Ferrarij in Ilva insula, Caſtilionis Piſcariæ, & Igilij Inſulæ Dominus, &c. Recognoſcimus harum ſerie literarum, & univerſis notum facimus, quòd Sacri Noſtri Ordinis Militiæ, quam ſuperioribus annis ad Chriſtianam Rempublicam tuendam, propagandamvè (annuente DEO) fundavimus, Conventu, Eccleſia, Ædibus à fundamento erectis, Erario adaucto, armis, triremibus, commeatu, atque aliis nauticis rebus comparatis, operepretium fore duximus, quæ ad politiam, ac ipſius Militiæ firmitatem, & ornamentum pertinent, noſtris decretalibus Literis conſtituere. Nos igitur prædictis, atque aliis juſtis cauſis moti, ex certa ſcientia, conſultò, & de poteſtatis noſtræ plenitudine, Religionem Sancti STEPHANI, ejuſ-

Digitized by Google

ejuſque ſacrum Militarem Ordinem, infraſcriptis Immunitatibus, Gratijs, & Privilegijs decoramus, atque exornamus. In primis namque Civilium cauſarum, Criminalium pariter, & Mixtarum, quæ ad ipſam Religionem, atque Ordinem quoquo modo pertinebunt hac in noſtra Civitate Florentina, ejuſque Dominio, Supremum Magiſtratum noſtrorum Clariſſimorum Conſiliariorum; Senenſis vero, Magnificum generalem Gubernatorem noſtrum, aut Locumtenentem, cum poteſtate delegandi, notionem habere volumus, & decernimus, præter eos neminem. Qui quidem Magiſtratus, & Gubernator, & qui ab eis delegati fuerint, procedendo ſummariè, & de plano, ſine ſtrepitu, & figura judicij, ſola facti veritate inſpecta, hujuſmodi cauſas decidere, & terminare debeant, omni prorſus appellatione remota, & pro dictarum cauſarum deciſionibus, Religio ipſa, privilegijs Municipalibus, & ſtatutis utatur, ac potiàtur, quibus Cives Originarij Florentini, ac etiam Senenſes Cives reſpectivè utuntur, & potiuntur. Hoc etiam addito, & expreſsè declarato, quod adverſus Procuratores, Quæſtores, Actores, Colonos, atque id genus Miniſtros, qui prædiorum Ruſticorum fructus, vel quorumvis bonorum, vel Commendarum redditus, ad ſacram tamen Religionem pertinentes, aut ſacri Ærarij pecuniam exegerint, & retinuerint, eadem Religio, via executiva, tàm realiter, quàm perſonaliter, coràm quibuſcunque Rectoribus, alijſque ordinariè Judicentibus, agere poſſit, ejſdem Civium Florentinorum, & Senenſium, ut cauſa poſtulabit, privilegijs ſuffulcta, ut adminiſtrationis ratio, & reliquorum reſtitutio; pro

ſuo

Digitized by Google

ſuo jure facilius obtineatur: Nullus tamen contra præfatam Religionem, ejuſque Ærarium agere, aut de juribus ſuis quibuſcunque experiri valeat, præterquam coràm præfatis Conſiliaris, & Gubernatore. Ipſis verò Militibus, eorumque famulis, ac ipſius ſacræ Religionis Officialibus, & Miniſtris, arma defenſibilia, & offenſibilia cujuſcunque generis, exceptis Æneis inſtrumentis, vulgò nuncupatis *Archibuſetti a ruota*, alijſque per Edicta noſtra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiæ, Senis, & ubique locorum noſtræ Dictionis, & ſub eiſdem conditionibus, & obligationibus concedimus, quam adhuc noſtræ Aulæ, & Nobis, vel Principi Sereniſſimo filio noſtro, ſtipendio inſervientes habent, ac potiuntur. Militum quoque eorundem, & Religionis Officialium, & Miniſtrorum arma, veſtes, & ſupellectilia duntaxat ad eorum uſum, vel ipſorum familiæ deſtinata, Florentiæ, Senis, cæteriſque noſtræ Dictionis locis, omnibus datijs, pedagijs, ac vectigalibus, tàm immiſſionis, quàm extractionis gratia, libera, & exempta penitus eſſe decernimus, atque præcipimus, dummodo per reviſores, aut alios Doanæ miniſtros, prædictæ res, & utenſilia, ſive immittenda, ſive extrahenda inſpiciantur, atque obſignentur. Memoratos inſuper Milites, ac Religionis Officiales, & Miniſtros quo ad prædia urbana, domus, & habitationes, quas Piſis mercede, aut penſione conducent, eadem immunitate, ac privilegio gaudeant, & in omnibus, & per omnia fruantur, quo Piſani Gymnaſij Doctores, & Scolares Piſis commorantes potiuntur, abſque tamen ipſorum Scolarium, & Doctorum præjudicio. Quæ quidem privilegia, & immunitates, ut ſupra

Digitized by Google

pra conceſſas, ſine dolo, ſine fraude, & ſine ulla machinatione (ut virum bonum decet) obſervari diſtrictè jubemus. Non obſtantibus quibuſcunque in contrarium quomodolibet facientibus. Quibus omnibus, & ſingulis, etiam si talia forent, quod de ipſis de verbo ad verbum mentio fieri debeat ſpecialiter, & expreſsè, motu proprio, & eadem certa ſcientia derogamus. Hæc eſt voluntas noſtra hujus diplomatis manu noſtra firmati, & plumbei noſtri Ducalis ſigilli, appenſione muniti, teſtimonio roborata.

Dat. Florentiæ in noſtro Ducali Palatio die vigeſima quarta Martij, Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo quingenteſimo ſexageſimo quinto, Ducatus noſtri Florentini anno XXIX. Senenſis vero IX.

COS. MED. FLOR. ET SENARUM DUX.

t

V. Lælius Taurellus.

Franciſcus Vintha.

Digitized by Google

DECISIO SACRÆ ROTÆ ROMANÆ,

QUOD EQUITES S. STEPHANI possint emittere Militiæ prædictæ Professionem intra annum probationis,

Nec comprehendantur in Decreto Concilij Tridentini Sessione 25. Capit. 15.

TIRASONENSIS PENSIONIS.

DOMINUS Joannes de Luna, obtinens Decanatum Ecclesiæ Collegiatæ oppidi de Tudela, resignavit eum in manibus Papæ, in favorem D. Petri Ximienes, reservata sibi pensione mille ducatorum auri largorum: Cum Decreto, quod si prædicto D. Joanni contingeret, ingredi aliquam religionem militarem, ac juxta ipsius Religionis privilegia uxorem ducere, pensionem nihilominus ipsam exigere, & percipere posset, & valeret, ut in supplicatione; juxta cujus formam se se obligaverunt in forma Cameræ dictus D. Petrus, & R. P. D. Ludovicus Torres, interim

Digitized by Google

terim publicatum fuit ſacrum Concil. Tridentinum, poſt cujus publicationem dictus D. Joannes de Luna habitum Militiæ S. Stephani ſuſcepit, & incontinenti profeſſionem emiſit, & demum uxorem duxit, hinc orta fuit controverſia inter prædictas partes ſuper prædicta penſione, prætendente D. Petro penſionem extinctam eſſe, ex eo quod in emittenda profeſſione non fuiſſet à D. Joan: ſervata forma tradita in Dec. Conc. Trid. de Regularibus Seſſ. 25. cap. 15. in quo cavetur, ne quis in quacunque religione, tàm virorum, quàm mulierum, qui minori tempore, quàm per annum poſt ſuſceptum habitum, in probatione ſteterit ad profeſſionem admittatur, & ideo dubitatum fuit, die Lunæ XI. Decem. 1570.

An dictus Dominus Joannes de Luna Miles S. Stephani, quo ad annuam probationem, ſub hujuſmodi Decreto comprehenderetur, & ex multis fuit reſolutum, non comprehendi.

Primo, quia intentio finalis hujus Decreti fuit occurrere Apoſtaſiæ, in quam facilè dilabuntur ij, qui minus conſultò, ac de ſe nullo facto experimento, religionem profitentur cap. ad Apoſtolicam de regular. cap. non ſolum eo tit. in 6. quod quidem non poteſt convenire iſtis Militijs, in quibus inſtitutum non eſt admodum durum, & multis abundant privilegijs à ſancta Sede Apoſtolica conceſſis.

Secundo, quia Concilium videtur de ijs religioſis loqui, qui pro baſi, ac fundamento, & perfectione ſuæ Religionis, tria vota profitentur, Obedientiæ, Paupertatis, & Caſtitatis, ut videntur innuere ea, quæ in cap. primo hujus Decreti continentur, quæ quidem non

Digitized by Google

emittuntur à Militibus S. Stephani ; nec obſtat , quòd poſtea ſubdat, & si qua alia ſunt alicujus alterius regulæ, & ordinis ſecularia vota , & præcepta , quia procedit augumentativè, ultra alia tria vota præſtari ſolita à Regularibus , nam etiam in iſtis votis datur exceſſus, veluti paupertatis , ut per Divum Thom. 2. 2. q. 188. articolo 7.

Tertio, ad hoc facere viſum eſt, quod tradit Specul. tit. de ſtat. Monac. q. 36. ubi tradit , eos qui proprijs non carent, & in domibus cum uxoribus proprijs vivunt, non eſſe propriè profeſſos, & ait ita per Clementem judicatum fuiſſe, quod etiam tradit Abb. in rubr. de reg. n. 4. ubi vult., quod Hieroſolymitani , largo modo ſint religioſi, cùm non poſſint contrahere matrimonium, & promittant obedientiam , Rectores vero Hoſpitalium, qui utuntur matrimonio, deferentes certum habitum, non eſſe religioſos, nec largo modo, nec ſtricto, allegat Joann. de Lignano, & Lauren. in Clemen. 2. de præb. His accedit Ang. in ſua Summa in verbo Religioſus n. 1. ubi ait, tales viventes ſub aliqua regula, veluti Tertij Ordinis Beati Franciſci, non eſſe propriè religioſos, illos autem, qui utuntur matrimonio , nec ſtricto, nec largo modo eſſe religioſos, his addi poteſt auctoritas d. Thom. 2. 2. q. 86. art. 4. in fin. dicen. quod illi modi vivendi, ſecundum quos homines matrimonio utuntur, non ſunt ſimpliciter , & abſolutè loquendo , religiones, ſed ſecundum quid, in quantum ſcilicet, quod in aliquo participant, quę ad ſtatum religionis pertinent, & ideo concludit votum perpetuæ continentiæ, requiri ad religionis perfectionem: Accedit etiam , quod iſte termi-

Digitized by Google

minus, *professio*, intelligitur de tribus votis, cap. cum ad Monasterium, ubi Butr. n. 9. de stat. Monac.

Quarto, fuit consideratum, quod Concilium, ubi voluit comprehendere Milites, eos nominavit, ut ead sess. 25. cap. 22. & sess. 23. cap. 18.

Quinto, fuit consideratum in hoc Decreto de Regul. multa præcipi, quæ non possunt applicari huic Militiæ S. Stephani, & ideo non videtur comprehensa, quale id, quod habetur cap. 2. ut nihil proprium possideant, & cap. 4. ne liceat à Conventibus sine licentia recedere, & ad universitatem missi in suis Conventibus habitent, nec cap. 6. de electionibus loquens, potest ipsi applicari, nec cap. ultimum ubi sac. Synodus hortatur Reges, & Principes, ut velint prædictis Episcopis, Abbatibus, & Generalibus, ac cæteris Præfectis in executionem eorum, quæ in dicta reformatione continentur, auxilium suum, & auctoritatem interponere, quoties fuerint requisiti, si enim sacra Synodus intellexisset de Militijs, hortandi erant ipsimet Reges, & Principes, qui sunt Magni Magistri Ordinum, ad contenta in reformatione observanda, nec expectandum, quod ab aliquo essent requisiti.

Sexto, fuit consideratum, quod in Militia S. Stephani uno, & eodem tempore datur habitus, & emittitur professio, ut in stat. d. Militiæ tit. 2. cap. 1. quod etiam usu observari compertum est.

Septimo, fuit habitum pro solido argumento, quod in cap. ult. præsentis Decreti cavetur, ut omnia observentur in omnibus Cœnobijs, Monasterijs, Collegijs, & Domibus quorumcunque Monachorum, & Regularium, nec non quarumcunque sanctimonialium, etiam

si illæ

Digitized by Google

si illæ ſint ſub gubernio Militiarum: Nam si ipſæ Militiæ continerentur ſub illis Decretis, fruſtra fuiſſet facta extènſio ad domos mulierum, quæ ſub militjs vivunt: Expreſſio igitur iſtarum arguit ipſas militias, de mente ſac. Synodi non fuiſſe comprehenſas in Decreto, & ex dictione *etiam* arguitur, Synodum in pertinentibus ad militias, plus dubitaſſe.

Octavo, quando unum præſupponitur, & ſuper eo diſponitur, diſpoſitio locum non habet niſi adſit præſuppoſitum l. mancipia C. de ſerv. fugit. & ibi gloſ. & Doctor. in ver. avocandum, text. in l. Lutius Titius de fid. libert. ſed in hoc capite, de quo nunc particulariter agitur, præſupponitur annus probationis, ergo ubi non adeſt iſte annus, veluti in caſu, de quo agitur, non habebit locum diſpoſitio de profeſſione, poſt annum probationis emittenda.

Non obſtat qualitas verborum, quia ſecundum ſubiectam materiam, & rationem finalem reſtringi debet, gloſ. in l. omnes C. de mun. & honor. l. cum pater §. dulciſſimis, de legat. 2.

Nec obſtat, quod materia videatur favorabilis, & ideo extendenda ad eos, qui largo modo ſunt religioſi. Quia cum ceſſet ratio finalis, nullus ex hoc Decreto elici poteſt favor, immo potius eſſet onus inutile, & odioſum illis qui ſtatim his Militijs adſcribi vellent, ad participandum, & gaudendum privilegijs eis conceſſis; aliaquæ in contrarium facere videntur, ex deductis facile tolli poſſunt.

DE

Digitized by Google

DECISIO SACRÆ ROTÆ ROMANÆ,

QUOD EQUITES MILITES S. STEPHANI Beneficiorum Secularium ſint capaces.

LUCANENSIS PLEBIS

Veneris 22. Maij 1579.



EUIT concluſum, quòd hujuſmodi Parochialis Eccleſia ſecularis non vacavit per ademptionem Militiæ, ſeu profeſſionem Militum Sacerdotum, ſeu Clericorum Militum S. Stephani, quia talis Militia, & Profeſſio non eſt propriè Religio, ſicut etiam in ſimilibus Militibus Hiſpanis, ut per illorum Profeſſionem, & Militiam Clericalem non vacet penſio, fuit reſolutum in una Tiraſonenſis penſionis coram R. P. D. meo Seraphino. Nam licet per ingreſſum religionis, poſt profeſſionem vacent ipſo jure beneficia prius obtenta, cap. beneficium de regular. lib. 6. hoc tamen intelligebant Domini in propria, & vera Religione, in qua emittuntur tria vota ſubſtantialia, Paupertatis, Caſtitatis, & Obe-

Digitized by Google

& Obedientiæ, juxta Textum in cap. 1. de ſtat. regular. cum alijs per Abb. in rubr. de regul. num. 1. Sed non in ijs, quæ non ſunt veræ, & propriæ Religiones, & in materia privationis, ſeu vacationis ipſo jure, quæ eſt ſtricti juris, in dubio non inducitur privatio, ſeu vacatio ipſo jure, Gloſ. in cap. 1. de ſagittar. cum alijs per Præpoſ. Alex. in capit. Salonitanæ n. 3. diſt. 63. & alias, ut benè in dicta deciſione, & votis dominorum.

Chriſtophorus Robuſterius de Samant. Rotæ Auditor.

VO-

Digitized by Google

VOTUM NONNULLORUM EX DD. SACRÆ ROTÆ ROMANÆ,

QUOD EQUITES MILITES S. STEPHANI sint capaces Beneficiorum Secularium.



PUTO Milites S. Stephani esse capaces Beneficiorum secularium, quia ex resolutionibus aliàs in Rota factis, tàm coram R. P. D. meo Decano, in una Tirasonen. pensionis sub die 10. Decemb. 1570. quàm etiam coram Reverendi.mo D. Oriolen. in una Lucana Plebis, sub die 22. Maij 1579. constat istos Milites non esse propriè, & verè regulares, licet enim habeant quendam vivendi modum à Papa approbatum, non ideo dicuntur habere Regulam, cum non profiteantur illa tria vota, Paupertatis, Castitatis, & Obedientiæ, quæ pro basi, ac fundamento, & perfectione cujuslibet Religionis necessaria sunt, cap. ad Monasterium de statu Mon. maximè cum proprio non careant, & in domibus cum uxoribus proprijs vivant: quo casu non dici propriè professos, tradit specul. dicens ita per Clem. fuisse judicatum in tit. de statu Monac. quæst. 36. sub n. 42. & post Joan: de Ligna, & Laurent. de Rodulphis in Clemen. 2. de præben.

Digitized by Google

tradit Abb. in cap. 2. ſub n. xi. de foro compet. & in rubr. de regular. n. 4. ubi dicit, quod licet Equites Hieroſolymitani, qui matrimonio non utuntur, & obedientiam promittunt, largo modo dici poſſint Religioſi, tamen Rectores Hoſpitalium deferentes certum habitum, qui utuntur matrimonio, nec etiam largo modo dicuntur Religioſi, quod etiam voluit Sum. Ang. in verbo Religioſos n. 1. ubi ait viventes ſub certa regula, si utantur matrimonio, non eſſe nec ſtrictè, nec largo modo Religioſos, & ex auctoritate D. Thomæ in 2. 2 q. 186. art. 4. in fin. dicentis, quod illi modi vivendi, ſecundum quos homines matrimonio utuntur, non ſunt, ſimpliciter, & abſolutè loquendo, Religiones, tradit Sot. de Juſt. & jur. lib. 7. quæſt. 5. art. 3. circa fin verſ. *ſed de commendatarijs Equitibus*, ubi concludit, quod votum perpetuæ continentiæ requiritur ad Religionis perfectionem, unde tollitur, quod dici poſſet de promiſſione caſtitatis, quam faciunt iſti Milites in ſuſceptione habitus, quia cum habeant uxores, intelligitur tantum de Pudicitia, ſeu Caſtitate conjugali, ut tradit Abb. in d. cap. 2. ſub n. xi. quæ non ſufficit, ut patet ex ſupracitatis: Ultra quod deficit etiam aliud votum ſubſtantiale paupertatis, quæ non promittitur ab iſtis Militibus, nec ſervatur, cum habeant proprium, ut patet ex eorum ſtatutis; & tradit Abb. ubi ſupra dicto num. xi. Item deficit votum Obedientiæ, quæ cum promittatur reſtricta ad certos caſus, non prodeſt ad hoc, ut quis dicatur Regularis, niſi talis profiteatur Obedientiam, quæ ſit Monachalis, hoc eſt, ut per eam omni ſuæ voluntati renunciatum, & omnia commiſſa voluntati ſuperio-

Digitized by Google

perioris cenſeantur, cap. non dicatis 12. quæſt. 1. Inoc. & Hoſt. in cap. conſuluit, qui Cler. vel vovent, adeò quod non ſufficit, quod ſimpliciter promittatur, cum etiam Canonici ſeculares illam promittant, cap. tertio, & cap. *His, quæ de majoritate, & obedientia*, ſed debet exprimi, quod ſit Monachalis Archidiaconus in cap. Ut lex n. 3. vigeſimaſeptima quæſt. 1. Card. in Clementina prima, in quæſt. 2. de Relig. domibus Cald. in conſ. ultimo de Regul. unde tanto minus debet ſufficere in iſtis Militibus, quorum promiſſio eſt reſtricta juxta ſtatuta, & ordinatjones Militiæ, & propter uſum matrimonialem ſervari non poteſt, ut dicit Abb. in d. cap. 2. de foro competenti, ſub n. xi.

Seraphinus Oliverius Razalius Rotæ Decanus
Hieronymus Pamphilius Rotæ Auditor.
Pompeius Arigonius Rotæ Auditor.

Digitized by Google

DECRETUM
SACRÆ CONGREGATIONIS
SUPER REBUS DATARIÆ URBIS,
Quod Equites Militiæ S. STEPHANI possint provideri de Beneficijs Secularibus.

Die Lunæ IX. Septembris 1591.

Super eo, quod Pompeius Lentulus Diaconus Tiburtinus Miles S. STEPHANI, supplicavit sibi providere Canonicatum S. Mariæ in via Lata, non obstante quod sit Regularis dictæ Militiæ.

CONGREGATIO super rebus Datariæ censuit, quod, si Militia S. Stephani, cum non sit propriè Religio, nec in ea emittantur tria vota substantialia, non impedit, quò minus Milites possint retinere Beneficia secularia, ut ita fuit decisum de Anno 1579. 22. Maij in una Lucanensis Plebis coram R. P. D. Robusterio, posset, si Sanctissimo D. N. placet, indultum dictæ provisionis sibi concedi, & eò magis, quia votum Obedientiæ non videtur incompatibile cum Beneficijs secularibus, nam Sacerdotes sunt exempti à servitio Religionis, & non Sacerdotes possunt inservire per interpositam personam, ut in Constitutionibus dictæ Militiæ cap. 9.

JU-

Digitized by Google

JUBILEUM PERPETUUM

Fel. Rec. SS. D. N. PII PP. IV.

PER QUOD CONCEDITUR SERENISS. MAGN. MAGIST. ORD. S. STEPHANI, Equitibus Militibus, & aliis d. Militiæ perſonis, ac etiam omnibus, & ſingulis utriuſque ſexus Chriſtifidelibus, plenum Jubileum, una cum facultate eligendi quos volent, tàm ſeculares quàm Regulares, idoneos Sacerdotes in ſuos Confeſsarios, qui eorum confeſſionibus auditis, ipſos, eorumque ſingulos, ab omnibus criminibus, etiam Ap. Sed. reſervatis, (iis tam in Bul. Cæn. Dom. contentis exceptis) necnon jejuniorum, pœnitentiarum, horarum canonicarum, Divinorum officiorum, etiam ratione Eccleſiaſticorum beneficiorum dicendorum omiſſionibus, mandatorum Eccleſiæ tranſgreſſionibus, aliiſq; reatibus quantumcunque enormibus poſſint abſolvere; una cum vota omnia commutandi facultate, ultramarin. viſitationis lim. S. Jacob. in Compoſt. necnon Caſtitatis, & Religionis votis dumtaxat exceptis. Quoties confeſsi, ſeu Statutis a jure temporibus confitendi propoſitum habentes, in ſecunda Dominica poſt Paſcha Reſurrectionis D. N. J. C. & in feſto S. Matthæi Apoſt. ac per totam illorum octavam, à primis veſperis uſq. ad occaſum ſolis, devote viſitaverint Eccleſiam Conventus S. Stephani, ibique pro Eccleſiæ Catholicæ exaltatione, & chriſtianorum Principum unione ſemel Dominicam orationem, & ſalutationem Angelicam recitaverint; ſenibus verò, valetudinariis, & prægnantibus, aliiſque quibuſvis legitimo impedimento detentis, preces, ut ſupra, in domo propria recitantibus: quale Jubileum tàm vivorum fidelium, quàm mortuorum animabus, pro quibus illatæ preces fuerint, poteſt applicari, &c.

PIUS EPISCOPUS Servus ſervorum Dei.

UNIVERSIS Chriſtifidelibus præſentes literas inſpecturis, ſalutem, & Apoſtolicam benedictionem Salvatoris & D. N. JESU Chriſti, Dei Patris unigeniti, qui ut genus humanum, primi Parentis prævaricatione, ſempiterna

Digitized by Google

terna morte damnatum, Æterno Patri reconciliaret, à ſummis Cælorum Sedibus, ad hujus mundi infima deſcendere, ac ſe ipſum exinaniens, carnem mortalitatemque humanam aſſumere, & poſt hujus vitæ curſum, ad inſtructionem noſtram peractum, ſe ipſum holocauſtum in ara Crucis, pro peccatorum noſtrorum expiatione, Patri obedienter offerre dignatus eſt; vices licet immeriti gerentes in terris, gregem ſuum pretio tam inæſtimabili redemptum, curæ noſtræ divinitus commiſſum, ad Cœleſtem Patriam, quantum cum Deo poſſumus, perducere conamur, & juſta creditum nobis Apoſtolicæ ſervitutis officium, fideles ipſos, quorum merita pro demeritis penitus ſunt impares, ad frequentem Eccleſiarum, Religioſis præſertim Militijs adſcriptarum, viſitationem, aliaque pia, & meritoria opera exercenda, ſpiritualibus muneribus, & indulgentijs videlicet, & peccatorum remiſſionibus libenter invitamus, ut per devotionis ſinceritatem, veramque cordis contrictionem, ac confeſſionis, & pœnitentiæ ſacramenta, ſuorum abolita macula delictorum, præmiſſæ redemptionis fructus facilius conſequi, & ad ſempiternæ gloriæ beatitudinem feliciter pervenire mereantur. Cupientes igitur, ut Eccleſia Conventus Militiæ S. Stephani Piſarum Regulæ S. Benedicti, quam Militiam nuper in honorem Dei, & ad Thirreni litoris à Piraticis Turcharum, Maurorumque incurſionibus tutelam, etiam Chriſtianorum navigiorum ibi transfretantium præſidium authoritate Apoſtolica ereximus, à dilectis filijs nobili Viro COSMO Medices Florentiæ, & Senarum Duce, moderno, & pro tempore Magno Magiſtro exiſtente, Militibuſque, & alijs

alijs perſonis dictæ Militiæ, ac cæteris Chriſtifidelibus, congruis frequentetur honoribus, & in debita veneratione habeatur, ipſique Milites, & alii fideles ad eamdem Eccleſiam eò libentius devotionis cauſa confluant, quo ſe inde majora ſpiritualia munera adipiſci poſſe cognoverint, de omnipotentis Dei miſericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus auctoritate confiſi, omnibus, & ſingulis utriuſque ſexus Chriſtifidelibus verè pœnitentibus, & confeſſis, ſeu ſtatutis à jure temporibus confitendi propoſitum habentibus, qui in ſecunda Dominica poſt Paſcha Reſurrectionis ejuſdem D. N. JESU Chriſti, & in feſto S. Matthæi Apoſtoli, diebus à primis illorum veſperis uſque ad occaſum Solis eorumdem, ac per totam illorum octavam, annuatim dovotè viſitaverint, & ibi ſemel orationem Dominicam, & ſalutationem Angelicam, pro Eccleſiæ Catholicæ exaltationè, & Principum chriſtianorum unione, devotè recitaverint, ſenibus quoque, & valetudinarijs, ac mulieribus gravidis, & puerperis, alijſque quibuſvis legitimo impedimento detentis, qui dictis diebus ſimiles preces, etiam in eorum domibus, ad Deum piè effuderint, quoties id fecerint, plenariam omnium, & ſingulorum peccatorum, & delictorum ſuorum remiſſionem, indulgentiam, & abſolutionem à pœna, & culpa, plenumque Jubileum, quæ etiam Chriſtifidelium, tàm vivorum, quàm defunctorum animabus, pro quibus preces illatæ fuerint, per modum videlicet ſuffragij, quantum bonitati Divinæ placuerit prodeſſe queant, Apoſtolica auctoritate, tenore præſentium, miſericorditer in Domino perpetuò concedimus, & elargimur. Et ut ipſi Milites,

& alii

& alij Christifideles indulgentiarum hujusmodi, Deo propitio, facilius efficiantur participes, illis, & eorum singulis, ut quos volent Presbiteros idoneos Seculares, vel cujusvis ordinis Regulares, in suos possint eligere confessores, qui confessionibus eorum diligenter auditis, ipsos, & eorum singulos, ab omnibus, & singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus, ac delictis quantumcumque gravibus, & enormibus, etiam dictæ Sedi reservatis, exceptis tamen in Bulla in die Cænæ Domini, legi consueta, contentis, necnonà quorumcumque jejunjorum, pœnitentiarum sibi injunctarum, horarum Canonicarum, & Divinorum officiorum, etiam ratione Beneficiorum Ecclesiasticorum quorumcumque dicendorum omissionibus, mandatorum Ecclesiæ transgressionibus, perjurjorum, sine tamen alicujus præjudicio, & alijs quibuscumque reatibus quantumcumque enormibus, per eos quomodolibet incursis, de quibus corde contriti, & ore confessi fuerint, injuncta eis pro modo culpæ pœnitentia salutari, eadem auctoritate absolvere, necnon vota quæcumque per eos emissa, ultramarina, visitationis liminum Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli de Urbe prædictorum, ac S. Jacobi in Compostella, necnon Castitatis, & Religionis votis dumtaxat exceptis, in alia pietatis opera commutare libere, & licitè valeant, eisdem auctoritate, & tenore concedimus, & indulgemus præsentibus, quas sub quibusvis etiam totum illarum tenorem insertum habentibus, revocationibus, suspensionibus, limitationibus, reductionibus, & derogationibus similium, vel dissimilium indulgentiarum, & per Nos, & Sedem prædictam, & in fabricæ Basi-

Digitized by Google

Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, & Cruciatæ sanctæ favorem, etiam motu proprio, & ex certa scientia, & quacumque etiam necessaria causa, & ad quorumvis etiam Imperatoris, Regum, Ducum, & aliorum quorumcumque Principum instantiam pro tempore factis, nullatenus comprehensas, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & validissimum statum restitutas, & de novo etiam sub dat. per ejusdem Conventus Superiores posterius eligenda concessas fore, & censeri ipsisque Christifidelibus suffragari decernimus perpetuis futuris temporibus duraturis. Volumus autem, quod si fidelibus ipsis Ecclesiam prædictam visitantibus aliquas aljas indulgentias concesserimus eædem præsentes nullæ sint.

Dat. Romæ apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicæ MDLXIII. v. kal. Julij, Pontificatus nostri anno 4.

Gratis pro Deo

Aug. O Cittadinus F. de Torres

D. Riuz Rubiano

L. Zaberna prom.

Jo: Ang. Cuccing.

P. Lancillottius

Jo: de la Corredera

Jo: Morenus

S. Crolleti

Hujus Originale conservatur in Archivio Sacræ, & Illustrissimæ Religionis S. STEPHANI in urbe Pisarum.

F BRE-

Digitized by Google

BREVE SANCTISSIMI D. SIXTI PAPÆ QUINTI,

PER QUOD CONCEDITUR FACULTAS MAG. MAG. Militiæ S. STEPHANI, ut Hospitalia per Laicos regi solita, ad Hospitalitatem servandam instituta in Etruria existentia, in commendas dicti Ordinis etiam per unionem, erigi possint.

DILECTO FILIO NOBILI VIRO FRANCISCO Medices Magno Etruriæ Duci,

SIXTUS Papa Quintus.



ILECTE Fili Nobilis Vir, salutem, & Apostolicam benedictionem. Preclara devotionis sinceritas, & eximia fidei constantia, quæ tibi divinitus concessæ ex tuorum Progenitorum quasi hæreditate videntur acceptę, quibusque in nostro, & Apostolicę Sedis conspectu, de qua continuò, ut obedientię filius benemereri non cessas, fulgere dignosceris, nos supra modum invitant, suaviterque alliciunt, ut votis tuis, quæ, ut Christianum Principem decet, Religionis propagationi, ac fidei Catholicę defensioni aspirare conspicimus, gaudenter annuamus, eaque favoribus opportunis libentissimè pro-

Digitized by Google

proſequamur: Sanè pro parte tua nobis nuper expoſitum fuit, quod, cum in diverſis, tuę ditioni ſubiectis, Civitatibus, Terris, Oppidis, & Locis, quamplurima Hoſpitalia per Laicos regi, gubernari, & adminiſtrari ſolita, quę de jure patronatus tuo, & ſeu Magiſtratuum, Communitatum, Univerſitatum, & hominum Civitatum, terrarum, oppidorum, & locorum prædictorum, ſeu etiam Laicorum ex fundatione, vel dotatione, aut aliàs exiſtunt, in quibus tùm ob locorum diſtantiam, ſeu incommoditatem, tùm etiam ob illorum fructuum tenuitatem, parum, aut nihil hoſpitalitatis ſervatur, illorumque fructus in prophanos, & illicitos uſus converti ſolent, diverſaque interdum in illis patrantur ſcelera: Unde ſi in dictis Hoſpitalibus, & eorum Eccleſiijs, de dictorum Laicorum patronorum conſenſu, unum, vel duo, aut plura ex eis inſimul perpetuò uniendo, & incorporando, ſeu etiam ſupprimendo, tot, quot volueris Præceptoriæ Militiæ S. Stephani, cujus tu. Magnus Magiſter exiſtis, adinſtar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarum, erigerentur, & inſtruerentur, eorumdemque Hoſpitalium fructus, redditus, & proventus, ſervata hoſpitalitate, & alijs ſupportatis oneribus remanentes dictis Præceptorijs ſic erigendis, & inſtituendis, etiam perpetuò applicarentur, ex hoc profectò, eisdem Militibus de congrua ſubventione provideretur, ipſaque Hoſpitalia melius, ac decentius gubernarentur. Quare nobis humiliter ſupplicare feciſti: Quatenus tibi Hoſpitalia prædicta inſimul, ut præfertur, uniendi, & incorporandi, ſeu etiam ſupprimendi, & in illis, vel eorum

Digitized by Google

Ecclesijs tot, quot volueris Præceptorias dictæ Militiæ, ut præfertur, erigendi, & instituendi, eorumdemque Hospitalium fructus eisdem Præceptorijs applicandi licentiam, & facultatem concedere, ac aliàs in præmissis opportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos ipsius Militiæ, quæ à claræ mem. COSMO Medices (dum vixit) Magno Etruriæ Duce, progenitore tuo, ad maris Mediterranei incursibus infidelium infestati, custodiam, & defensionem instituta fuit, incrementum, paternis exoptantes affectibus, ac attendentes, quod illius Milites tamquam indefessi JESU CHRISTI athletæ, pro fide Catholica, etiam vitæ, & salutis incolumitati non parcentes, dictæ Militię triremibus per maria undique discurrunt, ac publicę quieti invigilantes, piratarum, sive maritimorum latrunculatorum insidijs, & fraudibus occurrere, ac Christi fidelium tùm bona, tùm corpora, & animas ab illis tutari, atque defendere non cessant. Hujusmodi supplicationibus inclinati, Tibi, ut omnia, & singula prædicta Hospitalia, & eorum Ecclesias ad hospitalitatem servandam, non autem pro infirmis recipiendis instituta, & de quibus per Sedem Apostolicam disponi non consuevit, quę de jure patronatus tuo, & seu dictorum Magistratuum, Communitatum, Universitatum, & hominum, seu etiam aliorum Laicorum prędictorum, ut prędictum, sunt de illorum patronorum Laicorum consensu, si verò de jure patronatus dictorum Magistratuum, Communitatum, vel Universitatum, & hominum prędictorum fuerint, etiam absque illorum consensu, ac etiam

Ordi-

Ordinarij loci, vel cujuſvis alterius licentia minime requiſita, perpetuò unire, annectere, & incorporare, ſeu aliqua ex eis ſupprimere, ac in eiſdem Hoſpitalibus, & eorum Eccleſijs, ut præfertur unitis, annexis, & incorporatis tot, quot volueris, & prout tibi melius videbitur, & placuerit Præceptorias Militiæ hujuſmodi, adinſtar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarum, per illius Milites obtineri ſolitarum, quæ per te, & pro tempore exiſtentem dictæ Militiæ Magnum Magiſtrum, ad præſentationem illorum patronorum, vel de illorum conſenſu concedi, & aſſignari debeant, etiam perpetuò erigere, & inſtituere, eorumdemque Hoſpitalium fructus redditus, & proventus, ſervata hoſpitalitate, & alijs illorum ſupportatis oneribus, remanentes dictis Præceptorijs ſic erigendis, & inſtituendis, etiam perpetuò applicare, & appropriare liberè, & licitè poſſis, & valeas, plenam, & liberam, ac omnimodam Apoſtolica auctoritate, tenore præſentium, facultatem, poteſtatem, & auctoritatem concedimus, & impartimur, Tibique deſuper de ſpeciali gratia indulgemus. Decernentes in eiſdem præmiſſis, & circa ea per te facienda, & terminanda ſemper, & perpetuò valere, ac ab illis ullo unquam tempore, quovis prætextu reſiliri non poſſe, & quaſcunque conceſſiones in contrarium faciendas, nullius roboris, vel momenti exiſtere. Declarantes præſentes literas, de ſubreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeu intentionis noſtræ, vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari, nullatenus poſſe, ſed incommutabilis voluntatis, & intentionis noſtræ fuiſſe, & eſſe. Sicque, & non aliter per quoſcumque Judices, &

Com-

Digitized by Google

Commiſſarios, quavis auctoritate fungentes, etiam Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales, ac cauſarum Palatij Apoſtolici Auditores, ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & deffiniri debere, irritum quoque, & inane, quicquid ſecus ſuper his à quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter, contigerit attentari: Non obſtantibus quibuſvis Apoſtolicis, ac in Provincialibus, & Sinodalibus Concilijs editis generalibus, vel ſpecialibus conſtitutionibus, & ordinationibus, ac dictorum Hoſpitalium, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & conſuetudinibus, privilegijs, quoque indultis, exemptionibus, conſervatorijs, & alijs literis Apoſtolicis, ſub quibuſcunque tenoribus, & formis, ac cum quibuſvis clauſulis, & decretis in genere, vel in ſpecie eiſdem Hoſpitalibus, vel illorum Rectoribus, etiam pluries conceſſis, confirmatis, & innovatis: Quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, & expreſſa, & individua, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quævis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma, ad hoc ſervanda foret, illorum omnium, & ſingulorum tenores, præſentibus pro ſufficienter expreſſis, & inſertis habentes, harum ſerie ſpecialiter, & expreſsè derogamus, & ad plenum derogatum eſſe volumus, cæteriſque contrarijs quibuſcunque. Dat. Romæ apud S. Marcum, ſub Anulo Piſcatoris, die xii. Septembr. 1587. Pontificatus noſtri Anno tertio. *Tbo. Thom. Gualterutius.*

A. Ruloffius.

QUOD

Digitized by Google

QUOD PRÆINSERTUM INDULTUM SIXTI V

COMPREHENDAT HOSPITALIA ECCLES.CA, & per Clericos etiam adminiſtrata, & de quibus à Sede Apoſtolica per admiſſiones reſignationum, diſponi conſueverit;

Nec expiraverit obitu Sereniſſimi Magni DUCIS, & Magni Magiſtri FRANCISCI, ſed extendatur ad omnes ejus Sereniſſimos Succeſſores.

VOTUM

ILLUSTRISS. AC REV.MI D. CARD. SERAPHINI IN UNA PISANA HOSPITALIS,

QUAM DEFENDIT EQUES CAMILLUS GUIDIUS, & Commendam Religioni obtinuit An. 1607.



AGITUR de interpretatione gratiæ fel. rec. SIXTI V. circa quam duplex excitatur difficultas: Prior eſt, Cum gratia loquatur de Hoſpitalibus ſolitis regi per Laicos: An ex quo Hoſpitale, de quo agitur, reperitur ſæpius adminiſtratum per Clericos, dici poſsit non comprehendi ſub gratia SIXTI: & in hoc articulo inſpicienda eſt ante omnia origo, & fundatio Hoſpitalis; Nam ſi à primæva ſua natura eſt Laicale, ea non alteratur

ex

Digitized by Google

ex commissione facta Clericis sub ea forma ; sub qua committitur Laicis ; Nam quamvis non possit conferri in Beneficium Clerico, potest tamen ei committi administratio, ut bene animadvertit *Vital. in c. quia contingit num.* 42. Alias sequeretur absurdum , quod magis confideret lex de mero Laico , quam de Clerico . Non est itaque Clericus incapax administrationis, nec per talem administrationem immutatur status Hospitalis, *Ad tradita in c. cum de beneficio de præben. in 6.* tùm quia ex laicali non efficitur clericalis , ex quo clericis sub eadem forma commendatur , quæ est utrisque communis: Et ideo jus làicale per istos uti Laicos prępositos administrationi conservatur, ut dicimus de possessione juris præsentandi , quæ per unum ex patronis præsentantem conservatur ad utilitatem omnium compatronorum , & non præsentatium: Tùm quia ad hunc effectum , non solum requiruntur quadraginta anni continui , sed est necesse , ut concurrat voluntas , & potestas illius , qui statum hunc immutare vult, quod sæpius fuit in variis causis in Rota Romana resolutum . Sed hæc in casu de quo agitur, non concurrunt ; Nam non est in potestate Ordinarij hunc statum immutare, sed in casu præsenti, ex fundatione Hospitalis quam vidi , sublata est omnis difficultas ; quia apparet constructum, & dotatum fuisse à Societate Portitorum, quæ est personarum merè laicalium: Et ideo jus patronatus est Laicorum , neque de hac re ambigi potest ; nam hoc respectu inspicitur tantum qualis sit fundator, & dotans ; alio tamen respectu, nempe, an Hospitale sit Laicale, vel potius Religiosum, vel Ecclesiasticum, pendet ex eo, an fuerit erectum auctori-

Digitized by Google

ctoritate Episcopi, vel privata tantum, illo enim casu est Religiosus locus, *ut tradit. Cardin. in d. Clem. quia contingit §. fin. n.* 20. *& Vital. ibidem n.* 81. *&* 82. sed hoc non facit, quominus juspatronatus sit Laicale; nam etiam in beneficijs, quæ sunt merè spiritualia, & Ecclesiastica, & quæ erigi non possunt sine auctoritate Episcopi, datur juspatronatus Laicale. Et de his sensisse fel. rec. SIXTUM in hoc Indulto patet, dum principaliter disponit *de Hospitalibus in genere, & eorum Ecclesijs*, ex quo arguitur scripsisse de Hospitalibus, auctoritate Ordinariorum constructis, cum alias non possint habere Ecclesiastica. Ideo non facit ad rem, quod dicitur per sacram Congregationem fuisse resolutum, hoc Hospitale esse Ecclesiasticum. Nam id solum attendendum, an sit de jurepatronatus Laicorum, vel Ecclesiasticorum; de qua re nullus est dubitandi locus

Altera difficultas est circa illa verba, *de quibus per Sedem Apostolicam disponi non consueverit*. Certum est autem in facto, fuisse aliquando admissas resignationes horum Hospitalium, ad favorem certæ personæ, in manibus Papæ. Hinc oritur dubitatio; An per hanc dispositionem excludantur Hospitalia Laicalia, de quibus hoc modo per Papam fuit dispositum. Pro hujus dubij resolutione, primò statuendum est, Hospitalia quantumvis laicalia, uti loca pia subesse, quantum ad protectionem, & ordinationem, Episcopo Diæcesano, qui licet non possit eorum statum immutare, tamen hoc Papæ licet, & potest absolute de ijs disponere, etiam convertendo in alium usum, *& ita tradunt DD. in d. Clem. quia contingit, & ibi Vital. n.* 17. 18. *&* 113. Cum itaque

Digitized by Google

Papa gratiam reſtrinxit ad ea loca, de quibus per Sedem Apoſtolicam diſponi non conſueverit, noluit intelligere de diſpoſitione, & de jure, uti Papæ, competenti, quia nugatoria eſſet hæc exceptio, cum de omnibus Papa diſponere poſſit, ſed voluit ad ſolum uſum, & conſuetudinem de his diſponendi ſe ſe arctare; maxime cum non dixerit, *ſolitum non ſit*, ſed uſus fuerit verbo *Conſueverit*: Solitum enim poteſt induci per unum actum, conſuetudo verò plures actus requirit, *ut tradit Rebuff. in l.* 203. *§. igitur quæri ſolet, de verb. ſignif. & bene per Bald. in Rub. quæ ſit longa conſuet.* 2. *Bart. in l. de quibus col. penul. verſ. quæro juxta hoc de legibus*. Præterea illud verbum *Diſponere*, debet intelligi in ſuo potiori ſignificatu, nempe de libera diſpoſitione, cum in interpretatione cujuſcumque diſpoſitionis tria ſint attendenda, perſona loquens, illius cui loquitur, & jus locutionis, *Abb. in cap. ſolitæ in* 2. *notab. de majori, & obed.* Unde diſcurrendo per hæc tria capita, ſi volumus attendere perſonam loquentis, utique cum loquatur de diſpoſitione, intelligi debet de libera. Primò, quia præſumendum eſt eum noluiſſe ſibi præjudicare in iis, in quibus de poteſtate ordinaria, & non abſoluta habebat liberam diſpoſitionem: Secundò, ab uſu patriſfamilias, nam in conſtitutionibus, & in reſervatorijs, quando fit mentio diſpoſitionis intelligitur de libera. Ideo videmus in regula alternativæ, Papam concedere alternativam in beneficijs, quæ ſpectarent ad Epiſcoporum diſpoſitionem, non autem ſi ſit communis cum alijs. Et verba ſunt intelligenda ſecundum conſuetudinem proferentis, *Corn. conſ.*

Digitized by Google

243. *n.* 5. *in* 4. *Item in reg.* 2. *caut.* 3. quia si de tali dispositione, quæ fit per resignationem in manibus suis intellexisset, utique excepisset casum, qui nullo jure excipi debet, cum resignatio in favorem, coram alio, nemini, quam in manibus Papæ fieri non possit, qui non est censendus velle sibi hanc facultatem adimere. Et hinc est, quod quamvis Papa non sit solitus disponere de beneficijs Religionis Hierosolymitanæ, solet tamen passim admittere resignationes in favorem eorum, qui sunt capaces. Ultimo, inspecta persona Papæ, dici non potest Sedem Apostolicam, cujus ipse est caput, disponere consueviſſe de beneficijs juriſpatronatus; Cum potius in dispositionibus generalibus non censeatur comprehensa, prout in regula octo mensium. Et si quando de illis providet, non solet derogare nisi pro medietate patronorum, nisi in certis casibus, in quibus Ordinarij non habent manus ligatas, prout in litigiosis. Quantum verò ad personam, cui concessa est gratia, dicendum est ob ejus eminentem qualitatem, Papam voluisse concedere gratiam efficacem, & valituram, non autem, ut supra dixi, nugatoriam, & quæ de facili eludi possit; & hoc casu interpretatio fit contra concedentem, cum non agatur de aliquo præjudicio tertij; illud enim in eadem gratia præservatur. Postremo quantum ad vim locutionis, jam dictum est de significatione verbi, *Consueverit*, cui addi potest, quòd non potest dici consueviſſe, si contraria consuetudo, & observantia manifeste ostendatur, quemadmodum in casu isto, in quo hæc Hospitalia solent conferri in administrationem ab his, qui sunt patroni, & qui noscuntur esse ex familia fundatorum. Non ita-

Digitized by Google

que poteſt dari in Papa contraria conſuetudo, per quam ſubvertatur iſta, quæ eſt potior, & ordinaria, *pag.* 3. *lin.* 9. *Poſt verb. Ordinaria*. Et ad hoc eſt textus elegans *in dicto capit. cum de benef.* in quo probatur conſuetudinem non tolli per aliquos actus particulares, ſi ea eſt jam legitime introducta. Unde ita intelligere debemus verbum illud, *Conſueverit*, ut non inducat conſuetudinem ad invicem diſcrepantium: Et quod magis eſt abſurdum, reddatur Privilegium, & Gratia nullius roboris, & momenti, & ex divetſitate obſervantiæ, quatenus adeſſet, non poſſet induci conſuetudo, niſi hujus conſuetudinis, certa, & determinata cauſa probaretur *Bal. in l. 2. in princ. ſol. matr. Aym. conſ.* 96. *n.* 5. *Dec. conſ.* 11. *n.* 12. Omitto infinitas regulas, quæ in materia interpretationis verborum adduci poſſent, quæ omnes ſuadent, ut amplectamur eum ſenſum, per quod verbum *Diſponendi* ſit generale, & aptum comprehendere omnem modum providendi, *c. cum in illis §. primo de præben. in 6.* quia illa generalitas reſtringitur ubicunque adeſt ratio diverſitatis, ut hic adeſſe manifeſtum eſt, & colligitur *ex d. c. cum illis §.* 1. ex quò notant ibi DD. non includi beneficia, quæ ſint electiva, quamvis mandatum ſit conceptum verbis ampliſſimis.

Non obſtat conſideratio, quæ fit in exceptione, quæ eſt ejus naturæ, ut debeat eſſe de regula, & ideo cum excipiantur Hoſpitalia, quæ ſunt pro infirmis recipiendis inſtituta, & de quibus per Sedem Apoſtolicam diſponi conſueverit, exceptionem hanc intelligendam eſſe de Hoſpitalibus juriſpatronatus, de quibus fit conceſſio, accedente conſenſu patronorum, vel cum derogatione,

& in

Digitized by Google

& in cæteris juxta formam Clementinæ ; Quia est animadvertendum, satis dici posse exceptionem esse de regula, quia, quod dictum est de Hospitalibus, non fuit in narrativa restrictum ad Hospitalia, quæ sunt de jurepatronatus, tàm Laicorum, quàm Ecclesiasticorum ; quæ tamen in dispositiva Papa noluit concedere, & ideo exclusa fuerunt per illam clausulam, *De quibus per Sedem Apostolicam disponi consueverit*, per quam præservatur dispositio Hospitalium, de jurepatronatus Ecclesiastico existentium, quæ Papa passim cum derogatione juris patronatus, in totum solet arbitrio sui conferre. Et hoc pacto fit manifestum, quænam fuerit Papæ intentio, nam cum non soleat disponere de beneficijs, & Hospitalibus de jurepatronatus Laicorum, nisi de eorum consensu, saltem cum derogatione pro medietate, non potest Papa, cum intellexisset de modo isto providendi ; Nam, ut dictum est, nullius esset momenti talis concessio, & induceretur contradictio consueti, quod non potest circa eamdem rem, eodem tempore, & sub eadem formula, esse penes plures personas ex natura propositionum, quas contradictorias appellant Dialectici. Nec etiam dubitari contingit, quin requisitæ qualitates in hoc Hospitali concurrant, cum ex relatis in narrativa, tanquam ex alternativis, aliquam verificari sufficiat, *Put. cons. 69. lib. 2. & fuit resolutum coram nobis in una Bisuntina, & Basilien. unionis die x. Maij* 1602. Hic verò duæ in limine probatæ apparent. Prima Hospitale esse in loco subiecto Magno Duci : Altera patronatus Laicorum, & hæc sola aliarum omnium instar esse potest, cum hanc unam Summus Pontifex in dispositione replica-

Digitized by Google

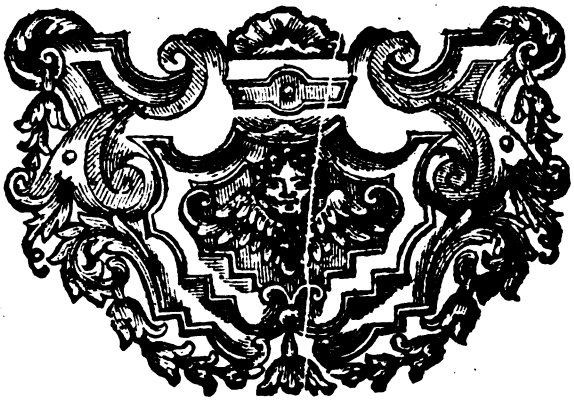
caverit, & cæteras, quas omiſit attendendas non eſſe. Et quoniam intellexi aliquos dubitare; An adhuc duret Indultum, etiam poſt mortem Sereniſſimi Magni Ducis FRANCISCI, in perſonam Sereniſſimi Magni Ducis FERDINANDI, & pro tempore ſucceſſorum, videtur ſine difficultate affirmativè reſpondendum; cum non illius perſonæ, ſed muneri, & dignitati Magni Magiſtri ſit conceſſum; Legitur enim in ſcriptione directum, *FRANCISCO Medici Magno Etruriæ Duci*; cui dignitati eſt inſeparabiliter annexa dignitas Magni Magiſtri; & fel. rec. PII 4. in erectione Militiæ, & clarius exprimitur in ipſo Indulto ibi, *Cujus tu Magnus Magiſter exiſtis*, *Adnot. in c. quoniam*, *Abbas*, *& ibi gloſ. in verb. ſubſtitutum*, *ubi Abb. num.* 1. *&* 8. *Felin. n.* 5. *Dec. num.* 13. *extra de off. deleg. Gem. conſ.* 64. *numer.* 9. *Surd. conſ.* 425. *lib.* 4. *Men. de arbit.* 9. 68. *numer.* 21. Ac licet non eſſet ita diſertis verbis expreſſum, neceſsitas, & ratio id ſufficienter explicaverat; Erectiones enim, & uniones non niſi à Magnis Magiſtris fieri poterant. *Abbas*, *& alij ubi ſupra*, *ac ita de Epiſcopo Maſſanenſi conſuluit Feder. de Senis. conſ.* 68. *num.* 2. Apparet etiam hoc eſſe beneficium Principis Maximi in Principem Magnum, & ideo perpetuum, atque reale, *ad reg. c. decet conceſſam de reg. jur in* 6. *De communi Bell. conſ.* 20. *numer.* 8. Sicut eſt realis, & perpetua ejus cauſa, cum fuerit eo tempore in recompenſam laborum, & ſanguinis effuſionem, quos Milites tulerunt, & poſtea maximum, & admirabile incrementum fuiſſe totius penè orbis fama teſtatur. Unde fit, ut meritorum,

ac

Digitized by Google

ac ſolutionis, & contractus potius, quam donationis, vel gratiæ dimenſionem, ac nomen Indultum accipiat, *Caſtr. in l. digna vox numer. 6. C. de legibus, Socc. conſ. 59. num. 9. lib. 1. Roman. conſ. 328. num. 3. Rot. diverſorum deciſ. 24. numer. 12.*

Seraphinus S. R. E. Card. tit. S. Salvatoris in Lauro Anno 1606.



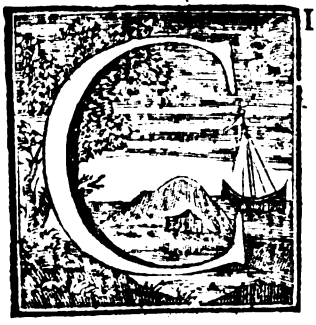
BUL-

Digitized by Google

BULLA
SANCTISSIMI D. N. SIXTI
PAPÆ QUINTI,

PER QUAM CONCEDITUR FACULTAS Equitib. Sac. & Illuſtriſs. Religionis D. STEPHANI, ut etiam uxorati, & bigami; penſiones annuas Eccleſiaſticas ducentorum ducatorum auri de Camera ſuper quibuſvis beneficijs obtinere poſsint, & retinere in quamcumque ſummam, etiam quod in habitu Clericali non incedant.

SIXTUS EPISCOPUS Servus Servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam.



IRCUMSPECTA Romani Pontificis providentia, gratias, quæ ex benignitate Sedis Apoſtolicæ emanarunt, libenter corroborat, & in priſtinum, ac validum ſtatum reponit, cum præſertim per eas, & Catholicorum, nobiliumque & Magnorum Principum honori, ac juſtis deſiderijs, & fortium Chriſtianæ Religionis, & Catholicæ fidei propugnatorum ſub approbati alicujus Ordinis regula, & inſtituto pro Chriſto adverſus in-

 fide-

Digitized by Google

fideles militantium, qui pro ejusdem Religionis, & fidei defensione, & propagatione suam vitam, & opes promptè quibusvis periculis exponunt, commodis, & congruè sustentationi opportunè consulitur. Cum itaque aliàs fel. rec. PIUS Papa IV. prædecessor noster, post erectionem, & institutionem Militiæ S. STEPHANI, sub regula S. Benedicti, per claræ memoriæ COSMUM, tunc Florentiæ, & Senarum Ducem in Ducatu Florentiæ, de licentia Sedis Apostolicæ, ipsi COSMO Duci per literas ejusdem PII prædecessoris attributa, antea factam, ipsi COSMO Duci Magno Magistro, necnon Conventui, Militibus, Priori, cæterisque Ministris Ecclesiæ d. Conventus, & aliis personis, etiam in sacris, & presbiteratus ordinibus constitutis, etiam quæcunque, quotcunq; & qualiacunq; cum cura, & sine cura, beneficia Ecclesiastica obtinentibus, eorumque beneficijs, commendis, rebus, & bonis diversas exemptiones, etiam à jurisdictione Ordinariorum, libertates, immunitates, etiam à contributione decimarum, & onerum, indulta, privilegia, facultates, indulgentias, & gratias spirituales, & temporales benignè concesserit, atque elargitus fuerit, atque in specie hoc quoque inter alia indulserit omnibus, & singulis dictæ Militiæ S. STEPHANI Militibus conjugatis, ac etiam bigamis, alijsque presbiteris, ut singulas pensiones annuas, usque ad summam ducentorum ducatorum auri de Camera, super quarumvis Cathedralium, & Metropolitanarum, & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, & præbendarum, dignitatum, personatuum, ad-

Digitized by Google

miniſtrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Eccleſiaſticorum cum cura, & ſine cura Secularium, & quorumvis ordinum Regularium, fructibus, redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, & emolumentis, aliàs ſibi canonicè reſervandas, accumulativè cum quibuſvis alijs penſionibus annuis, quas illos ex quovis alio privilegio Apoſtolico, pro tempore percipere contigerit, & continget, ad vitam percipere, exigere, & levare, ac in ſuos uſus, & utilitatem convertere, liberè, & licitè valerent, prout in ejuſdem PII IV. prædeceſſoris binis literis, prioribus nimirum ſub datum kalendis Februarij, poſterioribus verò ſub dat. nonis Julij, Pontificatus ſui anno tertio, confectis literis plenius continetur. Poſtmodum verò piæ memoriæ PIUS Papa V. etiam prædeceſſor noſter, per ſuam, quæ incipit *Sacroſanctum* deſuper editam Conſtitutionem inter cætera revocaverit, & aboleverit omnia, & quæcunque privilegia, facultates, diſpenſationes, & indulta obtinendi ſimiles penſiones, fructus, & alias res Eccleſiarum, Monaſteriorum, & aliorum beneficiorum, & officiorum Eccleſiaſticorum Secularium, & Regularium dictæ S. STEPHANI, cæteriſque Militijs, ac Hoſpitalibus, earumque Militibus, fratribus, & perſonis, tàm clericis, quàm conjugatis quibuſvis modo, & forma, ac quibuſcunque de cauſis conceſſa, & approbata, ita quod ipſi, ſive conjugati, ſive bigami, ſive clerici, ſive etiam presbiteri nullas de cætero reciperent, ſed eas ſolas, quas tunc habebant, retinerent, & eæ quoque per futurum contractum Matrimonij extinctæ cenſerentur, prout in eadem Conſtitutione latius continetur.

Nos

Digitized by Google

Nos animadvertentes, noſtris potiſſimum temporibus hujuſmodi Milites, pro Dei, & Chriſtiani nominis gloria, ac Fidei Catholicæ defenſione, non ſolum ſæpius in diverſis expeditionibus contra infideles fortiter, & magna cum laude dimicaſſe, ſed eorum triremes, & maritimas copias ad maris Mediterranei, & oræ maritimæ totius ferè Italiæ tuitionem, & ad coercendas Turcarum, & aliorum Piratarum incurſiones, magnum jugiter adjumentum afferre, ipſamque Militiam, nunc maxime ſub felici regimine, & gubernio dilecti filij Nobilis Viri FERDINANDI Magni Etruriæ ſibi ſubiectæ Ducis, ac moderni Magni Magiſtri, in dies magis florere, & complurium Militum, qui regularem illius habitum ſuſceperunt, nobilitate, opibus, & virtute præſtantium, quaſi egregio, ac numeroſo fœtu multiplicato, auctam eſſe, & quotidie augeri, ac propterea, tàm ipſum FERDINANDUM Magnum Ducem, armis, opibus, potentia, virtute inclytarum Civitatum, & populorum, ejus dictioni ſubiectorum, amplitudine, ac Militum copijs, inter Chriſtianæ Reipublicæ Principes valde inſignem, præcipua verò erga Nos, & Sedem Apoſtolicam reverentia, & devotione, ſummoque Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ zelo accenſum, quàm etiam eoſdem Milites, qui in tàm egregio, & laudabili exercitio, non ſolum ingentes ſumptus aſſiduè faciunt, ſed ſanguinem ipſum, & vitam, cum ſe offert occaſio promptè, & libenter profundunt, pro noſtra erga illos paterna charitate, Apoſtolica beneficentia, & gratia dignos reputantes, alijſque juſtis, & rationabilibus de cauſis adducti, eoſdemq; FERDI-

Digitized by Google

NANDUM Magnum Ducem, & ſingulos Milites à quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, aliiſque Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris, & pœnis à jure, vel ab homine, quavis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodati exiſtunt, ad effectum præſentium duntaxat conſequendum, harum ſerie abſolventes, & abſolutos fore cenſentes, ac tenores dictarum PII. IV. prædeceſſoris literarum, præſentibus pro expreſſis habentes, Motu proprio, non ad alicuius ſuper hoc oblatæ nobis petitionis inſtantiam, ſed ex mera noſtra liberalitate, & certa ſcientia, deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, facultatem, & Indultum percipiendi, & exigendi penſiones annuas præfatas, uſque ad ſummam huiuſmodi ducentorum ducatorum auri de Camera, Militibus præfatis coniugatis etiam bigamis, aliiſque etiam Presbiteris, etiam accumulativè cum quibuſvis aliis penſionibus annuis, quas illos, ex quovis alio privilegio Apoſtolico, pro tempore contigerit, aut continget in futurum habere, ut præfertur per PIUM IV. prædeceſſorem conceſſum, & deinde per PIUM V. etiam prædeceſſorem, diximus revocatum, adverſus ipſam revocationem, abolitionem, prohibitionem, & conſtitutionem dicti PII V. prædeceſſoris, cujus tenorem pariter præſentibus haberi volumus pro expreſſo, in integrum, priſtinum, & validiſſimum, & eum, in quo, antequam conſtitutio ipſa emanaret, quomodolibet erant, ſtatum, non ſolum juxta formam, continentiam, & tenorem dictarum PII IV. prædeceſſoris literarum, ſed omni meliori, validiori, atque ampliori

mo-

Digitized by Google

modo, & forma, plenariè Apoſtolica auctoritate tenore præſentium reſtituimus, reponimus, reintegramus, & revalidamus, ipſamque PII V. prædeceſſoris conſtitutionem, quo ad dictos Milites S. STEPHANI præſentes, & futuros, locum non habere, eiſque minime obeſſe, ac nihil prorſus præjudicii afferre poſſe decernimus, & declaramus, quinimo dictæ Conſtitutioni ad effectum præmiſſorum, duntaxat latiſſimè derogamus, eique plenè, & ſufficienter derogatum eſſe volumus; Et nihilominus eisdem Militibus omnibus, & ſingulis, etiam conjugatis, & bigamis, aliiſque etiam Presbiteris, ut ſingulas penſiones, uſque ad ſummam prædictam ducentorum ducatorum auri de Camera, ſuper hujuſmodi fructibus, redditibus, & proventibus Eccleſiaſticis, aliiſque prædictis, aliàs ſibi canonicè reſervandas, accumulativè cum quibuſvis aliis penſionibus annuis, quas eos ex quovis alio privilegio, ſeu indulto, aut diſpenſatione Apoſtolica eis in genere, & communiter, ſeu eorum cuilibet nominatim, & ſingillatim, etiam in una, non facta mentione de alia, vel aliis, ante, vel poſt dat. præſentium, quandocunque conceſſa, concedenda, uſque ad quamcunque ſummam, etiam dict's ducentis ducatis longè majorem, pro tempore percipere, contigerit, & continget ad vitam, percipere exigere, & levare, inque ſuos uſus, & utilitatem convertere liberè, & licitè valeant in omnibus, & per omnia, perinde ac ſi ipſa revocatio, & abolitio, & Conſtitutio dicti PII V. prædeceſſoris non emanaſſet, aut ipſi Milites S. STEPHANI, ſub ea comprehenſi non eſſent

eſſent, de novo concedimus, & indulgemus: decernentes nihilominus, & declarantes eosdem Milites, tàm Laicos, quàm Clericos, etiam conjugatos, & non conjugatos, Penſiones ſuper quibuſvis præfatarum Cathedralium, & Metrpopolitanarum, aut aliarum Eccleſiarum, Monaſteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, Præbendarum, Dignitatum, perſonatuum, & adminiſtrationum officiorum, aliorumque beneficiorum, Eccleſiasticorum, cum cura, & ſine cura, Secularium, & quorumvis Ordinum Regularium, fructibus, redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, & emolumentis, ac diſtributionibus, etiam quotidianis, aliàs eis canonicè, & ex præfato, vel alio quocunque privilegio, aut indulto Apoſtolico ad quamcunque ſummam, ſeu ipſos fructus, redditus, & proventus, eorumve partem aliquam, loco penſionum earumdem ſibi reſervatos, aut aſſignatos, percipientes ad incedendum in habitu, & tonſura Clericali, deferendumque veſtes talares, juxta noſtram deſuper editam Conſtitutionem, quę incipit *Sacroſanctum*, cujus pariter tenorem præſentibus haberi volumus pro expreſſo, minime teneri, neque ad id obligatos exiſterè, aut aliqua ratione cogi, aut compelli poſſe, neque ipſas Penſiones, aut illarum, vel fructuum, reddituum, & proventuum hujuſmodi reſervationes, per non delationem habitus, tonſurę, aut veſtium hujuſmodi, aut per contractum matrimonii, vel per bigamiam quamcunque ſupervenientem, aut per exercitium Militiæ, & quoſcunque actus bellicos Clericis, & Eccleſiaſticis perſonis de jure, & per ſacros Canones

Digitized by Google

nes prohibitos, nimirum Militares, etiam ſanguinis effuſione, membrorum mutilatione, & morte infidelium ſubſequuta, minimè ceſſare, expirare, aut ceſſatas, vel extinctas dici, aut censeri poſse, ſed ipſos Milites nihilominus, ut prius illas percipere, & exigere poſse, & debere, & dummodo habitum Militarem, veſtes, nimirum communes Laicales, cum inſignibus Crucis ejus Militiæ conſuetis, juxta alias noſtras, ſuper declaratione hujuſmodi habitus militaris, ſub dat. videlicet pridie kalendas Februarii, Pontificatus noſtri anno quarto, quæ etiam incipit, *Paſtoralis*, editas literas deferant, utrique Conſtitutioni noſtræ plenè ſatisfacere, nec præmiſſa, aut præſentes literas de ſubreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitio intentionis noſtræ, vel quovis alio defectu notari, impugnari, invalidari, aut ad terminos juris reduci poſſe, aut debere, nec ſub quibuſvis ſimilium, vel diſſimilium gratiarum ſuſpenſionibus, revocationibus, limitationibus, aliſque contrarijs diſpoſitionibus, à Nobis, & Succeſſoribus noſtris, ac Sede præfata, quavis de cauſa, quantumcumque juxta, pro tempore emanatis, & emanandis comprehendi, ſed ſemper ab illis exceptas & quoties illæ emanabunt, toties eaſdem præſentes in priſtinum ſtatum reſtitutas, repoſitas, & de novo conceſſas eſſe, & cenſeri; Sicque per quoſcunque Judices, & Commiſſarios, quavis auctoritate fungentes, etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores, ac ſanctæ Romanæ Eccleſię Cardinales ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubicunque judicari, ac diffiniri debe-

Digitized by Google

bere, nec non irritum, & inane, quicquid ſecus ſuper his a quoquam quavis auctoritatè ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca venerabilibus fratribus noſtris Florentino, & Piſano Archiepiſcopis, ac dilecto filio cauſarum Curiæ Cam. Apoſt. Generali Auditori, per Apoſtolica ſcripta mandamus quatenus ipſi, vel duo, aut unus eorum, ubi, & quoties, pro parte ipſorum FERDINANDI Magni Ducis, & Militum, ſeu alicuius eorum fuerint requiſiti, per ſe, vel alium,, ſeu alios præſentes literas, & in eis contenta quæcunque ſolemniter publicantes, eiſque in præmiſſis efficacis defenſionis præſidio aſſiſtentes faciant eos, & eorum quemlibet eisdem præſentibus, ac in eis contentis quibuſcunque pacificè frui, & gaudere. Non permittentes eos deſuper à quoquam quomodolibet indebitè moleſtari; Contradictores per cenſuras Eccleſiaſticas, aliaque opportuna Juris, & facti remedia, appellatione poſtpoſita, compeſcendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii ſecularis. Non obſtantibus recol. mem. Bonifacii Papæ Octavi, pariter Prædeceſſoris noſtri de una, & in Concilio generali edita de duabus diætis, dummodo non ultra tres diætas aliquis vigore præſentium ad judicium non trahatur, ac dicti PII V. Prædeceſſoris, quà inter alia voluit gratias hujuſmodi ſuis explodi temporibus, & quod ſibi licere non eſt paſſus, id ſuis ſucceſſoribus judicavit, necnon præfatis noſtris, & quibuſvis alijs Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, ac in Conciliis etiam generalibus editis, & quarumcumque Eccleſiarum, Monaſteriorum, & Ordi-

Digitized by Google

dinum, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis, ſtatutis, & conſuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apoſtolicis eisdem Ordinibus, Eccleſiis, & Monaſteriis, eorumque Capitulis, Conventibus, Superioribus, Prælatis, & perſonis ſub quibuſcumque tenoribus, & formis conceſſis, etiam ſæpius approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & ſingulis, etiam ſi de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis ſpecifica, expreſſa, & individua, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quævis alia expreſſio habenda foret, illorum tenores præſentibus pro expreſsis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, contrariis quibuſcumque, aut ſi aliquibus communiter, vel diviſim ab eadem ſit Sede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſſit, per literas Apoſt. non facientes plenam, & expreſsam, ac de verbo ad verbum, de Indulto hujuſmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam noſtræ abſolutionis, reſtitutionis, repoſitionis, reintegrationis, revalidationis, Decretorum declarationis, derogationum voluntatis, conceſſionis, indulti, & mandati infringere, vel ei auſu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare præſumpſerit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum. Datum Romæ in monte Quirinali, Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo quingenteſimo nonageſimo, Decimo kalendas Junii, Pontificatus Noſtri Anno ſexto. *I. Zianus.*

Digitized by Google

BULLA SANCTISS.MI D. N. PAULI PAPÆ QUINTI,

PER QUAM CONCEDITUR FACULTAS Equitibus Militibus Sacræ, & Illuſtriſs. Religionis D. STEPHANI, ut etiam Uxorati, & Bigami, & in habitu Equeſtri non Clericali incedentes, ampliando Indultum SIXTI Papæ Quinti, penſiones annuas Eccleſiaſticas uſque ad ſummam quadringentorum ducatorum auri de Camera, ſuper quibuſvis beneficiis obtinere poſſint.

PAULUS EPISCOPUS Servus Servorum DEI, Ad perpetuam rei memoriam.



UM generoſa Militum Militia S. STEPHANI Papæ, & Martyris ſub felici religioſiſſimi Principis FERDINANDI Magni Etruriæ, ſibi ſubjecte, Ducis, & dictæ Militiæ Magiſtri auſpicio, gubernio, & directione plurimum progredientis geſta, laudabileſque, & glorioſas contra nefarios Turcarum auſus reportatas victorias animo perpendimus dignum, quin potius debitum arbitramur, ut eoſdem Milites, ut potè Domini Noſtri Jeſu Chriſti Athletas

Digitized by Google

tas acerrimos, peculiari beneficentiæ noſtrę largitate proſequamur, eorumquè commodis, & congruæ ſuſtentationi opportunè conſulamus, ut ipſi exinde ad maiora ab ipſorum Turcarum copijs trophęa reportanda alacriores reddantur, & promptiores: Aliàs ſiquidem felicis recordationis PIUS Papa IV. prædeceſſor noſter, poſt erectionem, & inſtitutionem d. Militiæ, ſub regula S. Benedicti, per clare memoriæ COSMUM tunc Florentiæ, & Senarum Ducem, in Ducatu Florentiæ, de licentia Sedis Apoſtolicæ ipſi COSMO Duci per literas ejuſdem PII prædeceſſoris attributa, antea factam eidem COSMO Duci Magno Magiſtro, necnon Conventui, Militibus, Priori, cęteriſque Miniſtris Eccleſiæ dicti Conventus, & alijs perſonis, etiam in Sacris, etiam in Presbiteratus ordinibus conſtitutis, etiam quæcunquè, & quotcunquè, & qualiacunquè, cum cura, & ſine cura beneficia Eccleſiaſtica obtinentibus, eorumquè beneficijs, pręceptorijs, ſive Commendis, rebus, & bonis diverſas exemptiones etiam à Juriſdictione Ordinariorum, libertates, immunitates etiam à contributione decimarum, & onerum indulta, privilegia, facultates, indulgentias, & gratias Spirituales, & Temporales benignè conceſſit, & elargitus fuit, atque inter cætera indulſit omnibus, & ſingulis dictæ Militiæ Militibus etiam conjugatis, ac etiam Bigamis, aliiſquè prædictis, ut ſinguli ſingulas penſiones annuas, uſque ad ſummam ducentorum ducatorum auri de Camera, ſuper quorumvis Cathedralium, & Metropolitanarum, aliarumque Eccleſiarum, Monaſteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, & prębendarum,

Digitized by Google

Dignitatum, Perſonatuum, adminiſtrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Eccleſiaſticorum cum cura, & ſine cura ſecularium, & quorumvis ordinum regularium fructibus, redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, & emolumentis, alias ſibi canonicè reſervandas accumulativè, cum quibuſvis alijs penſionibus annuis, quas illos ex quovis alio privilegio Apoſtolico pro tempore percipere contingeret ad vitam percipere, exigere, & levare, ac in ſuos uſus, & utilitatem convertere liberè, & licitè valerent, prout in ejuſdem PII Quarti prædeceſſoris binis literis prioribus nimirum ſub kalend. Februarij, poſterioribus verò ſub non. Julij Dat. Pontificatus ſui Anno tertio confectis plenius continetur. Succeſſivè verò piæ memoriæ PIUS Papa Quintus etiam prędeceſſor noſter, per ſuam, quę incipit *Sacroſanctum* deſuper editam conſtitutionem revocavit, & abolevit omnia, & quæcunque privilegia, facultates, diſpenſationes, & indulta percipiendi ſimiles penſiones, fructus, & alias res Eccleſiarum, Monaſteriorum, & aliorum beneficiorum, & officiorum Eccleſiaſticorum ſecularium, & regularium dictæ S. STEPHANI, cæteriſque Militiis, & Hoſpitalibus, eorumque Militibus, fratribus, & perſonis, tam Clericis, quàm conjugatis quibuſvis modo, & forma, ac quibuſcumque de cauſis conceſſa, & approbata; Ita quòd ipſi ſivè conjugati, ſivè Bigami, ſive Clerici, ſivè etiam Presbiteri, nullas de cætero reciperent, ſed eas ſolas, quas tunc habebant, retinerent, & eæ quoque per futurum contractum matrimonii, extinctæ cenſerentur, prout in eadem Conſtitutione

Digitized by Google

ne latius continetur. Postmodum recolendæ memoriæ SIXTUS Papa Quintus, similiter prædecessor noster, considerans suis potissimum temporibus, hujusmodi Milites pro Dei, & Christiani Nominis gloria, & fidei Catholicæ defensione, non solum sæpius in diversis expeditionibus contra infideles fortiter, & magna cum laude dimicasse, sed eorum Triremes, & maritimas copias ad maris Mediterranei, & oræ maritimę totius ferè Italiæ tuitionem, & ad coercendas Turcarum, & aliorum Piratarum incursiones, magnum jugiter adjumentum afferre, ipsamquè Militiam S. STEPHANI, maximè sub felici regimine, & gubernio dicti FERDINANDI Magni Ducis, ac Magistri ejusdem Militiæ, in dies magis florere, & complurium Militum, qui regularem illius habitum susceperunt, nobilitate, opibus, & virtute præstantium, quasi egregio, & numeroso fœtu multiplicato, auctam esse, & quotidie augeri, & præterea tàm ipsum FERDINANDUM Magnum Ducem armis, opibus, potentia, virtute inclytarum Civitatum, & populorum eius ditioni subiectorum amplitudine, ac Militum copiis, inter Christianæ Reipublicæ Principes valdè insignem, prçcipua verò erga Sedem Apostolicam reverentia, & devotione, summoquè Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ zelo accensum, quàm etiam eosdem Milites, qui in tàm egregio, & laudabili exercitio non solum ingentes sumptus assiduè faciebant, sed sanguinem ipsum, & vitam, cum se se offerebat occasio, promptè, & libenter profundebant, pro sua erga ipsos paterna charitate, Apostolica beneficentia, & gratia, dignos

Digitized by Google

gnos reputans, alijsquè juſtis, & rationabilibus de cauſis adductus, motu ſuo proprio, & ex mera liberalitate, & certa ſcientia ſua, ac de Apoſtolicę poteſtatis plenitudine, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi penſiones annuas prædictas, uſque ad ſummam hujſmodi ducentorum ducatorum auri de Camera, Militibus præfatis conjugatis, etiam Bigamis, alijſque etiam Presbiteris, etiam accumulativè, cum quibuſvis alijs penſionibus annuis, quas illos ex quovis alio privilegio Apoſtolico, pro tempore percipere contigerit, aut continget in futurum habere, ut præfertur, per PIUM Quartum conceſſum, & deinde per PIUM Quintum prædeceſſores prædictos revocatum, adverſus ipſam revocationem, abolitionem, prohibitionem, & Conſtitutionem dicti PII Quinti prędeceſſoris in integrum, priſtinum, & validiſſimum, & ſuum, in quo antea quàm conſtitutio ipſa emanaret quomodolibet erat, ſtatum, non ſolum juxta formam, continentiam, & tenorem dictarum PII Quarti prędeceſſoris literarum, ſed omni meliori, validiori, atque ampliori modo, & forma plenariè Apoſtolica authoritate reſtituit, repoſuit, reintegravit, & revalidavit, ipſamque PII V. prędeceſſoris conſtitutionem quoad dictos Milites Militiæ S. STEPHANI tùnc præſentes, & futuros locum non habere, illiſque minimè obeſſe, & nihil prorſus præjudicii afferre poſſe decrevit, & declaravit; Quinimò dictæ conſtitutioni ad effectum præmiſſorum duntaxat latiſſimè derogavit, eique plenè, & ſufficienter derogatum eſſe voluit, & nihilominus omnibus, & ſingulis Militibus prædictis etiam conjugatis, & Bigamis, aliiſquè

Digitized by Google

què etiam Presbiteris, ut ſinguli penſiones, uſque ad ſummam præfatam ducentorum ducatorum auri de Camera, ſuper hujuſmodi fructibus, redditibus, & proventibus Eccleſiaſticis, aliiſque prædictis, aliàs canonicè ſibi reſervandas accumulativè cum quibuſvis aliis penſionibus annuis, quas eos ex quovis alio privilegio, ſeu indulto, aut diſpenſatione Apoſtolica eis in genere, & communiter, ſeu eorum cuilibet nominatim, & ſingillatim etiam in una, facta mentione de alia, vel aliis, ante, vel poſt dat. gratiæ hujuſmodi quandocunque conceſſa, aut concedenda, uſque ad quamcunque ſummam, etiam dictis ducentis ducatis longè majorem, pro tempore percipere contingeret, ad vitam percipere, exigere, & levare, ac in ſuos uſus, & utilitatem convertere liberè, & licitè valerent in omnibus, & per omnia, perindè ac ſi ipſa revocatio, abolitio, & conſtitutio dicti PII Quinti Prędeceſſoris non emanaſſet; aut ipſi Milites dictę Militię S. STEPHANI, ſub ea comprehenſi non eſſent, de novo conceſſit, & indulſit: Decernens nihilominus, & declarans eoſdem Milites tàm laicos, quàm clericos etiam conjugatos, & non conjugatos penſiones ſuper quibuſvis præfatarum Cathedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Eccleſiarum, Monaſteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, præbendarum, dignitatum, perſonatuum, & adminiſtrationum officiorum, aliorumquè beneficiorum Eccleſiaſticorum cum cura, & ſine cura, ſecularium, & quorumvis ordinum regularium fructibus, redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, & emolumentis, ac diſtributionibus, etiam quotidianis

aliàs

aliàs eis canonicè, & ex præfato, vel alio quocunque privilegio, aut indulto Apoſtolico ad quamcunque ſummam, ſeu ipſos fructus, redditus, & proventus, eorumvè partem aliquam loco penſionum earundem ſibi reſervatos, & aſſignatos percipientes ad incedendum in habitu, & tonſura clericali, deferendumque veſtes talares, juxta ipſius SIXTI Quinti deſuper editam Conſtitutionem, quæ incipit *Sacroſanctum*, cujus tenorem haberi voluit pro expreſſo minimè teneri, neque ad id obligatos exiſtere, aut aliqua ratione cogi, aut compelli poſſe, neque ipſæ penſiones, aut illarum, vel fructuum, reddituum, & proventuum hujuſmodi reſervationes per non delationem habitus, tonſuræ, aut veſtium hjuſmodi, aut per contractum matrimonii, vel per bigamiam quamcunque ſupervenientem, aut per exercitium Militiæ, & quoſcunque actus bellicos Clericis, & Eccleſiaſticis perſonis de Jure, & per ſacros Canones prohibitos, nimirum militares, etiam ſanguinis effuſione, membrorum mutilatione, & morte infidelium ſubſequuta, minimè ceſſare, expirare, aut ceſſatas, vel extinctas dici, aut cenſeri poſſe, ſed ipſos milites nihilominus, ut prius illas percipere, & exigere poſſe, & debere, & dummodo habitum militarem, veſtes nimirum communes laicales, cum inſignibus Crucis ejus Militiæ conſuetis, juxta alias ejuſdem SIXTI V. ſuper declaratione hujuſmodi habitus militaris, ſub datum videlicet pridie kalend. Februarii, Pontificatus ſui Anno quarto, quæ etiam incipit *Paſtoralis*, editis literis, deferrent, utrique ejus conſtitutioni plenè ſatisfacere, & alias, prout in ſuis exinde ſub dat. decimo kal. Junij,

Pon-

Digitized by Google

Pontificatus fui Anno ſexto, confectis literis etiam plenius continetur. Cum autem, ſicut nobis innoteſcit, dicta Militia ſub felicibus ipſius FERDINANDI Magni Ducis. auſpiciis, fortium, & ſtrenuorum Militum, Triremiumque, & aliorum Navigiorum bellicis, & nauticis apparatibus optimè inſtructorum, numero copioſo aucta, ipſique illius Milites piratarum infidelium oras, Tyrrenique maris, paſſim infeſtantium excurſionibus, & deprædationibus, armata claſſe obſiſtentes, non ſolum Italiam ipſam pluries ab incurſionum huiuſmodi damnis, & incommodis, magno eius bono, egregia animi fortitudine tutati ſint, ſed etiam in ipſorummet infidelium dominia, regiones magnis auſis, ſummo cum vitæ, fortunarumque diſcrimine irrumpentes, graves eis clades, Oppidorum expugnationes, & diruptiones intulerint, ac partis non ſemel de illis inſignibus victorijs, eorundem audaciam repreſſerint, vires fregerint, impios conatus contuderint, ac perindè ſe ſe magna ſui gloria, & nominis Chriſtiani commendatione formidabiles eis reddiderint. Hiſce, & alijs rebus præclarè geſtis de ipſa Italia, atque adeo tota Republica Chriſtiana optimè meriti, & apud etiam exteras nationes inclytam magnanimitatis, reique militaris peritiæ famam adepti ſint, ipſaque Militia tùm d. FERDINANDI Magni Ducis, qui maiorum ſuorum veſtigijs inſiſtens, in hoc ejus eminentiori animi ſtudio, & cura incumbit præſtanti virtute, & potentia, tùm etiam propriorum Militum fortitudine eximia, clarior, & illuſtrior indies evadat, & quemadmodum hucuſque Reipublicæ

Digitized by Google

Christianæ adversus infidelium incursiones magno propugnaculo fuit, ità etiam de cætero in expeditionibus contra eosdem infideles, pro fidei Catholicæ defensione pari, vel majori adiumento esse possit. Nos idcircò tàm magnis in dies florere, ac novis incrementis augeri desiderantes, illiusque Milites pro insigni eorum virtute, ac in Nos, & Sedem Apostolicam devota propensione speciali aliqua Apostolica beneficentiæ gratia cohonestare volentes, omniumquè, & singularum literarum, & constitutionum prædictarum tenores præsentibus pro expressis habentes, nec non d. FERDINANDUM Magnum Ducem, ac Conventus huiusmodi singulas personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis à jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, d. FERDINANDI Magni Ducis Nobis desuper porrectis supplicationibus inclinati, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi pensiones annuas usque ad summam ducentorum ducatorum auri de Camera, huiusmodi Militibus prædictis, tàm laicis, quàm Clericis, etiam conjugatis, etiam Bigamis, aliisque etiam Presbiteris per PIUM IV. concessa, & per PIUM V. revocata, deindeque per SIXTUM V. prædecessores prædictos, adversus ipsam revocationem in integrum restituta, reposita, & revalidata, ac de novo etiam concessa, ut præfertur, ac singulas eorumdem PII IV. & SIXTI V. prædecessorum desuper

Digitized by Google

per confectas literas, uſque ad ſummam quadringentorum ducatorum auri de Camera huiuſmodi in totum : Ità quòd omnes, & ſinguli Milites d. Militiæ nunc, & pro tempore exiſtentes, tàm laici, quàm Clerici, etiam conjugati, & Bigami, aliique etiam Presbiteri, etiam illegitimi ex quovis reprobato, vel damnato coitu procreati, deinceps in perpetuum, quaſcunque penſiones annuas uſque ad ſummam præfatam quadringentorum ducatorum auri de Camera, ſuper quibuſvis Catedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Eccleſiarum, Monaſteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, præbendarum, dignitatum, perſonatuum, adminiſtrationum officiorum, aliorumque beneficiorum Eccleſiaſticorum, cum cura, & ſine cura, ſecularium, & quorumvis ordinum regularium hujuſmodi fructibus, redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, & emolumentis, ac diſtributionibus etiam quotidianis, alias eis canonicè reſervandas etiam accumulativè, cum quibuſvis aliis penſionibus annuis, quas ex quovis alio privilegio, ſeu indulto, aut diſpenſatione Apoſtolica eis in genere, vel communiter, ſeu eorum cuilibet nominatim, & ſingillatim, etiam in una, non facta mentione de alia, vel aliis ante, & poſt Datum præſentium quandocunque conceſſa, aut concedenda, uſque ad quamcunque ſummam, dictis quadringentis ducatis longè majorem, de præſenti percipiunt, & pro tempore percipient, ad vitam retinere, percipere, exigere, levare, & recuperare, inque ſuos uſus, & utilitatem convertere liberè, & licitè valeant, & ex ijs

Digitized by Google

tam laici, quàm Clerici, & conjugati, & non conjugati ratione penſionis hujuſmodi, quas ſic pro tempore perceperint, ad incedendum in habitu, & tonſura clericali, deferendumque veſtes talares juxta præfatam SIXTI prædeceſſoris conſtitutionem minimè teneantur, neque ad id obligati exiſtant, aut alia ratione cogi, aut compelli poſſint, neque ipſarum penſionum, vel illarum loco fructuum, reddituum, & proventuum hujuſmodi reſervationes ob non delationem habitus, tonſuræ, aut veſtis hujuſmodi, ſeu per contractum matrimonii, ſeu per bigamiam quamcunque, etiam ſupervenientem, aut per exercitium militiæ, & quoſcunque actus bellicos, Clericis, & Eccleſiaſticis perſonis de Jure, & per ſacros Canones prohibitos, nimirum militares, & ſanguinis effuſione, membrorum mutilatione, & morte infidelium ſubſequuta, minimè ceſſent, & expirent, aut ceſſare, vel extinctæ dici, aut cenſeri poſſint, ſed ipſi Milites nihilominus, ut prius, penſiones, ac fructus, redditus, & proventus hujuſmodi percipere, & exigere poſſint, & valeant: Dummodo habitum militarem, veſtes nimirum laicales communes, cum inſignibus Crucis d. Militiæ conſuetis juxta alias d. SIXTI V. prædeceſſoris, ſuper declaratione hujuſmodi habitus Militaris, ſub datum videlicet, pridiæ kal. Februarij, Pontificatus ſui Anno quarto, quæ incipiunt *Paſtoralis*, editas literas, deferant utique conſtitutioni ejusdem SIXTI V. prædeceſſoris plenè ſatisfacere intelligantur, & cenſeantur, authoritate Apoſtolica tenore præſentium perpetuò extendimus, & ampliamus; & quatenus opus ſit uſque

ad

Digitized by Google

ad d. ſummam quadringentorum ducatorum hujuſmodi de novo concedimus. Decernentes facultatem, & indultum hujuſmodi, & literas PII IV., & SIXTI V. prædeceſſorum eorundem deſuper editas, ex nunc perpetuò extenſas, & ampliatas eſſe, & fore, nec præmiſſa, ac præſentes literas de ſubreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeu intentionis noſtræ, vel quovis alio defectu notari, impugnari, invalidari, aut ad viam, & terminos Juris reduci, ſeu adverſus illas quodcunque Juris, gratiæ, vel facti remedium impetrari, aut etiam motu, ſcientia, & poteſtatis plenitudine ſimilibus concedi poſſe, aut debere, neque ſub quibuſvis ſimilium, vel diſſimilium gratiarum ſuſpenſionibus, revocationibus, limitationibus, alijſque contrarijs diſpoſitionibus à Nobis, & ſucceſſoribus noſtris, ac Sede prædicta, quavis de cauſa, quantumvis juſta, pro tempore, emanatis, & emanandis comprehendi, ſed ſemper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in priſtinum, & validiſſimum ſtatum reſtitutas, repoſitas, & plenariè reintegratas, ac de novo etiam ſub quacunque poſteriori Dat. per d. FERDINANDUM Magnum Ducem, & Magiſtrum, & Milites d. Militiæ pro tempore exiſtentes, quandocunque eligenda, conceſſas eſſe, & cenſeri: Sicque per quoſcunque Judices, etiam cauſarum Palatij Apoſtolici Auditores, ac S. Romanæ Eccleſ. Cardinales, etiam de latere Legatos, & Vicelegatos, dictæque Sedis Nuncios, ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & authoritate ubique judicari, & diffiniri debere: Irritum quoque, & ina-

ne ſi

Digitized by Google

ne, si secus super his à quoquam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca Venerabilibus fratribus nostris, Floren. & Pisan. Archiepiscopis, ac dilecto filio causarum Curiæ Cam. Apost. generali Auditori, per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium, seu alios, præsentes literas, & in eis contenta quæcunque, ubi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte FERDINANDI Magni Ducis, ac Conventus, & Militum prædictorum, seu alicujus eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant authoritate nostra eos, & eorum quemlibet eisdem præsentibus, & in eis contentis quibuscunque pacifice frui, & gaudere: Non permittentes eos desuper à quoquam quomodolibet indebitè molestari: Contradictores per censuras Ecclesiasticas, aliaquè opportuna Juris, & facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis: Non obstantibus recolendæ memoriæ BONIFACII VIII. pariter prædecessoris nostri de una, & in Concilio generali edita de duabus diætis, dummodò non ultra tres diætas aliquis vigore præsentium ad Judicium non trahatur, necnon Pictaven. Concilij contra illegitimos, ac d. PII V. prædecessoris revocatoria, ac illa, qua inter alia vetuit gratias hujusmodi suis excludi temporibus, & quod sibi licere non est passus, etiam suis successoribus non licere judicavit, necnor præfatis SIXTI V. prædecessoris, & quibusvis alii

con-

Digitized by Google

conſtitutionibus, & ordinationibus Apoſtolicis, ac in Concilijs, etiam generalibus editis, & quarumcunque Eccleſiarum, Monaſteriorum, & ordinum prædictorum, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, privilegijs quoque, indultis, & literis Apoſtolicis eisdem Eccleſijs, Monaſterijs, & Ordinibus, eorumque Præſulibus, Capitulis, Conventibus, Superioribus, & perſonis, ſub quibuſcunque tenoribus, & formis, ac cum quibuſvis clauſulis, & decretis, in contrarium forſan quomodolibet conceſſis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & ſingulis, ac alijs, quæ præſenti gratiæ obeſſe poſſent, etiam ſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis, eorumquè totis tenoribus, ſpecialis, ſpecifica, individua, & expreſſa, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales, idem importantes, mentio, ſeu quævis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſervanda foret, tenores hujuſmodi, ac ſi de verbo ad verbum insererentur, præſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes, illis alias in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſsè pleniſſimè derogamus, ac derogatum eſſe volumus, & decernimus, contrarijs quibuſcunque, aut ſi aliquibus communiter, aut diviſim ab eadem ſit ſede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſſint per literas Apoſtolicas, non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum de indulto hujuſmodi mentionem. Nulli ergò omninò hominum liceat hanc paginam noſtræ abſolutionis, extenſionis,

Digitized by Google

nis, ampliationis, conceſſionis, mandati, derogationis, voluntatis, & decretorum infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum. Datum Romæ apud S. Marcum, Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo ſexcenteſimo octavo, Quartodecimo kalendas Julij, Pontificatus noſtri Anno quarto.

Sep. DCCCC. *F. Nicolinus*
P. Alluminatus. *C. Pamphilius.*
I. Reuull. *V. Carlemes ſſ.*
VI. Attors propref. ſollt. *P. Rag.*
Ia. Hic Miletus.
I. Pamphilius.

Io. Burluralult.

Zia DCCCCnus Beger Vitalis Venutus.

Lucas Duccius Prot.

A tergo verò.

R. Raguſinus. In Secretaria Apoſtolica.

Digitized by Google

STATUTI, CAPITOLI, E CONSTITUZIONI DELL' ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO,

FONDATO, E DOTATO DAL SERENISSIMO COSIMO MEDICI, Duca II. di Firenze, e di Siena.

RIFORMATI DAL SERENISSIMO FERDINANDO MEDICI, TERZO GRANDUCA DI TOSCANA, E GRAN MAESTRO DI DETT' ORDINE;

Approvati, e pubblicati nel Capitolo Generale dell' Ordine, l' Anno 1590.

E ristampati con l' Addizioni in tempo de' Serenis. COSIMO II. e FERDINANDO II. e della Sacra Cesarea Maestà dell' IMPERATORE FRANCESCO PRIMO Gran Duchi di Toscana, e Gran Maestri.

Con le Facultà, Indulti, e Privilegj concessi da' Sommi Pontefici, e dal suddetto Fondatore.



Digitized by Google

Digitized by Google

FERDINANDO *Medici, per Grazia di Dio Gran Duca di Toſcana Terzo, di Firenze, e di Siena Quarto, Signore dell' Iſola del Giglio, di Porto Ferrajo nell' Elba, di Caſtiglione della Peſcaja, ec. e Terzo Gran Maeſtro dell' Ordine, e Milizia de' Cavalieri di S. STEFANO Papa, e Martire. Come neſſuna Legge temporale, e poſitiva fu mai da principio così ben' ordinata, che gli accidenti, e progreſſo del tempo non abbiano apportato neceſſità di dichiarazione, correzioni, o eſtenſioni di eſſa, così quantunque il Sereniſſimo Gran Duca COSIMO Noſtro Signore, e Padre, che ſia in Gloria, con molta providenza conſtituiſſe, e ordinaſſe gli ſtabilimenti, e Capitoli de' Cavalieri di Santo STEFANO Papa, e Mar-*

Digitized by Google

tire, con autorità della Sede Apoſtolica, dopo l'erezione, dotazione, e fondazioue di dett' Ordine da lui fatto, nondimeno molti di eſſi Capitoli, e Stabilimenti hanno havuto biſogno d' Interpetrazioni, le quali ſono ſeguite per i Capitoli Generali fatti dipoi, e l'aumento, che DIO Grazia ha ricevuto, e riceve l'inſtituzione di detti Cavalieri, ed Ordine loro, ha moſtro, che molti caſi erano ommeſſi, e per le Conſtituzioni non deciſi: Però habbiamo in virtù di qualunque noſtra autorità, e di noſtra certa ſcienza, e col parere del Conſiglio de' dodici Cavalieri di detta Religione di S. STEFANO, e con l'approvazione del Capitolo Generale di eſſa celebrato l'Anno 1590. provviſto, e deliberato per via di Riforma univerſale di tutte le leggi, e conſtituzioni, e ſtabilimenti dell' Ordine predetto, quello, e quanto, che a baſſo ſegue. comandandone l'inviolabile oſſervanza. Non obſt. &c.

PROE-

Digitized by Google

PROEMIO.

DEBBONO tutti gli huomini nelle loro azioni havere qualche fine honorato, quelli maggiormente, che più possono, e sono alla Maestà Divina più obbligati.

Onde noi COSIMO Medici per Divina grazia Duca II. di Firenze, e di Siena, Signore di Porto Ferrajo nell'Isola dell'Elba, di Castiglione della Pescaja, dell'Isola del Giglio, ec. Desiderando principalmente honorare l'Onnipotente IDDIO, giovare al Prossimo, e acquistare la vita eterna; da queste tre cagioni mossi, haviamo fondato, ordinato, e dotato a honore, e gloria, di sua immensa Maestà, e della Santissima Madre MARIA Vergine, e di tutta la Celeste Corte, sotto il Nome, e Protezione di S. STEFANO Papa, un nuovo Ordine, e Milizia di Cavalieri, siccome negl'infrascritti Capitoli, e Constituzioni si dirà, havuta però prima sopra ciò licenzia dal Beatiss. Padre Papa PIO IV. come appare nel preinserto Breve. RE-

Digitized by Google

REGOLA DE' CAVALIERI DI S. STEFANO.

TITOLO I.

Della Regola de' Cavalieri di S. STEFANO Cap. I.



L Nome dell'Altiſſimo DIO. Amen. Noi COSIMO Medici, per la Divina Grazia Duca ſecondo di Firenze, e di Siena, ec. Fondatore, e primo Gran Maeſtro della Milizia de' Cavalieri di S. STEFANO, vogliamo, ed ordiniamo, che la Regola di queſta Milizia ſia ſotto l'ordine di S. Benedetto, e che tutti i Cavalieri ricevuti alla Profeſſione debbano oſſervare, Carità, Caſtità, ed Ubbidienza.

Degli Statuti, e Conſtituzioni della Religione de' Cavalieri. Cap. II.

QUello, che è a' Nauiganti la Tramontana, ſono a gli Huomini le Leggi; e come non ſi può navigare felicemente ſenza eſſa Stella, così non ſi può beatamente vivere ſenza eſſe leggi; e ſiccome i ſaggi Nocchieri per condurſi ſicuramente in Porto riſguardano ſempre verſo il Polo, così i Cavalieri della noſtra Religione per conſeguire la loro felicità debbono have-

re

Digitized by Google

re ſempre gli occhi rivolti alle leggi, alle quali incominciando Noi, Invocando un' altra volta il Nome Divino, a dar buon principio, con iſperanza di miglior mezzo, è d' ottimo fine: Diciamo, che tre ſono quelle coſe, le quali ſi devono principalmente oſſervare da tutti i Cavalieri dell' Ordine della noſtra Milizia, e ciò ſono Carità, Caſtità conjugale, e Ubbidienza; la Carità è ſovvenire al Proſſimo; la Caſtità, o veramente Pudicizia, è non conoſcere carnalmente altra Donna, che la propria Moglie, la quale poſſa prendere il Cavaliere ſecondo gli ordini della S. Chieſa Cattolica, tanto vergine, come vedova, e paſſare all' altre Nozze, nel modo, che far poſſano l' altre perſone laiche; l' Ubbidienza vuole, che ciaſcuno di queſta Religione, con buon animo, diligentemente, e volentieri eſeguiſca tutte quelle coſe, che dal Gran Maeſtro, e ſuo Luogotenente, ed altri Superiori, ſecondo gli Statuti, e Capitoli, gli gli ſaranno comandate.

Dell' Ufizio, e profeſsione de' Cavalieri. Cap. III.

LA baſe, ſopra la quale è fondato l' Ordine di queſta Milizia de' Cavalieri di S. STEFANO, è la Carità, e perchè chi ha carità ſta in Dio, e Dio, come afferma egli ſteſſo, ſta in lui: Chiunque fa profeſſione di eſſer Soldato di queſta noſtra Milizia, ſappia, ch' egli fa profeſſione della Milizia di Gesù Criſto, ed il primo ufizio del Soldato di Gesù Criſto, e preporre l' onore di Dio a tutte le coſe, ubbidire a' comandamenti della Divina Scrittura, oſservare i Precetti della Santa Se-

Digitized by Google

ta Sede Apoſtolica, combattere per la Fede Cattolica, oſſervare la Giuſtizia, ſoccorrere i Poveri, recuperare i Prigioni di mano degl' Infedeli, e finalmente ſottentrare di buona volontà a qualunque pericolo per difeſa della Criſtiana Religione, e per aumento di eſſa, eſporre non che la roba, ma la vita propria; e ſia certo, che come i premj ſaranno eguali a' meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene ſaranno pari a' demeriti: Perciocchè quelli, che per bontà d' animo, e generoſità di cuore eleggeranno di far l' opere di valoroſo Cavaliere, havranno in queſta mortal vita immortal gloria, ed honore, nell' altra eterna felicità, e beatitudine; ed all' opposto quelli, che per viltà di cuore, o malignità d' animo faranno il contrario, ſaranno in queſto, oltre le dovute pene meritamente infami, e nell' altro Mondo eternamente infelici.

Della pena di chi traſgrediſce la Regola, e gli Statuti. Cap. IV.

COme l' oſſervanza della Regola ricerca l'Anima, ed il Corpo per l' orazione, digiuni, ed altre coſe contenute in eſſa, così anco la trasgreſſione, ed inoſſervanza obbliga l' Anima, e parimente il Corpo: Ma chiunque traſgredirà gli Statuti, e conſuetudini dell' Ordine, obbliga ſolamente, e ſottomette il Corpo alla pena, dove non ſia coſa, per la cui traſgreſſione, o ommeſſione, ſecondo i comandamenti di Dio, e i ſacri Canoni, l' Anima veniſſe obbligata, e ſottopoſta al peccato; e perchè e' conviene, che la Regola diſtintamente venga a notizia d' ogni Cavaliere;

per-

Digitized by Google

perciò vogliamo, che i Capitoli, che trattano della Regola, e particolarmente quelli, che 'l Priore del Convento, e della Chiesa giudicheranno più a proposito, tre volte l'anno si legghino ad alta voce nella Sala del Convento in presenza di tutt' i Cavalieri, che vi si troveranno, e debbano leggersi sempre otto giorni avanti i tempi, e Pasque statuite per comunicarsi; e quei Cavalieri, che si troveranno in Pisa, e mancheranno d' intervenirvi, incorrino in pena d' una settena per ciascuna volta, se già non venissero scusati dal Priore del Convento per legittime cause.

Digitized by Google

DEL MODO DI RICEVERE I Cavalieri. Tit. II.

Della diviſione de' Gradi de' Cavalieri. Cap. I.



I CAVALIERI di queſta Religione ſieno di tre maniere; alcuni ſi chiamino, e ſiano Cavalieri Militi, cioè Soldati; alcuni Cavalieri Sacerdoti, o vero Cappellani; ed alcuni Cavalieri ſerventi, i quali non ſono principali, ma ſervono altrui. I Cavalieri Militi ſono di due ragioni; alcuni havranno la commenda in atto, ed effettualmente l'amminiſtreranno; (e queſti ſi chiamino Commendatori, ovvero Precettori) ed alcuni l' hauranno ſolamente in potenza, cioè, che havendo l' Anzianità, ovvero aſpettativa, devono haverla al tempo, come meglio a ſuo luogo ſi dichiarerà; e queſti ſi chiamino Cavalieri Conventuali. I Cavalieri Sacerdoti, o benefiziati, ed i Cappellani anch'eſſi ſaranno di due ſorte, perciocchè alcuni Cavalieri Militi Sacerdoti, o benefiziati nobili, ed alcuni ſaranno Sacerdoti d' ubbidienza, o Cappellani, come ſono quelli, che aſſiſtono al ſervizio continuo nella Chieſa conventuale di Piſa, ed altri ancora, che hanno in titolo benefizj minori di detta Religione, o ſieno loro conferiti per ragione d'Anzianità, o vero per elezione di chi n' ha-

Digitized by Google

n' haveſſe il Padronato. I Cavalieri ſerventi ſono medeſimamente partiti in due ſpezie, alcuni ſerventi d' Arme, alcuni ſerventi d' ufizio, o veramente di ſtallo, i quali ultimi non ſono propriamente Cavalieri. Potranno però i Cavalieri Militi Sacerdoti, o beneſiziati nobili, che havranno fatte le provanze di Nobiltà, come ſono tenuti a fare i Cavalieri Militi, eſſer ricevuti alla noſtra Religione, e per portare la Croce, come i Cavalieri Militi, ſenza pigliare l' inſegna di Cavalleria.

Della qualità di coloro, che devono eſſere accettati nell' Ordine. Cap. II.

NOn vogliamo, che neſſuno, il quale non ſia legittimamente nato poſſa eſſere ammeſſo alla profeſſione dell' Ordine della noſtra Religione, ſe già non fuſſe figliuolo d' alcun Signore di Titolo, come ſono Duchi, Principi, Marcheſi, o Conti di grande Stato; ed i Figliuoli illegittimi d' altri Signori, ancor che habbiano giurisdizione, e vaſſalli, debbano metterſi a partito, e paſſare per il Conſiglio della Religione. A chiunque fuſſe d' alcun' altra Religione, e Ordine di Milizia pari a queſta, o più larga, e deſideraſſe, d' entrare nella noſtra, ſi concede; purche l' Ordine, che tiene, egli lo laſci con buona grazia de' ſuoi Signori, o veramente con la diſpenſa della Sede Apoſtolica, ogni volta però, che in altra Religione non abbia fatto alcun mancamento. Chiunque ſarà oltre modo obbligatoſi, e di groſſa ſomma debito-

Digitized by Google

re; chi haverà commesso homicidio, o sarà per alcuna sceleratezza, o demerito macchiato d' infamia, non vogliamo possino essere in modo alcuno ricevuti nell' Ordine nostro. Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l' Abito nostro, il quale non abbia diciassette anni forniti; Concediamo bene, che il Gran Maestro possa per suoi domestici, e familiari servigi eleggersi sei giovanetti, i quali più gli parranno, o per Cavalieri Militi, purche sieno nobili, o per Cavalieri serventi, a' quali non possa opporsi obbietto, nè di minore età, nè del non istare saldamente appresso la persona di S. A. R. e possa parimente il Gran Maestro dispensare circa l' età per ispeciale privilegio, col far dar l'Abito a chi non havesse anni diciassette forniti; ma tali così dispensati, o che si dispenseranno, fuori di sei Paggi, non havranno acquistato, nè acquisteranno Anzianità, di sorte alcuna per ottener Commenda d' Anzianità, se non dopo fatta la professione, la quale sia fatta dopo anni diciassette finiti, e prima non giovi loro per cominciar acquistare l' Anzianità, come si dice nel Cap. 2. del Tit. 13.

ADDIZIONI PRIME.

N. 1. IL Cavalier Milite, che sarà una volta ascritto nel numero de' sei Paggi del Serenissimo Gran Maestro, goda quel grado fino a tutto l' Anno diciasettesimo dell' età sua, e non faccia luogo al suo Successore, sinchè non gli abbia compliti,

AD-

Digitized by Google

ADDIZIONI SECONDE.

N. 1. PEr maggiore intelligenza dello Statuto intorno a' Figliuoli illegittimi di Signori di titolo, si dichiara, che i Padri de i Pretendenti l'Abito s' intendano dover essere Principi Supremi, o del loro Sangue,

N. 2. Minori di Anni sette compliti non possano essere vestiti dell' Abito di Cavaliere Milite, ancor che fussero stati accettati, e graziati per un luogo di Paggio del Serenis. Gran Maestro,

ADDIZIONI TERZE.

N. 22. I Paggi Magistrali, che son tenuti a pigliar l' Abito dentro gli Anni sette, e mezzo di loro età, e tutti gli altri, che averanno ottenuta la dispensa della minore età, essendo stati insigniti dell' Abito prima dell' Anni diciassette doveranno nel primo Mese dell' Anno diciassettesimo fare l' emissione de' voti avanti il Cavalier Graduato, o Anziano, che si trovi nel luogo, ove saranno; e la funzione si possa fare in qualunque Chiesa.

Che si riceva un limitato numero di Pretendenti, l' Abito in qualunque tempo di loro minore età (come si pratica per l' accettazione de i Paggi Magistrali) a condizione però, che detti pretenden-

Digitized by Google

denti devino, nell' atto di essere accettati, sborsare nella Cassa del Tesoro la somma di Scudi cinquecento a titolo di passaggio maggiore, concedendosi a questi il Privilegio di godere l' anzianità, per l' aspettativa delle Commende di giustizia, ed altre prerogative della Religione, dal giorno del Rescritto di loro accettazione respettivamente, mentre però dalli medesimi, prima dell' Anni diciassette, si facciano l' opportune provanze di Nobiltà in conformità degli Ordini, per vestire allora l' Abito nelle solite forme; e successivamente devino fare il triennio di loro carovane in quel modo, che altri le fanno per esser dichiarati anziani, con fare similmente la loro professione in Chiesa per quel tempo, che dispongono gli Statuti, ed avere il tutto complito prima di terminare gl' Anni venti di loro età: E così adempiutesi dette condizioni, venendo fatta la dichiarazione di loro anzianità s' intendino descritti in Tavoletta degl' Anziani, fino dal giorno di loro accettazione, per conseguire a suo tempo le Commende di Giustizia.

Delle probazioni, che si debbano fare innanzi, che alcuno si accetti. *Cap. III.*

CHiunque desidera d' esser ricevuto in Cavaliere Milite, o Cavaliere Sacerdote, o benefiziato nobile, bisogna prima, che per privilegj, o per fede autentica di testimonj, o della Communità di quei

quei luoghi, d'onde sarà discesо, provi, e verifichi ciascuna dell'infrascritte cose, cioè. Ch'egli stesso, Padre, Madre, Avi, ed Avole dal lato Paterno, e Materno, sieno discesi da casate nobili, che habbiano avuto, e goduto, o veramente sieno stati atti a potere avere, e godere nella Patria loro quelle maggiori dignità, e gradi, che solo i più nobili Gentiluomini sogliono havere, e godere; dichiarando nominatamente quai gradi, e dignità. Sieno nati di legittimo matrimonio; non habbiano esercitato arte alcuna, ma vissuti da Gentiluomini; habbiano tenuto vita cristiana, senza macchia, e senza infamia alcuna. Il Pretendente sia di età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di Patria, che sia stata Città prima di sua nascita, habbia facultà da mantenere il grado di Cavaliere; delle quali facultà si commetta sempre nelle commessioni delle provanze, che se ne faccia informazione. Tragga origine da Cristiani veri, e non da eretici, o infedeli. Produca l'arme, e vere insegne sue colorite; e nel fare dette prove tenga l'infrascritto ordine. In tutti quei luoghi, dove saranno sei Cavalieri, o maggior numero, e che alcuno domanderà d'esser ricevuto al grado di Cavaliere Milite, il Priore, o il Bajulivo, ed in loro assenza il primo Commendatario, ovvero il più Anziano, chiami a se cinque Cavalieri più Anziani degli altri, non interessati co 'l Pretendente, i quali adunati insieme, e ricevuto il giuramento di non rivelare cosa alcuna consultata, piglino da Lui la nota delle sue Quattro Casate, e dipoi discorrino, e squittinino con isquittinio segreto sopra l'approvazione, o reprovazione di det-

te

Digitized by Google

te Casate, una per volta separatamente, e ciascuna da per se, e caso, che tutta insieme, o la maggior parte della Consulta per il maggior numero de' voti affermativi, deliberi, che le dette Casate sieno ammissibili in tal caso debba detta Consulta fare intendere al Pretendente ch' egli può a suo piacere fare le prove di sua Nobiltà dinanzi all' Auditore della Religione in Firenze, essendo il supplicante del Dominio Fiorentino, e non essendo del detto Dominio, ch' egli deve farle dinanzi agli Ordinarj Ecclesiastici de' luoghi, donde havranno origine i suoi ascendenti per dette quattro Casate, e traendo una di dette Casate discendenza d' una Città, e l' altra d' altra Città, deve in ciascuna da per se provare la Nobiltà di quella Casata, che di essa è originaria. Dopo questo devono i Cavalieri intervenuti a detta Consulta eleggere due Cavalieri per ciascuno di loro, di quelli, che non sieno interessati di parentela, o d' altro, col Pretendente, e dare nota de' nomi degli eletti sigillata al Cancelliere della Consulta, acciocchè detto Cancelliere possa mandare tutte dette note così sigillate, e segrete all' Auditore della Religione in Firenze; e detto Auditore debba trarre per sorte due de' Cavalieri scritti in dette note, e scrivere a gli estratti lettere in disparte, dandogli commessione separata, e senza saputa l' uno dell' altro, acciocche s' informino *ex officio* della Nobiltà, e qualità del pretendente, e suoi antenati per detti Quarti, e ne scrivino a S. A. S. per loro lettere, se in lui concorrono quegli attributi, che si ricercano da' Capitoli,

per

Digitized by Google

per l'ammiſſione all'Abito; e ſendovi difetti, che gli facciano repulſa, debbono ſcoprirgli, e manifeſtargli a detta Alt. in dette loro lettere, perchè ſarà conſervato ſegreto tutto quello, che ſcopriranno in detto propoſito. Debbano dette informazioni ſegrete per detti Cavalieri mandarſi ſigillate, a S. A. S. e indrizzarſi ſotto coperta di loro lettere al detto Auditore; ed alla medeſima A. S. debbe parimente mandarſi ſigillato, e ſegreto quanto ſarà ſtato deliberato dalla Conſulta ſopra l'approvazione delle Caſate, ſotto altra lettera diretta al detto Auditore. Ed al Conſiglio della Religione in Piſa debbe ſolo eſſere mandato il proceſſo delle Provanze fatte a requiſizione del pretendente, con la Fede pubblica della Comunità, donde ſono i Quarti, e inſertovi dentro l' Armi colorite delle dette caſate; ed il detto Conſiglio del contenuto in detto proceſſo debbe fare la ſolita informazione a S. A. S. E dove, per poco numero di Cavalieri, o per qualunque altra cagione, non poteſſero adunarſi conſulte, quello, che ricercherà d'eſſere ammeſſo al grado di Cavaliere, debbe fare le provanze dinanzi all'Ordinario Eccleſiaſtico del luogo di ſua origine, come di ſopra, ed all'eſamine intervenga un Cavaliere della Religione, che ſia più Anziano, o in maggior grado in detto luogo, o più vicino, a dove ſi faranno tali provanze, eſſendo dovere, che l' eſamine ſi facciano almeno con l' aſſiſtenza di un Cavaliere, come pratico di quanto debbe avvertirſi per intereſſe della Religione in tal'effetto. E le ſuddette provanze, poichè ſaranno fatte, ſi mandino ſigillate al Con-

Digitized by Google

ſiglio; il quale, avanti dia conto a S. A. S. di quello, che per eſſe ſarà provato, debbe commettere a due, ſino in tre Cavalieri più graduati, o più Anziani, che havranno origine dal luogo ſteſſo, o da quello più vicino alla Patria del Pretendente, e de' manco ſoſpetti, ed intereſſati, come di ſopra, e ſcrivergli lettere ſeparatamente, acciocchè facciano, come di ſopra è detto, l'informazione ſegreta, e ne dieno conto a S. A. S. Avvertendo, e ricordando a detti Cavalieri, da eleggerſi per informazioni ſegrete, ed a quelli, che interverranno alle provanze, e conſulte, che debbano fare eſatta diſcuſſione, ed inquiſizione ſopra la Nobiltà de' Quarti del Pretendente, e della vita, e coſtumi ſuoi, e ſuoi predeceſſori in iſcritto, e dire liberamente, e ſenza paſſione, o intereſſe alcuno a S. A. S. quanto ritrarranno per verità, e ſcrivere anco l'opinione loro fondata ſu la ragione; perchè ſe dipoi appariſſe, che o per corruzioni, malignità, favori, e grazie humane, haveſſero fatte relazioni lontane dal vero, o che haveſſero ſoppreſſo, o taciuto ſcientemente, o per induſtria, qualità, ed obbjetti impeditivi dell'Abito, caſcherebbono eſſi nella pena della privazione dell'Abito *ipſo jure*; e perciò ſi dà facultà a ciaſcheduno di porgerne l'accuſa a S. A. S., dalla quale ſarà tenuto ſegreto quanto perciò gli ſarà ſcritto. Dichiarando, che quando occorrerà farſi provanze in Piſa, debbono dal ſupplicante eſſere preſentati i Quarti al Conſiglio della Religione, il quale giudicandoli buoni, crei due Commeſſarj, che eſaminino *ex officio*,

Digitized by Google

ficio, e del detto esamine dieno per loro lettere segreta informazione a S. A. nel modo predetto; e le provanze, & esamine, a stanza del supplicante, si facciano dinanzi al Gran Cancelliere, o Vicecancelliere, e si presentino al Consiglio, il quale dipoi ne darà informazione a S. A. S. e da quella aspetterà la risoluzione della grazia dell' Abito del detto Pretendente. E dette Consulte possino servirsi, e non servirsi di Notaio, che roghi le provanze, secondo che parrà loro, e i Cavalieri Militi Sacerdoti, o beneficiati nobili, dovranno di più provare la qualità loro, rispetto a quello, che se gli conviene, come Religiosi, conforme a quello, che si dice nel Capitolo del ricevimento de' Cavalieri Cappellani.

ADDIZIONI PRIME.

2. GLi Oltramontani, & Oltramarini, che da quì avanti pretenderanno l' Abito di Cavaliere Milite, dopo che havranno ottenuto il solito rescritto, remissivo al Consiglio per l' informazione, devino dar nota alla Cancelleria di tutti quattro i suoi Quarti, e loro Armi colorite. Ed il Consiglio, prima di commettere le Provanze, (o col mezzo del Segretario dell' Ordine, o con spendere egli medesimo il nome di S. A.) pigli segreta informazione dagli Ambasciadori, o altri Ministri, o dependenti di S. A. delle qualità del Pretendente; e secondo quel che se ne scopra, conceda, o neghi le lettere per le Provanze da farsi avanti a gli Ordinari de' luoghi.

Digitized by Google

3. NOn basta a S. A., che nelle sedi pubbliche delle Comunità si attesti la nobiltà delle famiglie, che si hanno a cimentare, con dire generalmente, che hanno goduto de' primi gradi; ma vuole, che vi si specifichi quali sieno i supremi gradi di quel luogo, e quali, e quanti, e quando le persone di quelle famiglie habbiano goduto, e da che autorità di scritture, o libri lo cavino.

4. NE meno gli basta, che nel provare le facultà del Pretendente, o per pubbliche, o per segrete testimonianze, si dica in generale, ch' egli habbia il modo a mantenere il grado; ma vuole, che si dichiari quanta, e quale, e dove, e di che rendita, e con che carichi. Restando poi all' arbitrio di S. A. il deliberare se quelle facultà sieno bastanti, o nò.

5. NE' luoghi dove s' habbiano a far Provanze, e non sia nessun Cavaliere, il Consiglio ve ne mandi uno de' più vicini a spese del Pretendente, da tassarsi per il Consiglio, e depositarsi in Pisa, o in Firenze, prima che il Cavalier si mova.

6. PRima che il Consiglio deliberi sopra il ricevere, o recusare un Pretendente, faccia vedere il processo delle sue Provanze a due Cavalieri, i quali in compagnia del Vicecancelliere lo legghino, e considerino con diligenza, e poi ne riferischino al Consiglio il parer loro.

7. Quel-

Digitized by Google

7. QUelli, che ſono ſtati graziati da S. A. dell'Abito, ſe ſono in Italia, habbiano tempo un'anno; ſe fuori, n' habbiano due a pigliarlo. E paſſato detto tempo, non lo poſſin pretendere ſenza nuova grazia.

ADDIZIONI SECONDE.

3. I Figliuoli di Cavalieri Militi per Giuſtizia pretendenti l' Abito di Cavaliere Milite, ſi poſſino valere delle Provanze de' Quarti Paterni, e ſolamente ſieno obbligati a far le Prove della nobiltà de' due Quarti Materni. Ed i fratelli utrinque congiunti ſieno tenuti a fare ſolo le Provanze *de vita, & moribus*.

4. In occaſione di commettere, & ordinare adunanze di Semblee per Pretendenti l' Abito, dove riſederanno i Priori, o Balì, o Luogotenente del Priore, s' appartenga ad eſſi reſpettivamente l' eſſer Capo di dette Semblee. E ne' luoghi, dove non ſieno per ancora erette dette Dignità, e non vi riſedeſſero i ſopranominati, s' aſpetti la carica predetta al primo Commendatario, o più Anziano, a dichiarazione volta per volta del Conſiglio.

AD-

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

1. GLi Pretendenti l' Abito, per giuſtizia, e i ſucceſſori in commende di lor padronato, riſpetto a i quarti materni ſolamente, ſiano tenuti in avvenire indiſpenſabilmente, non oſtante qualſivoglia conſuetudine, o pratica in contrario, ancorchè tollerata, o approvata da' paſſati Gran Maeſtri, a provare i godimenti dei primi onori delle Patrie loro, o capacità per cinque generazioni almeno, ſopra quella degli ſteſſi Pretendenti, quale non ſi intenda compreſa nelle ſuddette cinque generazioni.

2. PRima di commetterſi la fabbrica de proceſſi di Provanze, ſi prendono informazioni ſegrete non ſolo circa la Nobiltà dei quarti del Pretendente, ma ancora ſe il medeſimo abbia debiti ed in che ſomma, e delle ſue qualità perſonali.

4. NE i proceſſi di Provanze ſi nominino dal Cavaliere Deputato gli Teſtimonj da eſaminarſi.

5. SE nel luogo dove si hanno da ſquittinare i Quarti d' alcun Pretendente ſi trovaſſe diminuito il numero de i Cavalieri da intervenire all' Aſſemblea, per impedimento di Parentela,

Aſ-

Digitized by Google

Assenza, o altra Causa, potrà validamente adunarsi la detta Assemblea, anche in minor numero, purche non siano meno di tre.

54. IL Pretendente l' Abito di Cavaliere Milite per Giustizia, oltre alle Provanze, che deve fare a tenore dello Statuto al tit. 2. cap. 3. è anche tenuto di giustificare d' aver avuto origine da una Patria, che sia stata Città prima di sua Nascita, e che anche tutti gl' altri Quarti Paterni, e Materni siano originarj di Città Nobili.

55. IL Cavaliere Deputato ad assistere alla Fabbrica de i Processi di Provanze di Nobiltà deve andare in persona a sodisfarsi col riscontrare da i Libbri, registri di memorie, e altri recapiti dove occorra quel tanto, che sarà stato prodotto in Processo, con attestare d' aver ocularmente veduto, e riscontrato, dovendo egli esser Debitore al Consiglio di quanto averà rappresentato, e per quei Processi, che si faranno in Pisa, o in Firenze facciasi questo da i Cancellieri delle respettive Assemblee.

56. AQuel Cavaliere, che in qualunque tempo si scoprirà essere stato debitore di grave somma in maniera tale, che non gli resti l' entrata di scudi dugento l' Anno, mentre il debito sia stato fatto prima di vestir l' Abito, s' intenda sospeso l' uso della Croce, e de i privilegj a i Ca-

va-

Digitized by Google

valieri competenti, e ſoſpeſa l' abilità di conſeguir Commende con precedente Cognizione del Conſiglio.

63. GL' Oltramontani, che pretendono l' Abito per Giuſtizia poſſono fare le Provanze loro ſecondo, che in quei paesi, di dove traggono l' Origine i loro quarti, ſi fanno, e ſono ammeſſe dalla Religione di Malta.

Delle qualità, che ſi ricercano ne' Cavalieri ſerventi d' Arme. Cap. IV.

ANcorche per il grado di Cavaliere ſervente d' Arme, non ſi debbano, ſecondo i noſtri ſtabilimenti, fare prove di Nobiltà, come debbono farſi per il grado di Cavaliere Milite, non però vogliamo, che a detto grado s' ammettino ſenza alcuna ſcelta quelli dell' infima plebe, ſi che appreſſo del volgo ſieno tenuti in poco conto; e però proibiamo, che in l' avvenire non ſia ricevuto alcuno in Cavaliere ſervente d' Arme, ſe prima non havrà legittimamente provato d' eſſere nato d' honeſti parenti, verſato in liberali offizj, non haver ſervito alcuna perſona in eſercizj vili, nè meno egli ſteſſo, nè li ſuoi Padre, e Madre havere operato manualmente arte ſordida, e meccanica, fuori di quelle, che si richieggono all' uſo del meſtiero della guerra.

Del

Digitized by Google

Del Ricevimento de' Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, e delle Provanze, che sono tenuti fare. Cap. V.

DEve colui, che desidera d' esser fatto Cavaliere Cappellano, o Sacerdote di obbedienza dell' Ordine, provare le infrascritte cose. Prima, se essere nato di Padre, e Madre cattolici, di giuste nozze, e legittimo matrimonio; non essere stato macchiato in alcun tempo di macchia d' eresia, nè egli, nè i suoi progenitori, nè mai essere stato vestito frate d' alcuna Religione; non essere simoniaco, nè scomunicato, nè d' altre simili fecce contaminato, o brutto. Secondariamente, essere stato promosso al Sacerdozio legittimamente, e non per salto, & esergli stati conferiti gli ordini da' Prelati, che in quel tempo havessino la grazia, e comunione della Santa Sede Apostolica. Terzo, havere testimonianza in legittima forma, se essere di buona vita, condizione, e fama, nè egli, nè suo Padre, o Madre havere esercitato arte infame in alcun tempo. Ultimamente dev' essere di ragionevole presenza, e di corpo non istorpiato, ma libero, e sano, e di conveniente letteratura, e canto, di sorte, che almeno intenda la lingua Latina, e canti bene di canto fermo, sia pratico del Coro, ed habbia buon' Organo di voce, di modo, che la Chiesa possa servirsene, e di tutto debba fare fede il Priore della Chiesa al Consiglio; e fatte dette prove non possa essere vestito di dett' Abito,

Digitized by Google

quantunque n' haveſſe la ſegnatura grazioſa da S. A. S. inſino a tanto, ch' egli non haurà ſervito nella Chieſa del Convento un' anno intero, acciocche innanzi, ch' egli pigli l' Abito, ſi poſſa conoſcere la vita, coſtumi, e ſufficienza ſua per approvazione, e relazione del Priore di detta Chieſa; nel qual tempo dev' eſſere nutricato a ſpeſe del Teſoro comune; e gli eletti a' benefizj dell' Ordine, poiche havranno fatte dette provanze, come di ſopra, debbano prima, che ne ſieno proviſti, e veſtiti dell' Abito, ſervire come Iconomi delle Chieſe de' loro Benefizj un' anno intero, per le conſiderazioni ſopraſcritte; il qual' anno ſia quello della profeſſione, che debbono fare, ſpeſandoſi per detto tempo de' frutti del benefizio; e quelli, che vorranno eſſere fatti Cavalieri Militi, Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, faranno l' iſteſſe provanze di nobiltà, che i Cavalieri Militi laici; con la differenza della proporzione, che profeſſano quelli, e queſti, con le conſiderazioni di perſona Religioſa ſoprannotate.

In che modo i Cavalieri dell' ordine di Santo STEFANO debbano eſſere ricevuti alla prima profeſſione dell' Abito di eſſa. Cap. VI.

TUtti coloro, che deſiderano d' eſſere ammeſſi, e ricevuti alla difenſione della Fede Cattolica, & accreſcimento della Religione criſtiana ſotto l' Abito regolare dell' ordine della noſtra Milizia, devono in queſto modo, e con queſta forma eſſere divotamente ricevuti, & ammeſſi a fare profeſſione dell' Abi-

Digitized by Google

dell' Abito di essa; qual' Abito ordinariamente si pigli in Pisa nella Chiesa nostra di S. STEFANO, eccettuati i Cavalieri, che fonderanno, o succederanno in Commende di Padronato, quali, con commessione del Consiglio, potranno esser vestiti, & insigniti dell' Abito altrove, & eccettuati quelli, che per grazia del Gran Maestro per giuste cause fussero dispensati di pigliarlo altrove. Primieramente chiunque tirato dal zelo di carità, desia d' entrare nell' ordine della nostra Religione, & essere uno de' Cavalieri di S. STEFANO, sappia, che gli bisogna divenire un' altr' huomo da quello, ch' egli era: Onde per mondarsi da tutte le macchie, di tutt' i peccati, deve humilmente confessarsi, poi così netto d' ogni iniquità, havendo digiunato il giorno avanti, che si deve vestire l' Abito, deve presentarsi con gran reverenza dinanzi al Ricevente, presentando il suo Abito di ciambellotto bianco, con guarnizioni, e cordone rosso, con maniche foderate di taffettà rosso, e con la Croce rossa dalla sinistra parte; dopo questo, essendo il profitente vestito di veste lunga da secolari, e scinto, sia condotto dal Maestro delle cirimonie al Cavaliere a ciò deputato, dal quale havendo ricevuto o spada, o stocco dorato denudato, sia ritornato dal detto Maestro delle cirimonie alla presenza del Ricevente, al quale porgendo con reverenza detta spada, o stocco baciando gli elsi, s' inginocchi, e stando così inginocchioni, sono chiamati dal detto Maestro delle cirimonie due Cavalieri, i quali calzano gli sproni dorati al profitente, e in quello

Digitized by Google

ſtante, il Ricevente con detta ſpada, o ſtocco percuotendo di piatto al profitente l' una, e l' altra ſpalla, dice: *Eſto Miles DEI, & S. STEPHANI*, rendendo al Profitente la ſpada, o ſtocco dorato, la quale, con reverenza ripigliando, rizzandoſi in piedi, diſcoſtatoſi alquanto l' alza vibrando due volte, e ricondotto dal ſuddetto Maeſtro di cirimonie alla preſenza del Cavaliere, che da principio gliene dette, glie la rende con reverenza; il qual Cavaliere ripreſa, la rimette nella ſua guaina, e fa atto di cignerla, e poi di diſcignerla al Profitente, il quale dal detto Maeſtro delle cirimonie condotto a uno ſgabello parato, a ciò deputato, e datagli in mano una candela di cera bianca acceſa, ſi poſa inginocchioni, divotamente ode la Santiſſima Meſſa, comunicandoſi immediate dopo, che il Sacerdote celebrante è comunicato ritorna inginocchioni al detto ſgabello, e finiſce di udire la Meſſa, ſempre tenendo in mano detta candela acceſa. Finita la Meſſa, il Maeſtro delle cirimonie leva dallo ſgabello il Profitente, e fattagli fare reverenza all' Altare, lo conduce con detta candela acceſa in mano dinanzi al Ricevente, il quale veſtito del ſuo Manto di ciambellotto bianco, ſtarà ſedendo ſul Faldiſtorio, dove il Profitente inginocchiatoſi dica: Illuſtriſſimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Sereniſſimo Gran Duca, e Gran Maeſtro della Religione di S. STEFANO, mi faccia grazia di concedermi l' Ordine della ſua Milizia, ed io prometto a V. S. l' ubbidienza della Religione, ed ogni volta, che occorrerà, mettere la propria vita per benefi-

Digitized by Google

nefizio della Fede Cattolica, e per aumento di questa S. Religione.

Il Ricevente risponda, come appresso.

Jo non posso fare, che non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più laudabile in un' huomo, che far professione di vero cristiano, con offerirsi pronto a spargere il sangue, e mettere la vita per la Fede di Cristo, e per aumento della sua Religione. La onde presupponendomi, che voi siate bene informato de' Capitoli, e degli ordini di questa santa Religione, senza replicarvegli altrimenti, concedendovi la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siete voi pronto a voler eseguire, & osservare questi ordini?

Il Profitente risponda, e dica. Signor sì.

Il Ricevente seguita dicendo.

Siete voi debitore di somme notabili di maniera, che vi astringhino a pigliare quest' Abito?

Il Profitente risponda, e dica. Signor nò.

Il Ricevente soggiunge dicendo.

Siete voi obbligato a persona, di maniera, che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponde: Signor nò.

Allora il Profitente, ponendo la mano destra sopra l'Evangelio qui descritto, fa il suo voto.

In illo tempore loquente Iesu ad turbas extollens † vocem quædam Mulier de turba dixit illi: Beatus venter, qui te portavit, & ubera, quæ suxisti, &c.

Jo

Jo N. di N. fo voto ſinceramente, e prometto con tutto il cuore all' Onnipotente DIO, alla Beatiſſima ſempre Vergine MARIA, ed a S. STEFANO, di dovere, ajutandomi la Divina grazia, preſtare ſempre humil' obbedienza a qualunque Superiore, che da DIO, e dalla Religione dato mi ſarà, e di ſervare ſempre Carità, Pudicizia, & Obbedienza, e vivere ſecondo la Regola, e Statuti di queſt' Ordine.

Il Ricevente dice.

Noi riconoſciamo voi eſſere Soldato di GIESU CRISTO, ed atto a difendere virilmente la Fede, e Religion ſua, ed a mandare a effetto tutte l'altre coſe, che nella Regola, e Statuti noſtri ſi contengono.

Il Profitente riſponde. Così conoſco d' eſſere.

Allora il Profitente bacia il libro, e lo piglia, portandolo ſopra l' Altare, e baciato l' Altare ripiglia il libro, riportandolo al Ricevente, il quale tenendo l' Abito in mano, e moſtrando la Croce al Profitente, dica queſte parole.

Credete voi Fratello cariſſimo, che queſto ſia il ſegno della Santiſſima Croce, nella quale CRISTO Figliuolo di DIO Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miſeri peccatori pendendo morì?

Il Profitente riſponde. Credo.

Il ricevente ſoggiunga, e dica.

Queſto è il ſegno della Milizia noſtra, il quale noi vi comandiamo, che portiate ſempre nel lato manco della voſtra veſte.

Il Pro-

Digitized by Google

Il Profitente baci la Croce, ed il Ricevente mettendogli, l' Abito addoſſo, dica.

Pigliate, dilettiſſimo Fratello, queſto ſacratiſſimo Segno, nel Nome della Santiſſima TRINITA', della Beata MARIA ſempre VERGINE, e di S. STEFANO, e ſappiate, Fratello cariſſimo, che noi vi veſtiamo queſt' Abito di color bianco, perchè voi habbiate ſempre dinanzi a gli occhi voſtri la purità, e candidezza dell' animo, la quale voi non dobbiate per tempo alcuno, nè per alcuna cagione in infamia, e vergogna del noſtro Ordine, e in detrimento dell' Anima voſtra, in alcun modo macchiare, E vi ponghiamo queſta Croce roſſa nella ſiniſtra parte, acciò voi l'amiate, ed adoriate con tutto il cuore, e perchè voi con la deſtra combattendo valoroſamente, la difendiate, e difeſa la mantenghiate: Perciocchè, ſe voi altrimenti faceſſi, e commetteſsi atto indegno, o nella guerra, o nella pace, di Cavaliere della noſtra Religione, tenete per fermo, che voi ſecondo la forma degli Statuti noſtri, ſareſti, come mancatore di fede, e violatore del voſtro Voto medeſimo, privato del merito della Santiſs. Croce, e come membro fracido, e puzzolente, tagliato dal reſtante del corpo, e gettato via; e finalmente, come indegno di tanti, e tanti Cavalieri, dal conſorzio noſtro ignominioſamente ſcacciato.

Dipoi il Ricevente pigli il Cordone della veſte del Profitente, e ſpingendogli il Bottone alla gola dica.

Pigliate, dilettiſsimo Fratello nostro, il Giogo di GIESU CRISTO, il quale, è leggiero, e ſoave; ſot-

ſotto queſto ritroverete dolciſſima pace, e quiete, e noi, da hora innanzi, facciamo partecipe l' anima voſtra, e quella del Padre, e parenti voſtri, di tutte le buone opere, che nell' Ordine noſtro da' Fratelli ſi fanno, e faranno ſempre per l' avvenire in ciaſchedun luogo.

Il Profitente riſponda. Amen.

Ciò fatto, il celebrante, ed i Cavalieri Sacerdoti, che vi ſaranno, oreranno in queſto modo, dicendo divotamente.

Ant. Suſcepimus Deus miſericordiam tuam, in medio Templi tui Pſalmus.

MAgnus Dominus, & laudabilis nimis: in Civitate Dei noſtri in monte ſancto ejus.

Fundatur exultatione univerſæ terræ: mons Sion, latera Aquilonis Civitas Regis magni.

Deus in domibus ejus cognoſcetur: cum ſuſcipiet eum.

Quoniam ecce reges terræ congregati ſunt: & convenerunt in unum.

Ipſi videntes ſic admirati ſunt, conturbati ſunt, commoti ſunt: tremor apprehendit eos.

Ibi dolores, ut parturientis: in ſpiritu vehementi conteres Naves Tharſis.

Sicut audivimus, ſic vidimus in civitate Domini virtutum, in civitate Dei noſtri: Deus fundavit eam in æternum.

Suſcepimus Deus miſericordiam tuam: in medio Templi tui.

Secun-

Digitized by Google

Secundum nomen tuum Deus, sic & laus tua in fines terræ: justitia est plena dextera tua.
Lætetur mons Sion, & exultent filiæ Judæ: propter judicia tua Domine.
Circumdate Sion, & complectimini eam: narrate in turribus ejus.
Ponite corda vestra in virtute ejus: & distribuite domos ejus, ut enarretis in progenie altera.
Quoniam hic est Deus, Deus noster in æternum, & in sæculum sæculi: ipse reget nos in sæcula.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, &c.
Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui.
Kyrie eleison. Christe eleison. kyrie eleison. Pater noster.
℣. Salvum fac Servum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Mitte ei Domine auxilium de sancto. ℟. Et de Sion tuere eum. ℣. Nihil proficiat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. ℣. Esto ei Domine turris fortitudinis. ℟. A facie inimici, & persequentibus eum. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℟. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

ORATIO.

DEus, qui justificas impium, & non vis mortem peccatorum, Majestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum, de tua misericordia confidentem, cælesti protegas benignus

Digitized by Google

auxilio, & assidua protectione conserves, ut tibi jugiter famuletur, & nullis a te tentationibus separetur. Per Christum Dominum nostrum.

ORATIO.

OMnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, prætende super famulum tuum N. spiritum gratiæ salutaris, & ut veritate tibi complaceat, perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

ORATIO.

SUscipiat te Dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te suscipimus in orationibus nostris, concedat tibi Dominus locum bene agendi, voluntatem perseverandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemque feliciter perveniendi: ut sicut nos charitas fraternitatis conjunxit in terris, ita divina pietas, quæ dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te conjungere dignetur in cælis: præstante Domino nostro Jesu Christo; Qui cum Patre, & Spiritu Sancto vivit, & regnat Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Il celebrante, dopo che avrà dette l'Orazioni, voltatosi al Profitente, gli darà la benedizione, dopo la quale il Profitente, levatosi dinanzi all'Altare, dove sarà stato in ginocchioni mentre si saranno dette le so-

Digitized by Google

le ſopraſcritte Orazioni, e ritornato d'avanti al Ricevente, ſtando in ginocchioni gli bacerà la manica deſtra del ſuo Abito, e ciò fatto, ſi leverà in piedi, e dal Ricevente ſarà ricevuto ad oſculum pacis, & ſucceſſivè da gli altri Cavalieri, e vada in pace.

E quando occorrerà, che in un medeſimo tempo ſi devino creare più Cavalieri, ſi debba dal Ricevente fare a ciaſcuno il medeſimo, che a un ſolo, con dire a ciaſcuno; *Eſto miles Dei, & S. STEPHANI.*

E dopo, che ſarà detta la Meſſa, e che ſi ſaranno Comunicati, ciaſcheduno appartatamente faccia, e dica la ſua ſupplica al Ricevente, nel modo, e forma, che ſi dice di ſopra, quando ſi crea un ſolo Cavaliere.

Avvertendo, che ſempre deve precedere quello, che ſarà di maggior'età.

E nel reſto ſi oſſervino le medeſime domande, riſpoſte, cirimonie, ed orazioni notate, come di ſopra.

Modo di dar l'Abito a' Cavalieri Sacerdoti.

AVvertaſi, che a' Cavalieri Militi Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, ed a' Cavalieri Cappellani, o di obbedienza, conforme all'ordine, ſi veſte l'Abito dal Priore della Chieſa, e ſimilmente alle Monache, ed il Profitente fa la ſua domanda in queſta forma.

Reverendiſſimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Sereniſſimo Gran Duca, e

Digitized by Google

Gran Maestro della Religione di S. STEFANO, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, ed io prometto a V. S. l'obbedienza della Religione, e tuttavia m' obbligo pregare la Maestà Divina nelle mie Orazioni, Offizi divini, e celebrazioni per l'esaltazione della S. Fede Cattolica, ed aumento di questa S. Religione.

Il Ricevente dica.

Jo non posso fare, che non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più lodevole, che il fare professione di vero Cristiano, con offerirsi pronto al gran culto Divino, e servizio di Dio, e bisognando per honore suo morire, e per aumento della sua Santa Religione; laonde presupponendomi io, che voi siate bene informato de' Capitoli, ed Ordini di questa S. Religione, senza altrimenti replicarvegli, e concedendovi la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siete voi pronto a volere eseguire, ed osservare questi Santi ordini?

Il Profitente risponde. Signor sì.

Il Ricevente soggiunga.

Siete voi debitore di notabili somme, di maniera, che vi astringhino a pigliare quest' Abito?

Il Profitente risponda. Signor nò.

Il Ricevente seguita.

Siete voi obbligato a persona, di maniera, che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profiteute risponda. Signor nò.

Il Pro-

Digitized by Google

Il Profitente, tenendo le mani ſopra l' Evangelio, faccia il voto, e dica.

Jo N. di N. fo voto ſinceram nte, e prometto con tutto il cuore all' onnipotente DIO, alla Beatiſſima ſempre Vergine MARIA, ed a S. STEFANO di dovere, ajutandomi la Divina grazia, preſtare ſempre humil' obbedienza a qualunque Superiore, che dalla Divina provvidenza di GIESU CRISTO Benedetto, e della detta noſtra Religione dato mi ſarà, e parimente di ſervare Caſtità, Carità, ed Obbedienza, e di vivere ſecondo la Regola, e Statuti di queſt' Ordine.

Sequentia Sancti Evangelii ſecundum Joannem.

IN illo tempore dixit Jeſus Diſcipulis ſuis, ſi quis diligit me, ſermonem meum ſervabit, & Pater meus diliget eum, & ad eum veniemus, & manſionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, ſermones meos non ſervat, & ſermonem, quem audiſtis, non eſt meus, ſed ejus, qui miſit me, Patris. Hæc loquutus ſum vobis apud vos manens, Paracletus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & ſuggeret vobis omnia, quæcunque dixero vobis. Pacem relinquo vobis. Pacem meam do vobis. Non quomodo mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor veſtrum, neque formidet. Audiſtis, quia ego dixi vobis, vado, & venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem, quia Pater major me eſt. Jam non multa loquar vobiſcum. Venit enim Princeps Mundi hujus, & in me non habet quicquam, ſed ut cognoſcat Mun-

Digitized by Google

Mundus, quia diligo Patrem, & ſicut mandatum dedit mihi Pater, ſic facio.

Laus tibi Chriſte.

Il Ricevente dica dopo il voto.

Noi riconoſciamo voi eſſere vero Soldato ſpirituale di GESU CRISTO, e dedicato a difendere virilmente la Fede, e Religione ſua con vera, e ſana Dottrina, honeſta vita, e buoniſſimi coſtumi, e ſimilmente a mandare a effetto tutte l'altre coſe, che nella Regola, e Statuti noſtri ſi contengono.

Il Profitente chinando la teſta riſponda.

Ed io non altrimenti m' ingegnerò di fare.

Dipoi baciato il libro, lo porti ſu l' Altare, e baciato l' Altare, lo riporti al Ricevente, ed il Ricevente moſtrando la Croce dell' Abito dica.

Credete voi Fratello cariſſimo, che queſto ſia il ſegno della Santiſſima Croce, nella quale CRISTO Figliuolo di DIO Creatore del Cielo, e della Terra, per ricomperare noi miſeri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente riſponda. Credo.

Il Ricevente ſoggiunga, e dica.

Queſto è il ſegno della Milizia noſtra, il quale vi comandiamo, che portiate ſempre nel lato ſiniſtro della voſtra veſte.

Il Profitente baci la Croce, che dal Ricevente gli ſarà portata.

Dipoi il Ricevente, ponendo l' Abito indoſſo al Profitente dica.

Pigliate dilettiſſimo Fratello, e Reverendo Sacerdote,

Digitized by Google

te, questo Sacratissimo Segno nel nome della Santissima TRINITA', della Beata MARIA sempre Vergine, e di Santo STEFANO, e sappiate, Fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di colore bianco, perciocchè voi habbiate sempre dinanzi a gli occhi la purità, e candidezza dell'animo, la quale voi non habbiate mai per tempo alcuno, nè per alcuna cagione, in infamia, e vergogna del nostro Ordine, e detrimento dell' anima vostra, in modo alcuno a macchiare, e vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, ed adoriate con tutto il cuore, e con l'Armi vostre spirituali la difendiate al modo di Moisè, che tenendo le braccia in croce verso il Cielo, il Popolo Ebreo vincea gli Amalechiti nimici suoi; delle due braccia, l' uno saranno le virtù accompagnate con le buone operazioni, e l' altro saranno l'Orazioni, pregando Nostro Signore GESU CRISTO con ardentissimo cuore, che ci faccia vittoriosi contro i peccati nostri, e scacci da noi tutte le genti barbare, ed infedeli. In luogo di tagliente Spada, pigliate la Parola dell' Evangelio, come disse Paolo: *Et gladium Spiritus, quod est verbum DEI*. Ricordandovi appresso, come disse il Nostro Sig. GESU Cristo: *Vos estis sal terræ;* ed in un'altro luogo: *Vos estis lux mundi*. Dimostrando, che a voi stesso, e parimente a noi avete a essere lucente specchio di costumi honestissimi, e di Religiosissima vita. E se altrimenti facessi, o commettessi atto indegno, o nella Vita, o nell'Opere di buon Religioso, tenete per fermo, che voi, secondo la forma

Digitized by Google

ma degli *Statuti* noſtri, ſareſti riputato, come mancatore di fede, e violatore del voſtro Voto medeſimo, e privato del merito della ſantiſſima Croce, e come membro fracido, e puzzolente, tagliato dal rimanente del corpo, e gettato via; e finalmente, come indegno di tanti, e tanti Cavalieri, dal conſorzio noſtro ignominioſamente diſcacciato.

Dipoi legandogli il Cordone gli dica.

Pigliate dilettiſſimo Fratello noſtro, il Giogo di GIESU CRISTO, il quale è leggiero, e ſoave; ſotto queſto ritroverete dolciſſima pace, e quiete, e noi, da hora innanzi, facciamo partecipe l'Anima voſtra, e tutte quelle, del Padre, e parenti voſtri, di tutte le buone opere, che nell'ordine noſtro da' noſtri Fratelli, ſi fanno, e ſi faranno ſempre per l'avvenire in ciaſchedun luogo.

Il profitente riſponda. Amen.

E ſi ſeguitino *Suſcepimus DEUS*, con le orazioni, come ſopra; il che finito vada in pace

Modo di dare l'Abito a' Cavalieri ſerventi d'Arme.

Il Profitente faccia la ſua ſupplica, e dica.

Illuſtriſſimo Signore mio, io prego V. S. che, come Luogotenente del Sereniſſimo Gran Duca, e Gran Maeſtro della Religione di S. STEFANO, mi faccia grazia di concedermi l'Ordine della ſua Milizia, ed io prometto a V. S. l'obbedienza della Religione, ed ogni volta, che occorrerà, mettere la Vita per benefizio

Digitized by Google

fizio della Fede Cattolica, e per aumento di queſta Santa Religione.

Il Profitente dica. Io non poſſo fare, ec.

Per fino a tutte l' interrogazioni, e riſpoſte, come ſopra nel modo di creare i Cavalieri Militi; ed il Profitente, tenendo le mani ſopra l' Evangelo, faccia il ſuo voto nel modo medeſimo, che di ſopra è ſcritto de' Cavalieri Militi. Dopo di che il Ricevente havendo detto, Noi riconoſciamo, ec. *Ed il Profitente riſpoſto,* così conoſco d' eſſere, *baciato il Libro, e portandolo ſu l' Altare, e bàciato l' Altare, e riportato il Libro al Ricevente, eſſo Ricevente pigliando la veſte in mano, e moſtrando al Profitente la Croce, dica.*

Credete voi Fratello, che queſto ſia il Segno della Santiſſima Croce, nella quale CRISTO Figliuolo di DIO, Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miſeri Peccatori, pendendo morì?

Il Profitente riſponda. Credo.

Il Ricevente ſoggiunga, e dica.

Queſto è il Segno della Milizia noſtra, il quale noi vi comandiamo, che portiate ſempre nel lato deſtro della voſtra Veſte.

Il Profitente baci la Croce, che dal Ricevente gli ſarà porta, e poi il Ricevente mettendogli il Manto indoſſo dica.

Pigliate, dilettiſſimo Fratello, queſto ſacratiſsimo Segno nel nome della Santiſsima TRINITA', della Beata MARIA ſempre Vergine, e di S. STEFANO, e ſappiate Fratello cariſsimo, che noi vi Veſtiamo queſto

Digitized by Google

sto Manto di color bianco, perchè voi habbiate sempre dinanzi a gli occhi vostri la purità, e candidezza dell' animo, la quale voi non dobbiate mai per tempo alcuno, nè per nessuna cagione, in infamia, e vergogna del nostro Ordine, ed in detrimento dell'anima vostra in alcun modo macchiare. E vi ponghiamo questa Croce rossa nella destra parte, acciocchè voi con questo vittorioso Segno siate più ardito nelle Battaglie, e che con la destra valorosamente combattendo la difendiate, e difesa la mantenghiate: Perciocchè se voi altrimenti facesi, e commettesi atto indegno, nella Guerra, o nella Pace, de' Cavalieri della nostra Religione, tenete per fermo, che voi secondo la forma degli Statuti nostri, saresti, come mancatore di Fede, e violatore del vostro Voto medesimo, privato del merito della Santissima Croce, e come membro fracido, e puzzolente, tagliato dal restante del corpo, e gettato via; e finalmente, come indegno di questo honore, vituperosamente dal consorzio de' valorosi huomini scacciato.

E pigliando i Nastri, che pendono al collo della veste, dica.

Siavi med. simamente questo Manto posto come giogo di GESU CRISTO, il quale è leggiero, e soave: sotto questo ritroverete dolcissima pace, e quiete, e noi da hora innanzi facciamo partecipe l'Anima vostra, e quella del Padre, e Parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell' Ordine nostro da' nostri

Digitized by Google

stri Fratelli si fanno, e si faranno sempre per l' avvenire in ciascun luogo.

Il Professante risponda. Amen.

Il Celebrante con gli altri Sacerdoti dichino l' Antifona. Suscepimus Deus, &c. *Con il Salmo, Preci, e Collette, come di sopra.*

Ordine di vestire l' Abito a' Serventi di Ufizio, cioè Taù.

Il Servente, ovvero Taù, in ginocchioni dinanzi al Ricevente dica.

Illustrissimo Signor mio, io prego V. S. che, come Lugotenente del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro della Religione di S. STEFANO, mi faccia grazia di concedermi l' Abito di detta Religione a me conveniente, ed io prometto a V. S. l' obbedienza, e fedeltà, con espormi con tutto il cuore ad ogni servitù, che sarà necessaria, ed a me possibile, per detta Religione.

Il Ricevente risponda benignamente.

Io non posso fare, che io non lodi grandemente il vostro buon' animo, e proponimento, essendo ufizio honorevole, e laudabile, e di buon Cristiano; e la professione, che intendete, ed offerite fare, con sottomettervi al giogo dell' obbedienza di qualsivoglia Superiore, che vi sarà dato da DIO, e dalla Religione nostra, siccome risuonano le vostre parole. Però anco pensando, che siate ben' informato dell' Ordine,

Digitized by Google

e de' Capitoli di questa Santa Religione, senza altro replicarvi, vi domanderò d'alcune cose più notabili, che sono queste.

Siete voi presto a eseguire, ed osservare tanto, quanto questi ordini comandano, e havete detto?

Il Servente risponda. Signor sì.

Il Ricevente soggiunga.

Siete voi venuto a quest' atto per evitare qualchè somma di debito commesso per il tempo passato?

Il Servente risponda. Signor nò.

Il Ricevente soggiunga, e dica.

Siete voi obbligato a persona, di maniera, che non possiate obbligarvi ad altri, o macchiato d' infamia pubblica?

Il Servente risponda. Signor nò.

E faccia il suo voto dicendo.

Io N. di N. fo Voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all' Onnipotente Dio, alla B. M. sempre Vergine, e a S. STEFANO, di dovere, ajutandomi la Divina Grazia, prestare, e rendere sempre humil' obbedienza, e fedeltà a qualunque Superiore, che da DIO, e dalla Religione dato mi sarà, e di servare sempre Carità, Pudicizia, ed Obbedienza, e vivere secondo la Regola, e Statuti di quest' Ordine.

Il Ricevente mostrando il segno della Veste al Servente d' Ufizio, dica queste parole.

Noi riconosciamo veramente voi essere buon Cristiano, e dedicato al servizio umilmente di DIO, e di questa Santa Religione, e mandare ad effetto tutto

Digitized by Google

to quello, che ne havete promesso; Però, amico, e figliuolo carissimo, mediante questo Segno, quale vi si mostra ad honore, e laude del Santo Nome della Santiss. TRINITA', della B. MARIA sempre Vergine, e dell' Avvocato, e Protettore di questa Religione Glorioso S. STEFANO Papa, e Martire, pigliate quest' Abito bianco, significando in voi dovere havere sempre la candidezza, e purità dell' animo, con obbedire volontariamente, e non forzato a gli ordini, o Satuti, e Superiori dativi in detta Religione, & altri signori Cavalieri Militi; denotandovi ancora per questa Veste, il giogo di GIESU CRISTO, il quale dovete suavemente sopportare; alle quali cose contraffacendo, faresti come servo inutile ributtato fuori della Religione nostra, e noi da hora innanzi facciamo partecipe l' anima vostra, e quelle del Padre, e Parenti vostri di tutte le buone opere, che nell' Ordine nostro da' nostri Fratelli si fanno, e si faranno sempre per l' avvenire in ciascun luogo.

Il Servente Risponda. Amen.

E levatosi in piedi, vadia dinanzi al Sacerdote celebrante, avanti al quale starà ginocchioni, ed il celebrante con gli altri Sacerdoti, dirà l' Antifona, Salmo, versetti, ed altre orazioni, come sopra.

Finite l' orazioni, e ricevuta la Benedizione con debite riverenze, ritorni a trovare il Ricevente, e baciata humilmente l' infima parte del manto del Ricevente, levatosi in piè, gli bacia dipoi la Croce, ed a gli altri Cavalieri bacia solo la Croce, ed andato in

Digitized by Google

to in Sagreſtia ſi ſpoglia il ſuo Abito bianco, mettendoſi in doſſo un ſaio, o altro veſtimento, col ſegno de' tre Rami di ſotto della Croce, ivi cucito, ſecondo, che diſpongono gl' ordini, e ſopra una cappa paonazza, pur cucitovi detto ſegno dalla parte deſtra, e vada in pace.

ADDIZIONI SECONDE.

5. POrgere lo Stocco s' aſpetti al Cavaliere più Graduato, che ſi trovi alla funzione; sicche eſſendovi il Balì del Luogo, tocchi a un Priore, ancorche fuori di ſua Juriſdizionre.

Dell' Abito de' Cavalieri. Cap. VII.

SEndoſi ordinata la diviſione de' gradi de' Cavalieri, ne ſeguita la diſtinzione degli Abiti, di che debbono andare veſtiti. Però ſi ordina, che gli Otto graduati da deputarſi, come altrove ſi dirà, per governo della Religione, e parimente i Priori, e Balì ſieno tenuti portare la Croce grande di colore roſſo nel mezzo del petto del loro Abito, e Veſtimenti, e la medeſima Croce grande debbano portare dal lato ſiniſtro delle loro ſopraveſti, con il fregio d'Oro all'intorno di detta Croce. Il Priore della Chieſa porti la Croce nel medeſimo modo. I Cavalieri Militi Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, che havranno fatto le loro provanze di Nobiltà, come ſono obbligati i Cavalieri Militi laici, portino la Cro-

Digitized by Google

Croce ordinaria cucita dal lato finiſtro de' loro Veſtimenti, ed Abiti, guarnita con fregio d' Oro. I Cavalieri Militi laici, nel tempo di pace portino medeſimamente la Croce ordinaria, cucita dal lato ſiniſtro de' loro Veſtimenti, ed Abiti, guarnita con fregio d' Oro, e gli uni, e gli altri poſſino, olendo, portare al collo pendente la Crocetta d' Oro, non dovendo per queſto laſciare di portarla cucita ſopra il lato finiſtro, come è detto. I Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti d' obbedienza, portino dal lato ſiniſtro, cucita ſopra le loro toghe, la Croce ſenza Oro, e non portino al collo la Croce pendente, nè Crocetta d' Oro. I Serventi d' Arme portino la Croce ſenza Oro dalla banda deſtra. Similmente i ſerventi d' Ufizio, che non ſono propriamente Cavalieri, come converſi donati, ed additti alla Religione, portino dal lato deſtro una mezza Croce, con i tre rami di ſotto, laſciando il quarto, e la parte ſuperiore. E quanto all' Abito, che debbe eſſere portato nelle Proceſſioni, ed in Chieſa, ne' giorni, e tempi eſpreſſi per il Cap. VI. del Titolo della Chieſa, e quando i Cavalieri ſi comunicheranno, fuori però de' caſi, che per infermità ricevino il santiſſimo Sacramento in letto, ed ancora dentro le Congregazioni de' Capitoli generali, vogliamo, che quello de' Cavalieri Militi, Cavalieri Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, ſia di ciambellotto bianco, dentrovi la Croce roſſa, in quel modo, ed in quella parte, che di ſopra diſtintamente è detto. Quello de' Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti di obbedienza, ſia una toga con il ſegno, e colore,

co-

Digitized by Google

come di ſopra. Quello de' Cavalieri ſerventi ſia una veſte di ſaia, di raſcia, o d'altro panno, di colore bianco, col ſegno della Croce roſſa, come poco appreſſo ſi è ſpecificato. L'Abito Militare da uſarſi per i Cavalieri Militi ſu le galere, per combattere contro gl' infedeli, ſarà una ſopravveſte bianca di taffettà, e tutti gli altri fornimenti di colore roſſo, e nel mezo della ſopravveſte la Croce roſſa, la quale non per altra cagione vogliamo ſia di colore vermiglio, ſe non perche ſi ricordino, che eſſi deono volentieri ſpargere il ſangue loro nocentiſſimo, a honore, e gloria di colui, il quale per ricuperarci, e ſalvarci ſparſe ſpontaneamente il ſuo innocentiſſimo ſu 'l legno della Croce. Negli altri veſtimenti, che ordinariamente porteranno i Cavalieri Militi, deono uſare colori, ed ornamenti honeſti, ed al grado loro convenienti.

Che non poſſa muoverſi lite contro Cavalieri dello ſtato loro, e della pena di quelli, che ſono fatti Cavalieri contro i Capitoli Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che a chi è ſtato ricevuto nel Convento al grado di Cavaliere Milite, non ſi poſſa da perſona alcuna muovere controverſia di ſtato, e della condizione ſua, ſe non tra il termine d'Anni cinque dal dì dell' apprenſione dell' Abito, e quello, che muoverà detta lite, debba ſottoporſi alla pena del tallione, cioè s'egli non proverà l'intenzione ſua ſendo Cavaliere Milite, debba eſsere rigettato al grado di Cavaliere ſervente, e non

ſen-

Digitized by Google

ſendo Cavaliere, ſi debba ſottoporre ad altra pena equipollente. Vogliamo ancora, che il Conſiglio, *ex officio*, poſſa fra d. termine d'Anni cinque rivedere le provanze de' Cavalieri, e ritrovandole non fatte ſecondo gli ordini, levar l' Abito a qualunque Cavaliere; che l' haveſſe havuto non legittimamente, e contro la regola, e fuori degli Statuti, riducendo i Militi a ſerventi d'Arme, i ſerventi d'Arme a ſerventi d'Uſizio, e i Cavalieri Sacerdoti a Cavalieri d'obbedienza, e con tutto ciò ſieno anco inabili di Commende, e di tutti gli altri beni dell' Ordine.

Che un Cavaliere Servente non poſſa divenire Cavaliere Milite, ſe non per alcuna notabil prova. *Cap. IX.*

EGli non pare coſa convenevole, che un Cavaliere muti quello ſtato, il quale egli ſi ha eletto una volta, e vada perverſamente ſcambiando il grado della qualità, e condizione ſua; e però proibiamo, che un Cavaliere ſervente, di qualunque condizione ſia, poſſa pretendere il grado di Cavaliere Milite, ſe già non faceſſe conſtare legittimamente, che haveſſe fatto atti ſegnalati in ſervizio della Religione, difeſa degli ſtati del Sereniſſimo Gran Maeſtro, ed eſaltazione di S. Chieſa; e per queſto vogliamo, che ſi oſſervino le azioni, ed opere di tutt' i Cavalieri ſerventi d' Arme, e facendoſi conoſcere nell' Arte Militare, ed in detti honorati Eſercizj, chiari, e virtuoſi, in tal caſo ſi rimune-

Digitized by Google

rino del detto grado di Cavaliere Milite, dovendosi per virtù sola distinguere le condizioni delle persone.

In qual modo si debbano privare dell' Abito i Cavalieri. Cap. X.

COme alle cose ben fatte si conviene il debito premio, così a quelle, che mal fatte sono, si richiede la dovuta pena; perchè secondo i meriti, e demeriti de' Cavalieri nostri, vogliamo, che sieno hora premiati, ed hora puniti, come di mano in mano si vedrà. E perchè l' ultima pena nella nostra Religione è la privazione dell' Abito, e nel privare alcuno Cavaliere dell' Abito si contiene la privazione di tutte le sue Commende, Ufizj, Benefizj, dignità, ed anzianità, e di più Prigione perpetua. Quando alcun Cavaliere havrà tal scelleratezza commesso, che egli per le leggi, e Statuti nostri, meriti di dover esser privato dell' Abito, e rimosso dalla compagnìa, e consorzio de' nostri Cavalieri, in tal caso il consiglio della Religione deve ordinare il processo informativo contro il Reo, nel modo, che altrove si dirà del procedere nelle cause criminali, e proporre la causa al Serenis. Gran Maestro, accioch' egli deliberi se la decisione di essa attiene, o nò, al Capitolo; perciochè vogliamo, che le cause, di che per i Capitoli è imposto pena di privazion d' Abito, si sentenzino dal Capitolo, e non dal Consiglio; e rimettendosi dal Gran Maestro detta

Digitized by Google

ta causa al Capitolo, deve detto Capitolo diligentemente conoscere, e tritamente esaminare le qualità del delitto, e procedere senza amore, odio, o altra anfietà, a sentenza, riserbandone l' approvazione al Gran Maestro, dal quale non venendo alterato il giudizio, essendo imposta per detta sentenza la pena di privazione d' Abito, il Configlio, in difetto del Capitolo, ordini al più Graduato, che per i tempi si troverà al Convento, che proceda all' esecuzione di essa, e servi l' infrascritta forma, cioè. Faccia detto Graduato, sotto buona guardia, condurre il Reo nella sala grande del Convento dinanzi a se, e stando il condennato in ginocchioni vestito dell' Abito bianco di ciambellotto, il d. Graduato gli manifesti il suo delitto con le seguenti parole: concioſiacosachè tu, mediante le sceleratezze tue, ti sei reso indegno del segno della santiss. Croce, e dell' Abito dell' Ordine nostro, alla professione del quale noi t' havevamo prima ammesso, credendoti buono, e fedele: Perciò seguitando noi l' Ordine de' nostri Statuti in honore de' buoni, ed a terrore de' cattivi huomini, e a fine, che tu dia esempio a gli altri ti priviamo dell' Abito dell' Ordine nostro, e ti rimuoviamo, rifiutandoti del tutto dalla compagnia, e consorzio de' Cavalieri della nostra Religione, e come putrido, e fracido membro separandoti da' buoni, ti gettiamo via. Dette queste cose, pone la mano al manto del condennato, glie lo scioglie, e nel levarglielo di dosso dice. Per l' autorità, ch' io ho da' miei Superiori, io ti tolgo, levo, e rimuovo così il laccio, e 'l giogo del Signore, il quale è

Digitized by Google

dolciſſimo, come l' Abito del noſtr' Ordine, del quale tu ti ſei moſtrato indegno. Fornite queſte coſe, il condennato ſotto fida cuſtodia ſi rimanda, e ſerra in Prigione. E ſe il Reo fuſſe aſſente, e citato non compariſſe per contumacia, e non ſi poteſſe far pigliare, in tal caſo ſi procede non altrimenti, che ſe egli fuſſe preſente; e ſe 'l ſuo delitto è notorio da ſe, e provato con legittimi mezzi nel modo, e forma, che di ſopra s' è veduto, ſi condanna, ed in ſuo luogo ſi pone uno a ſua ſimilitudine fatto di cenci, al quale ſi leva, e toglie il manto, come s' è detto.

In qual modo ſi renda l' Abito a' Cavalieri, che ne ſono ſtati privati. Cap. XI.

PErchè come contro a coloro, i quali non ſolo graviſſimamente peccano, ma ancora gaſtigati perſiſtono pertinacemente nella mala volontà del peccare, dee ſempre la Giuſtizia rigidamente procedere, così a quelli, che dopo il gaſtigo ravveduti de' loro errori ſe ne pentono, e deſideroſi d' emendarſi, ne chieggono humilmente perdono, può alcuna volta uſare pietà, e clemenza; Però noi ordiniamo, che ſe alcuno de' Cavalieri noſtri ſarà ſtato, per le cattività, e triſti portamenti ſuoi ſpogliato dell' Abito, e dipoi riconoſcendo i ſuoi falli, e pentendoſene s' offerisca pronto, ed apparecchiato a volergli correggere, e vivere criſtianamente, poſſa far ſentire queſta ſua buo-

na

Digitized by Google

na volontà, e disposizione al Capitolo, ed il Capitolo solennemente ragunato, deliberi se gli pare d' accettarla, ed accettandola giudichi se, gli si debba restituire l' Abito, e giudicando di sì, sia tenuto di farlo intendere al Gran Maestro, a fine, che egli, o approvi cotal giudizo, o lo riprovi; e colui, che spogliato dell' Abito ha chiesto, ed ottenuto Grazia di poter esser rivestito, ragunato legittimamente il Capitolo, o vero il Consiglio, si fa menar vestito da Secolare, o con una camicia sopra i panni, e con una Fune al collo, tenendo, con ambedue le mani legate insieme, una falcola accesa dinanzi al detto Capitolo, o Consiglio, e gettandosi humilmente dinanzi a' piedi d' esso Capitolo, o Consiglio, chiede supplichevolmente; che gli debba essere perdonato il suo fallo, e restituito l' Abito, e scritto di nuovo nella compagnìa de' Cavalieri, promettendo di doversi emendare, e vivere honestamente, e secondo gli Statuti della loro Religione. Allora il Vice Gran Maestro, o alcun' altro Cavaliere, a cui sia ciò dal Capitolo, o dal Consiglio commesso, gli risponde così. Ancorchè noi siamo chiari, che l' Abito ti fu già meritamente levato per i tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperando, che tu debba alla via de' buoni costumi, e Vita honesta, e lodevole ritornare, ti concediamo benignamente perdono, ti rendiamo cortesemente l' Abito del nostro Ordine, e ti ammettiamo. e scriviamo di nuovo graziosamente nella compagnìa, e consorzio de' Ca-

de' Cavalieri noſtri. Ingegnati dunque, Fratello cariſſimo, di vivere virtuoſamente, di maniera, che tu non ci dia (il che ceſſi IDDIO) occaſione di eſeguire un' altra volta contro di te il rigore, e la ſeverità della giuſtizia: E ſappi, che tu ricevi hoggi da noi una grandiſſima Grazia, e non conceduta, nè da doverſi concedere, ſe non a pochi; la quale preghiamo IDDIO, che ti ſia utile alla ſalute, così dell' Anima, come del corpo. Il che detto il primo Graduato, che ſi ritrovi in Capitolo, o Conſiglio, preſo il Manto, glie lo pone ſopra le ſpalle, e affibbiandolo dice. Piglia di nuovo il giogo del Noſtro Signore, il quale è leggiero, e ſuave, e ti arrecherà, ſe tu vorrai, la ſalute dell' Anima, conducendoti a vita eterna. Fatte queſte coſe, il Cavaliere, a cui è ſtato reſtituito l' Abito, lodando IDDIO, rende grazie, s' offeriſce humilmente pronto, e parato all' oſſervanza degli Statuti, ed obbedienza de' Superiori; e ſe alcuno ſarà contro queſta forma reſtituito, ſia non altrimenti, come ſe reſtituito non fuſſe. Intendendoſi ſempre, che per la reſtituzione dell' Abito non ſi reſtituiſce l' Anzianità, nè la reſidenza, nè meno ſi conſerva detta Anzianità per la ſoſpenſione della privazione dell' Abito, ancorchè s' habbia grazia, che la ſentenza della privazione non s' eſeguiſca.

DEL-

Digitized by Google

DELLA CHIESA

Titolo III.

Del Culto Divino. Cap. I.



L primo, e principale ufizio, ed obbligo d' un' un huomo buono, e religioſo, è amare con tutto il cuore, ed honorare DIO ſopra tutte coſe. Laonde noi benignamente commettiamo, e ſeveramente comandiamo in genere a tutti, ed in ſpecie a ciaſchuno de' cariſſimi, e dilettiſſimi fratelli, e Cavalieri noſtri, che habbiano ſempre, e principalmente in amore, ed in honore le coſ Divine, acciocchè da Divino ſoccorſo ajutati, poſſiamo, e più fortemente incominciare, e più felicemente combattere contro i nimici del nome, e della fede di GIESU Criſto Redentor noſtro. Ma perche non ſolo divotamente orando, ma anco valoroſamente contro gl' infedeli combattendo ſi ſerve a DIO; acciocche i cari fratelli, e valoroſi Soldati noſtri poſſino fare l' una, e l' altra coſa comodamente, ordiniamo, che ciaſcun Cavaliere Milite, dica divotamente ogni giorno cinquanta Pater noſtri, e cinque Ave Marie, per l' hore della mattina, ed altrettanti in vece di Veſpro, Compieta, e Matutino: Le Paſque, il doppio; il dì della Feſtività della

Reli-

Digitized by Google

Religione, il doppio; il dì di S. Piero, S. Paolo, e S. Andrea il doppio; il dì Ogni santi, il doppio; ed il dì de' Morti, il doppio; tutt' i Venerdì di Marzo, o settimane sante il doppio, tutte le festività di nostra Donna, il doppio; ed oltre a ciò dichino un Pater nostro più per la prosperità, e salute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che, volendo, possino in vece di Pater nostri, dire l' ufizio di nostra Donna, ed i sette Salmi Penitenziali. I Cavalieri Sacerdoti, i Diaconi, e Soddiaconi, ed i Cherici sieno obbligati celebrare l' ufizio Canonico, secondo i gradi de' loro ordini, e di più dir' anco essi per la salute, e prosperità del fondatore dell' Ordine un Pater noster, e quando è doppio, dire in quello scambio l' ufizio di nostra Donna.

I giorni, ne' quali i Cavalieri sono tenuti digiunare. Cap. II.

DEvono i Cavalieri dell' ordine della nostra Religione osservar i digiuni della Quaresima, delle Quattro Tempora dell' anno, e parimente delle vigilie delle Pasque, della Concezione, Natività, Annunziazione, ed Assunzione della B. V. MARIA, delle feste di S. Gio: Batista, degli Apostoli, ed altre vigilie ordinate dalla S. Cattolica Chiesa Romana, e di più la vigilia di Santo STEFANO Papa Protettore della nostra Religione, di S. Benedetto, e quella de' Santi Cosimo, e Damiano, se già non fussero legittimamente impediti, o militassino per la Religione, o fussino in altri servizj di essa.

Dell' ob-

Digitized by Google

Dell' obbligo, che hanno i Cavalieri di Confessarsi, e Comunicarsi. Cap. III.

TUtti i Cavalieri del nostro Ordine sieno obbligati confessarsi divotamente, e ricevere il Santissimo Sagramento dell' Eucaristia, almeno tre volte l' Anno; il giorno della Pasqua di Natale, il giorno della Pasqua di Resurrezione, e il giorno dell' Assunzione di nostra Donna. Quei Cavalieri, ch saranno al Convento, vogliamo si confessino dal Priore della Chiesa, o da' Cappellani di essa, e non possino, eccetto, che con licenza del detto Priore, confessarsi da altri Sacerdoti, e tutti insieme dopo la Messa, che doverà celebrarsi solennemente in ciascuno di detti giorni, debbano dentro detta Chiesa comunicarsi, e se mancheranno, incorrino in pena d' una quarantena; e gli assenti dal convento in alcuna di dette tre feste, se sono di quelli, che habitano il convento, o per cagione d' Ufizio, o per fare Anzianità, non sieno ricevuti quando ritornano, se non portano fedi d' essersi comunicati, autenticate dal testimonio d' uno, o due Cavalieri dell' Ordine, e dall' Ordinario, o Rettore della Parrocchia, dove si fussero comunicati, o se almeno quando sono ritornati, non si comunicheranno di nuovo dentro la Chiesa Conventuale dell' Ordine, fra otto giorni susseguenti dal dì del loro ritorno. I Cavalieri malati, e i condennati alla carcere non manchino anco essi di comunicarsi: gli ammalati alle

Digitized by Google

loro case, e i carcerati dentro la cappella del Commessario di Pisa. Ed i Pisani, che fussero per cagione d' ufizio di loro Comunità occupati in congregazioni pubbliche in alcuno di detti giorni, si comunichino dentro detta Chiesa della Religione la mattina di buon' hora; e mancando ciascuno de' suddetti di ciò fare, incorra nella suddetta pena della quarantena. Ed i Cavalieri, che partono dal Convento, per imbarcarsi su le Galere, e andare in alcuna spedizione, debbono, sotto la medesima pena, la prima volta, che le Galere usciranno di scioverno, e navigheranno, confessarsi, e comunicarsi dentro la Chiesa della Religione, sendo al Convento, e sendo a Livorno, o in altri luoghi con le Galere, debbano confessarsi, e comunicarsi in alcuna Parrocchiale, o nelle Chiese di S. Benedetto di detti luoghi, e mandarne fede in iscritto al Priore della Chiesa, acciò possa far noto al Consiglio, e provvedere, che sieno gastigati quelli, che mancassino, esortando nondimeno i Cavalieri, che navigano a non dovere lasciare di comunicarsi ancora l' altre volte, che s' imbarcheranno, acciò stieno più provvisti a' pericoli della navigazione; e quando si comunicheranno sieno vestiti dell' Abito, come si è detto di sopra nel Tit. 2. nella rub. dell' Abito de' Cavalieri, e nel Cap. 19. di questo Tit. 3.

Digitized by Google

ADDIZZIONI TERZE.

15. QUei Cavalieri, che saranno intimati alla Navigazione per alcun viaggio di Corso facciano la Comunione nella Chiesa Conventuale prima di partir di Pisa.

Della modestia de' Cavalieri nella celebrazione de' Divini Ufizj. Cap. IV.

NOn vogliamo, che i nostri Cavalieri, mentre si celebrano i Divini Ufizi entrino in Coro, o stieno appoggiati agli Altari, a fine, che non dieno impedimento a' Sacerdoti, che celebrano l' Ufizio: e quelli, che contraffaranno, saranno puniti nella pena d' una quarantena.

Della precedenza, e residenza de' Cavalieri. Cap. V.

OSservino i Cavalieri nel sedere in Chiesa, in Capitolo, nelle processioni, residenze, cirimonie, e atti publici, l' ordine dell' Anzianità, e nessuno inferiore di grado, o di tempo si ponga nella sedia d'alcuno Superiore, dovendo immediate dopo gli otto Graduati, tra' quali, il primo luogo sia del Commendatore maggiore, il secondo del Gran Contestabile, il terzo dell' Ammiraglio, il quarto del Gran Priore del Convento, il

Digitized by Google

quinto del Gran Cancelliere, il sesto del Tesoriere Generale, il settimo del Conservatore Generale, l'ottavo, ed ultimo del Buon' huomo dello Spedale: precedere i Priori, e Balì, uno innanzi all' altro, secondo la prerogativa dell' instituzione di loro dignità, purchè tutti i Priori precedino prima, e poi i Balì: Dipoi il Priore della Chiesa: appresso quei Cavalieri, chè sono deputati per il Consiglio: e dopo essi i Cavalieri Sacerdoti Militi, i quali trà di loro osservino l' uso della Corte Romana. Dopo i suddetti, i Commendatori provveduti per Anzianità, ed appresso i Commendatori di grazia, o di Padronato di S. A. S. a' quali succedino gli altri Commendatarj, e Amministratori di Commende d' altri Padronati, ed appresso i Cavalieri più Anziani; e in fra i Commendatori d' Anzianità, e di grazia, debba precedere fra di loro respettivamente quello, che prima harà spedita la Bolla dell' Investitura, o provvisione di sua Commenda; e in fra i Commendatori d' altri Padronati debbano precedere quelli, che prima haranno finita la loro professione; e se più d' uno, in uno stesso giorno si trovassi essere stato eletto a dette dignità, e gradi, sia il primo luogo di quello, che precedessi l' altro per l' età. Ordinando a' Cavalieri Sacerdoti, che portino, per essere conosciuti da gli altri, la berretta da Prete, e non il cappello, altrimenti il Cirimoniere non dia loro luogo, se non quello, che gli viene per Anzianità dell' Abito. I Cavalieri Militi, fuori di detti atti publici, negli Stati del Serenis. Gran Maestro precedino a' Cavalieri d' altri

Digitized by Google

tri ordini, e a' Dottori, etiam ne' Magistrati, ma non già agli Ufiziali pubblici, come Commessarj, Podestà, Consoli, Consiglieri, e altri simili, ne' luoghi di loro giurisdizioni.

ADDIZIONI TERZE.

10. GLi Priori, e Bali se vogliono precedere agli altri Cavalieri, e godere delle preeminenze dovute al grado loro. massime nelle Cappelle, e Funzioni pubbliche devono portare la Gran Croce in petto; e nell' Assemblee delle loro Città, quanto alla giurisdizione hanno la precedenza anche agl' otto Graduati; E quei Priori, che sono di Grazia, o Padronato di S. A. R. precedono a i Priori di Padronato di Particolari.

Delle Processioni, che si deono fare. Cap. VI.

LE Processioni solenni, che si deono fare nella Chiesa della nostra Religione, alle quali debbono intervenire i Cavalieri con il loro Abito, sono queste: Le feste della Purificazione, e dell' Assunzione della B. V. MARIA; quelle dell' Ascensione del Signore, del Corpo di CRISTO, di S. Gio: Batista, la Vigilia de' SS. Cosimo, e Damiano, e tutti i Venerdì di Marzo pregando DIO per la pace, così universale, come particolare, facendosi ancora il dì della festa della nostra Religione, a lli 2 d' Agosto.

AD-

Digitized by Google

ADDIZIONI SECONDE.

6. I Cavalieri residenti in Pisa debbano intervenire con il loro Abito alle Messe solenni la mattina della Santissima Pasqua di Resurrezzione, e della Pentecoste sotto le pene imposte per le altre funzioni d' obbligo.

ADDIZIONI TERZE.

24. TUtti i Cavalieri trovandosi in Pisa deono intervenire alle Funzioni, e Cappelle solite farsi nella Chiesa conventuale dell' Ordine, e mancando senza legittima causa incorrino nelle pene comminate nelle ultime deliberazioni capitolari, alle quali pure son soggetti i Cavalieri di Consiglio, e di Gran Croce.

25. In tutte le Città dove sono Assemblee sono obbligati i Cavalieri, che vi si trovano, ad intervenire alle Funzioni Ecclesiastiche, e Cappelle solite, e specialmente a quelle del Giovedì Santo sotto le pene comminate come sopra.

Che si deono fare preghiere per la Pace. Cap. VII.

NOi vogliamo, che in tutte le Chiese, ed Oratorj della nostra Religione, si preghi DIO per la pace universale in questo modo; Che il Pre-

Digitized by Google

il Prete, che harà celebrata la Messa solenne, e detto, che havrà il Pater noster, s' inginocchi dinanzi all' Altare, e intuoni ad alta voce, *Flectamus*, *&c.* per la pace, e tranquillità della Chiesa Cattolica, e di tutto il Popolo Cristiano, e in specie dell' Ordine della nostra Religione.

Che si preghi Dio per la Pace, e salute del Gran Maestro, e di tutto l' Ordine. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che i Sacerdoti, i quali in ciascuna delle Chiese, ed Oratorj del nostro Ordine, in qualunque luogo saranno, mentre celebrano i Divini Ufizi, debbano tra l' Orazioni, le quali offeriranno a Dio, havere memoria speciale del Gran Maestro, e di tutti i Cavalieri dell' Ordine, pregando IDDIO divotamente per loro, a fine, che mediante la grazia sua, aiutati dal presidio Divino, ne riportino la Vittoria contro i Nemici della Fede Cattolica, a honore, e gloria di GESU Cristo Benedetto, per la cui Fede, e per il cui Nome combattono, ed a fine, che la Maestà Divina si degni per sua bontà conservare sano, e felice il Gran Maestro, e tutto quest' Ordine.

Digitized by Google

Dell' orazioni, che si deono dire per ciascun Cavaliere, che muoia. Cap. IX.

OGni volta, che morrà alcuno de' nostri Cavalieri, se gli debbono far dire trenta Messe in tempo di dieci giorni, dopo la notizia della sua morte, e ciascun Cavaliere, o Milite, o Sacerdote, o di qualunque altro grado, sia tenuto a dire una volta l' ufizio de' Morti per l' anima sua, o vero cento Pater nostri.

ADDIZZIONI SECONDE

7. LE trenta Messe ordinate di dirsi per l' anima di ciaschedun Cavaliere, che passerà a miglior vita, si celebrino tutte in una medesima mattina nella Chiesa Conventuale, quando se ne fanno l' esequie.

Della Messa, che si debbe celebrare per i Morti. Cap. X.

DEliberiamo, che ciascun' anno nella sesta feria della Quinquagesima, per tutte le Chiese del nostr' Ordine, nelle quali si trovino Sacerdoti, si celebri una Messa solenne per l' Anima de' Gran Maestri, e de' Cavalieri morti, ed il giorno dinanzi si cantino al Vespro le vigilie de' Morti; e vogliamo, e comandiamo, che a detto ufizio sieno presenti tutt' i Cavalieri, ed alla Messa tengano in mano una candela

Digitized by Google

dela di cera bianca per uno; e qualunque mancherà d' andare a detto ufizio, si punisca con la pena della settena.

Dell' ordine, che si dee servare nel celebrare le Messe Capit. XI.

NOi vogliamo, che nel celebrare le Messe s' osservi quel modo, che ordinerà il Sagrestano, o altro alla Chiesa nostra Presidente; nè possa il Sacerdote celebrare in detta Chiesa, se non con ordine di detto Sagrestano, o suo sopraſtante.

ADDIZIONI TERZE.

26. I Preti, obligati a Celebrare nella Chiesa Conventuale in Pisa, non possono celebrare fuori di essa senza licenza di Monsig. Priore.

Delle Prediche. Cap. XII.

PErche l' udire il verbo di DIO, suol produrre negl' intelletti ben disposti grandissimo frutto, comandiamo, che ciascuna delle Domeniche dell' Avvento, e per tutta la Quaresima, si predichi nella Chiesa del nostro Convento, ed il Predicatore sia non men dotto, che Cattolico.

Digitized by Google

De' Precettori, e Maestri de' Cherici. Cap. XIII.

PErchè l' utilità, e ornamento, che arrecano le lettere alle virtù, è inestimabile: Però vogliamo, che nel Convento del nostr' Ordine si deputi uno, o più huomini dotti, i quali insegnino ai Cherici più giovani la lingua latina, e buone lettere, ed un' altro, che gli ammaestri nel cantare; a' quali si dia del Tesoro pubblico, dicevole, e conveniente salario, secondo la sufficienza degli huomini, e qualità de' tempi.

Della promozione de' Cherici a gli Ordini sacri. Cap. XIV.

NOn vogliamo, che sieno introdotti Cherici nel Seminario della nostra Chiesa, che sieno nati di matrimonio non legittimo, o di persone infami, e di cattiva vita; e nessun Cherico possa essere promosso a gli Ordini sacri, se non è presentato prima al Priore della Chiesa, ed ottenga da lui licenza; e vietiamo, che nessun Cherico possa essere promosso al Soddiaconato, quale non habbia ventidue anni finiti, al Diaconato ventitre, ed al Sacerdozio, o vero Presbiterato venticinque; e nessun Cherico, il quale non abbia fatta professione nel nostro Ordine, possa essere ricevuto al servizio della nostra Religione, se egli non harà prima per lettere testimoniali, ed autentiche, dimostrato d' havere ricevuto canonicamente gli Ordini sacri.

Dell'

Digitized by Google

Dell' adornare, e riparare le Chiese. Cap. XV.

NOi ordiniamo, e deliberiamo, che tutti i Cavalieri dell' Ordine nostro, di qualunque ragione si sieno, i quali habbiano reggimento di commende, o magioni della Religione, sieno tenuti, ed obbligati ristorare, e riparare, ed in somma mantenere in debito, ed onesto stato, ciascuno, quelle Chiese, ed Oratorj, o Benefizj, che gli toccheranno a governare di mano in mano, e fornirgli di messali, ed altri libri Ecclesiastici, di paramenti, di calici, e di masserizie atte all' uso del culto Divino, secondo la qualità, e condizione dell' entrate di dette commende, e magioni. Deono ancora eleggere al servizio del culto Divino di dette Chiese, ed Oratorj, Cappellani di onesta vita, ed il Consiglio deve assegnare loro tempo competente a poter eseguire dette cose, le quali, se essi non faranno, s' intendino privati de' frutti di dette commende, e magioni fino a tanto, che l'habbiano diligentemente eseguite, riserbate per loro tante di dette entrate, che ne possino strettamente, e a mala pena vivere, e vestirsi, ed il Consiglio sia tenuto supplire alla negligenza, e mancamento loro, a spese del negligente, ed inobbediente; ed il Priore della Chiesa invigili, e tenga avvisato non solo il Consiglio, ma il Gran Maestro, del culto delle Chiese di nostra Religione, non solo in Toscana, ma fuori di essa.

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

60. I Cavalieri Commendatori sono obbligati di resarcire le Chiese Curate, delle quali godono l'Jusspatronato, col riservo delle ragioni tali quali da sperimentarsi contro i Rettori delle dette Chiese.

De' Buonhuomini della Chiesa. Cap. XVI.

ORdiniamo, che il Capitolo elegga ogn'anno due Cavalieri Cappellani Sacerdoti, l'ufizio de' quali sia il rivedere insieme col Priore, o chi il Priore deputerà in luogo suo, con somma cura, e sollecitudine, e diligenza, se nella Chiesa del Convento, o in alcuna Cappella, o Oratorio si fanno quelle cose, le quali, spettanti al culto Divino, far si deono secondo i nostri Statuti, e che risguardano così le cose spirituali, come le temporali di detta Chiesa, e Cappella; e sieno tenuti a correggere tutti i difetti, e supplire tutto quello, che mancasse, e questo senz'altro emolumento. Vogliamo ancora, che sieno tenuti fare un'inventario, ed un regiſtro delle instituzioni, e fondazioni delle Cappelle, e così de' Poderi, e Possessioni loro, e di tutti gli ornamenti, e di tutt'i Beni, così mobili, e semoventi, come immobili; il quale inventario così fatto, e regiſtrato, finito il termine del loro ufizio, presenteranno al Capitolo, perchè si consegni a' loro successori. E simil-

Digitized by Google

milmente se in alcun' altra cosa troveranno mancamento, sieno obbligati farne relazione al Consiglio, ed il Consiglio a provvedervi, secondo, che occorrerà il bisogno.

Che tutti i beni deputati al culto Divino, che si troveranno nelle spoglie de' Cavalieri s' appartenghino alla Chiesa Conventuale. Cap. XVII.

ORdiniamo, che tutt' i beni deputati al culto Divino, come sono Calici, Vasi d'Argento, d'Oro, o indorati, Panni d'Oro, d'Argento, di Seta, o altre cose simiglianti, che si ritroveranno nelle spoglie de' Cavalieri nostri, in qualunque luogo morti, pervenghino alla Chiesa del nostro Convento, se già vivente il Priore, o Rettore di dette Chiese non saranno stati ascritti, e dedicati alle loro Chiese private; nel qual caso vogliamo, che rimanghino in dette Chiese, e se ne faccia diligente inventario.

Della ricognizione, che debbono fare i Beneficiati dell' Ordine alla Chiesa della Religione. Cap. XVIII.

VOgliamo, ed ordiniamo, che il Priore della Chiesa, e Sacerdoti di essa, poichè saranno investiti d' alcun Benefizio, sieno tenuti dare, ed offerire alla nostra Chiesa, il Priore, sei Drappelloni di taffettà, con la Croce della Religione, ed i Sacerdoti quattro, e che il Tesoriero non paghi loro

Digitized by Google

loro emolumento alcuno dopo, se non fatta detta obblazione, e la Cancellerìa non gli spedisca prima la Bolla dell' Instituzione; qual' obblazione possa il consiglio convertire in altro, a ornamento della Chiesa, che fusse più necessario con l'istessa spesa.

I giorni, ne' quali i Cavalieri sono tenuti portare l'Abito, ed andare all' Ufficio. Cap. XIX.

TUtti i Cavalieri, che si ritrovano al Convento debbano ne' giorni solenni comandati per il Cap. VI. del Tit. della Chiesa, andare alla Chiesa, ed alle Processioni, dove debbano portare l'Abito, e così quando si vanno a comunicare, e quando si radunano in capitolo; e coloro, che ciò non faranno, incorrino nella pena della quarantena, e quelli, che saranno alla Chiesa per far la loro Professione, conforme alli cap. II. e IX. del Tit. delle Commende, sieno obbligati a dovere andare per tutti i giorni festivi di quei mesi, che la faranno alla Chiesa, con l'Abito indosso, intervenire a tutte l'hore Divine, come i Preti, eccetto che al Mattutino; il quale Abito deve loro essere vestito a' luoghi loro, e non in Sagrestìa.

DEL-

Digitized by Google

DELL' OSPITALITA'

Titolo IV.

Dell' Oſpitalità, o vero di curare gl' infermi. Cap. I.

COME la ſanità è de' beni del corpo, o vero della natura il maggiore ſenz' alcun dubbio, ed il migliore, così ſe gli deve havere maggiore, e miglior cura, che a tutti gli altri, e più preſti, ed efficaci rimedi porgergli; concioſiache ſenza eſſa tutte l' altre coſe, o non ſono, o ſono inutili; e ſe coloro, i quali ſi ſtanno quietamente in pace tra' ſuoi nelle Città per le loro camere, hanno molte volte biſogno di Medici, e di medicine; che doveranno fare quelli, che travagliando in guerra tra gli ſtrani, in mezzo del mare, ò per gli altrui paeſi co' loro nimici combattendo, come fanno i dilettiſſimi fratelli, e valoroſi ſoldati, e Cavalieri noſtri? Vogliamo dunque, ed eſpreſſamente comandiamo, che nel Capitolo della noſtra Religione s' elegga ogni tre anni con ſolenniſſima cura, e ſollecitudine un ſufficiente, e dabbene Cavaliere, il quale si chiami il Buon' huomo dell' Infermeria, il cui ufizio principal ſia di viſitare inſieme con l' Infermiere diligentemente, e con carità almeno una volta

Digitized by Google

volta il giorno tutti gl' Infermi, e tutto quello, che troverà, che loro mancasse, prestamente, e pienamente, suppliscano; e sia tenuto l'Infermiere rendere ragione almeno ogni mese una volta a detto Buon' huomo di tutte le spese, le quali nell' Infermerìa si fanno; le quali cose, se non si faranno, quègli di loro due, per chi sarà restato, ch'elle non si facciano, s'intenda senz'altra dichiarazione privato del suo ufizio, ed il medesimo Buon'huomo sia tenuto di rivedere ogni sera, e consideratamente esaminare le spese, che nell' Infermerìa si fanno, e col nome suo sottoscriverle, altrimenti cotali spese per i Procuratori del nostro comune Tesoro ammesse, e fatte buone non sieno.

Come il Buon' huomo, e lo Scrivano dell' Infermerìa si devono portare. Cap. II.

PEr ischivare quei danni, ne' quali agevolmente incorrer si potrebbe, ordiniamo, che il Buon'huomo dell' Infermerìa, subito, che sarà stato eletto dal capitolo, giuri solennemente; che egli eserciterà il suo ufizio bene, e fedelmente, non havendo cosa più nè a cura, nè a cuore, che il ristoro, e la salute degl' Infermi, e che noterà ogni giorno distintamente tutte le spese, che si faranno dì per dì, così, nella Bottega della Spezierìa, come nell' Infermerìa, ed il medesimo giuramento faccia lo Scrivano dell' Infermerìa, come prima egli sarà dallo Spedalingo al Gran Maestro, o Vicemaestro presentato, & accet-

Digitized by Google

cettato; il quale similmente, in virtù del suo giuramento, non distribuirà, nè concederà cosa alcuna d' importanza a gl' infermi, senza l' ordine de' Medici, e saputa del Buon' huomo; ed esso Buon' huomo farà ancora di tutte queste cose particolare, e diligente nota, e se alcune spese si faranno fuori di questi ordini, non vogliamo, che sieno passate, nè fatte buone.

Che si faccia un' Inventario delle masserizie dell' Infermeria. Cap. III

PEr la presente deliberazione si ordina, e comanda; che il Buon' huomo, e lo Spedalingo insieme facciano ogn' anno una diligentissima ricerca di tutti i legati, donagioni, e lasci, e di tutte le cose, che sono all' uso dell' Infermeria, ed oltre ciò alla presenza dell' Infermiere, e del Priore, e d' altri testimoni, facciano fedele, ed autentico Inventario di tutte le masserizie, e beni dell' Infermeria, cioè di tutti i vasi d' argento, d' oro, di stagno, di bronzo, di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, o vero sparvieri, e di tutte le cose di qualunque ragione, deputate al servizio della Cappella, del Palazzo, delle camere, della cucina, e di qualunque altra stanza; il quale Inventario si debba sigillare, e bollare. E di più debbano notare, e scrivere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e a ciascuna fare alcun segno, o suggello, e poi dare ordine, che si mettano in salvo, e si facciano conservare in alcun luogo

Digitized by Google

a proposito netto, e sicuro. Comandando all' Infermiere, sotto pena di dover esser privato del suo ufizio, se egli ardirà in alcun modo, o palesemente, o di nascosto, per via retta, o indiretta, portare, o far portare da altri alcuna di dette cose, ancora, che minima, fuori dell' Infermerìa, o mutarla, o in altri usi convertirla.

Come la Bottega dello Speziale dell' Infermerìa sia visitata. Cap. IV.

PEr la salute degl' Infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo, e comandiamo, che lo Spedalingo, e il Buon' huomo, chiamati in loro compagnìa i Medici, così Fisici, come Cerusici, vadano a vedere qualunque volta parrà allo Spedalingo, o al Buon' huomo, la Spezierìa, ed i Medici in loro presenza ricerchino molto bene, e considerino, se lo Speziale è bastevolmente fornito di spezierie, e massimamente delle robe appartenenti alle medicine, e se le sono buone, e vere, e non falsificat per inganno. o fatte inutili dal tempo, essendo intignate, o in alcun modo guaste, e corrotte, acciocchè per colpa dello Speziale non si faccia danno a gl' Infermi; de i quali vogliamo, come habbiamo detto, che si tenga diligentemente cura, e sieno provvisti, ed in tutti quei modi, che si può s'ajutino; e perciò ordiniamo, che alla cura loro si scelghino, e piglinsi Medici dotti, e pratichi, così Fisici, come Cerusici, i qua-

Digitized by Google

i quali in presenza del Priore, dello Spedalingo, del Buon' huomo, dell' Infermiere, (da' quali hanno a essere eletti) e da altri quattro Cavalieri, giurino santamente, che useranno ogni diligenza nel curare gl' infermi, e gli medicheranno secondo gli ammaestramenti, e regole degli Autori di Medicina approvati; i quali Medici vogliamo, che almeno due volte il giorno visitino tutti gli ammalati, ed ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, o rispetto, che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite interverranno l' Infermiere, e lo Scrivano, i quali metteranno in iscrittura sedelmente cosa per cosa, tutto quello, che per cura, ed a benefizio degl' infermi sarà loro ordinato da' Medici, i quali hanno havere il loro salario dal Tesoro, e non pigliar cosa nessuna da gli ammalati. Ordiniamo ancora, e comandiamo, che l' Infermiere, ed il Buon' huomo facciano scrivere in carta buona tutti gli Statuti, che concernono l' Ospitalità, e confitti in una tavola, la facciano appiccare nell' Infermerìa, in luogo, che ciascuno la possa vedere, e leggere secondo, che in quella si conterrà, si governino gl' infermi. Ed affinche i beni, e le masserizie, che hanno a servire a gli ammalati non vadano male, vogliamo, che lo Spedalingo tenga appresso di se un bollo, o vero marchio di ferro, col quale si bollino, o marchino le coperte, o paramenti, gli ornamenti, e l'altre masserizie, e beni mobili, che bollare, o marchiare si possono, acciocchè non si scambino, o si portino altrove, o si alienino; ed esso marchio, o vero bollo si tenga in un sacchetto di cuoio segnato col suggello del-

Digitized by Google

lo Spedalingo, e del Buon' huomo, il qual bollo, ò marchio guarderà l'Infermiere. L'altre masserizie, delle quali non occorrerà servirsi così ogni dì, si riponghino in alcun luogo serrato a chiave sotto la custodia dell' Infermiere, e del Buon' huomo.

ADDIZIONI TERZE.

65. NOn eleggendosi in oggi ne il Buon' huomo dello Spedale, ne l'Infermiere, s' intenda deputato il Cavaliere Commissario del Convento, in luogo del detto Buon' huomo, ed Infermiere, e sia sua cura di visitare almeno due volte l' anno in compagnia de i Medici, e Chirurghi della Religione, e coll' intervento del Cavaliere Soprintendente d' Azzienda la Spezzieria della Religione, e di rendere informato il Consiglio di quanto possa occorrere per il bisogno, e buon servizio degl' Infermi, che devono godere del benefizio de Medicinali.

Che si deputi un Cappellano col Priore dell' Infermeria. Capit. V.

COmandiamo, che lo Spedalingo deputi, ed elegga un Cappellano della nostra Religione, che sia d'onesta, e lodevol vita, e lo presenti al Priore della Chiesa, dal qual debba essere confermato; il quale Cappellano dica ogni settimana due Messe, ed il Priore tre, acciò gl' infermi, volendo, le possino udire; nelle quali Messe si preghi particolar-

Digitized by Google

larmente DIO per la salute de' corpi, e salvezza dell' anime degl' Infermi; i medesimi sieno tenuti, dovendosi dar loro onesto, e competente salario, attentamente, e divotamente confessargli, e comunicargli a' tempi debiti, e morendo sotterrargli, e fare tutte quelle cose, le quali sono a utile della salute dell'anime, o necessarie a' servigi de' corpi.

Dell' elezione, ed ufizio dell' Infermiere. Cap. VI.

DEve il Capitolo generale ogni tre anni eleggere un saggio, e suffiziente Cavaliere (da nominarsi Infermiere) che habbia anni venticinque compliti, e fatte due navigazioni di galera, l'ufizio del quale sia di star desto, ed havere diligente cura degli ammalati, affinchè per negligeuza sua non avvenga loro alcun sinistro; e perciò comandiamo, che l'Infermiere, accompagnato da un fedel servente, visiti con caritatevole discrezione ogni sera, e ogni mattina gl' infermi, confortandogli, ed inanimandogli con dolci, ed amorevoli parole, promettendo loro, che non saranno abbandonati, anzi haranno tutti gli aiuti, che sarà possibile, ed il Buon' huomo il giorno seguente vadia ricercando se l'Infermiere habbia fatto l' ufizio suo nel visitare, e confortare gli ammalati, e non l' havendo fatto, lo riprenda, e costringa a farlo, e non lo facendo, provvegga d' un altro in suo luogo. E perche quanto il nutrimento è più puro, e migliore, tanto più diletta al gusto, e conferisce allo stomaco, e conseguentemente più ricrea,

Digitized by Google

crea, e meglio ringagliardisce il corpo. Perciò commettiamo all' Infermiere, che provveggà a gl' Infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliori, che trovar si possano, e così di tutti gli altri cibi; nella qual cosa lo Spedalingo, ed il Buon' huomo usino diligentissima cura per sovvenire in tutti quei modi, che si può, gl' infermi, provvedendo, che de' loro beni si faccia dallo Scrivano inventario in presenza di Testimonj, acciò se gl' Infermi guarissino, si possino loro restituire senza diminuzione, e morendo, sappiano coloro, a cui appartengono, quali, e quanti sieno detti beni; quali beni si devono racchiudere in luogo sicuro sotto le chiavi dell' Infermiere.

Che gli Ammalati si debbino portare modestamente nell' Infermeria. Cap. VII.

NOn vogliamo, che alli ammalati si conceda cosa alcuna, ancorchè importunamente la chiedessino, se non quelle, che saranno loro ordinate da' Medici, e per conseguenza giovevoli; e quelli, che di fresco saranno usciti del male, o staranno per ammalarsi non possino far cose, che perturbino, o molestino gli ammalati, le quali cose farà, secondo la discrezione sua, osservare l' Infermiere, altrimenti sarà privato dell' ufizio.

Abi-

Digitized by Google

Abilità de' Cavalieri. Cap. VIII.

NEl principio della loro infermità possono stare i Cavalieri, se vogliono, tre giorni nelle loro camere, e si debbono ministrare loro tutte le cose necessarie, non altrimenti, che se fussero nell' Infermerìa; ma passato detto termine, sono obbligati andare nell' Infermeria, o vivere del loro, ma quando detta Infermeria fusse occupata, o che lo strepito facesse danno all' ammalato, possa il Consiglio, havuta di ciò certezza, concedergli abitazione remota, e provvedere delle cose necessarie, come se stesse in Infermeria.

Che i Cavalieri entrando uell' Infermerìa si debbono confessare, e comunicare. Cap. IX.

COncioſiacosa, che i sani, non che gl' infermi, possano morire a ciascun' hora; vogliamo, che tutt' i nostri Cavalieri, i quali ammalati vogliono entrare, per dovere essere medicati nell' Infermeria, sieno obbligati a confessarsi, e comunicarsi nello spazio di ventiquattro hore, le quali cose non facendo, passato detto termine, sieno cacciati d' Infermerìa, nè si dìa loro cosa alcuna. Vogliamo bene, che l' Infermiere per quelli, che si confesseranno, e comunicheranno, debba tenere al ministero dell' Infermerìa, per servizio degli ammalati, servigiali diligenti, e di buona fama, tanti, quanti bisogneranno.

Digitized by Google

In che modo i Cavalieri morti si debbono seppellire. Cap. X.

PAre ragionevole, e lodevol cosa, che i Cavalieri nostri, con quell'Abito, co 'l quale entrano nella Religione, e del quale (mentre che vissero) furno vestiti, col medesimo sieno nelle loro Esequie honoratamente seppelliti, e sotterrati. Il perchè deliberiamo, che tutti i Cavalieri della nostra Religione, morti che saranno, sieno seppelliti con una vesta di ciambellotto bianco con la Croce della Religione cucitavi sopra, nel modo, che di sopra è detto, e si faccia loro quell' honore, che il grado della Religione, ed i loro meriti richieggono.

ADDIZIONI SECONDE

1. MOrendo Cavalieri in alcun Porto sopra le Galere, o navigando in altro luogo, dove bisognasse seppellirgli in terra, mentre però il Cavalier defunto fusse stato per servizio della Religione in quel viaggio, si possa per l'esequie di ciaschedun Cavaliere aggravare il Tesoro fino in ducati venticinque di moneta.

Non

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

27. NOn si facciano nella Chiesa Conventuale l' Esequie per quei successori in Commenda, che non anno vestito l' Abito, e i Funerali per i Cavalieri forestieri quando morissero in Pisa, se son di gran Croce Capitolare si facciano con spesa di Scudi cinquanta, e se sono di Consiglio, ovvero obligati alla Navigazione si facciano con spesa di scudi venticinque da pagarsi sempre dal Tesoro.

Che i corpi de' secolari morti nell' Infermeria nostra sieno honorevolmente seppelliti. Cap. XI.

I Corpi di tutte quelle persone secolari, le quali morranno nella nostra Infermeria, vogliamo, che sieno portati alla sepoltura honorevolmente, andando innanzi i Cappellani, i quali preghino per la salute dell'anima del morto, e vogliamo, che si facciano quattro veste di colore nero a uso di gramaglie, delle quali si vestino coloro, che porteranno il morto; le quali veste vogliamo, che si conservino per detto uso; e tutte queste cose farà osservare l' Infermiere. Non vogliamo già, che nell' honoranze de' nostri Cavalieri, i quali si deono nel modo, che si è detto, e con gran pompa sotterrare, vada alcuno, o Cavaliere, o secolare, vestito di bruno, o veramente con la gramaglia.

Digitized by Google

In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell' Infermeria. Cap. XII.

AFfinche i beni de' morti non si perdino per negligenza, comandiamo severissimamente, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de' defunti nell' Infermeria, o riconoscere i loro beni, se non in presenza dello Spedalingo, del Buon' huomo, e dell' Infermiere; ed aggiunghiamo, che le masserizie, che si troveranno in dette casse, che possono servire all' uso degl' infermi, non si debbano deputare ad alcun' altro servizio, se non alla comodità loro.

Digitized by Google

DEL TESORO COMUNE.

Titolo V.

Delle ragioni, e carichi del Teſoro della Religione; Cap. I.



A mente noſtra è, che i noſtri Cavalieri godino interamente tutti i frutti, ed entrate delle loro Commende ſenza diminuzione alcuna; e perciò non intendiamo, che ſieno obbligati a pagar mai coſa neſſuna, nè al Gran Maeſtro, nè al Teſoro comune, eziandio di ſovvenzione; eccettuando quando la Religione veniſſe in eſtrema neceſſità per cagione urgente; nel qual caſo non ci piace, che il Gran Maeſtro habbia autorità neſſuna, anzi proibiamo, ch' egli o poſſa, o debba impacciarſene, ma vogliamo, che ſolo il Capitolo generale poſſa, e debba mettere quella taſſa, che gli pareſſe neceſſaria; con queſto non debba, nè poſſa paſſare il quarto de' frutti per una volta tanto. Ogni volta dunque, che l' Ordine aveſſe per qualunque cagione neceſſità d' eſſere ſtraordinariamente ſovvenuto, (il che dimoſtreranno i biſogni medeſimi) vogliamo, che in tal caſo vi debbano intervenire la metà de' Cavalieri, i quali ſieno

Digitized by Google

Commendatarj, e l' altra metà di quelli, i quali non habbiano Commende, e ſieno de' più Anziani, ed antichi della Religione, e quella deliberazione ſpetti al numero maggiore, che vi potranno intervenire, paſſando il partito da farſi per i due terzi; della qual coſa havranno due beni; l'uno, che i Commendatarj non ſaranno gravati ſe non quando il biſogno lo richiederà, l' altro, che quando il biſogno lo richiederà, non potranno impedire, che non ſi vinca, e ſi deliberi il ſovvenimento neceſſario.

Delle ragioni del mortuario, e della vacante da doverſi pagare al Teſoro. Cap. II.

QUalunque volta vacheranno Commende d' Anzianità nella Religione, per morte d' alcun Commendatore, il Teſoro comune deve ricevere le ragioni del mortuario, e quelle della vacante. Le ragioni del mortuario ſono quella rata de' frutti delle Commende, che ſi perviene dal dì della morte del Commendatore, infino al primo di Febbrajo proſſimo ſeguente. Quelle della vacante ſono i frutti d' un' anno da cominciarſi il detto giorno primo di Febbrajo, infino all' altro Febbrajo dell' anno ſuſſeguente. E vacando le Commende per privazione, perche in eſſe non cade il termine del mortuario, debba ſolo pagare l' annata de' frutti nel modo ſopraddetto. E ſuccedendo circa dette vacanti cambiamenti, e che i Commendatori intendino cambiare

Digitized by Google

biare le loro Commende minori, con altre di maggiore rendita, (il che conſentiamo fare poſſino di grado in grado, ſalva la prerogativa di quelli, che ſono in ordine più antichi) la Religione debba ricevere, oltre al ſuo mortuario (quando però v' intervenga) un' annata de' frutti di quella Commenda, che ſarà di più entrata dell' altre, cioè della prima, che vacherà o per morte, o per privazione, e dipoi ſpediſca le Bolle de' cambiamenti, ſervato l'ordine ſopraſcritto a quelli, che haranno dichiarato per ſe ſteſſi, o per proccuratore legittimo in iſcritto fra 'l termine di ſei meſi, ſendo in Italia, e dell' anno ſendo fuori d' Italia, di volere cambiare le loro Commende con altre, ed a quei Cavalieri, che ſi troveranno havere ottenuta l' aſpettativa prima degli altri, ſp diſca le Bolle di nuova provviſione delle Commende ultime, quali per cauſa di detti cambiamenti rimangono ſenza amminiſtratore, e nell' ultimo luogo ſenza gravare alcuno di eſſi a pagare al Teſoro della Religione nè frutti d' aumenti, nè di ſeconde annate, ſendoſi conoſciuto dalla ſperienza, che nell' annata, che ſi riſcuote per la Religione per la prima vacante, ſi comprendono i frutti degli aumenti, e dell' annata dell' ultima. Le Commende di Padronato del Sereniſſimo Gran Maeſtro, o di Grazia, ſieno libere da' pagamenti di mortuario, e d' annata, in caſo di qualunque vacanza. E le Commende d' altri Padronati meno ſieno affette a' pagamenti di detti diritti, ſe non in quei caſi, e modi, che ſono eſpreſſi nel Cap. IX. Tit. XIII. delle Commende, ed i denari,

Digitized by Google

nari, che ſi caveranno di detti mortuarj, ed annate, vogliamo ſi depoſitino in luogo ſicuro, in conto a parte, per comperarne ſtabili, l'entrate de' quali ſervino a ricuperare ſchiavi, o armare legni, o fare nuove Commende alla Religione.

ADDIZIONI SECONDE

9 LE Commende di Padronato ſopra beni ſtabili, quando ricadono alla Religione, debbano pagare al Teſoro il Mortuario, ed' Annata per quello, che effettivamente rendono in quel tempo, e non ſecondo la loro taſſa, e valuta de' beni, a ragione di cinque per cento. E per quello, che mancaſſe all' intera quantità in ordine alla predetta taſſa, la Religione ſe ne vaglia contro gli eredi, o chi altri di ragione poſſa eſſer tenuto.

10 Siccome ancora le Commende eſiſtenti nel monte di Pietà di Firenze, tanto quelle di Padronato, che ricadono alla Religione, quanto quelle di Grazia, debbano anco eſſe pagare alla Religione l'Annata, e Mortuario ſecondo la rendita di quel, che in tempo della vacanza paga, e pagherà in avvenire il Monte predetto; mentre però non ſi trovaſſe, che nell' atto della fondazione di eſſe Commende ſi fuſſe il Fondatore obbligato a mantenere l' entrata in quella ſomma, che ſia ſtata fondata la Commenda.

11. Per

Digitized by Google

11 Per le Commende di Grazia, e Padronato del Sereniſſimo Gran Maeſtro (eccetto la magiſtrale, e la maggiore) havendo conceſſo S. A. l' Annata al Teſoro, come anche i frutti, che maturaſſero nel tempo, che ſteſſero vacanti, e non fuſſero conferite dall' Alt. Sua; ſi aſpettino però alla Religione, e non poſſano pretenderſi da i Cavalieri, che fuſſero provviſti di tali Commende.

ADDIZIONI TERZE.

36. DEve il Teſoro conſeguire l' Annata tanto in caſo di ſucceſſione per morte, quanto per atti *inter vivos* delle Commende, che dal Gran Maeſtro ſi conferiſcono per grazia, e anche ſopra Spedali, e altri luoghi Pij; ma per le Commende di Padronato non s' intendino obbligati all' Annata gli deſcendenti di maſchi per linea maſculina d' una linea già ammeſſa.

Dell' entratura, o ricognizione da doverſi fare da' Cavalieri. Cap. III.

CHiunque vorrà l' Abito, ed eſſere ammeſſo nell' Ordine noſtro, ſia tenuto pagare, ſe vuole eſſere Cavaliere Milite, etiam i Paggi del Gran Maeſtro, ed etiam i Cavalieri Militi Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, per l' entratura ſcudi cento venti d' Oro, in Oro larghi; ſe Cavaliere ſervente, ſcudi ſettanta cinque, ſe Cavaliere Cappellano, o Sacer-

Digitized by Google

cerdote d' obbedienza, non vogliamo, che paghi coſa alcuna, e neſſuno de' Cavalieri Militi, e ſerventi debda eſſere veſtito dell' Abito, ſe prima non harà pagato quanto di ſopra, e i Cavalieri Militi laici paghino ſcudi dodici di moneta per l' armadura, come a baſſo ſi dirà nel Cap. VII. di queſto Titolo, e ſcudi tre d' oro in oro larghi per metter l' armi colorite del Cavaliere, in luogo apparente nel Palazzo della noſtra Religione, e queſto ultimo però ne' caſi ſolamente, ne' quali di quella famiglia non ſieno ſtati altri Cavalieri. Dal pagamento del paſsaggio ſieno eccettuati i Commendatori, fondatori di Commende di Padronato, o chiamati da eſſi nelle fondazioni, come ſi dirà nel Capit. IX. Tit. XIII. Qualunque in virtù di commeſſione del Conſiglio, o del Gran Maeſtro darà l' Abito, a chi non habbia pagato quanto ſopra, ſia obbligato in ſolidum, ed un pagamento baſtante, verſo il Teſoro, con il principale ricevente, e ne ſieno aſtretti. E quanto a' Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti d' obbedienza, ſi oſſervi il Capit. VII. di queſto Tit. De' Denari di dette entrature vogliamo si depoſiti la terza parte in luogo ſicuro per ricuperare ſchiavi, o per comprare della rendita di eſſi ſtabili, e farne Commende, o armare legni per la Religione.

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

35. IL Paſſaggio dee pagarſi da i Commendatori anche Nobili per le Commende di grazia, e d'Anzianità, che ſi conferiſcono da i Priori, e Balì in vigore de i loro Privilegj.

51. Non si paghi il Paſſaggio dal Renunziatario di Commende di Padronato, quando il Renunziante non è inſignito dell' Abito, ne inveſtito della Commenda.

64. Paſſaggio si paghi al Teſoro indiſpenſabilmente da quei, che averanno auvta grazia dell' Abito di Civaliere prima, che veſtino il detto Abito, ne ſi faccia loro dilazione, o compoſizione di tal debito ſotto titolo d' impreſtito.

Di che tempo ſi debbono pagare i debiti al Teſoro, e della pena di chi non gli paga. Cap. IV.

VOgliamo, & ordiniamo, che i debiti de' mortuarj vacanti, e le impoſizioni si debbano pagare al Teſoro da' Commendatori, e ſucceſſori in Commende per la feſta dell' Aſſunzione di noſtra Donna, conſiſtendo le Commende in beni ſtabili, e ſendo fondate ſopra rendite, e proventi di denari, ſi debbano da' ſopraddetti pagare in quei modi, e fra quei termini, che ſi trovano ordinati, e ſtatuiti negl' inſtrumenti di loro erezioni, e fondazioni, e non pagandoſi fra detti termini le Commende,

de, e tutti gli altri beni, per cagione de' quali ſaranno debitori, s' intendino eſſere ritenuti per il Teſoro, e tanto tempo ſi ritenghino, o s' affittino da chi ſarà ordinato, che de' loro frutti, ed entrate, ſia ſoddisfatto interamente, così al debito principale, come alle ſpeſe per ciò fatte; e ſe i poſſeſſori delle Commende, o d' altri beni, o alcun' altro in loro nome, e per loro cagione faceſſero reſiſtenza a' deputati, nè gli laſciaſſero ricevere i frutti, o affittare detti beni, allora ſenz' altra monizione, citazione, proceſſo, ſentenza, o altra dichiarazione, s' intendino privati di tutti quei beni, e coloro, che gli aveſſero ad affitto in qualunque modo non poſſino riſpondere de' frutti a' Commendatori privati, ma a' Proccuratori del Teſoro, altrimenti habbiano a pagare il tutto di nuovo. E tutti gli altri debiti, che da' Cavalieri, o altri ſi doveſſero per qualunque cagione al Teſoro comune, ſi debbano pagare ſubito maturo il tempo interamente, e ſenza alcuna ſcuſa, nè poſſa alcuno allegare eſenzione, o privilegio, o ſterilità, o guerra, o impoſizioni di Principi, tanto ſecolari, quanto Eccleſiaſtici, o caſi fortuiti, come incendj, latrocinj, e rovine, perciocchè tutti queſti detrimenti non devono in modo alcuno ritardare le ragioni del Teſoro.

De' de-

Digitized by Google

De' debitori del Teſoro. Cap. V.

I Cavalieri debitori del Teſoro, ed in loro difetto, o vero aſſenza, i mallevadori, non poſſino in verun modo conſeguire nè dignità, nè commenda, nè ufizio, nè benefizio, nè Anzianità della Religione, dal giorno, che è maturo il debito, ſino non l'aranno interamente ſoddisfatto; con queſta dichiarazione però, che quei, che ſaranno in ſervizio della Religione ſu le Galere, e che non ſieno debitori di denari ſtati sborſati loro dal Teſoro, non incorrino in detti pregiudizj, mentre, che ſtaranno in detto ſervizio, e che le Galere non torneranno a ſcioverno; ma dappoi, che le Galere ſono venute a ſcioverno, ſi debba a' Cavalieri debitori intimare il debito, ed aſſegnargli termine quindici giorni a fare il pagamento, con la comminazione delle pene, e pregiudicj, che di ſopra, da imporſegli, in caſo, che mancaſſino.

ADDIZIONI PRIME.

8. I Cavalieri, che ſono in ſervizio ſopra le Galere in tempo di navigazione, o nel Convento in tempo di ſcioverno; ancorche ſieno debitori del Teſoro, o principali, o mallevadori, in ogni modo concede loro S. A. che tirino lo ſtipendio, e ſi faccia loro buono a conto del debito. E ſe fanno l' Anzianità, ſia menata loro buo-

Digitized by Google

na, non oſtante tal debito; mà non poſſino già ottenere la dichiarazione d' averla fornita, ſe prima non è fornito di pagare il debito.

ADDIZIONI SECONDE.

12. PEr maggior chiarezza intorno a quel che fin' ora è ſtato diſpoſto circa i Cavalieri debitori del Teſoro per fare la loro Anzianità, ſi dichiara quanto appreſſo.

S' intenda debitore per qualunque cauſa, fuor che per debito di fondo, il quale non ſia compreſo in queſto caſo.

Il debito, ancorche maturo, non poſſa impedire il corſo dell' Anzianità, ma ſi bene la dichiarazione, o lettere declaratorie di eſſa.

Quando il debito non paſſi uno ſcudo, non ſia il Cavaliere per la parvità della materia ſottopoſto a queſte pene, ma ſi bene all' altre pene impoſte per gli ordini.

Il Cavaliere debitore per dependenza di Proceſſi Criminali, o altre ſpeſe attenenti a dette cauſe, non s' intenda debitore di debito maturo, ſe non dopo, che gli ſarà ſtata notificata la ſentenza data, o la taſſazione di dette ſpeſe, ritrovandoſi al Convento: Eſſendo aſſente, non prima, che quando il Ricevitore, o a chi tocca notificarle ne darà conto, e riſponderà d' avergliene notificate.

AD-

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

31. IL Cavaliere debitore del Teſoro in ſomma maggiore di ſcudi dieci non ſi dichiari Anziano, ſe non dal giorno, che averà pagato il ſuo debito, e ſe foſſero ſtati dichiarati altri Cavalieri ancorche meno Anziani, doppo quelli immediatamente ſia deſcritto Anziano in Tavoletta, e altrove, non dovendo riportare vantaggio dalla ſua contumacia in adempire quanto doveva: E così ſi oſſervi anche per quei Cavalieri, che traſcuraſſero di produrre le giuſtificazioni opportune della fatta profeſſione.

De' beni de' Cavalieri, che muojono, quali s' appartengono al Teſoro. Cap. VI.

L'Ultime volontà ſi deono ſempre favorire, ed oſſervare da ciaſcuno: Però vogliamo, che i Cavalieri del noſtro Ordine poſſino, havendo, e non havendo figliuoli, fare teſtamento, e diſporre, come piacerà loro delle facultà, e beni loro, e laſciare quanto hanno di patrimonio, o acquiſtato, o guadagnato, mediante l' induſtria loro, non altrimenti, che fare poſſono le perſone ſecolari, e nelle ſucceſſioni *ab inteſtato* de' ſopraddetti beni, s' oſſervino in tutto, e per tutto gli Statuti de' luoghi, e in difetto di quelli, la diſpoſizione della legge comune. Ed i beni patrimoniali, s' intendino tutti quelli acquiſti,

Digitized by Google

ſti, che non venghino da beni di Commende aſſolutamente, di ſorte, che ſe il Commedatore haveſſe beni proprj, o vero ufizj di utile, ed inſieme beni di Commende, l'avanzo, che aveſſe fatto in vita ſua ſi addomandi patrimonio, e non havendo detto Commendatore altri beni, che di Commende della Religione, non vogliamo, che poſſa degli acquiſti, che harà fatto de' frutti di dette Commende, diſporre, eccetto, che a favore de' ſuoi figliuoli, e diſcendenti per linea maſculina, ſe n'harà, e non havendo, aſpettino tali beni al Teſoro, come ſpoglie; ma ſe gli acquiſti fatti de' frutti di Commende ſaranno di Commende di Padronato, e non di Anzianità, vadino ad ogni ſorte d' eredi per teſtamento, o ab inteſtato.

Dell' armi, che ſi debbono dare da' Cavalieri. Cap. VII.

VOgliamo, che tutti i Cavalieri dell' Ordine, etiam i ſei Paggi del Gran Maeſtro, e i Commendatori di padronato nell'atto dell'apprenſione dell'Abito, depoſitino ſcudi dodici di moneta in mano del Teſoriero Generale dell'Ordine, o d'altri, che harà facultà dal Conſiglio di riceverli per comprarne un'armadura di corſaletto finita, ſopraveſte, e picca, per conſervarſi in Armeria, ed uſarſi nelle navigazioni. Si eccettuano i Cavalieri Sacerdoti, ed i Dottori, perchè non facendo profeſſione d'arme, non debbono obbligarſi a fare detto depoſito, ma detti Cavalieri Militi Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, e i Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti d'obbedien-

Digitized by Google

dienza, ed i Dottori depoſitino in luogo del prezzo dell' armadura ſcudi dodici di moneta, per impiegarſi in paramenti per uſo della Chieſa.

Dell' ufizio de' Ricevitori. Cap. VIII.

DEbbano i Ricevitori eſſere eletti dal Capitolo Generale ogni tre anni, Cavalieri maggiori d'età d'anni ventitrè, quali ſieno tenuti giurare nelle mani del Priore del Convento, o del maggior Graduato, o Cavaliere più Anziano del luogo, dove ſi troveranno, d'eſeguire l'ufizio loro fedelmente, e con diligenza, e dar ſicurtà per quella ſomma, che al Conſiglio parrà ragionevole, e debbano riſcuotere da tutti i debitori, i crediti del Teſoro di qualunque ſorte, rimettendo alla Religione le ſomme incontanente, che haranno riſcoſſe, e mandando ogn' anno alla fine di Gennajo al Conſiglio i conti loro in riſtretto, dove ſieno notate le partite riſcoſſe, e pagate, e le ricevute de' pagamenti fatti diſtintamente, con l'eſpreſſione de' nomi, delle perſone, e delle cauſe, perche ſaranno fatti detti pagamenti; e chi non adempirà le ſuddette coſe, poſſa eſſere condennato ad arbitrio retto del Conſiglio in perdita de' frutti della Commenda per un' anno, ſe ſarà Commendatore, e ſe ſarà Conventuale in un' anno di ſua Anzianità, a favore de' novizj, cioè di coloro, che haranno fatta profeſſione dopo loro, ed ancora nel doppio di quello, che importaſſe ciaſcuna delle ſuddette inoſſervanze. Debbono ancora detti Ricevitori

riſcuo-

Digitized by Google

riſcuotere da coloro, che in qualunque modo poſſeggono Commende, ancorche ne fuſſero in lite, ma non per queſto ſi pregiudichi alle ragioni d' alcuna delle parti.

ADDIZIONI SECONDE

13. LA carica di Ricevitorato, e del Riveditorato Generale de' conti, richiede, oltre all' età di ventitre anni finiti, Cavaliere, che habbia almeno quattro anni d' Abito.

14. Ricevitori non ſi debbano eleggere per quelle Città, e luoghi, dove non fuſſero neceſſarj, e non haveſſero occaſione di preſtare alcun ſervizio alla Religione.

15. Ricevitori di fuori degli Stati di S. A. non poſſano cominciare a fare acquiſto d' Anzianità, ſino a che non ſieno arrivati ne' luoghi di loro Ricevitorie, e ne habbiano mandato giuſtificazione. E godano il benefizio ſolamente quando riſeggono nel luogo, dove ſono coſtituiti, e non mentre ne ſtano aſſenti.

16. Debbano tutti i Ricevitori della Religione di qualſivoglia Città, o Provincia d' Italia comparire al Capitolo Generale, e portare le commeſſioni, che haveſſero ricevuto dal Conſiglio, ed i loro conti con il reſto de' reſti, per giuſtificare l' eſecuzione di dette commeſſioni, e la loro buona amminiſtrazione dentro l' oſſervanza degli ſtatuti, e delle loro inſtruzioni; ancorchè non haveſſero nel lor

trien-

Digitized by Google

triennio paſſato ricevuto alcuna commeſſione dal Conſiglio, potendo, col venire in perſona, rappreſentare a viva voce quel tanto, che poteſſe eſſere d' utilità evidente, e decoro della Religione.

17. Contro i Ricevitori ſi ſtia nel rigore ordinato dallo Statuto. Ed in oltre ſi habbia per dichiarato, e diſpoſto, che il Ricevitor di Firenze, e d' ogn' altra Città, e Provincia ſia tenuto alle mancanze di qual ſi ſia ſuo Ricevitore ſoſtituto. E debba lo ſteſſo Ricevitore proteggere, e perſonalmente difendere, e portare avanti le buone ragioni della Religione, in ogn' occaſione di lite, e cauſa, appreſſo qualſivoglia Magiſtrato, perſona, e luogo.

18. E per facilitare la riſcoſſione de' crediti della Religione, ha il Sereniſſimo Gran Duca dichiarato, che alla ſua Religione di S. STEFANO ſi competa il medeſimo Privilegio, e Braccio, che ſi compete a' Magiſtrati, di Firenze, e di Siena, ed al Fiſco ancora dell' Al. Sua Sereniſſima; e quelli medeſimi, che gode l' Azienda di S. A. non ſolamente in materia della riſcoſſione de' crediti, ma in ogni altra generalmente.

ADDIZIONI TERZE.

28. LE Taſſe de i Ricevitorati ſon dovute al Teſoro da i Cavalieri, per il tempo, che anno accettato tali cariche, benche paſſaſſero ad altra Religione, dovendo queſte erogarſi in augumento di Commende d' Anzianità.

Digitized by Google

29. Cavalieri ricevitori ne i luoghi, dove la Religione ha molte riſcoſſioni da fare, ſiano obligati anche finito il triennio a continuare ad eſercitare le loro cariche fino a tanto che ſiano eletti i ſucceſſori.

30. Non s' ammettino al ſervizio della Religione, e a fare Carovane Cavalieri in Abito Eccleſiaſtico; ed i Ricevitori non ſi dichiarino Anziani prima che abbiano terminato gl' anni venti di loro età.

31. Ricevitori ſi concedino ſolamente per le Città, o luoghi dove la Religione ha Commende, o rendite, e dove veramente può godere Amminiſtrazione.

Come s' hanno a portare i Ricevitori nel raccorre le ſpoglie. Cap. IX.

QUalunque volta il Ricevitore, o il Proccuratore del Teſoro, o alcun' altro a ciò deputato andrà a raccogliere, o ricevere alcuna ſorte di ſpoglie, non vogliamo, ch' egli vadia ſolo, ma pigli in ſua compagnia, o meni con eſſo ſeco uno, o due Cavalieri, huomini dabbene, o veramente Sacerdoti de' luoghi più vicini al morto, o alcuna perſona ſecolare di buona vita; e non trovando alcun di coſtoro, tolga un Notajo, alla preſenza del quale egli viſiti, e faccia notare in un' inventario autentico alla preſenza di teſtimoni, tutti i beni, e tutte le maſſerizie, così della Città, come delle ville, ch' egli troverà: Il che fatto, laſci lo ſtato della Commenda

in

in quella condizione, e qualità, nella quale egli lo trovò. Del quale inventario debba mandare copia al Conſiglio per notarſi dallo Scrivano Generale in alcun libro per ciò deputato. E di detti beni, e robe ſi diſponga dal Conſiglio nel modo, e ſecondo che è dichiarato altrove in materia di dette ſpoglie; nè preſuma alcuno di detti Ricevitori in alcun modo pigliare per ſe alcuna di dette ſpoglie, nè di coſe appartenenti allo ſtato delle Commende, ed uſo delle magioni, o attenenti a' figliuoli, & heredi de' Cavalieri morti. E ſe alcuno de' Ricevitori contraffarrà a quanto abbiamo detto, ſia condennato ad arbitrio del Conſiglio in quelle pene, che alla qualità della coſa, e del danno, che ne ſuccederà, parrà convenirſi.

Del Riveditore Generale de' conti. Cap. X.

DOvendo non ſolo i Ricevitori, ma tutti i Miniſtri della Religione rendere conto delle loro amminiſtrazioni, vogliamo, che a queſto effetto ſi deputi ogn' anno al primo Conſiglio, che s' adunerà il meſe di Gennajo, una perſona ſuffiziente, chiamata il Riveditore Generale de' conti, d' età d' anni ventitre finiti; quale inſieme co' cinque Riveditori, e Scrivano Generale, intervenga a rivedere, notare, e ſottoſcrivere i conti di tutt' i Miniſtri dell' amminiſtrazione da loro fatta per tutto il meſe di Gennajo di dett' anno; e quelli riviſti preſentargli al Conſiglio, dal quale con il beneplacito del Gran Maeſtro deono eſſere approvati. Ed a' ſaldi de' Fatto-

Digitized by Google

ri, lavoratori, e fittuari intervenga con i sopraddetti ancora il Conservadore Generale; e detti conti debbano anno per anno esser riviſti, e ſaldi tanto per tempo, che lo Scrivano Generale, e' cinque Riveditori poſſino comodamente ragguagliare i loro libri per dare, e preſentare tutto ſpedito al primo Conſiglio, che ſi fà avanti l'apertura del nuovo Capitolo; dovendo inſieme con i detti conti eſſere riviſte l'inſtruzioni de' Miniſtri, le Commeſſioni, ed inventarj, e darſi nota al Conſiglio dell'inoſſervanze, che ſi troveranno in ciaſcheduno di eſſi.

ADDIZIONI SECONDE.

13. LA carica di Ricevitorato, e del Riveditorato Generale de' conti, richiede, oltre all'età di ventitrè anni finiti, Cavaliere, che habbia almeno quattro anni d'Abito.

Che i Ricevitori piglino la poſſeſſione delle Commende ſenza licenza d'alcuno. Cap. XL

NOi ordiniamo, che i Ricevitori, e Procuratori del Teſoro poſſino, e debbano di loro propria autorità, e ſenza licenza d'alcun Giudice, o Corte pigliare in nome della noſtra Religione la corporale poſſeſſione delle Commende, e di tutti gli altri beni della Religione, toſto che i Commendatori di eſſe, e gli amminiſtratori di detti beni ſaranno morti, o haranno vivi rifiutate l'amminiſtrazioni,

zioni, e ſimilmente corre i frutti, le ſpoglie, i mortuarj, e le vacanti; riſcuotere i debiti, ritenere detti beni per ſe, o per altri, infino che il Teſoro ſia ſoddisfatto del tutto; e ſe alcuno de' Cavalieri per qualſivoglia occaſione impediſſe in modo alcuno i detti Ricevitori nel pigliare detti frutti, e ſpoglie, o in conſeguire dette poſſeſſioni, ſia privato di tutti gli ufizj, e benefizj del noſtr' Ordine, e ſe ſaranno Cavalieri Conventuali, perdino l' anzianità. E ſe detti Ricevitori ſaranno negligenti nel riſcuotere i debiti, e pigliare dette Commende per il noſtro comun Teſoro, ſecondo la forma degli Statuti, in tal caſo ſieno tenuti eſſi a pagare per il debitore di ſuo proprio, ed il medeſimo vogliamo, che s' intenda di tutt' i debitori del Teſoro, ſe eſſi, venuto che ſarà il dì del pagamento, non procacceranno di riſcuotere. E vogliamo, che a' libri de' noſtri Ricevitori, ed alle cedole ſottoſcritte di lor mano, ſi preſti, ſenza altra prova, in quanto appartiene a' debitori del Teſoro, intera, ed indubitata fede.

De' cinque Riveditori del Teſoro. Cap. XII.

NOi vogliamo, che il Priore del Convento, inſieme con tre Cavalieri conventuali, o verò due Cavalieri Conventuali, ed un laico, e un Cappellano da eleggerſi dal Conſiglio, con approvazione di S. A. S. habbiano autorità, e facultà di rivedere tutt' i conti, e tutte le commeſſioni, che dal Conſiglio, o Capitolo ſono loro date, tarando, e riduce-

ducendo a dovere l'ingiuſtizie de' prezzi; riſcontrare le robe, che ſi ſono havute; ſaldare, e per loro ſteſſi, e con intervento d' altri Ufiziali ordinati da' Capitoli, alla fine di ciaſcun' anno con tutt' i fattori, e miniſtri; vedere, e riſcontrare i loro inventarj, ed intendere tutte le faccende del Teſoro, come le vanno, e come ſono governate; e per ciò fare deputeranno un dì della ſettimana, e tutt'a cinque, o almeno quattro di loro, ſi ragunino ſempre in Magiſtrato, e ſe troveranno coſa alcuna, che doveſſe riformarſi, ne dieno notizia al Conſiglio, ed egli poſpoſte l' altre faccende, ſia tenuto a provvedervi, e non vi provvedendo, ſia fatto noto al Gran Maeſtro, il quale vi provvegga. Queſti cinque Riveditori del Teſoro, i quali debbono eſsere huomini buoni, e ſuffizienti, ſi facciano giurare ſolennemente dinanzi al Conſiglio, che procureranno fedelmente l' utilità del Teſoro, e ſopra la loro coſcienza lo conſerveranno, quanto a loro poſſibil ſia, da ogni danno. Interverranno ancora a' pagamenti, che ſi faranno dal Teſoriero, ne' tempi, e modi ordinati nella loro inſtruzione. L' ufizio loro duri tre anni, e non ſi mutino tutti in un tratto, ma ne reſtino ſempre almeno due di loro in Ufizio; avvertendo però, che finito il tempo di tre anni, detta elezione ſi faccia reſpettivamente a ogni modo, e chi eſercitera paſſato il tempo, etiam con tolleranza del Conſiglio, ſia tenuto a reſtituire il ſalario, e ſia punito arbitrariamente.

AD-

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

42. PErchè la Zienda dell' Ordine ſia bene amministrata, e la Scrittura più che ſia poſſibile ſi tenga in giorno, il Magiſtrato de cinque Riveditori ſi aduni almeno una volta il Meſe.

Che i debiti de' Cavalieri morti ſi paghino a' Creditori. Cap. XIII.

NOi vogliamo, che i debiti de' Cavalieri morti, poſſino eſſere pagati a' creditori ſopra le ſpoglie, ſe non in difetto de' loro beni patrimoniali.

Che le ragioni del Teſoro non ſi ſpendino in liti. Cap. XIV.

CHe neſſuno de' noſtri Cavalieri, de' beni, e ragioni del Teſoro, delle ſpoglie, de' mortuarj, e vacanti, attenda a piatire, e mantenere liti, o convertirgli in altri uſi, ma vogliamo, che ſe ne faccia ragione ſommariamente, ſecondo i Capitoli della Religione; e che dette ragioni, ſpoglie, mortuarj, e vacanti pervenghino al Teſoro. Chiunque contraffarà, e metterà mano a detti beni, e ragioni, e ne arrecherà danno, vogliamo che ſia condennato in pena del doppio.

re

Digitized by Google

Del ſalario degli Ambaſciadori. Capit. XV.

OGni volta, che occorrerà mandare Ambaſciadori, per conto della Religione, vogliamo, che a ciaſcuno ſi dia (non oſtante, che i Cavalieri ſieno tenuti a ſervire la Religione) quella ricognizione, che al Conſiglio parrà opportuna, atteſa la qualità dell' Ambaſceria, e delle perſone, che ſi manderanno per Ambaſciadori.

Del ſoldo da pagarſi a' Cavalieri. Cap. XVI.

TUtti quei Cavalieri, che per qualunque cagione haranno a tirare ſoldo dalla Religione, affinche poſſino fare le biſogne loro, ſieno pagati meſe per meſe.

Che neſſuno poßa rimettere i debiti del Teſoro. Capit. XVII.

PErche le coſe comuni non ſi debbono convertir in uſi privati, non vogliamo, che neſſuno, nè eziandio il Gran Maeſtro, o il Capitolo, poſſa rimettere i debiti, e ragioni, che ſi debbono al Teſoro, o in alcun modo donargli; e chi faceſſe il contrario, s' intenda haverlo fatto di ſuo, ed il Teſoro habbia il regreſſo contro a lui, e con tutto ciò il debitore, come vero debitore, non ſia aſſoluto infino a tanto,

Digitized by Google

tanto, che 'l Teſoro harà havuto o dal donatario, o dal debitore il pieno ſuo; il che s'intenda in aumento di quanto è diſpoſto ſopra nel Cap. III. di queſto Tit. verſic. Qualunque.

Delle Lettere di cambio. Cap. XVIII.

NOn vogliamo, che il Vice Cancelliere, ſotto pena di rimanere privato dell'ufizio, faccia lettere di cambio per alcun Cavaliere, o per alcuna perſona ſecolare, ſe il Conſiglio non l'harà prima deliberate; e fatte, che ſaranno, ſi debbano piombare con la Bolla comune, e regiſtrare in Cancelleria, ed innanzi ch' elle ſi conſegnino alla parte, ſi debbano ſuggellare a uſo di Bolla per il Conſervadore, e per lo Scrivano del Teſoro, e ſe a dett. Lettere mancaſſe alcuna di queſte ſolennità, ſia come ſe non fuſſino ſcritte, e non habbiano valore neſſuno.

Dell' obbligo de' Cavalieri. Cap. XIX.

HAvendo la noſtra Religione per principal ſegno, e berſaglio il combattere contro gl' Infedeli, ragionevole coſa è, che tutti i Cavalieri, eccettuati i Sacerdoti, e Dottori, ſieno obbligati andare in perſona, quando ſi faccia impreſa Reale, e generale per terra da' Criſtiani contro gl' Infedeli, dove vadia la perſona del Gran Maeſtro, o quando gli Stati del Sereniſſimo Gran Maeſtro fuſſino aſſaliti, o moleſtati, e non vi andando in perſona, habbian' a pa-

Digitized by Google

gare a ragione di ſcudi ſei il meſe al Teſoro; de' quali denari la Religione habbia a mandare altri in loro luogo, ſotto il governo, e Stendardo del Gran Conteſtabile. I Commendatori, etiam di Padronato, ſimilmente ſieno tenuti andarvi in perſona a guiſa d' huomini d' arme; e non vi andando, debbano pagare ſcudi nove il meſe al Teſoro, per ſervirſene nello ſtipendio d' huomini d' arme, ſotto lo Stendardo del Gran Conteſtabile, come di ſopra, ed il ſimile ſi debba fare qualunque volta gli Stati del Gran Maeſtro fuſſino aſſaltati, o moleſtati, ma non già ſe egli ſteſſo moveſſe guerra ad altri. E facendoſi l' Impreſa Generale per Mare contro gl' Infedeli, e che il Sereniſſimo Gran Maeſtro vi ſi ritrovi con la ſua perſona, o che le Galere della Religione fuſſero capo, e guida d' alcuna Armata, ſieno tenuti parimente ſervire, e andare in ſu le Galere della Religione, le quali quando non fuſſero capaci di tanti Cavalieri, debbono ſopra altre Galere dell' Armata ritrovarſi nell' Impreſa, e non vi andando, il Cavaliere Commendatario, o Precettore, debba pagare ogni meſe al Teſoro ſcudi otto, per ſoldarſene altri in ſuo luogo, ed il Cavaliere ſenza Commenda ſcudi quattro da ſpenderſi, come di ſopra, e mancando d' oſſervare quanto per il preſente Capitolo in ogni ſua parte ſi diſpone, o di ſupplire co' pagamenti, il Cavaliere Commendatario ſia privato in perpetuo della Commenda, e l' altro Cavaliere ſia privato *ipſo facto* dell' Abito, nè ſi poſſa nè all' uno, nè all' altro, nè l' una, nè l' altra coſa mai reſtituire. . . . . .

Dello

Digitized by Google

Dello Scrivano Generale. Cap. XX.

Sia per Scrivano Generale eletto ogni tre anni dal Capitolo Generale un Cavalier Milite, quale tenga i libri, e ſcritture, che biſognano per ſervizio dell' entrata, ed uſcita del Teſoro, e dell' altre occorrenze della Religione, e quelli particolarmente, di che per ſua inſtruzione ſi fa particolar memoria. Debbe intervenire ne' cinque Riveditori nel ſaldo de conti de' Fattori, e miniſtri, e con uno di detti Riveditori debbe riſcontrare gl' Inventarj delle robe del Convento, Chieſa, ed Infermeria, ſottoſcrivere gli Stanziamenti, che dal Conſiglio ſaranno fatti, acciocche dal Teſoriero Generale ſi paghino, ed in fine d' ogni meſe intervenga con il Gran Cancelliere, o Vicecancelliere, e Teſoriero Generale, a vedere aprire la caſſetta della tariffa di Cancelleria, annoverando i denari, e facendo mandato al detto Teſoriero, che ſe gli metta a entrata. Quando occorra provvedere denari per biſogni quotidiani della Religione, intervenga co' detti cinque Riveditori a farne referto; e ne' ſaldi del detto Teſoriero, e ſuo Caſſiere, vegga con i detti cinque Riveditori, ſe i mandati, ſtanziamenti, e polize habbiano le ſottoſcrizioni, e fedi di ricevute, che debbono havere, ed oſſervi tutti gli altri obblighi, e carichi di ſuo ofizio, notati diſtintamente in detta ſua inſtruzione.

Digitized by Google

Del Commessario del Convento. e suo ufizio. Cap. XXI.

IL Commessario del Convento, deve essere eletto ogni tre anni dal Capitolo Generale, Cavaliere maggiore d'anni ventitre, il quale tenga l'Inventario di tutte le masserizie del Convento di qualsivoglia sorte, tanto di quelle sono in mano sua, quanto di quelle, che sono appresso d' altri, il quale riscontri con l' Inventario tenuto dallo Scrivano Generale. Habbia ancora un' altro Inventario di masserizie delle fabbriche, e materie da murare, il quale riscontri con quello del Sollecitatore di dette fabbriche. Sia obbligato scrivere col riscontro del detto Inventario le cose, che si consumeranno dal tempo, o vero in servizj della Religione, mettendo le cause, ed effetti, ove si consumeranno. Tenga sotto sua custodia, l'Armeria, e riceva per Inventario l'armadure, sopraveste, e picche, che vi sono dentro, scrivendo i nomi de' Cavalieri, per chi appariscano essere state provviste, tanto in detto Inventario, quanto sopra l' armadure stesse. Sia obbligato far nettare, custodire, raffettare, e mantenere in ordine dette armadure a spese del Tesoro, e dar copia di detto Inventario al Conservadore Generale; e tanto per conto di dette armadure, quanto per l' osservanza d' altri affari di suo ufizio, di che harà instruzione scritta, debba dare mallevadore idoneo, da approvarsi dal Consiglio, e prestare il giuramento solito.

AD-

Digitized by Google

ADDIZIONI SECONDE.

19. IL Commeſſario del Convento non poſſa, ne debba preſtare, dare, o conſegnare arme alcuna dell' Armeria, e della Religione, ſe non a Cavalieri Militi, che ſi fuſſero dichiarati di navigare: Ed a queſti, un pezzo ſolamente d' ogni ſorte. E della ſpecie, che ne fuſſero i Cavalieri debitori, non ne debba a quegl' iſteſſi altro pezzo preſtare, o conſegnare.

Digitized by Google

DEL CAPITOLO GENERALE

Titolo VI.

In qual modo ſi celebri il Capitolo Generale. Cap. I.



Onciosiacosache quelle cose, le quali aspettano, ed appartengono a tutti, debbono essere da tutti prima considerate, e poi deliberate: Perciò vogliamo, ed ordiniamo, che ogni tre anni si debba nella prima Domenica dopo la Pasqua di Resurrezione ragunare, e celebrare il Capitolo Generale; e se la necessità della Religione lo richiedesse (la qual cosa al giudizio, ed al volere del Gra Maestro si debba rimettere) si celebri tante volte, quante a lui piacerà. A detto Capitolo debbano chiamarsi, ed intervenire tutti quei Cavalieri, che di sotto si diranno; e l'intimazione di essi si faccia la prima settimana della Quadragesima precedente. Debbesi in detto Capitolo trattare delle cose pubbliche, ed allo stato della Religione appartenenti, servato l'ordine infrascritto. Tutti i Cavalieri del Capitolo ragunati insieme nel detto giorno ottavo di Pasqua di Resurrezione, prima che procedino ad alcun' atto Capitolare, chiamino tra se divotamente la grazia, ed il favore dello Spirito Santo, pregandolo, che gli piaccia di spargere tra essi alcuna scintilla del Santissimo suo Fuoco, per illuminare, e riscaldare gli occhi,

Digitized by Google

chi, e la mente loro, dopo la quale invocazione, e preghiera (partendosi ordinatamente dal luogo del Capitolo insieme col Gran Maestro, o suo Luogotenente) se ne vadino alla Chiesa del Convento, dove dal Priore si canti solennemente la Messa dello Spirito Santo, la qual fornita, il Gran Maestro, o suo Luogotenente con tutto il drappello de' Capitolanti, partendosi in processione dalla Chiesa, se ne ritorni al luogo del Capitolo, ed il Priore della Chiesa in Abito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e Clerici, sonando tuttavia la campana, cantino l'Inno dello Spirito Santo, e giunti che saranno al luogo del Capitolo, cantino *Salvos fac servos tuos*, &c. E dichino l'orazioni dello Spirito Santo, dipoi uno dei Cappellani canti il Vangelo, *Cum venerit filius hominis*, &c. Le quali tutte cose in cotale modo dette, e fatte, i Graduati del Capitolo, (ciò sono i primi capi degli Ufici, e dignità della Religione, e con essi i Priori, e Balì, ed il Priore della Chiesa) si ponghino quietamente a sedere ciascuno secondo il grado della maggioranza, e preminenza sua: Allora si legga altamente (tal che ogn'uno possa udire) la Regola dell'Ordine, e gli Statuti. Appresso questo, alcun Cavaliere di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia un sermone divotamente, trattando dell'utilità pubblica della Religione, e della salute dell'Ordine de' Cavalieri, mostrando quanto sia profittevole quell'Ordine, e confortandogli non solo a mantenerlo con le parole, ma eziandio d'accrescerlo co' fatti, esercitandosi ogni giorno più, sì nelle virtù intellettive, e nel-

e nelle morali, come nel mestiero della guerra, spe-
cialmente marittima, la quale è la loro propria pro-
fessione. Finito il sermone, i Cappellani, e tutti gli
altri, i quali non debbono intervenire al Capitolo,
reverentemente si partino, ed il Gran Maestro, pa-
rendogli, o il Vicemaestro fa alcune parole sopra lo
stato della Religione, mostrando in qual termine ella
si trovi, o in che modo indrizzare si deono, & or-
dinare le bisogne pubbliche, lodando l'opere virtuo-
se di quei Cavalieri di qualunque maniera, i quali si
fussino, o giustamente nella pace, o fortemente nel-
la guerra portati, e biasimando le contrarie, se al-
cuna (il che Dio non permetta) accaduta ve ne
fusse. Fatte, e dette queste cose, si licenzi ciascuno.
Poi il primo dì del Capitolo, il quale non sia feria-
to, ragunatisi i Capitolanti, s' elegghino in esso Ca-
pitolo dal Gran Maestro, o suo Luogotenente, e da
tutti coloro solamente, che sogliono intervenire nel
Consiglio, alcuni di loro medesimi, i quali s' appel-
lano i Commessarj, il cui ofizio sia (chiamato con loro
il Vicecancelliere) di ricevere, ed esaminare le scuse,
ed impedimenti degli assenti, e darne poi conto al
Consiglio, come di sotto si dirà; il che fatto, i Gra-
duati del Capitolo, havendo in mano un ruotolo,
nel quale sia scritto lo stato di loro ufizj, e di più
i loro pareri di quello, che giudicano, che in ono-
re, ed utile della Religione, e nel presente generale
Capitolo far si debba; i quali ruotoli, insieme con i
sigilli di loro ufizj (in segno d' umiltà, e d' ubbidien-
za) porghino di mano in mano, secondo i gradi,
e di-

Digitized by Google

e dignità loro, al Gran Maestro, o Vicemaestro, baciandogli inchinevolmente le mani: ed il Grancontestabile con la medesima umiltà, e riverenza gli presenti il Gonfalone, o vero Stendardo della Religione. Presentati detti ruotoli, e lo Stendardo, tutti coloro i quali sono incorporati nel Capitolo, si scrivino nominatamente, ed i ruotoli, secondo l'ordine de' gradi, si spieghino dal Vicecancelliere, e si legghino forte a uno per uno; letti i ruotoli, si procede all'elezione de' xvi. Capitolanti in questa maniera. I Cavalieri incorporati in esso Capitolo (eccettuati però il Tesoriero, e Conservadore Generale, l'Infermiere, i Ricevitori, e Commessario del Convento, i quali per havere maneggiato robe, e denari della Religione, debbano assentarsi) si ragunino con licenza, e per commessione del Gran Maestro, o del suo Luogotenente separatamente, e senz' arme, in un luogo del Capitolo, ed elegghino col mezzo dello squittino segreto, da mandarsi secondo che nel Capitolo de' partiti si dirà, sedici di quelli, che nel Capitolo incorporati, paiono loro più prudenti, e più idonei degli altri, e che possino, secondo gli stabilimenti dell' Ordine, havere voce attiva, e passiva; e quei Cavalieri, che annoverati i suffragj haranno havuti più voti affermativi degli altri, passando i due terzi, s' intendino i Capitolanti, i quali dipoi che sono eletti debbano presentarsi dinanzi al Gran Maestro, o Vicemaestro, e di tutto il Capitolo, ed in sua presenza giurare solennemente dovere bene, e senza alcuno affetto, o passione giudicare: Allora il Gran Maestro, o suo Luo-

Digitized by Google

gotenente dia, e conceda loro piena, e libera autorità di potere esaminare, e deliberare tutte le cose, qualunque sieno, in profitto, ed aumento de' buoni ordini della nostra Religione, ma non già in danno, e detrimento, ed insieme con tutti gli altri prometta, e giuri, che approverà, e ratificherà tutte le cose, che saranno da loro, nel modo che si è detto di sopra, e che si dirà di sotto, deliberate. Fatto questo il Gran Maestro, o il Vicemaestro, e gli altri del Capitolo rimanghino a spedire l' altre bisogne dell' Ordine, ed i sedici Capitolanti eletti se ne vadino in disparte, ed insieme con esso loro il Proccuratore del Gran Maestro, quando però sia deputato, il quale Proccuratore possa bene rendere partito nelle consultazioni, ma non già nelle deliberazioni. Nelle sessioni di detti sedici, interviene ancora di necessità il Vicecancelliere per iscrivere tutto quello, che delibereranno detti sedici Capitolanti, i quali trattino prima dello stato della Religione, e trovandosi habbia bisogno d' essere sovvenuta, elegghino Cavalieri Commendatori, e Conventuali in pari numero, conforme al Capitolo primo del Titolo del Tesoro, a' quali dieno il carico d' imporre quella tassa, che parrà convenevole d' imporre. Secondariamente trattino del governo, e reggimento del Tesoro comune. Dipoi pronunzino le sentenze capitolari, e veggano se le pronunzie per il passato, tanto dal Capitolo, quanto dal Consiglio, habbiano havuto la loro esecuzione. Rivegghino l' instruzioni degli Ufiziali, e Ministri vecchi, se da loro sono state osservate, ed in quello fusse man-

Digitized by Google

se mancato, il Capitolo ne faccia far nota, per darsi al Gran Maestro, acciò da esso si possa determinare come vorrà. In detti mancamenti si proceda, o dal Consiglio, o da chi a esso piaccia; al qual Consiglio, o altri possino gl' imputati fare le loro giustificazioni, acciò si possa fare a tutti buona giustizia. Deputino i Ricevitori in quei luoghi solamente, dove si ha da riscuotere per il Tesoro comune somme notabili. Facciano elezione d' altri Ufiziali nuovi, a' quali dieno le loro instruzioni scritte, di quello debbono osservare, volendo, che possino i Capitolanti accrescere, e diminuire, correggere, e mutare dette instruzioni, (salva l' approvazione del Gran Maestro) ma non già comporre nuove leggi, o Statuti, se prima non ne haranno ottenuta licenza dal Gran Maestro in iscritto. Finalmente visti, e considerati i ruotoli, discorrrino, deliberino, e diffinischino sopra tutte le cose, che concernono lo stato della Religione, secondo il compendio ordinato per le cose attenenti al Capitolo. Fornite tutte queste cose, si chiamino a suono di campana tutti i Cavalieri, ed i Cappellani ancora, i quali venghino processionalmente, ed allora il Vicecancelliere legga ad alta voce tutte quelle cose, che da' sedici Capitolanti, e dal Capitolo sono state conchiuse, e deliberate; il che fatto, si rendino i ruotoli, ed i suggelli a' Cavalieri, che gli diedero, e lo Stendardo al gran Contestabile, che lo presentò; dopo la qual cosa i Cappellani dichino l' orazioni sottoscritte, le quali dette, essendo fornite le cirimonie, s' intenda chiuso, e fornito il Capitolo Generale.

Digitized by Google

ORATIO PRO PACE.

ORemus, ut Deus, & Dominus noſter Jeſus Chriſtus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Chriſtianis concedat, bella, & ſeditiones reprimat, Infidelium rabiem refrænet, & omnium Chriſtianorum ſemitas in viam dirigat ſalutis æternæ.

Oratio pro fructibus terræ.

Oremus, ut Deus, & Dominus noſter Jeſus Chriſtus fructus terræ, dare, multiplicare, & conſervare dignetur.

Oratio pro Summo Pontifice.

Oremus, ut Deus, & Dominus noſter Jeſus Chriſtus Paſtorem Gregis ſui N. non deſerat, ſed continua protectione defendat: fidem, & charitatem augeat, ut unà cum commiſſo ſibi grege ad vitam perveniat ſempiternam.

Oratio pro Cardinalibus, & Prælatis.

Oremus, ut Deus, & Dominus noſter Jeſus Chriſtus Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiſcopos, & cæterum univerſum Clerum in ſuo ſancto obſequio confirmare, & conſervare dignetur.

Oratio pro Imperatore, & Principibus.

Oremus, ut Deus, & Dominus, noſter Jeſus Chriſtus Imperatorem, Reges, ac Principes Catholicos in pace, & vera concordia conſervet, ac eos ad ſubigendam Barbarorum, & Infidelium gentem, atque ter-

Digitized by Google

terram Sanctam Jerusalem, a servitutis jugo liberandam, ferventius animare dignetur.

Oratio pro Magno Magistro.

Oremus, ut Deus, & Dominus noster Jesus Christus Magnum Magistrum nostrum N. ad gubernationem Religionis nostræ, fratrumque nostrorum illustrare, & instruere dignetur, ipsumque longævum, & in prospero statu conservet.

Oratio pro Fratribus.

Oremus, ut Deus, & Dominus noster Jesus Christus fratres nostros conservare dignetur, ac eos a votis promissis declinare non permittat.

Oratio pro infirmis, & captivis.

Oremus, ut Deus, & Dominus noster Jesus Christus omnibus infirmis, & captivis salutem tribuat, ut a captivitate, ac ægritudine liberati ad Ecclesiam Sanctam veniant gratias reddituri.

Oratio pro peccatoribus.

Oremus, ut Deus, & Dominus noster Jesus Christus omnes peccatores a vinculis peccatorum absolvat, & æternam faciat obtinere salutem.

Oratio pro Benefactoribus nostri Ordinis.

Oremus, ut Deus, & Dominus noster Jesus Christus pro piis operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem, æternam salutem concedat.

Oratio pro Fratribus, & Consanguineis.

Oremus, pro animabus fratrum, parentum, & conjunctorum, & pro his, qui in nostris Cœmeterijs per universum orbem requiescunt.

Psal. Deus misereatur, &c. *Psal.* De profundis, &c.

Ky-

Digitized by Google

Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon. Pater noſter, &c. ℣. Fiat pax in virtute tua. Et abundantia in turribus tuis. ℣. Salvos fac ſervos tuos. ℟. Deus meus ſperantes in te. ℣. ℣. A porta Inferi. ℟. Erue Domine. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum ſpiritu tuo.

ORATIO.

Deus, à quo ſancta deſideria, recta conſilia, & juſta ſunt opera, da ſervis tuis illam, quam mundus dare non poteſt, pacem, ut & corda noſtra mandatis tuis dedita, & hoſtium ſublata formidine, tempora ſint tua protectione tranquilla. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

DELIBERAZIONI TERZE.

14. I Priori, e Balì devono veramente preſentare al Capitolo Generale un eſatta, e diſtinta relazione dello Stato delle loro Priorie, e Baliati, e de i diſordini, che vi ſono, e proporre quel che in onore, e utile della Religione ſi poſſa fare non oſtante quel che ſin quì ſi foſſe praticato in contrario.

Quali Cavalieri debbano intervenire al Capitolo Generale. Cap. II.

AL Capitolo Generale debbano intervenire tutti quei Cavalieri, che ſaranno in Toſcana, e vi abiteranno familiarmente; e quelli, che haranno

ranno dignità, ufizio, ed amministrazione pubblica nella Religione, eccettuandone i Ricevitori di fuori degli Stati del Sereniss. Gran Maestro, se però manderanno i loro conti a' debiti tempi. Si eccettuano ancora i Priori, e Balì, gli Amministratori di Commende fondate tanto di beni profani assolutamente, quanto di beni profani, ed Ecclesiastici insieme, delle quali sia riservato il padronato a case, e persone particolari, o vero a Università, e Collegi. I Paggi del Gran Maestro, e quelli, che abitano per istanza in Roma, non sieno obbligati intervenire a' detti Capitoli: E detti così eccettuati, ancorche non caschino in pena alcuna, se non si trovano a detti Capitoli, nondimeno fariano bene a intervenirvi. Ma tutti quelli, che sono tenuti a comparire, se al debito tempo non comparisconо, incorrino in pena ad arbitrio retto del Consiglio, sino a privazione dell' Abito esclusivè, se già non fussero stati da giusti impedimenti, e necessarie cause ritenuti, come verbigrazia, se in quel tempo appunto si trovassino ammalati, e le strade, per le quali passar dovessino, non fussero sicure, o le persone loro in carcere, o in servitù degl' Infedeli, la qual dichiarazione s'aspetti al Consiglio.

ADDIZIONI PRIME.

9. AL Capitolo Generale sieno obbligati da quì avanti di comparire ancora tutti i Commendatari di Padronato, che saranno in Toscana, e familiarmente vi habiteranno, sotto le me-

Digitized by Google

medesime pene, che gli altri; esentando da tal' obbligo quelli solamente, che hanno compliti sessanta anni.

Che gl' interessati non possino esser presenti alle deliberazioni. Cap. III.

PErche egli non è ragionevole, ch' un medesimo sia parte, e giudice; ordiniamo, che ogni volta, che si tratterà ne' Capitoli, o Consigli d'alcun negozio, colui, o coloro, i quali haranno in detto negozio alcuno interesse, nè alcuno de' loro parenti, così per linea masculina, come feminina fino in quarto grado, secondo la ragione Canonica, non vi possino a patto nessuno intervenire.

Delle scuse, ed impedimenti de' Cavalieri assenti. Cap. IV.

QUelli, che sono obbligati, e che mancano d' intervenire al Capitolo, debbano fare apparire davanti a' Commessarj da eleggersi, nel modo, che nel precedente Capitolo s' è detto, le scuse, e giusti impedimenti loro, o per fedi pubbliche di loro Comunità, o per altre prove, e giustificazioni legittime, e vere, acciocchè detti Commessarj possino per il tempo, che sta aperto il Capitolo, quelle esaminare, e rappresentarle al primo Consiglio, che s' adunerà serrato il Capitolo: Al qual Consiglio attenga il dichiarare, servati gli ordini, se dette scuse si debbano

Digitized by Google

bano accettare, o ributtare, e se i Cavalieri meritano, o nò d' essere puniti per causa di dette loro non comparizioni, ed assenze, non volendo, che sieno ammessi a proccurare per detti assenti, persone secolari, nè regolari, nè d' altr' Ordine, che del nostro.

Quali Cavalieri non possino eleggersi nel numero de' sedici Capitolanti. Cap. V.

NOn si possino proporre, nè eleggere per i sedici Capitolanti, i minori d' età d' anni venticinque; i condennati, che fra 'l termine assegnatogli non hanno eseguite le loro condennazioni, e penitenze impostegli; i debitori del Tesoro, e di Cancelleria; i provvisti di Commende di padronato, che non sono nobili, se prima non pagano il passaggio; ma sendo nobili, possino eleggersi per Capitolanti, se bene non haranno pagato detto passaggio; i Priori, e Balì, che sono minori d' anni XIX. Vogliamo nondimeno, che tutt' i sopranominati habbiano in tale elezione la voce attiva.

ADDIZIONI TERZE.

67. CHe facendosi nel Capitolo Generale la nomina di trentadue Cavalieri, per li sedici Capitolanti, non si devino tutti gli nominati mandare a partito; ma sia riservata al Gran Maestro, o suo Luogotenente l' elezione di detti sedici Capitolanti, da publicarsi nell' ultima adunanza del Capitolo.

Digitized by Google

Dell' elezione delle dignità maggiori. Cap. VI.

L'Elezione delle dignità maggiori della noſtra Religione, eccettuato il Commendatore Maggiore, nel quale ſi oſſervi il diſpoſto nel Cap. I. del Tit. degli ufizj, e dignità de' Cavalieri, che ſono il Conteſtabile, l'Ammiraglio, il Priore del Convento, Gran Cancelliere, Teſoriero Generale, Conſervadore Generale, e Buon'huomo dello Spedale, ſi faccia ne' Capitoli Generali per termine d' anni tre, nell' infraſcritto modo, cioè. Li fratelli incorporati nel Capitolo per comandamento del Gran Maeſtro, o Vicemaeſtro ſi dividino a ſorte in otto parti, o vero claſſe, ed incominciandoſi dall'elezione della prima dignità, e poi dell'altre ſucceſſivamente s' eſtragghino volta per volta di ciaſcuna di dette claſſe, due Cavalieri a ſorte, ciaſcuno de' quali, ſervato l' ordine di chi prima, e di chi poi fuſſe eſtratto, devono preſentarſi davanti a' deputati allo ſquittino ſegreto, proporre, e nominare un Cavalier per uno de' più prudenti, buoni, ed abili al governo di quella dignità, che s' harà da eleggere, e tutti i nominati ſi devono mandare a partito uno dopo l' altro ſeparatamente, e quello, che harà avuto maggior numero di ſuffragj, paſſando i due terzi, e ſervato l' ordine, che si dirà nel Capitolo del modo di vincere i partiti, s' intenda eſſere, e ſia Graduato, ed eletto a detta dignità; avvertendo, che devono eſſere nominati, ed eletti a dette dignità, e gradi, Cavalieri, che ſieno d' Anni XXIX. compliti, ed habbiano altre con-

ve-

Digitized by Google

venienze, che ſono eſpreſſe ne' Capitoli di loro ufizj reſpettivamente. Non vogliamo già, che un Graduato finito il ſuo triennio poſſa eſſere confermato, nè eletto alla medeſima, nè ad alcuna dell' altre dignità maggiori, ſe non dopo il divieto di tre anni, nè meno i condennati, debitori del Teſoro, e Cancelleria, amminiſtratori di Commende fondate da particolari, che non ſieno nobili, e non hanno pagato il paſſaggio; nè il Priore della Chieſa, ſendo per l' ordinario perſona graduata. Ammettendo nondimeno a dette dignità i Commendatori di padronato nobili, e Cavalieri Sacerdoti Militi nobili, come di ſopra è detto.

ADDIZIONI SECONDE.

20. PEr maggiore, e più facile ſpedizione del Capitolo Generale è ſtato ordinato, che nelle otto borſe formate delle otto claſſi de' Cavalieri, che a detto Capitolo interverranno, per la nominazione delle cinque Gran Croci graduate, non ſi eſtraggano due polize, ma una ſola per borſa, e così otto Cavalieri, e non ſedici ſi ſcrutinino per ciaſcuna Gran Croce; ed i nominati ſi pubblichino, e poi ſi mandino a partito per ordine di Dignità, e d' Anzianità, e non di nomina.

21. Cavaliere, che non habbia ventidue anni finiti, e tre anni di Abito, non poſſa eſſere imborſato, nè eſtratto per la nominazione delli Graduati. E non poſſa eſſere nominato per Gran Croc Graduato, Cavaliere, che non habbia (oltre all'età provviſta

Digitized by Google

dagli Statuti) sei anni d' Abito almeno compliti: Non s' intendendo, quanto all' età, per li Priori, e Balì, i quali basta, che habbiano diciannove anni finiti ..

22. I Cavalieri minori d' età sieno, come per il passato, chiamati al Capitolo, e debbano intervenire alle processioni, e funzioni, ma non possino render Partito per le Gran Croci, e per i sedici capitolanti, se non hanno complito l' età d' anni quattordici; e mentre si raccolgono gli scruttini, non si muovano in modo alcuno i Cavalieri da' lor luoghi, sotto pene arbitrarie ..

De' deputati dello Squittino, che si fa nella elezione de' Graduati .. Cap. VII.

ALlo Squittino segreto del contare i suffragj nell' elezione degli Ufiziali Graduati, e sedici Capitolanti, non vogliamo, che intervenga se non l' Auditore, ed il Priore della Chiesa, col Vicecancelliere; i quali devino innanzi ad ogni cosa giurare, che non riveleranno ad altri, che a S. A. S. i partiti, che saranno fatti ..

Del vitto, che si dà a' Cavalieri del Capitolo .. Cap. VIII.

A' Cavalieri, che si troveranno al detto Capitolo, si stanzino, e paghino indifferentemente le spese ordinarie, dal dì dell' apertura di esso,

Digitized by Google

ſo, ſino a che ſaranno licenziati, il quale ſtipendio debbano ancora havere quei Cavalieri, che habiteranno fuori del Palazzo, dentro la Città di Piſa, per cauſa della ſtrettezza delle ſtanze.

Che a neßuno ſia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo. Cap. IX.

NOn vogliamo, che ad alcuno de' noſtri Cavalieri, di qualſivoglia grado, o condizione, ſia lecito di potere appellare da alcuna delle determinazioni del Capitolo, eccetto quando fuſſero fatte contro gli ordini degli Statuti; nel qual caſo, chi ſi tiene gravato, ricorra al Gran Maeſtro; ed il diſpoſto in ogni coſa ſia di neſſun valore precedente la dichiarazione del Gran Maeſtro.

Quanti giorni deve durare il Capitolo Generale. Cap. X.

NOn vogliamo, che ſieno determinati i giorni, che deve durare il Capitolo Generale, ma ſieno più, o meno ſecondo la neceſſità, ed occorrenza delle coſe; il che determineranno il Commendatore Maggiore, ed in ſua aſſenza il Priore del Convento, che ſuccede in luogo ſuo, inſieme con il Conſiglio; non potendo a modo alcuno paſſare un meſe, dal giorno, che ſarà aperto il Capitolo, e celebrata la Meſſa dello Spirito Santo. Poſſa ancora l' Auditore del Gran Maeſtro ſopra i negozj della Religione abbreviare il tempo del Capitolo, ſecondo gli parrà.

Digitized by Google

parrà conveniente, il quale deve intervenire a detto Capitolo Generale per informare S. A. di quello sarà stato deliberato, ed havere la sua ferma, secondo che gli parrà di giustizia, non dovendosi senza la saputa, ed assenso del detto Auditore terminare in detti Capitoli cosa alcuna.

ADDIZIONI SECONDE.

23. IL Capitolo Generale non si serri prima della Domenica susseguente all' apertura di esso, che verrà a farsi quando principia il Giubbileo della nostra Chiesa tanto privilegiato: Il che tornerà molto ben fatto per la devozione, ed anco ridonderà in buon servizio de' negozj Capitolari, che in tutta la settimana si potranno discutere, e maturamente spedire.

DEL

Digitized by Google

DEL CAPITOLO PROVINCIALE.

Titolo VII.

Del Capitolo Provinciale. Cap. I.



Essendosi di sopra ordinato, che il Capitolo Generale si debba celebrare ogni tre anni, non vogliamo per questo si manchi di fare ciascun'anno la medesima revisione d'instruzioni, e di commessioni d'ufiziali, e ministri, nel medesimo modo, che si fa per i Capitoli Generali, e per tanto ordiniamo, che in quegli anni, che non si celebra il General Capitolo, si deputino di nostra scienza, e volontà alcuni Cavalieri, i quali con intervento del Luogotenente del Gran Maestro si ragunino in numero di sedici, il giorno immediate dopo l'ottava di Pasqua di Resurrezione, di ciascuno di detti anni, e trattino del governo, e reggimento del Tesoro, e rivegghino l'amministrazioni degli Ufiziali, e ministri, ed in particolare, se l'instruzioni sieno da loro state osservate, o nò; mandando nota a S. A. S. dell'inosservanze, e rimuovendo col beneplacito di quella tutt'i ministri, che non havranno fatto il debito loro. Possino giudicare le cause Capitolari, ma non far nuove Constituzioni, o Statuti, escludendo dall'elezione de' suddetti, quegli ufiziali, che havranno maneggiato robe, e denari della Religione, come di sopra è detto, e facciano l'elezione de' Buon'huomini della Chiesa, come di sopra si è detto nel Tit. III. Cap. XVI. DEL

Digitized by Google

DEL CONSIGLIO, E DE' GIUDIZI.

Titolo VIII.

Del Consiglio della Religione, e sua autorità. Cap. I.



Er la cura, e vigilanza delle cose, e negozj della Religione, habbiamo instituito, ed ordinato il Consiglio ordinario di dodici Cavalieri, nel quale intervenghino il Gran Maestro, o suo Luogotenente, il Commendatore Maggiore, il Contestabile, e l' Ammiraglio, il Priore del Convento, il Gran Cancelliere, il Tesoriero, il Conservadore Generale, il Buon' huomo dello Spedale, i Priori, e Baiulivi delle Provincie, ed il Priore della Chiesa, e quelli di essi Graduati, che si troveranno alla giornata al Convento; e dopo detti Graduati debbono intervenire quei Cavalieri, che da' Capitoli Generali, o da S. A. S. saranno deputati del numero del Consiglio secondo il grado dell' Anzianità, di maniera che l' effetto sia, che dodici sempre si adunino, computati i Graduati, ed il numero de' predetti sia il Consiglio, il quale habbia quell' autorità, e facultà, e tanta, e quanta per i Capitoli, e Statuti dell' Ordine se gli attribuisce, secondo i quali vogliamo possa, e debba spedire, e terminare le cause, e i negozj, che

oc-

Digitized by Google

occorreranno per conservazione, ed aumento della Religione, o suo Tesoro. Ed in difetto del numero intero de' 12 possino, e sieno obbligati per fare detto numero intervenire in Consiglio i Buon' huomini della Chiesa, l'Infermiere, il Commessario del Convento, e lo Scrivano Generale, quando però non si tratti di loro amministrazione, o interesse.

ADDIZIONI SECONDE.

24. PEr il luogo di Consiglio ricercandosi persona di prudenza, e d'esperienza, non possa essere squittinato, nè eletto Cavaliere, il quale, oltre all'età di ventiquattro anni finiti, non habbia complito il triennio della sua Anzianità, o almeno finito il servizio di due intere navigazioni, o non habbia quattro anni interi vestito l'Abito della Religione.

Del Luogotenente del Gran Maestro. Cap. II.

VOgliamo, che in evento il Serenis. Gran Maestro non deputi espressamente il suo Luogotenente che s'intenda essere, e sia senz'altra dichiarazione suo Luogotenente il Commendatore Maggiore, ogni volta sarà nel Convento, ed in sua assenza, il Gran Contestabile, e mancando l'uno, e l'altro, sia l'Ammiraglio, e in difetto, il Priore, e successivamente il Gran Cancelliere, il Tesoriero, il Conservadore Generale, ed il Buon' huomo.

La forma del Giuramento de' deputati al Consiglio. Cap. III.

NOn si riceva nessuno al Consiglio, se prima non harà nelle mani, ed alla presenza del Gran Maestro, o Vicemaestro, solennemente giurato, ch' egli non

Digitized by Google

rivelerà a persona del mondo cosa veruna, la quale si sia trattata, e deliberata, o concluſa in essi Consigli, e che egli non si muoverà a consigliare, o giudicare, nè da amore, nè da odio, nè da speranza, nè da timore; e non userà inganno, nè piglierà prezzo nessuno, E oltr' a ciò, ch' egli tanto ne' giudizj, quanto in tutte le faccende pubbliche, osserverà sinceramente, e fedelmente le Leggi, e gli Statuti dell' Ordine nostro. Chiunque a ciò contraffarà, sia inabile a potere impetrare amministrazione, o ufizio alcuno dell' Ordine nostro, e sia tenuto spergiuro, e le sentenze, ch' egli in tali modi, o per così fatte cagioni dato havesse, sieno nulle, e non vagliano cosa alcuna.

Che nessuno Cav. possa essere citato senza licenza. Cap. IV.

NOn vogliamo, che alcuno de' nostri Cavalieri di qualsivoglia grado, per cause, che attengono a giudicarsi al tribunale della Religione possa essere citato, se prima non si deliberi dal Consiglio, s'egli deva essere citato, o nò; ma per le cause, e controversie civili da conoscersi, e giudicarsi in altri Tribunali possino i Cavalieri con licenza dell' Auditore del Gran Maestro, ovvero del Gran Cancelliere, o Vicecancelliere dell' Ordine essere chiamati a detti Tribunali senz' altra deliberazione del Consiglio, quale licenza debba per loro darsi *gratis*, precedente in quanto loro paja opportuno, una monizione verbale, acciocchè i Cavalieri possino accordare fra brevi giorni dette liti, e controversie. Ma non possino già per dette cause civili essere gravati personalmente senza espressa licenza di Sua Alt. Serenissima. Ma i Cavalieri Cappellani possessori d'altri Benefizj, che non sieno del-

la

la nostra Religione, possino per conto di detti Benefizj, e lor' obblighi, e beni non dependenti della Religione, esser citati senz' altra licenza.

ADDIZIONI TERZE.

40. NOn possino, per le Cause di mandato esecutivo, o parata esecuzione i Cavalieri esser gravati senza l' assegnazione d' un termine di giorni quindici doppo, che sia stata chiesta, ed ottenuta la solita licenza di convenirgli a foro competente, e questo privilegio non si estenda a i Ministri, o altri patentati dell' Ordine.

Della modestia de' Consiglieri. Cap. V.

ACciocche i negozj si trattino ne' Consigli più quietamente, e più presto si spedischino, ordiniamo, che i Consiglieri, e tutti coloro, che ne' Consigli intervengono stieno ad ascoltare con silenzio, e pazientemente le parti, quando dinanzi a essi le loro cause racconteranno, o de' meriti di esse disputeranno, ed odino, senza interrompere il parlare di chi favella, le ragioni, ed allegazioni di ciascuna delle parti; nè mostrino volontà, o inclinazione di favore più all' una, che all' altra; anzi si portino in guisa, che si vegga, e conosca chiaramente, che non sono più amici, e favorevoli a questa, che a quella. E se alcun Cavaliere vorrà per qualunque cagione in giudizio allegare a sospetto alcuno de' Consiglieri, lo

Digitized by Google

debba fare nel principio del termine assegnatogli a provare, e non se ne possa allegare più che quattro, cioè due dall' attore, e due dal reo, nè altrimenti possino, o devino essere ammessi.

Del modo, nel quale si devono vincere i partiti. Cap. VI.

Ciascuna volta, che in qualunque Consiglio, s'harà a trattare, e deliberare d'alcuna cosa, innanzi, che si venga a mettere il partito, vogliamo che si proponga chiaramente quello, di che trattare, e deliberare si debbe, e che ciascheduno Consigliere possa (servato l'ordine de' gradi, dignità, e preminenza) allegare, dire, e proporre in voce, e non in iscritto tutte quelle cose, ch'egli giudicherà, che facciano a proposito della discussione della cosa; e quando la cosa sarà molto ben ventilata, e quasi digesta, quante sopra essa saranno l'opinioni de' Cavalieri diverse l'una dall'altra, tante se ne mandino a partito, e si squittinino, e quella parte, ed opinione, la quale passando i due terzi harà havuto più fave, o vero voti, e suffragj in suo prò, s'intenda havere havuto la sentenza in favore, e per conseguenza vinta la causa; e se andato che sarà il partito attorno, la prima volta i suffragj non haranno passato i due terzi, si torni a mandare la seconda volta, e non passando similmente i due terzi, debba mandarsi il partito la terza volta; e prevaglia allora il giudizio per il maggior numero de' suffragj, numerandosi i voti di tutt' a tre i partiti insieme.

AD-

Digitized by Google

ADDIZIONI PRIME.

10. QUando i Partiti sieno andati tre volte, ò quelle più, che parrà in Consiglio, e non habbiano mai passato i due terzi, non si coarcervino, come è disposto nel Capitolo del modo di vincere i partiti, ma si mandino al Gran Maestro, perche egli elegga qual più gli piace, come si dice de' voti pari nel Cap. VII. del medesimo Titolo VIII.

Del modo, ed ordine dello squittinare. Cap. VII.

AVolere, che i giudizj, sieno liberi, come essere debbono, importa assai, che i giudicanti habbiano gli squittini segreti, cioè possino, in rendendo il partito, dare il loro voto, di maniera, che nessuno conosca s' eglino ajutano, o disajutano la causa; e però ci aggrada l' uso del ballottare, o vero squittinare con le fave. Laonde ordiniamo, che ogni volta saranno più competitori d' un medesimo ufizio, o dignità, si mandino a partito tutti quanti a uno a uno, secondo l' ordine dell' Anzianità, se già alcuno di loro non fusse de' maggiori dell' ordine, i quali noi chiamiamo Cavalieri della Croce grande, perciocche in tal caso, il primo, che si mandi a partito deve essere egli, e lo squittino si faccia così. Dato, che sarà il giuramento, secondo l' ordine degli Statuti, è nominato quello, il quale dee primo andare a partito,

Digitized by Google

to, il Vicecancelliere andrà porgendo il bossolo prima al Gran Maestro, o al Vicemaestro, e dipoi a tutti i Consiglieri a uno per uno secondo l' ordine, che sederanno di mano in mano, nel qual bossolo ogn' uno di loro metta il suffraggio, e voto suo con le fave bianche, e nere, perciocche la nera vogliamo si pigli per il voto affermativo, ed importi il sì, e la fava bianca per il negativo, e importi il nò; il che fatto, s' annoverino le fave, ed i suffragj distinti, come di sopra, palesemente, ed il Vicecancelliere noti, e scriva fedelmente il numero delle fave bianche, e delle nere di tutti i bossoli; e nel medesimo modo appunto si deono mandare a partito, e squittinare tutti gli altri competitori; e dipoi annoverati i suffragj di ciascuno, servato l' ordine espresso nel precedente Capitolo, colui il quale ne havrà havuto maggior numero degli altri, passando i due terzi, come di sopra, si pronunzi dal Vicecancelliere essere stato eletto, o veramente havere vinta la causa. E se gli accadesse, che tra gli squittinati fussino concorrenti, cioè due di loro, o più, i quali havessero il medesimo numero de' suffragj, allora ciascuno de' concorrenti si rimetta a partito, e s' incominci dal più anziano, e chi averà maggior numero di suffragj, prevaglia a gli altri, e s' intenda eletto, o haver ottenuto in suo favore; e succedendo, dipoi che 'l partito sarà andato tre volte a concorrenza di fave, si debba mandare detto partito al Gran Maestro, acciocche comandi qual de' concorrenti s' intenda eletto, ed havere ottenuto la cosa.

Che

Digitized by Google

Che non si rivelino le cose, che si trattano ne' Consigli, e Semblee. Cap. VIII.

QUelli, che interverranno nel Consiglio, nelle semblee, ne' cinque Riveditori, ed altri Magistrati della Religione, rivelando le cose, che in esse si trattano, e discorrono, sieno per le cose leggieri condennati in una settena; per le gravi, in una quarantena; e nell'uno, e nell'altro caso sieno *ipso facto* privi del Consiglio, ed altri ufizi, oltre l'essere rei del peccato dello spergiuro.

Che s' osservino gli Statuti, e non s' alleghino consuetudini, o abusi. Cap. IX.

NOi vogliamo, che nelle cause, differenze, e controversie, e brevemente in tutte le cose, le quali s'hanno a risolvere, e deliberare nel Consiglio, e nel Capitolo Generale s' osservino puntualmente gli Statuti, e Leggi scritte della nostra Religione, e non vogliamo si possa allegare, ed addurre consuetudini, che sieno contro gli Statuti. E se occorresse, che la cosa, della quale si disputa, non fusse compresa sotto Statuto, o Legge alcuna delle nostre, vogliamo in tal caso, che la giudichi, e determini il Consiglio, precedendo da simile a simile, e dove non sia simiglianza, proceda a suo arbitrio; ed occorrendo dubbio alcuno sopra l'interpetrazione, ed osservanza dei presenti Statuti, il Gran Maestro habbia autorità.

Digitized by Google

tà di dichiarargli, della quale dichiarazione, ne debba apparire ſcrittura.

Delle cauſe civili, che ſono a cognizione del Conſiglio. Cap. X.

ORdiniamo, che le cauſe, e differenze civili, che naſceranno tra Cavalieri, e Cavalieri, attenenti, conneſſe, e dependenti da Commende, ed altre coſe dell' Ordine, si conoſchino, e diffiniſchino dal Consiglio ſommariamente ſenza ſtrepito, e figura di giudizio, e (come s' uſa di dire) *ſola rei veritate inſpecta*, e che s' amminiſtri giuſtizia a ciaſcuna delle parti egualmente, ſenza haver riſpetto a coſa neſſuna, ſe non alla verità; la quale vogliamo, che vinca, e rimanga in ſella. Ma non per queſto vietiamo, che le domande, e riſpoſte, e così le prove de' teſtimoni, e tutte l' altre coſe, le quali lealmente, e ſolo per meglio trovare la verità, si produrrenno, non si poſſino ridurre in iſcrittura, le quali ſcritture dal Consiglio, o da quei Commeſſarj, i quali dal detto Consiglio ſaranno ordinati, si debbano diligentemente leggere, e considerare, nè poſſa opporsi, che dette ſcritture ſieno mal formate, e non concludenti, e non ſpecifichino azioni, o ragioni, e naſcendo lite per dette cauſe, tra Cavalieri da una parte, e perſone ſecolari, o regolari d' altro ordine dall' altra, o tra la Religione, ed altri, tanto Cavalieri, quanto non Cavalieri, vogliamo si giudichino, o da' Clariſs. Luogotenente, e Conſiglieri della Città

di

di Firenze, o dal Governatore di Siena, e da quelli di essi, da chi il reo convento sarebbe ordinariamente sottoposto per cause civili, concernenti in qualunque modo i suoi beni Patrimoniali; e per cause di detti beni Patrimoniali, ed altri casi, de' quali non vogliamo, che i Cavalieri sieno giudicati dal Consiglio, ma da quei Tribunali, che doverebbono giudicargli, se Cavalieri non fussero.

Dell' instanza delle cause Civili. Cap. XI.

NElle cause civili, che di sopra è detto, presentata, che sia la domanda, il reo convento, dopo la citazione notificatagli in persona, o nel luogo, dove habita, se sarà in Pisa infrà le xx. miglia habbia giorni cinque di tempo a rispondere; e fatta la risposta, succedino i termini infrascritti, cioè, passati giorni cinque, s'intendino assegnati alle parti giorni 15. a provare quello, che gli occorre, e chi vorrà fare esaminare testimoni, sia tenuto nominargli quando darà i capitoli, acciocchè la parte possa havere notizia de' testimoni, che s'haranno da esaminare, e fare i suoi interrogatorj, i quali debba presentare dopo la data de' capitoli fra 'l termine di xxiiij. hore, ed il Consiglio possa, parendogli, prorogare detti giorni xv., giorni cinque di più, e passati detti termini, le parti habbiano otto giorni di tempo a produrre, e rispondere quanto gli occorre, i quali passati, ciascuna delle parti habbia tempo tre giorni a dire contro le cose prodotte. E nelle cause fuori del-

Digitized by Google

le xx. miglia; si possino, secondo la regola soprascritta, dare termini più lunghi, secondo parrà al Consiglio il quale passati tutti detti termini, habbia solo un mese di tempo a potere spedire, e sentenziare; e se mancherà, incorra ciascuno de' Consiglieri in pena di scudi xxv. applicati immediate al Tesoro comune. E quanto all'instanza delle cause criminali, il Consiglio osservi gli ordini de' seguenti capitoli. E tanto nell'une, come nell'altre cause s'intendino sempre correre i termini l'un dopo l'altro, ancorche non s'assegnino specificatamente; e detti termini si sospendino, e non s'intendino correre per quel tempo, che i Cavalieri saranno su le Galere in servizio della Religione.

Della Giurisdizione, ed Autorità del Consiglio nelle cause Criminali. Cap. XII.

IL Consiglio della Religione habbia potestà di procedere contro i Cavalieri, e conoscere di tutti i malefizj, e delitti pubblici, e privati, ordinarj, e straordinarj, che in qualunque luogo, o per loro si dirà essere commessi, o agitisi il giudizio per causa, o per inquisizione; o vero *ex officio*, non precedente alcuna denunzia, o in altro qualsivoglia modo, incominciando dalla citazione, o cattura de' rei, ed imponendo pene a' colpevoli, secondo che è ordinato ne' presenti Statuti, e servata la forma di essi, habbia detto Consiglio, in tutte le suddette cose, ed altre da quelle dependenti, annesse, e connesse, ampio, e

pie-

Digitized by Google

pieno arbitrio. Proibendo a qualunque Magistrato, e Jusdicente la cognizione di tali delitti contro le persone de' Cavalieri, senza però alterare l'ordine già dato a' Rettori d gli Stati del Serenissimo Gran Maestro, di potere, e dovere subito havuta notizia di alcun malefizio commesso da' Cavalieri fuori del Convento, esaminare testimonj *ex officio*, fare il processo informativo sopra tali eccessi, e quello mandare con loro lettere a Pisa al detto Consiglio, e parimente di potere per delitti d'importanza, commettere contro di loro la cattura personale, e tenergli prigioni a stanza del detto Consiglio.

ADDIZIONI TERZE.

43. Essendo la Piazza della Chiesa Conventuale stata donata alla Religione dal Serenissimo Gran Maestro Cosimo Terzo: Il Tribunale del Consiglio vi ha tutta l'autorità, e giurisdizione privativa anche per i delitti, che in quella si commettessero da i non sottoposti, e non insigniti dell'abito.

Delle inquisizioni, e denunzie. Cap. XIII.

IL Consiglio inquisisca i Cavalieri di qualunque malefizio, e delitto, di che gli sarà porta denunzia, o in qualunque modo gli sarà fatto rapporto, e l'inquisizione, ovvero processo s'incominci fra quindici giorni dal dì che si sarà havuta notizia.

Digitized by Google

del malefizio, o almeno dal dì, che 'l reo sarà condotto in potere della Giustizia: La causa si decida fra' tempi statuiti, come di sotto, e la Cancelleria riceva, ed esamini quei testimonj, che gli parrà, o che l'offeso, o suoi eredi, o altri indurrà, o nominerà per istruire detta inquisizione, ed amministicularla, o per fomentare il processo della causa; e parimente riceva, ed esamini tutti gli altri testimoni, che il reo, o suo proccuratore (in caso però possa secondo la forma de' Capitoli agitarsi la causa per procuratore) somministreranno, e tutti debbino giurare, ed esaminarsi sopra tutta la causa, ne' modi, e forma detta di sopra.

Del modo di procedere contro gli accusati, ed inquisiti contumaci. Cap. XIV.

IL Cavaliere, che sarà accusato, o inquisito di malefizio, o delitto, o che del delitto da lui commesso sia fatta denunzia al Configlio, si citi da' pubblici messi, o serventi d' ufizio in persona, se comodamente potrà trovarsi, e non trovandosi, si citi a casa di sua abitazione, sendo suddito, o abitante negli stati del Serenis. Gran Maestro, e non sendo, si citi per editto affisso al solito corridore del Convento, con termine di tre, fino in otto giorni a comparire personalmente, e rispondere; e non comparendo, si citi con comminazione d' averlo per confesso, e convinto, acciocche infrà un' altro termine da statuirsegli non minore di giorni quindici, nè maggiore di giorni trenta,

Digitized by Google

ta, possa comparire, dire, ed opporre nella causa come di sopra; e comparendo s'ammetta alle difese, e procedasi in causa, come se fusse comparso in tempo, e non gli osti la contumacia. E in caso, che fra questo secondo termine non comparisca, s' abbia e reputi per confesso, e convinto del delitto, e proferiscasi la sentenza fra giorni dieci susseguenti, e si condanni di tutto ciò, che si troverà accusato, o inquisito; ed il Notaio dopo la promulgazione della sentenza, ne faccia la solita notificazione, sì che fra xv. giorni, sendo il condennato dentro gli stati di S. A: S. e fra xxx. sendo fuori di detti stati, sia esequita d. notificazione, e notato a piè della sentenza il dì che sia stata notificata. Ed il querelato, ed inquisito possa essere ammesso a giustificarsi dell'accusa, o denunzia in qualunque tempo comparirà innanzi la pubblicazione della sentenza, ma non si rilevi dall' obbligo del provare la negativa, se bene contro di lui non sia altro, che la semplice accusa, o denunzia.

Del modo di procedere contro i non contumaci.
Cap. XV.

IL Cavaliere accusato, o delato, o inquisito di malefizio, sendo chiamato, se comparirà per difendersi davanti al Consiglio, risponda specificatamente, distintamente, ed apertamente all' accusa, inquisizione, e denunzia, nè possa riferirsi a constituti, nè opporre, nè ammettersegli alcuna eccezio-

zione, ancorchè fusse declinatoria, delatoria, o d'altra sorte, se prima non havrà risposto come di sopra; restandogli però facultà di potere fra 'l termine di tre giorni dopo la sua risposta, dedurre se alcuna di dett'eccezzioni gli competerà, ed essere ammesso a provarle; e se il malefizio sarà di qualità grave, o enorme, si metta in prigione; e sendo di qualità non grave, si rilasci con sicurtà di rappresentarsi, sempre che sia chiamato, di star a ragione, e pagare il giudicato; e non dando il mallevadore, si ritenga prigione, fino che sarà assoluto, o haverà esequita la pena. E fatta detta sua risposta, se gli dia, volendo, la copia dell'inquisizione, o accusa, e degl'indizj ancora, se parrà al Consiglio, ma non già de' nomi di testimonj *ex officio*, nè degli accusatori segreti, se non in confuso, statuendosi al detto reo, ed ancora all'accusatore, e denunziatore, termine comune, secondo la qualità della causa, nè più breve di giorni xv. nè tanto lungo, che la causa fra' termini statuiti, non possa spedirsi; e domandando il reo proroga di termine, se gli conceda con legittima causa un' altro termine competente, havuto riguardo alla lontananza, infra 'l quale ciascuna delle parti esibisca, e produca, volendo, i capitoli sopra l'inquisizione, accusa, o denunzia, e sopra l'eccezioni, e repliche fatte, e ed altre cose dette, ed allegate appartenenti alla causa, e si faccia l'esamine *hinc inde*. Possasi *ex officio*, ne' casi, che procedono da inquisizioni, dalla Cancellerìa, etiam di proprio moto, ed a requisizione della parte averver-

Digitized by Google

versa, interrogare l' inquisito di quello, che gli parrà, e piacerà per istruzione della causa, e nondimeno o procedasi per accusa, o per inquisizione, il Consiglio ammetta i capitoli, sopra i quali i testimoni s' haranno a esaminare indifferentemente, senz' alcuna controversia, salvo le ragioni degl' impertinenti, e non ammissibili; delle qual' impertinenze si riservi la discettazione al fine della causa. Debbano ammettersi i testimoni, di qualunque condizione si sieno, a giurare, ed esaminarsi, nè si ritardi l' esamine per l' opposizione, che si facesse, o che si provasse, ancora contro la persona, riservandosi nondimeno la discussione di tal' opposizione nel fine della causa. Gl' interrogatorj, che dalla parte si facessino, si vegghino da' Commessarj delle cause, s' approvino gl' idonei, ed i non idonei si ributtino, e sopra gli approvati s' interroghino i testimoni, i quali fra 'l termine soprascritto s' esaminino; non volendo, basti che detti testimoni habbiano fra 'l termine soprascritto, giurato. Ma constando, che l' inducente habbia fatta instanza fra 'l termine dovuto, che s' esaminino; in tal caso l' esamine loro vaglia ancor che sia fatto dopo detto termine, e l' esamine si faccia nel modo, che di sopra è detto delle cause civili. Ma se alcun testimonio si fusse trovato presente a qualche malefizio, ed interrogato della verità, tergiversasse nella risposta, e dicesse non sapere, si astringa a dire il fatto con metterlo in carcere; e tacendo la verità, se apparirà, che ciò faccia con industria, si condanni, come deponente il falso; ed i testimonj secolari si

ri-

Digitized by Google

rimettino per gastigo di tale falsità al foro loro ordinario. Ed a fine, che i delitti per negligenza, o altro rispetto, non rimanghino impuniti; sia lecito al Consiglio, ed alla Cancellerìa, nelle cause d' accuse, e querele, oltre le prove fatte, dall' accusatore, indurre testimoni *ex officio*, ed ammonirgli, ed inquirere della verità, sempre che gli piacerà, allora però quando il delitto, di che si agita, è tra 'l numero de' gravi. Ma procedendosi per inquisizione, o denunzia, *ex officio*, possasi, avanti la data sentenza, qualunque volta parrà al Consiglio, ed alla Cancellerìa, far nuove prove, e ricercare della verità ancora trapassati tutti i termini. Istrutto il Processo, si conceda al reo copia di esso, statuendogli il termine di tre giorni a fare sue allegazioni, e difese.

Del modo del procedersi quando è allegata l' assenza dell' accusato, o inquisito. Cap. XVI.

SEndo allegata l' assenza dell' accusato, o inquisito, il Consiglio statuisca termine a provarla, secondo che gli parrà, havuta considerazione alla qualità della causa; e ritrovando per qualchè provazione, che detta assenza sia vera, e che fusse seguita avanti la data accusa, o denunzia, dia termine competente, fra 'l quale il reo possa essere ritornato a comparire, e non costando di detta assenza nel modo soprascritto, ovvero apparendo, che sia fatta con industria, si proceda come contro contumace.

Fra

Digitized by Google

Fra quanto tempo si debbono spedire le cause criminali. Cap. XVII.

IL Consiglio, tutte le cause criminali, che si controvertono contro i Cavalieri, debba haverle spedite fra due mesi, dal dì dell' accusa, o vero inquisizione, e le cause de' processi, fatti fuori del Convento da' Giudici secolari, o Ecclesiastici, contro i Cavalieri, le spedisca per sentenza fra un mese, dal dì della ricevuta di detti processi.

Che nessuno, che non sia Cavaliere possa essere ammesso a proccurare ne' giudizi dell' ordine. Cap. XVIII.

PEr ischifare le lunghezze delle liti, ordiniamo, che ogni volta, che saranno differenze tra' nostri Cavalieri, per le quali differenze comporre, e terminare, faccia di mestiere, che comparischino Proccuratori; deliberiamo non possa comparire più ch' un Proccuratore per ciascuna parte, ed interdiciamo, che nissuna persona secolare, o ancora regolare, nè d' altro Ordine, che del nostro, possa essere ammessa, nè ricevuta a proccurare per alcun de' nostri Cavalieri in alcun giudizio di nostra Religione, ed un Cavaliere non possa proccurare per un' altro Cavaliere, se non in caso, che quello, in nome del quale egli proccura, fusse assente, o di tal maniera malato, che da se stesso non potesse comparire; ed ancora se fusse alcun Cavaliere di strano paese, il

Digitized by Google

qu.le non ſapeſſe il parlare, che s' uſa nel noſtro Convento ordinariamente, o ſe egli fuſſe della lingua impedito, che non poteſſe eſprimere i ſuoi concetti; imperocchè vogliamo, che a queſti ſia lecito negoziare, e ſpedire le loro faccende per Cavalieri loro Procuratori legittimi. Nè per queſto intendiamo di volere pregiudicare, o di negare alle perſone ſecolari, che non poſſino difendere ne' Capitoli, e Conſigli noſtri le cauſe loro, per ſe ſteſſi, o per Procuratori.

Che ſi debba eſaminare i teſtimonj. Cap. XIX

I Teſtimoni, che ſono prodotti nel Conſiglio, giurino in preſenza delle parti, ma ſi eſaminino in loro aſsenza, e ſieno ſeparatamente l'un dall'altro interrogati ſopra quello, di che ſi quiſtionerà; e coloro, i quali gli eſamineranno, non cercando altro, che di trovare il vero ſenza alcuna cavillazione, gli domandino diligentemente del luogo, del tempo, e come ſanno quello, che dicono, ed in che modo avveniſse la coſa, della quale ſi dubita; i detti de' quali teſtimoni, e tutte quelle coſe, che deporranno, vogliamo, ſe ſarà giudicato neceſsario, che fedelmente ſi ſcrivino.

Che

Digitized by Google

Che le sentenze si debbano scrivere, e pubblicare. Cap. XX.

DEliberiamo, che i decreti, e le sentenze de' Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Convento, si debbano scrivere dal Notajo della Religione, e quelli, che fuori del Convento, si faranno da altri Notari pubblici, (di che la Religione soglia ordinariamente servirsi) i quali sieno tenuti di tutte le sentenze, e decreti fare libri, e registri, e mandarne copie autentiche alla Religione.

Delle appellazioni. Cap. XXI.

PErche il nostro intendimento è, che tutti i giudizi, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze, che si daranno dal Consiglio, si facciano secondo le Leggi, e si dieno secondo gli Statuti del nostr' Ordine: Non permettiamo, che in giudizio, nessuno si possa da persona veruna appellare ad alcun Giudice, salvo, che nelle contravenzioni delle Leggi, e Statuti; perciocchè sempre, che il giudizio fatto, e la sentenza data fusse fuori degli ordini, e contro i capitoli della nostra Religione, vogliamo, che si possa ricorrere da ciascuno, ed appellare al Gran Maestro solo, tra 'l termine di giorni dieci, dopo la notificazione della sentenza, esprimendosi nell' istrumento dell' appellazione, fuori di che ordine, o contra qual Capitolo sia data la sen-

Digitized by Google

tenza; e se quello, che havrà appellato, non havrà proseguita detta appellazione fra quattro mesi, computatovi detti dieci giorni, detta appellazione s' intenda diserta, e la sentenza passata in cosa giudicata, e ferma. Nè sia lecito interporre appellazione dalle sentenze, che sono date con participazione del Serenis. Gran Maestro, se non all' istesso Gran Maestro, come male informato.

De' termini frà quali s' hanno a eseguire le condennazioni, e pene, e del modo d' eseguirle. Cap. XXII.

NElle sentenze criminali, o penali, il Consiglio, o il Capitolo debba porre il termine, fra 'l quale si debbano incominciare a eseguire. Però a' Cavalieri condennati, che sono in Pisa, s' imponga il termine d' un mese; a quelli, che sono fuori di Pisa, e dentro gli stati del Sereniss. Gran Maestro s' assegnino mesi due; ed a gli altri, che abitano, e si troveranno in Stati alieni, si allarghino detti termini ad arbitrio del Consiglio, havuto rispetto alla distanza de' luoghi. Ed i Cavalieri condennati a confini di carcere, di galera, o d' altra sorte, e ancora di quarantene, non osservando dette penitenze, incorrino la prima volta in pena del doppio, e la seconda volta in privazione dell' Abito; ed i penitenziati in settene, alla prima disubbidienza, incorrino in pena della quarantena, alla seconda in perdita di due mesi d' Anzianità, ed in difetto d' Anzianità in mesi sei di carcere, ed alla terza in perdita

dita dell' Abito. Le notificazioni delle dette sentenze, s' affiggano contro gli assenti al corridore del Convento, e di più si commettano per lettere del Consiglio a' Cavalieri più graduati, o vero Anziani delle Provincie, e luoghi dove si troveranno i condennati; e in caso, che fra due mesi, per quelli, che sono negli stati di S. A, e di mesi quattro per quelli, che sono fuori, non sia mandato rapporto di detta notificazione, si segua contro detti condennati, conforme a gli ordini della Religione.

ADDIZIONI PRIME.

II. I Cavalieri confinati in Pisa devino almeno una volta la settimana rappresentarsi, e farsi registrare in Cancelleria. Ed i confinati altrove facciano l' istesso avanti a' Rettori de' luoghi. Ed in fine portino le loro certificazioni in Cancelleria, alla pena medesima degli altri confinati, che non si rassegnano.

Che le solennità ommesse non rendano le sentenze invalide. Cap. XXIII.

SE della cosa, di che si tratterà in giudizio, e del delitto, di che alcuno sarà imputato, consterà legittimamente, o per confessione del reo convinto, o per deposizione di testimoni, o in qualunque modo saranno legittimate le persone, e dati i termini a provare, o far difese; e le pene impo-

ste,

ſte, e le ſentenze date, ſecondo la forma degli Statuti, e con participazione di S. A. S. vogliamo, che dette ſentenze ſieno valide, e non ſi poſſano annullare per riſpetto dell' ordine di ragione, e degli Statuti non ſervati, e delle ſolennità ommeſſe, nè oppoſi eccezioni, nè altre coſe, ſe bene conteneſſero il fatto haverſi altrimenti, che non è eſpreſſo nel Proceſſo.

Delle ſpedizioni, che ſi devono fare dal Gran Meſtro, o dal Conſiglio. Cap. XXIV.

QUando s' havranno a fare Lettere, Salvicondotti, o Licenze a' Cavalieri di poterſi aſſentare dal Convento, ed altre ſpedizioni ſimili, dichiariamo, che ſi facciano ſotto nome, e con intervento del Conſiglio, ſottoſcrivendoſi dal Gran Cancelliere, o Vicecancelliere. I Privilegj de' Cavalieri, le Bolle di collazioni di Benefizi, e Commende, di qualunque ſorte, ſi facciano ſotto nome del Gran Maeſtro, e ſieno fermate di mano ſua, e del ſuo Segretario, e di mano dell' Auditore, del Gran Cancelliere, e Vicecancelliere; e le Bolle di cambiamenti di Commende, ſieno pure ſpedite ſotto nome del Gran Maeſtro, confermate, e ſottoſcritte dall' Auditore, Gran Cancelliere, e Vicecancelliere dell' Ordine, e dal Segretario, quale il Gran Meſtro debbe tenere appreſſo di ſe ſempre per le coſe della Religione.

Del-

Digitized by Google

Dell' Udienza pubblica. Cap. XXV.

EGli pare cosa convenevole, e così giudichiamo, che un giorno, o due d' ogni settimana, si spendino tutto, o parte, in dare pubblicamente udienza, quando però sarà necessario il ciò fare, nel che si stia al giudizio del Commendatore Maggiore, del Priore del Convento, e del Gran Cancelliere, tutt' a tre d' accordo, se tutt' a tre sieno presenti, se non, di quelli, e di quello, che presente si troverà. E per questo vogliamo, che il Consiglio si debba adunare ogni Martedì di ciascuna settimana, che non sia feriato, ed essendo il Martedì festa, si debba adunare il Mercoledì, e bisognando per i Negozi della Religione, ed interessi di essa fare il Consiglio fra settimana, s' intenda deputato il Venerdì, ed in caso che sia festa, si faccia il Sabato; e negli altri giorni non vogliamo, che si possa adunare il Consiglio a stanza di particolari, nè per altro rispetto, che per cause urgentissime, concernenti l' interesse proprio della Religione. Nell' udienza pubblica debbono intervenire il Gran Maestro, o Vicemaestro, e tutti gli altri, come di sopra è ordinato, col Vicecancelliere; e quelli, che mancheranno d' intervenirvi, quando saranno intimati, incorrino per ogni volta, che mancheranno, in pena di mezzo scudo, se però con legittima causa, da approvarsi dal Consiglio, non verranno scusati. Ed il Vicecancelliere debba appuntare quelli, che mancano, ed appun-

Digitized by Google

puntati non possino spuntarsi. Nella detta udienza s' hanno a leggere, ed udire tutte le suppliche date, e tutte le domande, e querele di qualunque persona, così secolare, come regolare, secondo che ricercheranno i bisogni de' casi, che nasceranno; discussi prima prudentemente, e risoluti i meriti della causa, si provvegga quanto più presto, e meglio, che si potrà a quanto sia giusto, e ragionevole, acciochè nessuno habbia, non che ragione, occasione di dolersi, ed ad ognuno si faccia sommariamente ragione.

Della Bolla della Religione, e del Gran Maestro.
Cap. XXVI.

AFfinchè non possa cadere dubitazione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione; notifichiamo, che tutte le concessioni, proccurazioni, permutazioni, obbligazioni, provvisioni, e tutte l'altre cose, che dal Gran Maestro, e dal Consiglio, o da Capitoli Generali si spediranno, si debbino segnare con la Bolla del Gran Maestro, piombata con l' Arme della Religione, e con quella del Gran Maestro, altrimenti si reputino per non fatte, e non sieno di valore alcuno.

Delle ferie, che si debbono osservare ne' giudizi della nostra Religione, oltre a' giorni della Domenica.
Capit. XXVII.

NEL

Digitized by Google

NEL MESE DI GENNAJO.

1 Il dì della Circoncisione del Signore.
17 S. Antonio Abate.
20 Di SS. Fabiano, e Sebastiano.
25 Della Conversione di S. Paolo.

FEBBRAJO.

2 La Purificazione di nostra Donna.
3 Il giorno di S. Biagio.
5 Il dì di S. Agata.
22 La Cattedra di S. Pietro.
24 S. Mattia Apostolo.

MARZO.

12 S. Gregorio Papa.
15 Il dì della Fondazione dell'Ordine.
19 S. Giuseppe.
21 S. Benedetto Abate.
25 L'Annunziazione di nostra Donna.

APRILE.

23 S. Giorgio Martire.
25 S. Marco Evangelista.

MAGGIO.

1 SS. Filippo, e Jacopo.
3 Invenzione di S. Croce.
5 S. Pio V.

GIUGNO.

11 S. Barnaba Apostolo.
17 S. Ranieri.
24 S. Gio. Batista, con tutta l'Ottava.
29 SS. Pietro, e Paolo Apostoli.

Digitized by Google

LUGLIO.

2 La Visitazione di nostra Donna.
22 S. Maria Maddalena.
25 S. Jacopo Apostolo.
26 S. Anna.

AGOSTO.

1 S. Pietro ad Vincula.
2 S. Stefano Papa Avvocato, e Protettore dell'Ordin.
6 La Trasfigurazione del Signore.
10 S. Lorenzo Martire.
15 L' Assunzione di nostra Donna,
16 S. Rocco.
24 S. Bartolommeo Apostolo.
28 S. Agostino Dottore.
29 Decollazione di S. Gio: Batista.

SETTEMBRE.

8 La Natività di nostra Donna.
14 Esaltazione di Santa Croce.
21 S. Matteo Apostolo, ed Evangelista.
27 SS. Cosimo, e Damiano.
29 S. Michele Arcangelo.
30 S. Girolamo Dottore.

OTTOBRE.

4 S. Francesco Confessore.
18 S. Luca Evangelista.
28 SS. Simone, e Giuda.

NOVEMBRE.

1 Tutti i Santi.
2 Commemorazione de' Morti.
11 S. Martino Vescovo.

Digitized by Google

21. Presentazione di nostra Donna.
25. S. Caterina Vergine.
30. S. Andrea Apostolo.

DICEMBRE.

6. S. Niccolò Vescovo.
7. S. Ambrogio Dottore.
8. La Concezione di nostra Donna.
13. S. Lucia Vergine.
21. S. Tommaso Apostolo.
25. La Natività del Signore, fino al dì dell'Epifan. incl.

FERIE MOBILI.

Giovedì grasso del Carnovale, fino al dì della Cenere inc.
Sabato delle Palme, fino all'Ottava di Pasqua inclusive.
L'Ascensione del Signore.
La Pentecoste, con due giorni seguenti.
Il dì del Corpo di Cristo, con tutta l'Ottava inclusive.

ADDIZIONI TERZE.

52. LE Cause Civili Ordinarie di privativa cognizione del Caval. Giud. delegato del Ser. G. M. a tenore della Bolla *Attitudo* fin dell'anno 1617., quale s'è confermato, e si conferma di tiennio in triennio dal Capitolo Gen. per i Cav. Cappell., Cav. Sacerdoti d'obbedienza, Capp. minori Benefiziati, Chierici, Ministri, e altre persone addite al servizio della Chiesa Convent., Commen. dello Sped. del Grasso, Commen. Arduina Tosia, e di S. Paolo a Ripa d'Arno, e delle MM. di S. Bened. siano quelle, che importano sc. 10. e habbiano l'instanza di tre mesi, e l'appello al Consiglio, quando passino il valore di sc. 30. E le sommarie siano quelle, che importano meno di sc. 10., e si spediscano con ogni maggiore celerità.

Digitized by Google

DEL GRAN MAESTRO

Titolo IX.

Che i Cavalieri ubbidiſcano al Gran Maeſtro. Cap. I.



Scritto ne' ſacri libri, che gli è meglio ubbidire, che ſantificare; ciaſcuno nella ſua profeſſione è tenuto fare a modo de' ſuoi Superioti, e maſſimamente i Cavalieri della noſtra Religione, a' quali di qualunque grado, autorità, e preeminenza, ſi comanda ſieno ubbidienti al Gran Maeſtro in tutte quelle coſe, le quali negli ordinamenti, e Statuti ſi contengono; nell' altre, intorno alle quali gli Statuti non danno al Gran Maeſtro autorità di comandare, chi ſarà diſobbediente, non perciò contraffarà alla regola, nè incorrerà in pena veruna. E ſe i Cavalieri ſerventi di qualſivoglia ſorta, ed i converſi donati, e dedicati alla Religione non ſaranno ubbidienti agli altri loro Superiori, perdano il vitto, e tutti i comodi, che traeſſero dalla Religione, ſe non havranno ſcuſa legittima, da dovere eſſere conoſciuta dal Conſiglio.

Digitized by Google

Quali cose il Gran Maestro può concedere a' Cavalieri. Capit. II.

PUò il Gran Maestro per giuste cagioni, in onore, e comodo de' Cavalieri, dar loro licenza di partire dal Convento, di ritornare, ed andare su le Galere, o in altro servizio, dispensar dell' età nel pigliar l' Abito, farlo dare fuori di Pisa per cause, che a lui parranno urgenti; dispensargli dal Comparire a' Capitoli Generali; rimettere, e commutare loro le condennagioni, e pene, in tutto, o in parte; accettar Commende di padronato con quelle condizioni, e privilegj, che a lui parranno; abilitargli a far la professione fuori del Convento, e fare altre cose simiglianti, ed anco maggiori; e finalmente debbe il Gran Maestro havere autorità suprema di permettere, che si facciano alienazioni di beni della Religione per rinvestire il prezzo in simili, o altri stabili; far permute, separazioni, ed unioni di Commende, e beni, precedente sempre la deliberazione del Consiglio, e susseguente l' approvazione del Capitolo; e disporre, ed ordinare delle cose della Religione in qualunque modo, che esso conoscerà potere arrecare benefizio, comodo, ed onore a detta Religione.

ADDIZIONI TERZE

9. NOn si fondino Commende senza la precete informazione del Consiglio, e non s' ammettino fondazioni efibite da quelli, che non sono sudditi di Principi Grandi.

Che

Digitized by Google

Che il Gran Maestro non possa alienare le cose, che risguardano la conservazione, e bene essere della Relig. Cap. III.

IL Gran Maestro non vuole havere autorità di alienare in alcun modo, cosa, che fusse in pregiudizio della conservazione delle facultà dell' Ordine, o di persona alcuna; vuole bene poter permettere, che si facciano a utile della Religione alienazioni di beni immobili per rinvestire il prezzo di essi; con condizione, che detto prezzo, in quel tempo, che s' indugiasse a rinvestirlo, debba depositarsi a comodo, e profitto di essa Religione in luogo cauto, e sicuro; i quali beni s' intendino subito, che ne sarà sborsato il prezzo, essere fatti proprj de' compratori; e per loro sicurezza il Capitolo sia tenuto ad approvare, e confermare l' alienazioni fatte, sempre che sieno a utile della Religione, non in altro modo; nè vuole potere donare il passaggio dovuto al Tesoro de' Cavalieri, che pigliano l' Abito della Religione.

Del Bollo, o vero sigillo del Gran Maestro. Cap. IV.

DEbbe il Gran Maestro havere una Bolla, o vero Bollo particolare, nella parte di sopra della quale debbe essere scolpita l' arme sua, e dall' altra banda la Croce della Religione; la qual Bolla debbe essere di piombo, ed usarsi nel dar credenza, e fermezza a tutte quelle cose, che si spediranno per autorità, e maggioranza del Gran Maestro; debbe ancora tenerne un' altra d' argento, con la quale si bollino e segnino in cera rossa le patenti, ed altre lettere tali, secondo che sarà giudicato convenirsi. DE-

Digitized by Google

DEGLI UFIZI, E DIGNITA DE' CAVALIERI. Titolo X.

Del Commendatore Maggiore. Cap. I.

IL Commendatore Maggiore, il quale è nell' Ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s' intenda essere, e sia a vita, e s' elegga dal Gran Maestro; e quando è presente al Convento, debba havere stanze onorevoli, e come Luogotenente del Gran Maestro, essere riverito da tutti, intervenire a' Capitoli, Consigli, ed altri atti, e Congregazioni pubbliche, dare Abiti, servati gli ordini, e fare quanto altro occorresse per onore, e servizio della Religione.

Dell' autorità del Gran Conteſtabile. Cap. II.

L' Autorità del Gran Conteſtabile, vogliamo, che s' eſtenda ſopra tutte le genti d' Armi, così da piè, come a cavallo, nelle guerre di terra; onde, come egli, o il ſuo Luogotenente può in tutte le guerre terreſtri comandare a tutt' i Cavalieri, così Militi, come ſerventi d' Arme, ed a tutti gli altri Fanti, e Cavalli; così ciaſcuno di loro debbe fedelmente in tutte le coſe appartenenti alla guerra di ter-

ra

Digitized by Google

ra ubbidire all'uno, ed all'altro di loro; essendo l'esercito terrestre così di Fanteria, come di Cavalleria sottoposto alli imperio del Gran Contestabile dell'Ordine della nostra Religione: il quale può con participazione del Gran Maestro, o del Vice Maestro, dare il suo Vessillo, o Gonfalone, cioè lo Stendardo della Religione, a chi più gli piacerà, pur che sia Cavaliere Milite. Può ancora correggere, e gastigare i Cavalieri, e tutt'i Soldati, che fallassino, secondo la qualità degli errori, e colpe loro; intendendosi sempre, che dove sarà la presenza del Gran Maestro, il Contestabile stesso, e tutti gli altri sieno in tutte le cose sottoposti all'imperio, ed obbedienza di esso Gran Maestro.

Dell' Autorità dell' Ammiraglio. Cap. III.

DOpo il Gran Contestabile segue l'Ammiraglio, che ha il carico delle cose di Mare, come il Contestabile di quelle di terra; ma tanto più è necessaria la sua autorità, e vigilanza, quanto più spesso si ha occasione di combattere in Mare contro gl'Infedeli, che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di Mare, di qualunque maniera si sieno, o stipendiate, o nò, (non volendo il Gran Maestro nelle guerre navali, e cose marittime altro Vicemaestro, che l'Ammiraglio dell'Ordine) ubbidischino a lui, o suo Luogotenente, e quante volte la Religione armerà Galere, o altri legni, l'autorità, ed il carico sia dell'Ammiraglio, ed a lui s'appartenga far paga-

Digitized by Google

pagare delle pecunie del Teſoro i Soldati, le vettovaglie, e tutto quello, che gli biſognaſſe. Per la provviſione delle quali coſe, vogliamo, che egli, o il ſuo Luogotenente elegga un pratico, e ſollecito Cavaliere in Provveditore dell' Armata, il quale provegga, e tenga diligente conto degli ſtipendi, ed altre ſpeſe neceſſarie, con riſcontro del Conſervadore Generale, o ſuo Miniſtro per potere a ſuo tempo, e luogo darne ragguaglio, e renderne conto, ſecondo che per gli Statuti, e Coſtituzioni ſarà ordinato; riſervando l'elezione de' Capitani di Galere, ed altri legni groſſi al Conſiglio.

Del modo di armare legni, e vaſſelli latini, e quadri. Cap. IV.

NEſſuna Galera, che s'armi o vadia in armata di noſtra Religione, non poſſa uſcire di Porto, ſenza gl' infraſcritti corredi, e genti, come appreſſo. Prima il Vaſſello ſia bene calefatato, riviſto, e ſpalmato, con tutti i ſuoi corredi d'artiglierie, dovendo portare, oltre a quelli di prua, due cannonetti, uno al falcone, e l'altro allo ſchifo per lo manco; ſia fornito di ſarte, puleggi, roſcioni, ed ancore, alberi, ed antenne di buona qualità, acciocchè veleggiando non ſi rompino. Portino il baſtardo grande, borda, treo, e trinchetto, ed un baſtardo mezzano per riſpetto, catene, e traverſe a baſtanza: Porti tutto il ſuo palamento ben corredato, e buona quantità di remi; per riſpetto porti due timoni,

Digitized by Google

barili a ſufficienza, tenda d' albagio, e di canavaccio; la ciurma veſtita con camicia, calzoni, gabbano, e camiciuola: Dell' armi, venticinque corſaletti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle, cinquanta celate, cinquanta picche, cinquanta pezzi d' armi corte, cento archibuſi tutti di una palla, con loro fiaſche, e polverini; palle dugento da cannone, con loro polvere; ogni Galera non poſſa tenere più, che uno Schiavo a banco, debba menare un' huomo a banco, che di buona voglia tiri il remo, cinquanta marinari, compreſovi gli ufizial quanti ſieno a baſtanza; venticinque Cavalieri della noſtra Religione; ſoldati più, e meno ſecondo ſarà ſpediente per l' impreſe, e viaggio, che faranno; medicine, e vettovaglie a ſufficienza ſecondo il coſtume; e non poſſino altrimenti, che di ſopra ſi è detto, partire dal Porto, o navigare. I legni quadri, che vadino in Armata, Navi, o Galeoni, o Caravelle alla latina, paſſando la portata di mille ſalme, oltre che ſi forniſchino di buona artiglieria di bronzo, e di tutti gli altri corredi neceſſarj a navigare; non ci poſſa andare ſu manco, che quaranta huomini; ed ogni mille ſalme, che creſca di portata, s' accreſchino almeno venti huomini di più, ſia grande come ſi voglia il Vaſſello, e così all' avvenante, dalle mille ſalme in ſu, ſecondo detta portata, dovendo eſſere provviſto d' armi a baſtanza per gli huomini detti, e d' altri corredi, vettovaglie, munizioni, ed artiglieria, altrimenti non poſſa navigare in Armata alcun legno di noſtra Religione. Andando detti legni quadri in mercanzia, ſe n' oſſervi

quan-

Digitized by Google

quanto al buon giudizio, e discrezione dell' Ammiraglio, e del Consiglio, che gli mandasse, parrà espediente; avvertendo sempre, che vadino ben' armati, e corredati.

Dell' Ufizio del Gran Cancelliere, e Vicecancelliere. Cap. V.

IL Gran Cancelliere deve havere familiare pratica di tutti gli Statuti, ordini, instruzioni, e rescritti; ed è obbligato star vigilante, che detti ordini non si trasgredischino, ma si osservino inviolabilmente, ricordando al Consiglio quando di essi in alcun modo s' uscisse, ed havendo l'occhio, che la giustizia sortisca il debito effetto, e non resti oppressa, nè il Tesoro in qualunque modo defraudato. Intendasi deputato per uno de' tre Commessari, cioè insieme col Priore del Convento, e della Chiesa, a proccurare ogni volta, che sarà pubblicato il Capitolo, che tutto quello sarà stato deliberato dal detto Capitolo, sia messo in esecuzione tanto dal Consiglio, quanto da gli Ufiziali a chi attiene; ed avvertisca, che i Ministri di Cancelleria sieno fedeli, accurati, e diligenti nelle scritture, ed in particolare ne' conti d' Anzianità de' Cavalieri; e perciò vogliamo, che dal Gran Maestro, o dal Consiglio gli sia data una persona dotta, e reputata, per suo Vicecancelliere, l' ufizio del quale sia di spedire tutte le provvisioni di Cancelleria di qualunque sorte, e farle fermare, e segnare, come per i presenti Statuti si dispone. Il det-

Digitized by Google

to Vicecancelliere ſia tenuto con licenza del detto Gran Cancelliere, quando è preſente, dar copia delle ſcritture di Cancelleria a quelli, che appartengono, ogni volta, che ſarà domandata, ſalva la taſſa, e mercede della caſſetta di detta Cancelleria. Non poſſa già dar copia di proceſſi informativi per cauſe criminali, nè meno de' Reſcritti di S. A. S. che non contenghino grazia, ſe prima dal Conſiglio non è giudicato, che poſſino darſi; poſſa nondimeno far vedere detti reſcritti agl' intereſſati, nelle ſtanze di detta Cancelleria, e non altrove. Habbia particolar cura detto Vicecancelliere di far mettere nella caſſetta tutti i denari, e di ſcritture, e d'altro attenenti alla Cancelleria, ſubito che ſi riſcuoteranno, ſcrivendogli prima in un libro, che per riſcontro di detta Cancelleria deve tenerſi; e ſe detto Vicecancelliere, o il Notajo, o alcuno de' Miniſtri mancaſſe, incorra in pena di ſcudi 10. applicati al Teſoro comune, per qualunque partita riſcoſſa. La caſſetta di Cancelleria debba eſſere aperta in fine di ogni meſe, per il Gran Cancelliere, e Teſoriero Generale, ed annoverarſi la pecunia alla preſenza dello Scrivano Generale, il quale ne faccia polizza al Teſoriero, perche gli metta a entrata, e poi ſottoſcritta, la rimandi a detto Scrivano; ed anco detto Gran Cancelliere, Vicecancelliere, e Miniſtri ſieno obbligati far fare regiſtri doppi della valſuta di tutte le Commende, magioni, luoghi, poderi, poſſeſſioni, e beni immobili della Religione, con tutto quello, che col tempo s'accreſcerà, commuterà, o diminuirà, che uno ſi conſervi in Cancelleria, e l'al-

Digitized by Google

l'altro ſtia appreſſo al Segretario del Gran Maeſtro in Firenze, e finalmente debbano eſequire tutte l'altre coſe concernenti al loro ufizio, ordinategli per inſtruzione.

Dell' ufizio del Teſoriero Generale. Cap. VI.

IL Teſoriero Generale debba riſedere nel Convento aſſiduamente, ed intervenire in Conſiglio; l'ufizio ſuo è di ricevere, cuſtodire, e ſerbare tutte le pecunie del Teſoro dentro caſſe, che habbiano forti, e gagliarde ſerrature, e ſi ſerrino con tre chiavi, una delle quali ritenga appreſſo di ſe, l'altra il Priore del Convento, e la terza ſi tenga dal Conſervadore Generale. Debba detto Teſoriero deputare il Caſſiere ſalariato de' denari del Teſoro, il quale habbia il libro d' entrata, ed uſcita, e quaderno di caſſa, ed oſſervi, nel ricevere, e pagare denari, l'ordine, e modo infraſcritto, cioè. Che i denari da pagarſegli per cauſa di paſſaggio, ed armi, gli riceva con poliza della Cancelleria, e tutte l' altre ſorti di denari gli riceva con poliza del Conſervadore Generale, o dello Scrivano, o de' Ricevitori; le quali polize ſia obbligato mettere a entrata, e ſottoſcriverle: notandovi le carte, e ſegno del libro, dipoi mandarle così ſottoſcritte allo Scrivano, che le copi, e ſerbi per riſcontrarſi alla reviſione de' conti; e nel pagare denari avvertiſca d' haver prima lo ſtanziamento del Conſiglio ſigillato co 'l ſigillo della Religione, ſottoſcritto dal Gran Cancelliere, o Vicecancelliere, e Scrivano Gene-

Digitized by Google

nerale, e di pagare a quelli, che gli presenteranno lo stanziamento, i loro denari subito, e farsi fare la ricevuta de' denari pagati, sotto detti stanziamenti, che altrimenti non se gli menerebbono buoni alla revisione de' suoi conti. E sia obbligato detto Tesoriero giurare in mano del Gran Maestro, o Vicemaestro d' esequire l' ufizio suo fedelmente, e con diligenza; e tanto esso, quanto il suo Cassiere dare sicurtà per quella somma, che parrà al Gran Maestro, o al Consiglio, di render buon conto, e d' osservare quanto di sopra, e quel più, che sarà loro ordinato per loro instruzione, da darsegli in iscritto.

Dell' Ufizio del Conservadore Generale. Cap. VII.

PEr conservazione de' beni della Religione, vogliamo sia eletto dal Capitolo Generale ogni tre anni un Proccuratore del pubblico Erario, il quale s' addomandi il Conservatore Generale; quale sia obbligato tenere diligente cura di tutte le possessioni, case, e beni stabili, robe, vettovaglie, cose mobili, e se moventi, ragioni, ed azioni, attenenti in qualunque modo a detta Religione; provvedendo le possessioni sieno bene coltivate, le case conservate in buon essere, e le robe, e vettovaglie per i Fattori, Commessario del Convento, Riscontro, e altri Ministri, custodite, e serrate in buoni magazzini, per vendersi, e farsene esito a' debiti, e soliti tempi. Habbia cura dell' Armeria del Convento, ordinando, che l'Armi si mantenghino, e conservino

in

Digitized by Google

in Armeria nette, e fornite di tutte le guarnizioni neceſſarie. Habbia facultà di mutar Fattori, e Lavoratori da' poderi della Religione a ſuo beneplacito, e ſia obbligato giurare in mano del Gran Maeſtro, o ſuo Luogotenente, e dare ſicurtà per quella ſomma, che parrà al Conſiglio, d' eſercitare il ſuo ofizio, d' oſſervare la ſua inſtruzione bene, e diligentemente.

De' ſalari, e ſtipendi da pagarſi per il Teſoro a' Cavalieri Graduati. Cap. VIII.

ANcorche confidiamo, che i Cavalieri di queſta Religione habbiano per propria virtù a operare, e volentieri affaticarſi a benefizio univerſale, nondimeno per riconoſcimento, più che per premio delle fatiche, ed affinchè poſſino, ſecondo il grado più onoratamente apparire ne' ſervizi della Religione; vogliamo, ed ordiniamo, che delle pecunie del Teſoro al Gran Conteſtabile ſi paghi ogni volta, che ſarà in ſpedizione, ed impreſa di guerra, a ragione di ſcudi trecento l'anno, e fuori di ſpedizione, ſcudi cento ogn' anno, e le ſpeſe nel Convento per ſe, e tre ſerventi, ogni volta che ſarà nel Convento: All' Ammiraglio ſcudi dugento, in ogni tempo, e le ſpeſe in Convento, o in Galera, con tre ſerventi: Al Priore, in ogni tempo, ſcudi cento, e le ſpeſe in Convento, con tre ſerventi: Al Gran Cancelliere, in ogni tempo, ſcudi cento, e le ſpeſe nel Convento, con due ſerventi: Al Teſoriere,

Digitized by Google

re, Conſervadore Generale, e Buon' huomo dello Spedale, ſcudi cento a ciaſcuno di loro, in ogni tempo, e le ſpeſe per due ſerventi, nel Convento; e fuor di Convento non habbiano a conſeguire altro, che lo ſtipendio: Al Commendatore Maggiore, quando ſarà in Convento, le ſpeſe ſolamente per ſe, e per quattro ſerventi, ſenza ſtipendio. E quanto a gli altri Miniſtri, ed Ufiziali del Convento non Graduati, debba il Conſiglio ordinar loro il ſalario condegno alle loro fatiche, ed ufizio, non potendo paſſare ſcudi cinque il meſe, (ſalvo ſempre il diſpoſto del Cap. XVI. del Titolo della Chieſa, quanto a' due Buon' huomini della Chieſa) ed habbiano le ſpeſe nel Convento per le perſone proprie; non comprendendo in modo alcuno con queſto Statuto gente da guerra, ſoldati, o marinari dell' armata, i quali, quanto a' loro ſtipendi, ſi rilaſcino a gli ordini conſueti della milizia terreſtre, e marittima.

ADDIZIONI PRIME.

12. SIccome, Dio grazia, va creſcendo giornalmente il frutto della noſtra Milizia, così va pigliando vigore il Sereniſſimo Gran Maeſtro di moſtrare verſo i ſuoi Cavalieri effetti più giovevoli della ſua liberalità. E però ne' Capitoli Generali del 1611. e 1614. ſi è compiaciuto d' alzare le provviſioni, e ſtipendi alle ſomme, e maniere, che appreſſo.

Alle

Digitized by Google

Alle Gran Croci, che ne' Capitoli Generali si eleggono, se non sono Vassali, o familiarmente abitanti negli Stati di S. A. al tempo di loro elezione, scudi quattrocento l'anno sc. 400.

Se sono Vassalli, o come sopra abitanti, scudi trecento sc. 300.

Se sono Stipendiati, o al Ruolo del Pagatore, o della Banca di S. A. tanto Sudditi, come Forestieri, scudi dugento sc. 200.

Se sieno Pisani, o in detta Città familiarmente abitanti, scudi cencinquanta sc. 150.

A' dodici Cavalieri del Consiglio, scudi nove il mese per ciascuno sc. 108.

Al Commessario del Convento scudi undici il mese sc. 132.

A' Cavalieri, che hanno fornito l' Anzianità, o navigando, o in altra maniera, e vengono al Convento per navigare, o vero, che tornando dalla navigazione si fermano in Pisa a scioverno, otto scudi il mese sc. 8.

E mentre navigano in Galera, dieci scudi il mese. sc. 10.

A quelli, che hanno fatto due navigazioni intere, o unite, o spezzate, stando al Convento, scudi cinque il mese sc. 5.

ADDIZIONI SECONDE.

25. SI proibisce a qualsivoglia Ministro, o altro Stipendiato dalla Religione, il domandare agumento di stipendio fuori del tempo dei Capitoli Generali.

Digitized by Google

33. Il Cavaliere, che haverà ſervito la navigazione per due anni interi, ancorche le due navigazioni non fuſſero ſtate interamente effettive, ma che gli fuſſe ſtato menato buono il viaggio per cauſa di malattia preſa in Galera, e che ſia sbarcato ſecondo gli ordini; giuſtificato legittimamente, poſſa il terzo anno, e per quel tempo, che gli reſta a complire il ſuo ſervizio di tre anni, ſtare al Convento, e fare la ſua Anzianità, con goder lo ſtipendio di ducati cinque il meſe ſenza havere obbligo di tornare a navigare; e in caſo, che il terzo anno navigaſſe, debba conſeguire il medeſimo ſtipendio.

46. Alli Cavalieri Graduati, o del Conſiglio, che voleſſero navigare, ſi paghi a i primi lo ſtipendio ſolito darſi alli Graduati anco per il tempo, che ſtanno ſu le Galere; ed a i ſecondi, quello, che ſi deve a' naviganti. E facendo gli uni, e gli altri tutti i viaggi delle Galere in un' anno da che eſcono fuori di Porto; la prima volta fino a che ſi mettono a ſcioverno, ſi conceda loro un meſe d' aſſenza ſenza perdere il ſolito ſtipendio: Ma tralaſciando di fare alcuno di detti viaggi, ſi debba computare il tempo della navigazione, che faceſſero, in conto dell' aſſenza conceſſa di due meſi ciaſchedun' anno.

50. Alla dignità di Gran Priore, che ha obbligo di riſedere nel Palazzo Conventuale, ſi è compiaciuto S. A. d' ordinare, che oltre la ſolita provviſione, ſieno ſomminiſtrati dalla Religione gli alimenti per

Digitized by Google

ti per due ſervitori, che ſono ſtati taſſati per ſcudi centoventi l' anno; de' quali alimenti i Cavalieri Piſani, e gli altri familiarmente abitanti in Piſa, debbano conſeguire ſolo la metà, conforme viene diſpoſto dell' altre provviſioni, e ſtipendi.

ADDIZIONI TERZE.

48. I Cavalieri Piſani eletti ad alcuna dignità Capitolare debbono Conſeguire lo ſtipendio ſino a ſcudi dugento a riſerva del Gran Priore intorno al quale non s' intenda fatta alcuna innovazione.

Digitized by Google

DE' PRIORI

Titolo XI.

Dell' ufizio del Gran Priore, e ſua giuriſdizione Cap. I.



IL Gran Priore dell' Ordine, che altrimenti ſi dice Priore del Convento, ſia uno de' Cavalieri Commendatari d'età d'anni XXIX. compliti, il quale vogliamo ſi elegga dal Capitolo Generale per termine di tre anni; riſegga, ed abiti continuamente nel Convento con quella maeſtà, e dignità, che ſi ricerca; e in caſo d'aſſenza del Commendator Maggiore, ſucceda in luogo ſuo alla cura, e governo di eſſo Convento. Non ſi parta dalla ſua reſidenza, ſe non per urgente neceſſità, e con licenza di S. A. S. quale appariſca iſcritto, dovendoſegli quando parte prefigere tempo breve a tornare, per cauſa degli ſcandoli, che poſſono naſcere, e per altre urgenti occaſioni. Proccuri, che in detto Convento non ſi facciano tumulti, o romori, e viſiti giornalmente le Camere de' Cavalieri, per vedere, che vi ſi viva co'l timore di Dio, e non vi s' introduchino da quelli, che vi converſano mali coſtumi, e vedendo inconvenienti, gli corregga, con ammonire, riprendere, e biſognando gaſtire quelli, che gli commetteranno, conforme a' Capitoli;

Digitized by Google

tolli; e seguendo disordini d'importanza, ne dia notizia al Consiglio, il quale debba senza indugio provvederci, con formare i processi, e fare altri atti necessarj; e mancando il Priore di dare tal notizia, possa essere sospeso dal suo ufizio per il tempo, che parrà al Consiglio, ed ancora punito in altre pene, ad arbitrio del medesimo Consiglio. Distribuisca le stanze del Convento, eccettuate quelle delle Gran Croci, e dello Scrivano Generale, a tutti quei Cavalieri, che per vigore degli Statuti godono le spese del vitto, ed a quelli, che sono di Consiglio, volendo abitarvi, dispensandole in modo, che i Cavalieri habbiano il più che si può larghezza, e capacità uguale; e quando le nature, e qualità de' Cavalieri non si confacessero insieme, possa il Priore mutargli, e dar loro quell' accompagnature, che giudicherà a proposito per la pace, ed unione tra loro. Non riceva Cavalieri di nuovo al Convento, se non porteranno fedi legittime di essersi comunicati, secondo gli ordini; o vero se non si comunicheranno fra 'l termine di otto giorni, dopo il di loro arrivo al Convento; e possa, e debba cacciare dal Convento i servitori de' Cavalieri, che non si confessino, e comunichino a' debiti tempi, e gastigargli degli errori, che commetteranno nel Palazzo, Palazzotto, Chiesa, e Piazza del Convento; de' casi leggieri, secondo gli Statuti di Pisa, e de' delitti gravi commessi in detti luoghi, debba rimetter la punizione al Consiglio, da imporsi secondo i detti Statuti di Pisa. Non permetta, che i Cavalieri vadino in luoghi, dove possino

Digitized by Google

ſino incorrere in riſſe, quiſtioni, ed inconvenienti; e riferiſca al Conſiglio il nome di quelli, che haveranno trasgredito ſopra di ciò le ſue ammonizioni, ed avvertimenti; il qual Conſiglio ſia obbligato, ſenz' alcun proceſſo gaſtigare i traſgreſſori a ſuo arbitrio. Non conſenta detto Priore, che nel Convento ſenza ſua licenza, da darſi ſolo per oneſte cagioni, entrino donne, nè meno v' abitino ſecolari, da padri, figliuoli, e fratelli de' Cavalieri in poi, e queſti per una ſino in tre ſere, e contraffacendo incorra nella pena della Quarantena. E perchè poſſa ſapere chi de' Cavalieri manca d' albergare nella clauſura, comandi a' ſerventi d' ufizio, ed a quello, che giorno per giorno ſarà di guardia, che non eſca mai per comandamento alcuno di Palazzo; e la ſera, da xxiiij. ore, fino a che ſi ſerra la porta di eſſo, non parta dall' andito, o dalla ſtanza della guardia; e ſentendo tumulti dentro detto Palazzo, ſubito ſerri la porta, e non l' apra ſenza licenza del detto Priore, ſotto pena di perdere la metà del vitto di quel meſe; e naſcendo ſcandolo, di eſſere punito in quel più, che parrà al Conſiglio. Provvegga ſi facciano gli ajuti poſſibili, e convenienti alla carità criſtiana a i Cavalieri malati, tanto in Infermeria, quanto nel Convento, ed in Piſa; e viſiti ogni quindici giorni le carceri, e faccia le viſite delle Commende, e Benefizi della Religione, ſecondo è determinato nel Titolo delle viſite; s' intenda deputato uno de' tre Commeſſarj a proccurare, che le coſe deliberate da' Capitoli habbiano la loro eſecuzione. Ne' caſi ur-

si urgenti, e d' importanza, che ricercassero grave pena, possa, e debba nello stesso Convento, ancorche in Pisa fusse maggior Graduato di lui, far carcerare i Cavalieri Militi, far fare processi, levate d' offese, ed altro, dando poi conto del tutto al Consiglio affinchè vi provvegga. E nell' apprensione del suo ufizio giuri sollennemente in mano del Gran Maestro, o suo Luogotenente, di osservare tutte le cose dette, ed altre concernenti il detto suo ufizio, e sua instruzione.

ADDIZIONI SECONDE.

26. IL Gran Priore del Convento, quando nelli due mesi, che può godere l' assenza, o in altro tempo, che gli fusse per grazia concesso, vuole assentarsi dal Convento, sia tenuto di eleggere un Vicepriore suo Sostituto per detto tempo di sua assenza: E prima del suo partire debba di tale Sostituto dar parte al Consiglio.

ADDIZIONI TERZE.

45. QUando alcun Cavaliere sia richiamato, o relegato in Pisa gli s' assegni il Quartiere nel Palazzo Conventuale dell' Ordine, senza il godimento dell' altri vantaggi, e Commodi, che hanno i Cavalieri obligati alla Navigazione.

46. I

Digitized by Google

45. I Cavalieri, che hanno il Quartiere in Convento o Palazzotti, partendo di Pisa anche con licenza non possono tenerlo a loro disposizione più d'un Mese.

De' Priori, e Balì. Cap. II.

Essendosi considerato nel principio dell'elezione del nostr' Ordine Militare sotto l'invocazione di Santo STEFANO Papa, che i Cavalieri in progresso di tempo, mediante il Divino ajuto, sarebbono cresciuti di numero, e dilatati in diverse parti, e Provincie, e che vivendo lontani dal Convento, e di fuori degli occhi de' loro Superiori, sariano potuti, per l'impunità, ed esenzione del non essere sottoposti, agevolmente incorrere in più sorte d'errori, furono per detta ragione dal Serenissimo COSIMO Padre nostro Fondatore, e primo Gran Maestro del detto Ordine, e dal Serenissimo FRANCESCO nostro Fratello, secondo Gran Maestro, disegnate, ed instituite alcune dignità Provinciali, e locali, sotto nome, e titolo di Priori, e Balì; le quali vennero ornate da' medesimi di più privilegi, e grazie, che da noi si confermano, ed ampliano, come segue. Che detti Priori, e Balì sieno capi di tutti i Cavalieri originari, e che riseggono ne' confini delle loro Priorie, e Baliati respettivamente, e dopo gli otto Graduati dell'Ordine, tenghino in quelle i primi luoghi, e sieno superiori a tutti gli altri Priori, e Balì, Cavalieri Commendatari, e Conventuali, quantunque

fus-

Digitized by Google

fussero Sacerdoti. Habbiano giurisdizione Criminale sopra tutti i Fratelli dell'Ordine, tanto Laici, come Sacerdoti, quali sieno nati, e risegghino dentro le loro giurisdizioni, procedendo, e facendo procedere contro di loro, co'l mezzo bisognando, del braccio Secolare, o Ecclesiastico, tante volte quante gli haranno trovati in errore, in quel modo, che il Priore del Convento, ed il Priore della Chiesa sono soliti, e possono fare nello stesso Convento, e Chiesa, eccettuati sempre da detta loro autorità, e giurisdizione, i detti otto Graduati, ed altri Cavalieri di Gran Croce, ed i Cappellani del Gran Maestro. Possino, e debbano in detti luoghi, e ne' casi, e pericoli di risse, e scandoli, ordinare contro i soprascritti levate d'offese, paci, tregue, e sicurtà di non s'offendere, sotto quelle pene, che alla gravità della causa, e qualità delle persone parranno convenienti. Essendo in tali pericoli di risse, e scandoli interessati Cavalieri di Gran Croce, sieno obbligati solamente ordinare contro di loro le levate d'offese, e rimettere al Consiglio la provvisione del comandare le tregue, ed altro, come di sopra. Sieno presidenti delle semblee: e quelli di loro giurisdizione, che per essere ammessi al grado di Cavaliere Milite, dovranno far prove di loro nobiltà, sieno obbligati presentare dinanzi a detti Priori, e Balì le loro quattro casate, o vero quelle casate, che sono originarie de' luoghi a loro sottoposti, con le loro Armi colorite, e fare, e ricevere dette prove conforme al Cap. III. del Titolo del modo di ricevere i Cavalieri.

Digitized by Google

Sieno nelle ſpedizioni tanto di Terra, come di Mare, ſalva l' autorità del Conteſtabile, ed Ammiraglio, Capi, e guida de' Cavalieri di loro giuriſdizione reſpettivamente; ed ogni volta, che dentro i confini delle lor Priorie, e Baliati, vacaſſe amminiſtrazione di Commende, di quelle cioe, che per mancanza di linee, e de' chiamati alla ſucceſſione, in virtù di loro erezione, ritornino a collazione libera della Religione; e ſotto gli obblighi, ed ordini d' Anzianità, poſſino per una volta tanto, dipoi che ſarà ſcorſo il termine della vacante, gratificarne uno de' Cavalieri benemeriti, a loro piacimento, di quelli però, che haveranno pagato il paſſaggio, e fatta la profeſſione di ſei meſi, ſecondo gli ordini. Poſſino intervenire a' Capitoli Generali, ed andare a partito per tutte le ſorti di dignità, ed ufizi della Religione, pur che habbiano anni XIX. finiti; e nelle cauſe criminali, che pendeſſero contro di loro, ſieno immediatamente ſottopoſti al Conſiglio, dal quale non poſſino eſſere giudicati, ſe in eſſo non interverranno tutte le Gran Croci, che ſi ritroveranno al Convento. Ed in quei luoghi, e Città, dove ſi ritrovaſſino conſtituite ambedue dette dignità inſieme, il Priore, ancorche ſia aſſente dal Priorato, habbia ſempre riſervata, e precipua la facultà dell' eleggere l' Amminiſtratore alla Commenda, che a ſuo tempo ritornaſſe alla Religione per le linee finite de' chiamati, come di ſopra; ma l' eſercizio della giuriſdizione, e l' uſo dell' altre grazie, e privilegj, appartenga a lui, ſe ſarà preſente, e riſederà nel Priorato, e non riſedendovi, apparten-

ga

Digitized by Google

ga al Balì, ſe vi riſederà, ed in caſo dell' aſſenza d' ambidue, ſia riſervata ſempre al Priore, e ſuo Luogotenente la prerogativa, e facultà dell' uſargli. Non poſſino già detti Priori, e Balì, dare Abito ne' luoghi di loro giuriſdizione ad alcuno di quelli, che, o per acquiſto, o vero per ſucceſſione di Commende di loro padronato, o per grazia di S. A. S., hanno facultà di pigliare l' Abito fuori del Convento, ſempre che ne' confini di loro giuriſdizione ſi ritroverà qualch' uno degli otto Graduati: Perciocche vogliamo detti otto Graduati habbiano la prerogativa di veſtire l' Abito dovunque ſi ritrovino, ſervato l' ordine della precedenza, e maggioranza de' gradi tra di loro. E ſe ne' luoghi ſopraddetti non ſi troveranno in dette occaſioni Graduati, come di ſopra, habbia ciaſcuno Priore, e Balì prerogativa dentro la ſua propria, e particolare giuriſdizione, a tutti gli altri Priori, e Balì d' altre Provincie, in veſtire detti Abiti.

ADDIZIONI SECONDE.

27. PEr rimediare a molti ſiniſtri accidenti, che poſſono alla giornata ſuccedere a i Cavalieri dell' Ordine per cauſa di riſſe, che naſcono all' improvviſo; ſi concede facultà a ciaſcun Cavaliere della noſtra Religione, che incontrandoſi in altri Cavalieri riſſanti, o che ſi trovaſſero in atto di quiſtionare, poſſano precettare a nome del Conſiglio i detti Cavalieri di ritirarſi, e non partire del Palazzo Conventuale, o della caſa di loro

Digitized by Google

abitazione: E vuole S. A. che detti Cavalieri precettati ſieno tenuti ad obbedire incontinenti alla pena comminata; con che il Cavaliere, che precetterà, eſſendo nella città di Firenze, ne debbba dar prontamente parte all' Auditore della Religione: In Piſa, al Gran Priore, o a chi lo rappreſenti: E nell' altre Città, e Luoghi, al Priore, o Balì, o Luogotenente del Priore, o al Cavaliere più Anziano; i quali reſpettivamente habbiano facultà di poter liberare i Cavalieri da detto ſequeſtro, con darne poi la conveniente notizia al Conſiglio.

28. Ed in oltre ordina S. A. per maggior quiete pubblica, che ſe bene per gli Statuti vien ſolamente ordinato, che i Priori, e Balì de' luoghi poſſano in occaſioni di riſſe levar le offeſe alle Gran Croci, rimettendo il reſtante al Conſiglio, habbiano i predetti Priori, e Balì autorità ancora di precettare i detti Cavalieri di Gran Croce a ritirarſi, e ſtare in caſa.

29. Priori, e Balì, a i quali ſia ſtato rinunziato il Priorato, o Baliato da' loro Padri, o da altri, dopo havere eſſi conferito alcuna Commenda in virtù de' loro Privilegj, ſuccedendo la vacanza d'altra Commenda, non poſſano conferirla viventi li detti Renunzianti, ma torni all' Ordine di Anzianità.

30. Non ſi trovando alcun Graduato, o Priore, o Balì, o Luogotenente del Priore in quei luoghi, dove ſi haveſſe a dar l' Abito ad alcuni di quelli, che, o per acquiſto, o per ſucceſſione di Commenda,

Digitized by Google

da, o per grazia di S. A. S. hanno facultà di pigliar l' Abito fuori del Convento, la prerogativa del vestirlo si aspetti al Cavaliere di Configlio, che si ritrovi in detti luoghi, e non vi essendo, al Cavaliere più Anziano, ancorche Sacerdote.

ADDIZIONI TERZE.

11. Ritornando all' ordine d' Anzianità Commende da conferirsi colla solita alternativa de i Priori, e Balì, s' assegni a medesimi tempo limitato di mesi due a far la nomina di quelle persone, a cui vogliono conferire dette Commende, da principiare a decorrere dal dì della notificazione, che gli sarà stata fatta dalla Cancelleria di Pisa; e detto termine spirato non avendo fatta la nomina, in tal caso s' intendino decaduti dal Privilegio di nominare a dette Commende, e s' abbia quella per ricaduta all' Ordine di Anzianità.

12. I Priori, e Balì possono usare del Privilegio, che dà loro lo Statuto di conferire a un Cavaliere benemerito le Commende ritornate all' Anzianità per l' estinzione delle linee de i chiamati nelle fondazioni, quando i fondi delle medesime siano situati a principio della loro erezzione in tutto, o per la maggior parte ne i Confini delle loro giurisdizioni.

13. I Successori ne i Priorati, o Baliati, che al tempo della vacanza delle Commende non avessero vesti-

to

to l' Abito, ed ottenuta l' inveſtitura di detti Priorati, e Baliati non poſſano conferirle in virtù de i loro Privilegj, quando non ne habbiano ottenuta grazia dal Sereniſſimo Gran Maeſtro.

38. Nel dar l' Abito le Gran Croci Capitolari debbono eſſere preferite, e doppo di loro i Cavalieri di Conſiglio in mancanza de Priori, e Balì Locali, nonoſtante qualunque precedente Commiſſione, che ne foſſe ſtata data ad altri meno graduati.

39. I Cavalieri, che in vigore delle loro dignità, e graduazioni, o altri deputati, ſpecialmente a tal'atto, daranno l' Abito, ſiano obligati in termine di un meſe a far rimettere alla Cancell ria dell' Ordine in Piſa gl' inſtrumenti d' apprenſione di detto Abito.

Del modo dell' eleggere il Priore della Chieſa, ſua facultà, e giuriſdizione. Cap. III.

PEr la cura, e reggimento della Chieſa, s' elegga per il Capitolo General ogni tre anni, del numero de' Cavalieri Sacerdoti Militi, e non vi ſendo abili, del numero de' Cavalieri Cappellani, un Priore di buona qualità, e lodati coſtumi, il quale poſſa con l' eſempio della vita, e con la ſollecitudine ammaeſtrare gli altri Sacerdoti, intervenire nell' hore debite a' Divini ufizj, ed inſieme con gli altri procurare il culto della Chieſa, e la ſalute dell' anime de' Cavalieri, udendo le loro confeſſioni, e ſomminiſtrando a' debiti tempi, tanto a' ſani, come a gl' in-

fer-

Digitized by Google

fermi i Sagramenti della Chiesa. Debbe ubbidire al Priore del Convento, ed osservare tutto quello, che per i Capoitli della Chiesa è ordinato. I Cavalieri Cappellani; e Cherici del nostro Ordine, che stanno in Convento, sieno sottoposti a' comandamenti del detto Priore, a' quali egli può commettere, e comandare, che celebrino gli uffizj Divini, confessino, e comunichino, ed amministrino tutti gli altri Sagramenti della Chiesa con carità, e divozione, massimamente se impedito da faccende, o per altra cagione, non gli potesse amministrare egli stesso: Contro i quali Cappellani, e Cherici habbia autorità libera di procedere, e correggerli, e gastigargli degli errori, che commettesino, conforme a' Capitoli, e sino alla carcere inclusivè. Habbia facultà di riordinare, e riformare non meno le cose attenenti al culto Divino, ma ancora i costumi, ed habiti di essi Preti, e Cherici, e così mutare, e fare tutti gli uffizj, spettanti a detti Cappellani, e Cherici; con questo, che dipoi, che havrà eletti gli Ufiziali, se saranno di quelli, a' quali si dia salario alcuno, oltre i denari del Vitto, o che habbiano a dar sicurtà, o cauzione alcuna per causa di loro amministrazione, gli debba dare in nota al Consiglio, che gli confermi, e faccia descrivere nel corpo della Religione; al qual Consiglio habbiano ricorso quelli di loro, che dal detto Priore si sentissino gravati. Possino ancora i Commendatori di Commende di beni Ecclesiastici correggere, e gastigare i Cappellani delle Commende dei loro errori, a fine, che essi per la lontananza del Priore non rimanghino impuniti. S' intenda detto Priore deputato uno de' tre Commessari a proc-

Digitized by Google

proccurare l'eſecuzioni delle coſe Capitolari. Provveggà, che tutte l'altre Chieſe della Religione habbiano il lor debito, e che i Sacerdoti di eſſe ſieno di buona, ed eſemplare vita, e governino bene dette Chieſe, tanto nel temporale come nello ſpirituale, proponendo al Conſiglio le negligenze, e traſgreſſioni di ciaſcuno, e procedendo ne' caſi gravi ſino alla carcerazione delle loro perſone, e dandone poi conto al Conſiglio, al quale aſpetta formare i proceſſi, e giudicargli. Sia obbligato viſitare almeno due volte la ſettimana i Cavalieri malati, facendo dire le Meſſe ſolite per la ſalute loro, confeſſandoli; e trovando in alcuni di eſſi difficultà, e neceſſità d'alcuna coſa, ne dia relazione al Priore del Convento, accioche gli ſomminiſtri, e faccia ſomminiſtrare gli ajuti poſſibili, e convenienti alla carità criſtiana. Faccia rapporto al Conſiglio di quei Cavalieri, che vanno a navigare, e non ſi comunicano, ſecondo che ſono obbligati, affinche eſſi gli poſſino ſecondo i Capitoli correggere.

ADDIZIONI SECONDE.

31. IL Priore della Chieſa, con riſedere in Piſa, e ſervire alla Chieſa Convent., faccia acquiſto di Anzianità, ancorche ſia proibito a' Cav. Sacerd. nobili l'acquiſtarla.

ADDIZIONI TERZE.

49. MOnſignore Priore della Chieſa Convent. in oggi ha il primo luogo in Conſiglio, e precede ad ogn'altra dignità ancorche Capitolare, ſalva però la loro giuriſdizione, ed ha la totale autorità, e giuriſdizione come Vicario, e Luogoten. te del G. Maeſtro ſopra

Digitized by Google

pra i Preti, Miniſtri, ed altri, che ſervono alla Chieſa Conventuale nel modo, che è ſtata eſercitata, per l'addietro dal Conſiglio de' dodici Cavalieri.

50. I Parrochi ſottopoſti alla Religione nella dioceſi di Piſa devono ricevere, per le feſte titolari nelle loro Chieſe due Cavalieri Cappellani della Chieſa Conventuale, come è ſolito.

Dell' Archivio. Cap. IV.

PEr conſervazione delle ſcritture, e perpetua memoria delle coſe, che nella noſtra Religione giornalmente ſi faranno, nel più atto, e ſicuro luogo del Convento, ſi faccia un' Archivio, nel quale ſi riponghino tutti i Contratti, Privilegj, Lettere autentiche, ed in ſomma tutte le Scritture pubbliche in qualunque modo pertinenti alla noſtra Religione; il quale Archivio ſtia ſerrato con due chiavi, l'una delle quali tenga il Priore del Convento, l'altra il Gran Cancelliere. E di tutte le dette Scritture, che ſi conſervano in detto Archivio, vogliamo, che per l'Archivio del Gran Maeſtro ſi facciano copie autentiche dell' infraſcritte, cioè, di tutti gl' Inſtrumenti, che concerneranno erezioni di Commende, unioni, diſunioni, donativi, conceſſioni di padronato, e altri ſimili acquiſti di beni, ragioni, e privilegj della Religione; perche queſti, come attenenti alla conſervazione, e ben' eſſere, e ſtato della Religione, importano grandemente, che ſi conſtituiſchino in più d'un luogo.

Digitized by Google

DELL' UFIZZIO, ED ESERCIZIO DE' CAVALIERI. Titolo XII.

Che gli ufizj dell' Ordine si dieno a' Cavalieri. Cap. I.



Utti gli ufizj della noſtra Religione ſi deono diſtribuire nell' Ordine, e darſi a quelli, che ne ſieno meritevoli, e ſappiano eſercitargli, e ſe nella Religione non ſi trovaſſero Cavalieri, o tanti, che fuſſero atti a eſercitare qualſivoglia ufizio, in tal caſo il Conſiglio poſſa eleggere perſone ſecolari, le quali gli eſercitino inſino a tanto, che nell' Ordine ſi trovino Cavalieri per quello ufizio ſufficienti.

Che i Cavalieri Serventi d'Arme eſercitino i loro ufizj. Cap. II.

VOgliamo, che i Cavalieri Serventi d'Arme eſercitino quegli ufizj, che al grado loro s' appartengono; quali ſono: La volta, il granajo, Riſcontro del Commeſſario del Convento, ed altri ſimili, che convengono allo ſtato loro, e ſe alcun Cavaliere Milite chiedeſſe alcuno di detti ufizj, ſia reputato non più Cavaliere Milite, ma Servente; e giudicandolo il Conſiglio eſſere idoneo, poſſa conſeguirlo, e reſti diſautorato, come di ſopra.

In

Digitized by Google

In che modo i Cavalieri s' habbiano a portare nel Convento Cap. III.

DEbbono i Cavalieri, tutte le volte, che staranno in Convento, non solo riverire il Priore, ed altri Superiori, ma portarsi in ogni cosa modestamente, senza far tumulto, o strepito alcuno, vivendo in esso co'l timore di Dio, con pace, e con quel rispetto, riverenza, ed amore a i Superiori, ed a gli eguali, che si richiede: Alberghino nella clausura del Convento, il quale si deve chiudere l'inverno alle cinque hore, e di state alle tre hore della notte; perchè non albergandoci, se gli debbon levare alla fine del mese quei giorni del vitto, e legne, che havessino mancato, havutasi pero la discrezione, che conviene per le sei notte per ciascun mese, che si concedono loro, stando in Pisa, di poter albergare fuori del Convento. Habitino le stanze, che dal Priore saranno loro assegnate; e quelli, che fanno Anzianità, quando vengono, e quando partono dal Convento, vadino, o mandino a fare notare in Cancelleria, ed al Commessario del Convento la loro venuta, e partita, e non notificandosi, perdono, quelli che si partono, giorni quindici dell' Anzianità acquistata, e quelli, che vengono, o ritornano, non acquistano Anzianità, nè conseguiscono il vitto per alcuni di quei giorni, che tarderanno a notificarsi. E gli Ufiziali, che mancano di notificarsi, incorrino in pena del salario di loro ufizio per un mese, da ritenersegli di

Digitized by Google

fatto alla lista de' provvisionati, nel fine del mese, senza altra dichiarazione. Quando saranno in Refettorio, mangino quietamente, osservino silenzio, nè si levino da tavola prima, che da alcuno de' Cappellani non saranno le debite grazie rendute a Dio, alle quali debbono rizzarsi, ed udirle stando in piè, se già non fossero impediti da alcuna cagione legittima, e ne havessino ottenuta licenza dal Priore; qualunque ciò non osserverà, caggia per la prima volta nella pena della settena, la seconda nella quarantena, e la terza sia condannato alla carcere per quanto al Consiglio piacerà.

Del proprio esercizio de' Cavalieri. Cap. IV.

IL Cavaliere, quando stia al Convento, e fuori di spedizione di guerra, dee compartire l' hore del giorno, e tenere in moto con l' esercizio prima l' animo, e poi il corpo: l'esercizio dell' animo consiste in leggere Storie, intendere la Sfera, e carta da navigare, introdursi nelle scienze di Cosmografia, Geometria, Aritmetica, e disegno: E l' esercizio del corpo si fa dilettandosi di sapere notare, giocar d'armi, come di spada, e rotella, di spada, e di cappa, di spadone, di picca, d'azza, e di mazza; trarre schioppo, balestra, ed arco turchesco, correre, saltare, giostrare, e lottare; e finalmente addestrarsi in dette, ed altre arti, che alla guerra, e specialmente marittima, appartengono, le quali possino a lui apportare gloria, ed onore, ed alla Fede Cristiana sicurezza, e tranquillità.

AD

ADDIZIONI TERZE.

58. CAvalieri Carovanisti devono ogn' anno giustificare d' avere atteso con diligenza allo Studio dell' Architettura militare, e nautica, all' esercizio del Fucile, e lezzione di Spada, e il Consiglio doverà esaminare le Fedi de i Maestri de' suddetti Studj, ed esercizj.

Delle malattie, che acquistano i Cavalieri per causa delle navigazioni. Cap. V.

AFfinchè i nostri Cavalieri possino con maggiore studio, e prontezza esercitarsi nella guerra, e professione marittima, che è operazione, oltre l'altre, ottima; ordiniamo, che qualunque Cavaliere, che s' ammalerà per causa della navigazione, e sarà perciò astretto a smontare in terra, se farà lo sbarcamento con licenza dell' Ammiraglio, o di quello, che comanda le Galere, e caverà fede dal Medico di dette Galere, per la quale sia dichiarato inabile a seguire la navigazione; in tal caso vogliamo, che 'l viaggio interrotto, e più, se più durasse il male, gli sia menato buono per navigazione intera al conto di sua Anzianità, pur che in fra 15 giorni, dopo che sarà tornato al Convento, presenti in Cancellaria la licenza del detto Ammiraglio, e la fede del detto Medico; e debba di più essere rifatto delle spese, che farà, mentre che dura detto suo male; e per viaggio nel ritornarsene dal luo-

Digitized by Google

luogo, dove sarà sbarcato al Convento, a ragione di scudi 10 il mese, se però fra detti 15 giorni porterà in detta Cancelleria, oltre dette giustificazioni, fede del Medico del luogo, dove starà malato, e da chi sarà stato curato, che contenga la durabilità del suo male; la qual fede debba essere autenticata co'l sigillo di quella Comunità, donde sarà, o si troverà detto Medico, e dove non è Comunità, faccia dette fedi l'Ufiziale pubblico, o Ecclesiastico, o Secolare, o altra persona nota. E quel Cavaliere, che si troverà al Convento, o a Livorno, per fare la sua navigazione, e cadrà malato innanzi, che le Galere escano fuori, se harà fede dal Medico della Religione, sendo al Convento, e dal Medico delle Galere, sendo in galera, o a Livorno, che attesti con giuramento il suo male essere tale, che a giudizio d'ogni perito Medico, lo renda inabile a navigare, debba essere scusato, e ammettersi, come se havesse navigato per detto viaggio, e più se più durasse il male, senza però farsegli buono, quanto all'Anzianità, lo scioverno, che si concede quando si naviga effettivamente; ed i Cavalieri incapaci del vitto per conto di penitenze, o altre cagioni, quando tornano da navigare, possano per lo spazio d'otto, fino in dieci giorni, ammettersi alle stanze del Convento.

ADDIZIONI TERZE.

19. NEl Caso di malattie di Cavalieri obbligati alla Navigazione non s'ammettino altre Fedi, che quelle de i Medici della Religione.

DEL-

Digitized by Google

DELLE COMMENDE ED AMMINISTRAZIONI.

Titolo XIII.

A chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere un Cavaliere. Cap. I.



Ordiniamo, che le Commende, e beni del nostr' Ordine si conferiscano a' Cavalieri Anziani, e che habbiano quelle qualità, che sono richieste, secondo i nostri stabilimenti; e tra i Cavalieri, che saranno di pari Anzianità, vogliamo si proponga quello di loro, che sia giudicato dal Consiglio, o più saggio, o benemerito più degli altri verso la Religione. Non consentiamo già, che alcun Cavaliere possa havere in un medesimo tempo due Priorati, o vero Baliati, nè due Commende di quelle, che si danno per Anzianità; ma toccandogli una per Anzianità, possa ancora ottenere una, o più Commende, di quelle, che si danno da' Padroni, o dal Gran Maestro.

Fra quanto tempo i Cavalieri possino conseguire Commende. Cap. II.

Due cose necessariamente si ricercano a un Cavaliere innanzi, ch' egli possa conseguire nel nostr' Ordine alcuna Commenda d'Anzianità; la prima,

ma, ch' egli habbia fatto la Profeſſione dentro la Chieſa Conventuale della Religione, almeno per ſei meſi; la qual Profeſſione ſi deve fare con l'andare i Cavalieri in Chieſa con l'Abito in doſſo di ciambellotto tutt' i giorni feſtivi di precetto, e ſtare a tutt' i Divini ufizj, come i Sacerdoti, fuori che al Matutino, come s'è detto nel Cap. XIX. del Tit. della Chieſa; e ben vero, ch' egli, poiche havrà fatto due meſi di profeſſione in detta Chieſa, potrà complire i ſei ſtando quattro meſi ſu le Galere, o in altro ſervizio della Religione: la ſeconda è, che biſogna che egli ſia ſtato al Convento, cioè in Piſa, o ſu le Galere, almeno tre anni, computando in eſſi i ſei meſi della profeſſione, i quali tre anni non importa, che ſi finiſchino in una volta, o in più nel Convento, o ſu le Galere, ma baſta, che tra tutti detti tempi d' ambedue i luoghi facciano la ſomma di detti tre anni, ne' quali ſi deve contare ancora il tempo che egli fuſſe ſtato di fuora in alcun ufizio, o negozio della Religione, o che fuſſe a Livorno appreſſo la perſona del Sereniſs. Gran Maeſtro, o vero, che fuſſe uſcito per ſue occorrenze di Piſa, ed albergato dentro del Contado, e Giuriſdizione della detta Città, fino a tre giorni per volta. E parimente ſi deve computare a conto di ſuo ſervito di tre anni, il tempo dello ſcioverno, perciocche concediamo a' Cavalieri, che navigano ſu le Galere della Religione, facultà di poter ſtare nelle patrie loro, o dove loro tornerà più comodo per altrettanto tempo, quanto ſaranno ſtati ſu dette Galere, correndo loro l'Anzianità

Digitized by Google

nità per detto tempo, come se fussero stanziati al Convento, o fatta altra navigazione. Il Contestabile, ed Ammiraglio, atteso l'obbligo, e cura che essi hanno per conto dell' amministrazione della guerra; vogliamo, che in ogni tempo, e luogo godano l' Anzianità senza alcuno impedimento, o licenza; similgliantemente gli Ambasciadori, e Mandatari, che si mandassino fuori della Corte del Gran Maestro. Debbesi però avvertire, che fuori de' sei Paggi del Gran Maestro, nessun' altro minore d'età d'anni 18 che sia per dispensa, e grazia di S. A. vestito dell' Abito, debbe scriversi creditore al libro dell' Anzianità del servito, che facesse nel tempo di sua minore età, perciocche detto servito sarebbe infruttuoso alla Religione; nè meno debbe la professione già fatta in detto tempo haversi per legittima ricercandosi nel Profitente discrezione del bene, e del male, e capacità di ragione, quale non può cadere ne' minori, come anco si è detto di sopra nel Cap. II. del Titolo II. Dichiarando, che le Commende del Serenissimo Gran Maestro, e quelle, che da' Padroni, e Fondatori si daranno, non debbano essere a questa legge sottoposte, salvo, che gli eletti debbono fare la professione, solamente di due mesi, nel modo, e forma, e ne' luoghi, come nel Cap. IX. di questo Titolo si dirà.

ADDIZIONI SECONDE.

32. I Cavalieri, che vogliono navigare, benche non obbligati, debbano farne la dichiarazio-

Digitized by Google

zione avanti, che passi il mese di Dicembre; altrimenti non si ammettano.

33. Il Cavaliere, che haverà servito la navigazione per due anni interi, ancorchè le due navigazioni non fossero state interamente effettive, ma che gli fusse stato menato buono il viaggio per causa di malattia presa in Galera, e che sia sbarcato secondo gli ordini; giustificato legittimamente, possa il terzo anno, e per quel tempo, che gli resta a complire il suo servizio di tre anni, stare al Convento, e fare la sua Anzianità, con goder lo stipendio di ducati cinque il mese senza havere obbligo di tornare a navigare, e in caso, che il terzo anno navigasse, debba conseguire il medesimo stipendio.

34. Sendo occorso talvolta, che i Cavalieri finiscano il servizio delli tre anni senza haver complito la Professione, e dovendo esser dichiarati Anziani dipoi che l'haveranno finita, è nato dubbio, se tal dichiarazione si deve far nell' ultimo giorno di quel mese, o pure nell' ultima festa di detto mese. Si dichiara, che i detti Cavalieri non possano conseguire la dichiarazione della finita Anzianità, se non nell' ultimo giorno del mese, nel quale finiscono la Professione.

ADDIZIONI TERZE.

16. PEr miglior servizio delle Galere intimandosi i Cavalieri alle Navigazioni di qualunque for-

Digitized by Google

sorte, deve osservarsi tra gli Anziani, e tra i Carovanisti la precedenza, per ordine di maggiore Navigazione, e se occorresse, che alcun Cavaliere navigasse, per sopranumero in alcun viaggio non s'intenda, che possa mai pregiudicare alla giurisdizione, e autorità degli altri Cavalieri già destinati per quel viaggio sulle Galere, ne esser d' aggravio al Tesoro, per gli stipendi, che a sopranumerari si devono pagare alla ragione di quello, che conseguirebbero stando in Pisa.

17. Per i viaggi, che non sono di Corso intimandosi gli otto Carovanisti, e due Cavalieri Anziani, per Galera, doveranno questi Navigare in Turno, cominciandolo dal primo, ed ultimo Anziano col tenere l' istessa regola sino alla terminazione del detto Turno.

18. I Cavalieri obbligati alla Navigazione dopo ottenuta la licenza di partir di Pisa, se continuano a trattenersi più di giorni tre non guadagnino lo stipendio sino al nuovo loro ritorno, il quale stipendio doverà rimettersi al Tesoro per il tempo decorso da quelli, che intimati alla Navigazione con mendicate scuse, ed insussistenti pretesti, o altri affettati impedimenti se n' esimono, nel qual Caso per tutto il rimanente dell' Anno non possano più obbligarsi, ne possano più tirare stipendio di Terra, e si punischino ancora arbitrariamente dal Consiglio.

20. I Cavalieri, che partissero di Pisa anche con licenza, massime dentro gli otto, o dieci giorni prima della Partenza delle Galere essendo richiamati, siano obbligati a ritornarvi.

Digitized by Google

21. I Cavalieri di fuor di ſtato, che non hanno obligo di Navigare, volendo fare le Carovane coll' obligarſi ogn' anno volontariamente alla Navigazione debbono rimettere nel terzo anno i viaggi, che non aveſſero fatti nel primo, e ſecondo anno, come ſi pratica per i Cavalieri Commendatori di Padronato Carovaniſti, quando s' obbligano a Navigare.

23. La profeſſione in Chieſa può farſi da quelli, che ſono Paggi Magiſtrali, o Ricevitori prima degli anni 17, e come non deve eſſere di minor tempo di meſi due, così per gli altri, che abbiano ſervito alle Navigazioni, per meſi quattro baſta la Profeſſione di meſi due; e queſta ancora da i Cavalieri, che doveſſero farla, per meſi ſei, ſi deve fare continuamente, mentre l' interrompimento non ſegua, per giuſte cauſe da giudicarſi dal Conſiglio.

53. I Cavalieri Anziani, e Carovaniſti devono veſtir l'Abito uniforme, quale ſia di Cammellotto Roſſo con moſtra, o ſiano paramani d' Amuer, o Raſo bianco, e ſottoveſte parimente di Raſo, o Amuer bianco con bottoni di filo d'Oro, e Croce dell' Ordine in petto nel lato ſiniſtro, e con Dragona alla ſpalla ſiniſtra, parimente d' Oro, accordando perciò agli Anziani lo ſcioverno collo ſtipendio di Terra doppo la Navigazione, quale debba eſſere equivalente alla Navigazione, e non ſormonti due Meſi, per anno, a ſomiglianza di quello oſſervaſi con gli altri ſtipendiati di poterſi aſſentare, in vigore degli Statuti, dal Tribunale per detto tempo: Dando facoltà al Gran Priore pro tempore, affin-

Digitized by Google

affinche il servizio delle Galere non patisca, per qualche susseguente Navigazione di limitare il numero de' Cavalieri Anziani, che devono godere di tale scioverno, ed accordare detta licenza reciprocamente fino alla metà de i Cavalieri Anziani, col preferire sempre gli più Anziani di Carovana.

57. Quei Cavalieri, che si vorranno obligare alla Navigazione essendo tenuti di ciò fare personalmente nella Cancelleria di Pisa dentro il mese di Dicembre d'ogn' anno; nella prima adunanza di Gennajo si propongano al Consiglio, che doverà squittinarli con ammetter quei, che siano di buon Costume, e intelligenti dell' Architettura Militare, e Nautica, ed escludere i giocatori, e quei che sono di mala abitudine del Corpo, ed incapaci per poca salute di ben servire alla Religione sulle Galere.

Delle Lettere dell' Anzianità. Cap. III.

I Cavalieri, che havranno fatto alla Religione il loro servito di tre anni, e finita la loro Anzianità, secondo l' ordine, e forma soprascritta, debbano fra 'l termine d'un anno, dal dì, che finita l'havranno, havere domandato al Consiglio Lettere declaratorie della loro finita Anzianità, ed il Consiglio sia obbligato, servati i termini, che di sotto si diranno, fare detta dichiarazione, mediante la quale si pronunzino detti Cavalieri havere acquistata l' aspettativa, e potere a suo tempo con-

Digitized by Google

conſeguire Commende di capimento, o vero d' Anzianità.

ADDIZIONI SECONDE.

35. AQuel Cavaliere, che non chiede dentro al termine prefiſſo le lettere declaratorie dell' Anzianità, e finito il tempo le domanda ſi debbano concedere; ma la dichiarazione di finita Anzianità s' intenda nel giorno, che domanda dette lettere, e non nel giorno di ſuo finito ſervizio: E la domanda di detta dichiarazione d' Anzianità ſi debba fare in ſcriptis, e da' Miniſtri di Cancelleria infilzarſi; o facendoſi in voce, ſi debba dalla medeſima Cancelleria regiſtrare, acciò poſſa ſempre apparire, chi habbia giuridicamente, ed in forma valida domandato la lettera di ſua finita Anzianità.

Che nel conſeguire le Commende migliori, ſi ſegua l' ordine dell' Anzianità. Cap. IV.

TUtti i Cavalieri, a' quali ſia ſtato provveduto per Anzianità d' alcuna Commenda, poſſino laſciarla, quando per alcuna vacanza ne toccaſſe loro una migliore, nel qual caſo ci piace, che s' attenda l' ordine dell' Anzianità; e tutt' i Commendatori, che mediante queſto miglioramento ſi trasferiſchino d' una in un' altra Commenda, ſieno obbligati laſciare quelle, ch' eſſi abbandonano in quel me-

Digitized by Google

medesimo stato, che le trovarono, più presto migliorate, che peggiorate; e se contraffaranno a questo, e non restituischino fra un' anno tutto quello, che dello stato, e beni della prima Commenda tolto havessino, sieno *ipso facto* privati delle Commende, e non possino per lo spazio di cinque anni conseguirne alcun' altra in alcun modo. Non vogliamo già, che alcun Cavaliere ardisca con altro Commendatore permutare, o scambiare Commende, senza consentimento del Consiglio, ed approvazione del Gran Maestro, e contraffacendo, sia privato della rendita d'un' anno di essa Commenda, e la permuta sia di nessun valore.

ADDIZIONI SECONDE.

36. I Cavalieri Anziani, che vogliano ottare, e cambiare le Commende, debbano aver fatto comparire la loro dichiarazione in scriptis nella Cancelleria della Religione in Pisa per tutto il mese di Dicembre, acciò la Cancelleria predetta possa haver fermato per tutto il prossimo mese di Gennajo, come è obbligata, il cambiamento: Alla quale Cancelleria s'impone l'obbligo di tenere un libro da scriverviſi la dichiarazione predetta, della quale si faccia nota sotto suo giorno, e s'infilzi l'originale della domanda di detti Cavalieri. E passato detto mese di Dicembre, non sia lecito ad alcun Cavaliere far simil dichiarazione

ne

ne di voler cambiare, ne alla Cancelleria l'accettarla, benchè appariſſe fatta in tempo buono.

37. Le Commende ſopra beni ſtabili, che per ordine d'Anzianità ſi conferiſcono, a fine non vadano deteriorando, mentre paſſano in così breve tempo in altro Commendatore, ſi permutino, quando venga occaſione vantaggioſa per la Religione, con altre Commende di Padronato, o di Grazia conſiſtenti in rendita certa. E non vi eſſendo ſimili riſcontri a ſatisfazione della Religione, i detti beni ſtabili ſi dieno a livello, pur che in qualunque de' ſuddetti Partiti ſi mettano all' incanto per laſciargli al più offerente, ma ſi riſolva tutto con ordine del Conſiglio.

ADDIZIONI TERZE.

37. LE Commende d' Anzianità, che ſi ottano da i Cavalieri Anziani nel Cambiamento, che ſi fa ogn' anno, ſi confermano tali quali ſenza obbligo del mantenimento della rendita quando queſta doppo la collazione, o tutta, o in parte mancaſſe, o non ſi poteſſe riſcuotere.

Che ſi proceda ſenza indugio a dare le Commende de' Cavalieri morti. Cap. V.

COme prima il Gran Maeſtro, ed il Conſiglio ſaranno legittimamente avviſati, e certificati della morte di alcun Cavaliere, debbono proce-

Digitized by Google

cedere incontanente a provveder di nuovo Amministratore; ed affinchè non nasca dubbio sopra cotale avviso, e certificazione, ci contentiamo, che si debba per il Consiglio, con l' informazione del Gran Maestro, come di sopra, provvedere a detta Commenda, ogni volta, che alcun Cavaliere del nostro Ordine, il quale non v' habbia interesse, scriva d' haverlo veduto morto, o vero, che n' appariſca un' instrumento autentico per mano di pubblico Notajo.

De' beni ricuperati per i Cavalieri da' Secolari. Cap. VI.

ORdiniamo, che se alcun Cavaliere del nostro Ordine havrà recuperata, o all' ubbidienza dell' Ordine nostro ridotta alcuna Commenda, o rendita, o poderi, o possessioni, o altri beni, che fussino stati occupati da' Secolari, o da altre persone aliene dal nostro Ordine, di maniera, che la Religione non havesse notizia di esse, nè sapesse loro essere perduti, o smarriti, che cotali beni si concedino dal Gran Maestro, e dal Consiglio a quel tal Cavaliere, che gli havrà recuperati, perchè gli possegga, e goda durante la Vita sua, nè debba pagare altro al Tesoro comune, se non quel tanto, che ne pagavano prima quelle persone, le quali gli haveano occupati. Non s' intendendo per quei beni, che fussero per prima annotati a i Campioni, o altre memorie della Religione, per-

Digitized by Google

chè nel ritrovamento d' essi non interviene industria.

Della provvisione de' Benefizj Ecclesiastici, e delle Commende. Cap. VII.

L'Elezione de' Benefizj Ecclesiastici dell' Ordine, quali ricercano la confermazione, o l'instituzione degli Ordinarj, s' aspettano al Consiglio, il quale avanti faccia tale elezione dia informazione a S. A. S. di chi egli vorrà eleggere; altri Benefizi, che sono a collazione della Religione, se saranno di quelli, che si danno per Anzianità, si facciano le provvisioni, e collazioni dal Gran Maestro, solo in persona de' Cavalieri Sacerdoti, che prima havranno ottenuta la dichiarazione della loro finita Anzianità. E quando nella Religione non fussero Cavalieri Sacerdoti, che volessino, o potessino havere detti Benefizj., in tal caso si possano eleggere, e conferire a Preti Secolari, pur che sieno di buona, e sufficiente dottrina, che piglino l'Abito dell' Ordine, e facciano la professione de' sei mesi, e dell' anno conforme al Cap. V. del Tit. *Del modo di ricevere i Cavalieri*. Ma se saranno de' non sottoposti alla Legge dell' Anzianità, si possino conferire a beneplacito, havendo le qualità di sopra espresse; e questo non comprenda quei Benefizi, che sono uniti alla mensa Magistrale per sua proprietà, ed usufrutto, i quali si debbano far servire in *Divinis* da' Cavalieri Cappellani a spese del

Te-

Digitized by Google

Tesoro. Le Provvisioni, Instituzioni, e Collazioni di Commende d' Anzianità, si facciano anco esse dal medesimo Gran Maestro a' Cavalieri, che saranno dichiarati più Anziani degli altri, nel modo, che è detto delle collazioni de' Benefizj Ecclesiastici; e l'une, e l'altre si mandino piombate al Segretario di S. A. S. il quale le faccia sottoscrivere alla prefata Altezza, e le sottoscriva egli stesso; e tali Bolle si sottoscrivino ancora dall' Auditore del Gran Maestro, e poi si riportino alla Cancellerìa, acciocchè il Gran Cancelliere, e Vicecancelliere le fermino, e facciano registrare a' libri di detta Cancelleria. E pagata che sarà la Tassa del piombo, ed altro, che secondo gli Statuti farà di bisogno, le Bolle si debbano rendere a' provvisti; e senza dette sottoscrizioni, dette Bolle non facciano alcuna fede, ed il provvisto non faccia i frutti suoi, ma s'aspettino al Tesoro.

ADDIZIONI SECONDE.

38. L'Oratorio di S. Antonio del Pino, e l'ufiziatura della Badia di S. Savino, e le quattro Cappellanie state erette, si conferiscano alli Cherici più anziani, e più meritevoli per le loro qualità, e per il servizio della Chiesa Conventuale, ad effetto, che possano a detti Cherici servire per ordinarsi a titolo di Benefizio; con dichiarazione però, che quando i medesimi Cherici acquistassero, o Ofizio di Cavalier Cappellano, o altro Benefizio Curato, o senza Cura,

Digitized by Google

così della Religione, come di altra Diocesi, o luogo, cedano le dette Cappellanie, ed Ufiziature a benefizio d' altri Cherici più anziani, e per le loro qualità più benemeriti della Religione.

39. I Cavalieri Cappellani, mentre stanno al servizio della nostra Chiesa, non possano pretendere, nè tenere altre Chiese, ancorchè fussero sottoposte alla Religione, a fine, che il servizio della Chiesa Conventuale, o la cura dell' Anime non patisca.

Della dichiarazione dell' Anzianità de' Cavalieri. Cap. VIII.

LE dichiarazioni della finita Anzianità de' Cavalieri si facciano per Patente da spedirsi nel Consiglio con participazione del Sereniſſimo Gran Maestro, ed avanti si spediscano, si citino, ed odino le parti interessate, intimandosi in specie a due, o tre di quelli, che succedono Anziani immediate dopo quello, a favore di chi si deve fare la dichiarazione, e gli altri si potranno citare in generale con affissione di cedola alla porta del Convento, con prefissione di termine di giorni quindici a dire, opporre, ed allegare quello, che gl' incumbe contro detta dichiarazione: E tanto nelle domande, come nelle risposte, obbietti, ed atti, che si faranno per causa di tal dichiarazione, si proceda per il Consiglio sommariamente senza strepito, o figura

di

Digitized by Google

di giudizio; e facendosi dette Lettere, vi si apponga la clausula, *sine præjudicio habentium interesse*, acciocchè gl' interessati possano ancora dopo tale dichiarazione, e fino al tempo del primo futuro Capitolo Generale, instare per la loro retrattazione, in caso si scoprissero lesioni, o danno loro. E dopo detto Capitolo non vogliamo, che nè i pretendenti interesse, nè le parti stesse a favore di chi le Lettere saranno spedite, possano fare ritrattamento in alcun modo, non ostante qualunque lesione.

De' Fondatori di Commende di Padronato, e loro Privilegj. Cap. IX.

QUalunque persona così Ecclesiastica, come Secolare, o Regolare, fonderà una, o più Commende alla Religione con riservazione delle ragioni di Iuspadronato per linea retta, e trasversale di Casa sua, o in qualsivoglia modo principalmente acquisterà ragioni di padronato d' alcuna Commenda, tanto di beni profani, quanto di beni Ecclesiastici, e profani insieme eziandio, che a quella linea s' aggiunghino altre linee o vero, che de' beni patrimoniali, e non Ecclesiastici si faccia la Commenda per se solamente, escludendo la sua linea; ed aggiungendovi un' altra linea, o di suo Fratello, o di qualsivoglia altro, non debba, nè esso, nè alcuno Commendatario della detta linea retta, o di quella per chi si fonderà, o acquisterà principalmente il padronato, esclusa la propria linea, che sarà eletto, o in qual-

Digitized by Google

qualsivoglia modo provvisto, pagare il passaggio, o vero entratuta, annata, o mortuario, nè i frutti di sorte alcuna si possino in alcun modo gravare dal Consiglio, Capitolo, o altri Ministri della Religione, nè eziandio dal Gran Maestro; e non sieno obbligati, per ottenere detta Commenda, andare a fare la Professione di due mesi al Convento, ma basta, che essi la facciano nelle patrie loro nella Chiesa della Parrocchia, o in alcun Monastero di S. Benedetto, o nella Cattedrale, di che debbano mandar la fede autentica al Consiglio. E possino stare vacanti dette Commende fino a tanto, che non sia provvisto alcuno di quella tal linea, che sia in età atto, ed idoneo; nel qual caso i padroni, a chi in qual sivoglia modo s' apparterrà la detta Commenda, o se gli acquisterà per qualsivoglia ragione, o titolo, possino, volendo convertire in lor propria comodità detti frutti, senza havergli a rendere a chi sarà eletto: Debbasi bene in tal caso, e sempre da' padroni provvedere alle Chiese di dette Commende di Sacerdoti, che l'ufizino laudabilmente; ed i frutti in detto caso s'aspettino al successore, mentre non vi sarà persona delle dette condizioni da potersi provvedere, i quali frutti i padroni sieno tenuti depositare a questo effetto, e ne possino essere astretti dal Consiglio. E vogliamo ancora, che i beni di dette Commende si possino da detti Commendatari affittare a breve, e lungo tempo, purchè non passino la Vita dell' Amministratore, a chi tornerà a loro più comodo, etiam secolari, purchè non sieno Signori, o Prin-

Digitized by Google

o Principi, persone Ecclesiastiche, o Comunità. Nè intendiamo, che se alcun Commendatore de' predetti havrà deteriorate le sue Commende, sia per questo privo della Commenda più, che si venga bene a' padroni, ma sì bene per la nostra Religione possa quel tale esser costretto per vie, e rimedi convenienti, e ragionevoli a restaurargli, e ridurgli in buono essere. E concediamo ancora a detti Commendatori, ed a' padroni, (quando non vi sia Commendatario, pur che faccino le condizioni delle Commende migliori), che e' sia loro lecito permutare, o alienare i beni delle Commende, da approvarsi tali alienazioni dal Gran Maestro, Consiglio o chi da quello, o alcuno di loro sarà deputato, non intendendo de' beni soliti allivellarsi, pur che anco ne' soliti allivellarsi, si faccia con utilità della Commenda, havuto riguardo al tempo de' Contratti. Vogliamo ancora, che tutti, o qualunque di essi Commendatori eletti da' sopraddetti, e loro linee, sieno esenti dal navigare, salvo che nelle imprese Reali, cioè dove andrà la persona propria del Gran Maestro, o quando le proprie Galere della Religione saranno capo, e guida di alcuna Armata. E ci contentiamo, che non sieno tenuti comparire a' Capitoli Generali, più che si torni loro comodo; confidando, che quando non saranno impediti, e quando la Religione habbia di bisogno delle persone loro, eglino non sieno per mancare di rappresentarvisi. Non intendiamo già, che non pagando i detti Commendatari l' entratura, ovvero passaggio, e non facendo quello, che s' aspetta fare a gli altri Ca-

va-

Digitized by Google

valieri dell' ordine, poſſino in alcun modo acquiſtare Anzianità, o Commende della Religione. Vogliamo bene, che i Cavalieri provviſti da chi farà Commenda, o s'egli acquiſterà padronato di eſſa per la ſua linea maſculina ſolamente, o per ſe, o ſuoi figliuoli, e per ſuoi diſcendenti di detta linea, fino in certo grado, eſſendo di detti diſcendenti, ſe ſaranno nobili, poſſino ſenza pagare il paſſaggio, o entratura, ottenere ufizj, e benefizj della noſtra Religione, ma non già le ſpeſe del Convento, non pagando detto paſſaggio, o entratura; e gli altri, che non fuſſino abili, per eſſere ricevuti all' Abito, ſecondo gli ordini, non pagando il paſſaggio, non poſſino godere nè ufizio, nè benefizio, nè ancora le ſpeſe del Convento. E ci contentiamo, che quando il Fondatore, o Acquiſitore di padronato, o alcuno della linea retta di eſſi fuſſe privo della Commenda, per qualſivoglia cauſa, della quale però non s'intenda eſſere privo, ſe non gli fuſſe eſpreſſamente tolta per ſentenza, ezian che fuſſe privo dell' Abito, ancorche vi fuſſero perſone, a chi la detta Commenda ſi poteſſe conferire; non poſſino eſſere aſtretti i padroni a provvedere della detta Commenda, ma ſi debbe aſpettare un' anno per vedere ſe il Commendatore poteſſe havere la grazia; ed i frutti di dett' anno ſi ſerbino per lui quando otteneſſe la grazia della Commenda. E venendo il caſo, che gli Amminiſtratori di dette Commende, per loro demeriti, ſi condennaſſino in privazione d' Abito, la qual porta ſeco la pena della carcere perpetua, e che inſieme ſi toglieſſe loro

per

Digitized by Google

per sentenza l'amministrazione delle Commende, vogliamo (mentre si terranno rinchiusi in carcere, se non havranno beni fuori di quelli della Commenda, onde nutricarsi), che sieno provvisti di condecenti alimenti sopra i frutti delle Commende, che amministravano avanti alla sentenza. E quando il padronato trapasserà dalla linea retta del Fondatore, o Acquisitore nelle linee, o linea trasversale, o sia fatto da principio per più linee, oltre alla sua, o per se solo esclusa la sua, con havervi aggiunto altre linee; vogliamo, che la Religione riscuota dal primo Acquirente de' trasversali la vacante, o vero annata de' frutti di detta Commenda solamente, e poi se gli spedisca la Bolla di sua collazione; e mancato il primo Acquirente trasversale di vita, detta Religione riscuota il mortuario, cioè quella rata de' frutti si raccoglie dopo la morte del Commendatore fino al Febbrajo seguente, e non faccia pagare cosa alcuna al successore per causa della vacante, perciocchè vogliamo, che i successori de' descendenti del detto trasversale, non sieno obbligati, durante la detta linea, pagare detta annata, ma ritornino nell' esenzione concessa, come sopra si dice, alla linea del Fondatore, e si seguiti il medesimo ordine di pagamenti, ed esenzioni in tutti gli altri casi di successione di trasversali. Ma se alcuno fonderà, o erigerà, o unirà Commende alla Religione a vita d' una persona sola, possa il provveduto a detta Commenda, senza servire più, che si voglia, godere l'Anzianità, ed havere ancora luogo, e vitto nel

Digitized by Google

Convento ſenza pagare l'entratura, o vero il paſſaggio; con queſto, che la Commenda, che da lui ſi acquiſterà ſenza ſervire la Religione, non poſſa eſſere di maggiore entrata di quella, che da lui ſarà ſtata eretta, unita, e fondata. Ma ſe egli vorrà ſervire conforme agli altri Cavalieri, che godono Anzianità, poſſa in tal caſo ottenere una Commenda d' ogni ſorte d' entrata, non pregiudicando però a gli altri Cavalieri, che havranno acquiſtata, o acquiſteranno la loro Anzianità. E ſe i Fondatori, o Provviſti faranno le Provanze di nobiltà conforme a gli ordini, poſſino godere, oltre all' Anzianità, tutti gli ufizj, gradi, e dignità della Religione. Sieno eziandio queſti tali eſenti, e liberi dal navigare ancora nelle Impreſe Reali. Ed oltre i detti privilegj, godino di più tutti quegli altri, che a' Fondatori di padronato per linea retta ſolamente ſono conceduti. E generalmente tutti quelli di dette linee privilegiate, come di ſopra, che per l' innanzi faranno provviſti da quelli, che haranno unito, eretto, e fondato, o acquiſtato Commende di padronato alla Religione, o da loro diſcendenti, vogliamo, che poſſino eſſere veſtiti dell' Abito fuori del Convento, da alcun Cavaliere acciò deputato, per Patente del Gran Maeſtro; il qual Cavaliere ſi mandi a ſpeſe di quel tale, che haverà a ricevere l'Abito; con queſto inteſo, che ſe nel luogo ſteſſo, o circonvicino ſarà un Cavaliere, che ſia atto a tal carico, ſe gli commetta, affinche torni minore ſpeſa a quel tale, che havrà a ricevere l'Abito; ma ſendovene più, che ſieno atti, debba co-

Digitized by Google

comandarsi al più Graduato, o Anziano di essi, secondo la prerogativa ordinata nel Titolo, e Capitolo de' Priori. E per poter unire, ed ereggere, e fondare alcuna Commenda alla nostra Religione, vogliamo, che basti solo la grazia del Sereniſſimo Gran Maestro, come si è detto anco nel Tit. IX. Cap. II. E questa nostra deliberazione comandiamo, che non possa mai essere alterata in pregiudizio de' padroni, da noi, o da' Capitoli Generali, o nostri successori. E la sopraddetta provvisione non comprenda, nè obblighi in modo alcuno i Commendatori di beni Ecclesiastici assolutamente, rispetto a' quali s' osservi la disposizione degli altri Statuti; e se nelle fondazioni delle Commende vi saranno altri patti, o esenzioni, quelle osservare inviolabilmente si devano.

ADDIZIONI PRIME.

9. AL Capitolo Generale sieno obbligati da quì avanti di comparire ancora tutti i Commendatarj di Padronato, che saranno in Toscana, e familiarmente vi habiteranno, sotto le medesime pene, che gli altri; esentando da tal' obbligo quelli solamente, che hanno compliti sessanta anni.

ADDIZIONI SECONDE.

40. DEbba il Consiglio invigilare il complimento delle Commende di padronato. Ed i

Digitized by Google

Cavalieri Commendatori, che le Commende di lor Padronato non compliſſero, non poſſano in modo alcuno godere Gradi, Dignità, Ofizj, o Benefizj della Religione: Anzi havendone ſe n'intendino privati *ipſo facto*. E poſſano, e debbano in oltre eſſer condannati in perdita di tanta quantità di frutti per il primo anno, per quant' annua rendita fuſſe ſtata la detta Commenda fondata. E ſe un' anno dipoi, da aſſegnarſeli per il Conſiglio, non aveſſero le dette loro Commende complite, proceda il Conſiglio contro li detti Commendatori, e ciaſcheduno di eſſi, come li parrà, fino alla privazione dell' Abito incluſive; nella quale privazione d' Abito s'intenda, e ſia, e s' habbia per incorſo, e debba condennarſi dal Conſiglio quel Commendatore, il quale haveſſe fondato la ſua Commenda ſopra beni, e altri effetti ſottopoſti a carichi, fideicommiſſi, ed altri obblighi, e che detti effetti non fuſſero in tutto, e per tutto liberi, ſe nella fondazione furono da eſſo Commendatore per liberi con giuramento conſegnati: O ſi vero non fuſſero della promeſſa annua rendita, mentre nel tempo da aſſegnarſi dal Conſiglio non fuſſero ſtati li mancamenti per tal Commendatore ſuppliti. E contro li Fondatori, e Succeſſori non veſtiti dell' Abito proceda il Conſiglio per tali mancamenti alla privazione della prima annata di loro Commenda; e dell' altre ſuſſeguenti annate, come meglio gli parrà per il buon ſervizio della Religione convenirſi di giuſtizia.

41. Tra-

Digitized by Google

41. Trapassando le Commende di Padronato di particolari, ne' discendenti dal Fondatore per linea femminina; si dichiara, che debbano pagare al Tesoro l'annata, e dopo la morte del primo Commendatore, il mortuario, nello stesso modo, che per lo statuto è ordinato per quando passano in linea trasversale.

ADDIZIONI TERZE.

7. NEl Processo di provanze de' Successori in Commende di Padronato, quando la Commenda non arrivi almeno alla rendita di Sc. 200. l'anno doveranno aggiugnersi dell' altre sostanze patrimoniali perchè si sappia, che la loro entrata possa arrivare almeno alla detta somma di Scudi 200. Si doverà in oltre giustificare lo stato presente delle Commende con esibire nota distinta de i Fondi, e Stabili di esse con i Confini moderni, e stima del valore, e rendita, il qual riscontro, e stima doverà farsi dalli stimatori publici, con loro giuramento, e riconoscersi dalli Iusdicenti de i luoghi, o si vero dal Priore, o Balì locale, o loro Luogotenente, e dal Cavaliere deputato all' assistenza, o fabbrica del Processo, e in caso, che il fondo delle Commende in tutto, o in parte fosse in luoghi di Monte si produca fede autentica dell' esistenza di detti luoghi.

Digitized by Google

32. Cavalieri non possano senza special grazia del Gran Maestro obbligare le rendite delle Commende d'Anzianità, di Grazia, e di Padronato consistenti in luoghi di Monte.

Proibizione dello smembrare Commende. Cap. X.

NOn vogliamo, che le Commende d'Anzianità si possino dividere, o smembrare; ma quelle, che fussino fondate, o dotate di padronato di Collegj, Comunità, o di particolari, e così quelle di grazia, e padronato del Gran Maestro, vogliamo si possino dividere, e di una farne due, o più a beneplacito de' padroni, pur che ciascuna di esse habbia almeno d'entrata scudi cento l'anno, e le Commende divise, e multiplicate godino esse, ed i loro amministratori ne' casi espressi nel precedente Capitolo, i privilegj medesimi, come s'elle fussero state erette a principio una, e più separatamente. Non vogliamo già, che le Commende di padronato, che hanno titolo di Gran Croci, si possino mai dividere, di qualunque rendita elle sieno.

ADDIZIONI TERZE.

3. PEr le Commende di Padronato, che vorranno in futuro fondarsi nel caso, che l'Abito dell'Ordine desse il titolo di Nobiltà al Fondatore la dote non sia meno di diecimila scudi. Essendo poi il Fondatore Nobile, e mancandogli sola-

Digitized by Google

solamente qualche quarto, la Dote sarà di scudi cinquemila.

41. Che i successori in Commende di Padronato non potendo adempire interamente alle Provanze prescritte dalli Statuti dell' Ordine siano in avvenire obbligati generalmente ad augumentare i fondi de i loro Priorati, e Baliati nella somma fissa di scudi duemila; e quelli delle semplici Commende in somma di scudi mille solamente.

Proibizione, che non si possa havere più che una Commenda di quelle della Religione. Cap. XI.

NOn vogliamo, che alcun Cavaliere possa havere, salvo, che una Commenda per Anzianità; possa bene insieme, e da per se tenere Commende di padronato del Gran Maestro, o di grazia, e d'altri padronati, quante gli saranno conferite, come si è detto di sopra nel Capit. I. di questo Titolo.

Fra quanto tempo i chiamati a successione di Commende deono domandarne l' investitura. Cap. XII.

ORdiniamo a qualunque persona, che sarà chiamata a successione di Commende di padronato, che debba fra 'l termine di sei mesi, (di poi che sarà mancato l' Amministratore, ed aperta a lui la successione della Commenda) comparire a riconoscere tal Commenda dalla Religione, fare le pro-

provanze per l'Abito, e detto Abito pigliare, e poi fare la Professione, acciocche si possa conferire in persona sua detta Commenda; altrimenti non faccia i frutti suoi, ma sieno dopo detto tempo del Tesoro, se non haverà adempito quanto di sopra; ed in queste però eccettuati i minori d'età, come si è detto di sopra nel Cap. IX. di questo Titolo.

ADDIZIONI TERZE.

8. QUando il Fondo delle Commende si trovi mancante, fino a che non sia complito, o data Cauzione di Complirlo in un termine discreto da assegnarsi dal Consiglio si sospenda a i successori in dette Commende la Investitura, e l'Abito, ed incorrano nelle pene imposte dallo Statuto Tit. XIII. cap. II. *contro i Contumaci a pigliar l'Abito.*

Che i Discendenti di Fondatori di Commende devino essere nati di Madre Nobile. Cap. XIII.

NOn possano i Figliuoli, e Discendenti di quelli, che havranno fondato, o acquistato Commenda con qualsivoglia sorte di riservazione di padronato, essere vestiti dell' Abito, o investiti della Commenda, se non saranno nati per Madre, che sia nobile, secondo che per gli Statuti dell' Ordine si ricerca, volendo noi, che tali habbiano occasione di conservare sempre la nobiltà, che al grado de' nostri

nostri Cavalieri s' aspetta; non comprendendo quelli, che dal principio della fondazione, o acquisto della Commenda, e della grazia ricevuta dell' Abito saranno nati di Madre non nobile, nè quelli ancora, che nasceranno delle Mogli di quei tali, che da detto principio di fondazione saranno stati abilitati a potere ricevere l'Abito.

ADDIZIONI SECONDE.

42. I Successori in Commenda di Padronato, i quali hanno in avvenire a pigliar Moglie, sieno inviolabilmente sottoposti all' osservanza de' suddetti Capitoli *XII.* e *XIII.* e pe' predetti successori, che sono nati fin quì di madri non nobili, o per linea ascendente, o per linea trasversale, e che nasceranno di donne non nobili: Vuole il Serenis. Gran Maestro regolarsi con le grazie, secondo le diversità de' casi, come per l'addietro è seguito. Concede nondimeno, che i successori in Commenda di suo Padronato, nati di donna figliuola legittima di Cavaliere Commendatario di Padronato, ancorchè non fusse la detta donna di famiglia capace dell' Abito, e non fusse nata in Città, s'intendano, e si habbiano per abilitati all' Abito di Cavalieri Militi, in virtù di loro Commenda di Padronato.

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

6. TUtti i Succeſſori in Commenda ottenendo proroghe doveranno nondimeno fare il Proceſſo di Provanze per i quarti Materni, e pagare al Teſoro le Taſſe, e ſpeſe di Cavalierato; dichiarandoſi, che l'Ava materna figlia di Cavaliere reſta compreſa nella diſpoſizione delle Addizioni 2. al num. 42.

Che i Tranſunti di Fondazioni di Commende facciano prova contro la Religione. Cap. XIV.

I Tranſunti delle Bolle, e d' altri Inſtrumenti di unioni, fondazioni, o erezioni di Commende, che ſi daranno piombate dalla Cancelleria, ed autenticate con le ſottoſcrizioni del Gran Cancelliere, e Vicecancelliere, e Notajo, vogliamo, che facciano ſempre fede contro la Religione; e quando quel tale, o ſuoi ſucceſſori, che conforme all' obbligo degli Statuti, gli havrà meſſi in detta Cancelleria, ovvero Archivio, e ne haveſſe di biſogno, poſſa eſſerne ſempre accomodato, dando ſicurtà di riporgli in detta Cancelleria, o Archivio della Religione fra conveniente termine, ſecondo, che parrà al Conſiglio; e mancando di riporvegli, perda i frutti di due anni di detta Commenda, o ſi puniſca di quale altra maggior pena, che parrà al Conſiglio.

DEL-

Digitized by Google

DELLE VISITE

Titolo XIV.

Della Visitazione delle Commende. Cap. I.



Perchè la negligenza degli huomini, come la lunghezza del tempo disordinano, e corrompono tutte le cose, se maturamente in quello, che si può non vi si ripara. Però statuiamo, che tutte le Commende, e Benefizj della Religione, sieno visitati ogni cinque anni a spese del Tesoro da' Priori, e Balì, e dove non saranno Priori, e Balì, dal Cavaliere più Anziano, e più vicino a dette Commende, e Benefizi; i quali Visitatori debbano havere uno scudo il giorno, facendogli di più buono le spese, che facessino in scritture, e Notari per dette Visite. E le Commende, e Benefizi, che sono dentro la Città di Pisa, si visitino dal Priore della Chiesa, e Buon' huomini di essa; e quelle, che sono nel contado di Pisa, e di Livorno, sieno visitate dal Priore della Chiesa, con licenza del Priore del Convento, il quale volendo, possa anco egli visitare insieme con i detti; e le Commende di detti Priori, e Balì debbano essere visitate dal più Anziano di dette Provincie, e luoghi, come di sopra, ed il modo, che debbe servarsi nel fare dette visite sia

Digitized by Google

quello. Arrivati nella Provincia menino seco un Notajo, o se parrà loro meglio alcun Religioso dell' Ordine, e giunti sul luogo, il quale vogliono visitare, debbano la prima cosa ricercare sollecitamente, se le Messe, e gli altri Divini ufizi si celebrano da huomini buoni, e sufficienti debitamente, poi farsi mostrare a una a una tutte le Reliquie, se ve ne saranno, tutti i paramenti, tutti i libri, ed altri ornamenti della Chiesa, ed in somma tutte le masserizie dedicate al culto Divino, ed ultimamente intendere, e vedere con ogni diligenza, come le possessioni, e le rendite della Commenda sieno governate, ed in che modo si porti il Commendatore, e generalmente qual vita, e che costumi sieno i suoi. Debbono ancora descrivere nominatamente tutti i Titoli di tutte le Chiese, e tutti i nomi di tutte le loro possessioni, e poderi, così fuori delle Terre, come dentro, e tutte le loro valute. Ed oltre a ciò noteranno tutti i censi, tutte le giurisdizioni, preminenze, facultà, e privilegj di ciascuno di detti luoghi, e parimente tutt' i carichi; e se fusse stato lor mossa lite nessuna, o alcuna cosa da chi che sia occupata; e tutte le sopraddette cose sono tenuti mettere in iscrittura, e portarne, o mandarne una copia autentica al Gran Maestro, ed al Consiglio; e dovunque trovassero mancamento alcuno, o rimediarvi essi dell' entrate del luogo, o avvertirne il Consiglio, al quale appartiene ordinare, e provedere, che sia fatto per l'Amministratore il rimedio, e ripari, che conviene; il quale Amministratore, se non lo farà, debba essere privato non solo di quella,

ma

Digitized by Google

ma di tutte l'altre amministrazioni del nostr' Ordine; e se detti Visitatori mancheranno in alcuna parte del debito di loro ufizio, sieno sottoposti a quelle pene, che il Gran Maestro, ed il Consiglio giudicheranno, che loro si convenghino; lasciando quanto alla visita del Sagramento, visitare l'Ordinario Ecclesiastico, come Giudice delegato dalla Sede Apostolica. Avvertendo di far dipingere le Croci alle Chiese, e Case delle Commende.

ADDIZIONI TERZE.

59. DEve il Consiglio invigilare al puntuale adempimento delle ordinazioni fatte nelle Visite delle Chiese della Religione, e dar conto al Serenissimo Gran Maestro di quanto non sarà stato eseguito, e di quei che saranno stati contumaci, o averanno trascurato di giustificare d'aver sodisfatto a quanto dovevano.

DE'

DE' CONTRATTI,

ED ALIENAZIONI. Titolo XV.

Che i Cavalieri non possino in alcun modo alienare cosa nessuna de' beni della Religione. Cap. I.



Affinche i beni della Religione non si smarrischino, proibiamo espressamente al Consiglio, ed a qualunque Cavaliere dell' Ordine, e Religione nostra, di qualunque dignità, o condizione si sia, che nè debba, nè possa sotto colore, o pretesto alcuno, vendere, nè impegnare, nè donare, nè in qualsivoglia altro modo concedere, obbligare, o alienare, nè dare a livello, nè a linea, nè in perpetuo, nè a tempo, o sotto altro titolo concedere per qualunque cagione, o necessità, senza speciale autorità, o espressa licenza del Gran Maestro, e del Capitolo Generale, Terre di sorte alcuna, nè altri beni della Religione, nè meno di Commende, e Benefizj, o vero Poderi, Possessioni, Case, Vigne, Campi, ragioni, proprietà, nè altri beni immobili di dette Commende, e Benefizj, e di qualunque altri luoghi per qualunque cagione in qualsivoglia maniera alla Religione nostra aspettanti; e chiunque contraffarà s' intenda *ipso facto* privato d' ogni Commenda, ufizio, e Benefizio; e non possa, se non do-

Digitized by Google

dopo dieci anni conseguire in detta Religione altre Commende, Ufizj, o vero Benefizi. E con tutto questo, cotali vendite, pegni, cessioni, obbligazioni, donagioni, concessioni, ed ogni altra di qualsivoglia nome, alienazione, e livelli, da hora innanzi, annulliamo, cassiamo, e dichiariamo essere in tutto, e per tutto invalide. Concediamo bene, che si possino cotali beni dare in affitto per lo spazio di tre fino in cinque anni, tanto a' Cavalieri, come a' Secolari, e riconfermargli a' medesimi, passato l'affitto, per altro tempo, pur che non sieno Principi, Signori potenti, o vero Università, e Collegi, e che ciò si faccia col mezzo de' pubblici incanti, servati gli ordini della Città di Firenze, lume coperto, e vetro. Avvertendo, che si debbano affittare per maggiore prezzo, o almeno per il medesimo, che si trovavano affittati, per il passato; ed in caso non si possa, se ne debba dar conto a S. A. ed aspettare licenza di potere diminuire il prezzo di detti affitti; e contraffacendosi in alcuna parte a questo ordine, la pena sia dell' applicazione de' frutti, della cosa, che sarà affittata, o vero allogata, per un' anno al Tesoro della Religione, e l' affitto, come l' allogagione non vaglia, nè habbia effetto. Non comprendendo in detta proibizione i beni di Commende di padronato, verso de i quali vogliamo si offervi il deliberato del Cap. IX. del Titolo delle Commende.

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

33. LA Religione, per le vendite de' proprj beni, e di Commende di Padronato non è soggetta a ritratto.

34. Beni della Religione, o di Commende, o di Chiese si seguitino a dare a livello, come si è sin quì praticato, ma con idoneo mallevadore ad arbitrio del Consiglio, secondo la diversità de i casi, e l'entrature, e laudemj, che si pagheranno, e, se eccedono le due annate di Canoni, s' impieghino in augumento de' Fondi.

Che i Cavalieri non facciano contratti finti, nè simulati. Cap. II.

DOvendo i Cavalieri havere tema di non commettere cosa, che macchi l' onore, inibiamo loro il fare contratti illeciti, finti, o simulati sotto qualsivoglia colore; nè alcuna cedola di loro mano finta, o simulata, per la quale s' obblighino a chiunque si sia di pagare alcuna cosa, somma, o quantità; e contraffacendosi sieno puniti dal Consiglio in pena arbitraria, havuto riguardo all' importanza della cosa. E se pure facessino tali contratti, e cedole, e colui in favore di chi saranno state fatte, non havrà procacciato d' essere sodisfatto dal Contraente, o Promettente, mentre ch' egli sarà vivo, non possa dopo la morte di lui conseguire, mediante tali ragioni, cosa nessuna; nè sia il Tesoro comune obbligato a pagare per tal conto cosa veruna a persona, come per cose indebitamente, o simulatamente fatte, o in fraude, e per tali infino da hora le dichiariamo.

DEL-

Digitized by Google

DELLE ALLOGAGIONI

Titolo XVI.

Che i mortuarj, e le vacanti non s' affittino, se non con l' autorità, e licenza della Religione. Cap. I.



Uando occorresse, che alcuno de i nostri Cavalieri passasse a miglior vita, non vogliamo, che i Riscuotitori, o Proccuratori del Tesoro presumino allogare, o affittare il mortuario, o la vacante, cioè l'annata, se non con licenza, ed autorità del Consiglio; e venendo il caso, che debba haversi il mortuario, e vacante delle Commende di padronato, proibiamo se ne facciano affitti per minor somma, di quello è stato loro assegnato d'entrata, calculandosi detta entrata, secondo la valuta de' beni commendati, a ragione di scudi cinque per cento; e non trovandosi oblatore di detta somma, nè volendo l' affitto quello, che succede nella Commenda, sia obbligato, sendo erede del Fondatore, a supplire quello che vi mancasse; e non sendo erede, debba la Religione essere conservata indenne sopra i beni patrimoniali del Fondatore, i quali beni in detto caso vogliamo sieno sempre obbligati al mantenimento della rendita promessa nell' Instrumento della fondazione. Non vo-

Digitized by Google

gliamo ancora, che neſſuno de' noſtri Cavalieri, o eſſi Ricevitori, o Proccuratori piglino per ſe tali affitti, ed allogagioni, o paleſemente, o di naſcoſto, nè per terze perſone; e chi altrimenti farà, ſia come inobbediente punito.

Che le ſpoglie de' Cavalieri ſi debbono vendere, e come ſi hanno ad affittare le Commende vacanti. Cap. II.

ORdiniamo, che i beni delle ſpoglie ſi vendino all' incanto, e ſi dieno a chi più ne offeriſce; eccettuandone i vaſi d'oro, e d'argento, ed altre gioje, e pietre preziose, le quali vogliamo, che ſi mandino nella loro propria forma, per i Ricevitori, e Proccuratori, al noſtro Teſoriero, perchè ſi mettino nel Convento. Non vogliamo già, che, contro la forma dello Statuto, ſi meſcolino tra le ſpoglie i beni dello ſtato delle Commende. Quanto alle vacanti, affinche 'l comune Teſoro noſtro non ſia nell' affittarle, o allogarle defraudato, ordiniamo, che per i Ricevitori [così nella contrada, dove ſarà la Commenda, l' amminiſtrazione della quale ſarà vacata, come in tutti gli altri luoghi circonvicini] ſi faccia pubblicamente bandire, e dare notizia dell' affitto, ed allogagione, che ſi debba fare della vacante a chi più ne darà, eziandio ſe ſarà ſecolare; e poi che egli havrà inteſo, chi colui ſia, che più n' offeriſce, gli dica a bocca, o gli faccia intendere per lettere, che tale affitto non può havere luogo ſenza l' autorità, e licenza del Conſiglio,

Digitized by Google

glio, nel modo, che si contiene negli Statuti nostri. Però se toccherà a lui cotale affitto, gli farà fare il partito; ma prima bisogna, che detta vacante si metta un' altra volta all' incanto, per doversi dare a chi maggior prezzo n' offerisce: e se non si troverà alcuno, che ne dia più, si debba concedere di pari pregio al primo offerente, salvo, che se il secondo offerente non fusse Cavaliere, quali di pari pregio debbono essere preferiti a' Secolari. Nè per questo intendiamo, che s' impedisca la possessione corporale, che si debbe pigliare da colui, a chi è stato provveduto dal nostro Ordine nell' amministrazione della Commenda affittata, o veramente allogata, come che i frutti, e l' entrate debbono essere del Fittajuolo, e non del Cavaliere provveduto.

Che durante il mortuario, e la vacante non si possino fare restaurazioni, e miglioramenti. Cap. III.

NOn vogliamo, che i Cavalieri del nostro Ordine, nè altre persone, che nel tempo del mortuario, e della vacante, pigliano in affitto le Commende, possino, o debbano in modo alcuno per qualsivoglia cagione, mentre, che durerà il mortuario, e la vacante, farvi alcuna reparazione, o rizzarvi per migliorarla alcuno edifizio, se già dette reparazioni non fussero necessarie; le quali però (perchè debbono essere soddisfatte dal successore nella Commenda) vogliamo si facciano moderatamente, e

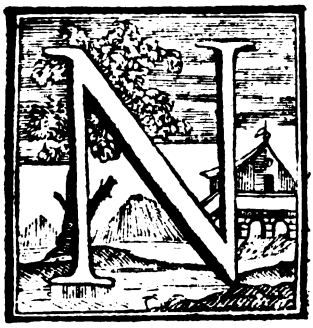
Digitized by Google

ſecondo la facultà della Commenda, havuto prima il giudizio, e conſiglio di due, o tre Commendatori, affinche i noſtri Cavalieri, a cui ſaranno commeſſe, e concedute tali Commende, non ſieno ſotto la coverta di così fatte reſtaurazioni di maniera gravati, ch' eglino non poſſino pagarle. Se alcuno fuori del tenore di queſto Statuto havrà fatta reſtaurazione, reparazione, o miglioramento alcuno, non debba eſſere nè dal Teſoro, nè da' Cavalieri in parte alcuna rifatto, anzi tutto s'intenda a ſpeſe di coloro, che riparate, reſtaurate, o migliorate l'havranno.

Digitized by Google

DELLE PROIBIZIONI E PENE. Titolo XVII.

Che i Cavalieri non eſercitino arti proibite, e vili, nè ſervano, ſalvo a Principi, e gran Perſonaggi. Cap. I.



Eſſuna coſa è, nè più biaſimevole a un Cavaliere, nè più vergognoſa, che l'eſercitare alcuna arte proibita dalle leggi, o vile per ſe ſteſſa. Per la qual coſa, contro la dignità loro, e fuori della volontà noſtra ſaranno tutti quei Cavalieri, i quali eſerciteranno arti indegne dell' eſſere di coloro, la cui principal profeſſione è combattere per la Fede Cattolica. E ſe alcuno ſarà d'animo così plebeo, che eſerciti perſonalmente arti vili, ovvero faccia eſercizj meccanici (di quelli maſſimamente, che ſecondo gli Statuti gli averebbono potuto impedire la grazia dell' Abito, quando ſi fuſſe ſaputo, che eſercitati gli haveſſe prima, che fuſſe fatto Cavaliere) incorra *ipſo facto*, in pena della privazione dell' Abito. Non potranno i Cavalieri Militi del noſtr' Ordine ſervire, ſtando a vitto, o ſtipendio, ad altri, che a Principi, o Grandi di Spagna; nè a Prelati, che non ſieno Cardinali, o Principi; e così non poſſino ſervire a Signori inferiori, benche titolati, ſenza licenza, o dichiarazione

del

Digitized by Google

del Gran Maestro, salvo quando fussero Ajo, o Governatore delle persone loro, o Governatori di Fortezza, o di Giustizia, tutto sotto pena dell' arbitrio del Consiglio.

ADDIZIONI SECONDE.

43. NOn possano i Cavalieri servire in carica alcuna Principi, che non sieno supremi, o del loro sangue, nè a Prelati, che non sieno Cardinali.

Che i Cavalieri non s' astringhino a persona alcuna con giuramento, o altra maniera di lega.
Cap. II.

NOn sia lecito a' nostri Cavalieri per alcun modo, senza licenza del Gran Maestro, fare di se omaggio, o divenir huomo ligio, o contrarre lega, o farsi (come si dice) fratello giurato con persona alcuna. Non possino ancora far conventicole proibite, nè intervenire alle fatte sotto pena della privazione dell' Abito, il quale, se gli fusse mai restituito, nondimeno non possa per dieci anni conseguire Commenda, nè altro Benefizio della Religione; e tutto questo sia senza pregiudizio, e non includa il giuramento, che i Feudatari, o altri sudditi prestano a' loro Principi, conforme alla ragione comune.

Che

Digitized by Google

Che i Cavalieri non si partano dal Convento senza licenza. Cap. III.

COnsiderando di quanta importanza sia la continua residenza degli otto Graduati, e Consiglieri, e degli altri Cavalieri, che hanno ufizio, o pubblica amministrazione nella Religione, al Convento; ordiniamo, che tutti detti Ufiziali debbano stanziare assiduamente al d. Convento, eccettuando però il Gran Contestabile, e l'Ammiraglio, i quali vogliamo, che possino, per la cura, che hanno dell' amministrazione della guerra, partire, e stare in ogni tempo, e luogo, che l' obbligo de' loro uffizj ricercasse, senz' alcuno impedimento, o licenza, e s'habbiano in detta parte, come residenti al Convento, e nessuno degli altri possa partire senza espressa grazia del Gran Maestro; e qualunque de' prefati Cavalieri trasgredirà, incorra *ipso facto* per ciascuna volta, se sarà Conventuale, nella pena, e perdita d'un mese d'Anzianità, oltre a' giorni della sua assenza; e passando un mese di tempo, che non ritorni al Convento, incorra di più in perdita d' un' altro mese di sua Anzianità; e se sarà Cavaliere Commendatario, perda per ogni volta scudi xxv. d'oro larghi, applicati al Tesoro, da ritenersegli immediate sopra i frutti della sua Commenda; e passato un mese di tempo, che non ritorni al Convento, incorra di più in perdita d'altrettanta somma applicata, e da ritenersegli, come di sopra. E se l' uno, e l' altro Cava-

lie-

Digitized by Google

liere con l'assenza sua persevererà in maggior tempo, possa ad arbitrio del Consiglio essere gastigato in qualsivoglia maggior pena, concedendo nondimeno a detti Graduati licenza di potere in tempo de' loro ussizi, ogn' anno una volta assentarsi dal Convento, e stare fuori a' loro negozi particolari, per lo spazio d' un mese per ciascun' anno, godendo in detto tempo l' Anzianità, la provvisione, e stipendj di vitto, e altro, come se abitassero, e facessero stanza al Convento; dando però conto a S. A. S. per loro memoriale, tempo per tempo, di quei mesi, che si eleggeranno di star fuori per loro servizi. Concedendo ancora a detti Graduati, ed altri Ministri, come a ciascun' altro Cavaliere l' abilità di potere per tre giorni albergare nel Contado di Pisa.

ADDIZIONI PRIME.

13. TUtti quelli, che sono obbligati di risedere tutto l' anno al Convento, possino assentarsi per due mesi, in una, o più volte, e non perdere perciò lo stipendio.

ADDIZIONI SECONDE.

44. QUelli, Cavalieri, che sono obbligati a risedere tutto l' anno al Convento, non possono godere lo stipendio per li due mesi dell' assenza concessali, se non haveranno ottenuto la licenza da chi s' aspetta. E nel darsi le licen-

Digitized by Google

licenze, l'Auditore della Religione doverà haver riguardo, che i Cavalieri di Consiglio non l'habbiano nel medesimo tempo; ma si compartisca in maniera, che il Tribunale si possa adunare con numero sufficiente; ma sopratutto si osservi, che non possano partire di Pisa, prima di havere spedito ciascheduno le commissioni ricevute, o di haver consegnato avanti la loro partenza i Processi, e scritture alla Cancelleria, mentre non fussero le cause, ed i negozj in grado di spedizione. E quei, che non pigliassero l'assenza, in quell' anno, non possano pretendere di goderla negli anni susseguenti, intendendosi sempre incominciare l'annata dal giorno del preso possesso della carica.

45. In materia della residenza di Pisa de' Graduati, alla quale in virtù de' Rescritti, che ci sono, viene compreso anco il Gran Contestabile; si dichiara, che esso venga eccettuato, quando è in atto di spedizione per esercitar la sua carica.

46. Alli Cavalieri Graduati, o del Consiglio, che volessero navigare, si paghi a primi lo stipendio solito darsi alli Graduati anco per il tempo, che stanno su le Galere, ed ai secondi, quello, che si deve a' naviganti. E facendo gli uni, e gli altri tutti i viaggi delle Galere in un' anno da che escono fuori di Porto; la prima volta fino a che si mettono a scioverno, si conceda loro un mese d'assenza senza perdere il solito stipendio; Ma tralasciando di fare alcuno di detti viaggi, si debba computare il tempo della navigazione, che facessero,

Digitized by Google

in conto dell' assenza concessa di due mesi ciaschedun' anno.

Che i Cavalieri non occupino le Commende. Cap. IV.

SE alcun Cavaliere del nostr' Ordine sarà tanto prosuntuoso, che ardisca occupare per forza, o ritenere con violenza, o contro la volontà del Gran Maestro, e del Consiglio, Commende, e Magioni, o qualunque altri beni, o Benefizj dell' Ordine nostro, perda l'Abito, e sia per sempre incarcerato; e se gli fusse fatta grazia dell' Abito, stia dieci anni, che non possa conseguire Commende, nè alcun' altra dignità; e la possessione della Commenda, o d'altro Benefizio nel detto modo occupato, si dia pacificamente a colui, che ne era legittimamente stato provveduto, e si possa bisognando invocare il braccio secolare.

Come, e quando i Cavalieri possono liberare gli Schiavi. Cap. V.

NEssun Cavaliere della nostra Religione, il quale habbia uno, o più schiavi, possa senza licenza del Consiglio, liberargli, se già non fussero battezzati, e divenuti veri Cristiani. E qualunque Cavaliere havrà schiavi, non volendo fargli franchi, ma vendergli, sia obbligato dargli alla Religione, volendogli, per il medesimo prezzo, che da altri ne trova.

Che

Digitized by Google

Che i Cavalieri, che hanno ufizj nell' Ordine, non armino legni. Cap. VI.

STatuiamo, che neſſun Cavaliere dell' Ordine noſtro, di qualunque grado, e dignità, che habbia cura, ed amminiſtrazione di giuſtizia, o che habbia in cuſtodia i beni della Religione, come il Conſervadore, ovvero il Teſauriero Generale, e quelli, che ſono ſopra l' Arſenale, o ſopra la munizione dell' artiglierie, o ſopra graſce, o vettovaglie, nè alcuno, che da loro, o come Miniſtro, o come compagno dependa, poſſa per ſe, o per interpoſte perſone naſcoſamente, o paleſemente, ſotto alcuno colorato arbitrio armare Legni di ſorte neſſuna per far guerra a gl' Infedeli, o per andare in corſo, ſenza l' autorità, ed eſpreſſa licenza del Gran Maeſtro, di che ne habbia ad apparire ſcrittura. Non poſſa ancora alcuno de' noſtri Cavalieri eſſere a parte d' alcuno Arſenale fatto da altri, o perſeverare negli Arſenali già fatti, ſotto pena di perder l' uffizio, il quale ſi dia ſubite non altrimenti, che ſe tutto il tempo fuſſe fornito, e ſotto confiſcazione del prezzo dell' Arſenale, e del guadagno, che ne haveſſe cavato, e tutto vada al Teſoro comune, eccetto la terza parte, che ſi deve dare all' accuſatore, ſenza alcuna diminuzione, o remiſſione. E queſto medeſimo ſi ordina de' Capitani di Galere, e de' loro Ufiziali, ſotto le medeſime pene, ſe armeranno per corſeggiare, e far ſua la roba d'altri. Concedeſi nondimeno, che per

Digitized by Google

accompagnar le Galere, o per far loro scorta, o scoprir navi, o altre simili necessità, e faccende, possino, senz' alcuna pena, o riprensione, armare, o Fuste, o Brigantini. E se alcuno, o Cavaliere, o secolare, presumerà fraudolentemente di mettere il nome suo falsamente in detto Arsenale, o partecipare segretamente co' predetti Ufiziali incorra nella pena della confiscazione, e sia punito come falsario, e trattato come spergiuro. E vogliamo, che la licenza d' armare, che si debbe concedere dal Gran Maestro, si metta in iscrittura, e chi l'otterrà sia tenuto a dare sufficiente sicurtà di non molestare, danneggiare, o depredare i Cristiani, nè alcuno de' nostri Cavalieri, nè i loro Legni, o Vasselli. Concediamo bene (a chi da altre parti venisse in ajuto della nostra Religione) che possa armare senza licenza. E quei Cavalieri, che con la licenza del Gran Maestro armeranno, o Galera, o Galeotta, o altri legni, godano Anzianità, come se facessino residenza al Convento. Dichiarandosi però, che quei Cavalieri, che armeranno con licenza del Gran Maestro, ed andranno in corso contro gl' Infedeli, non godano l'Anzianità, se non v' andranno in persona; la quale Anzianità guadagnino ancora gli altri Cavalieri, che andassino in compagnia di quello, che arma, o Galera, o Galeotta, o altri legni, come sopra è detto.

Che

Digitized by Google

Che non si dia Salvocondotto, ricetto, immunità, ovvero franchigia. Cap. VII.

NEsſuno del noſtro Ordine vogliamo, che poſſi concedere Salvocondotto a' Corſali, ſe non il Gran Maeſtro; ed egli non debba ciò fare ſenza grandiſſima neceſſità, ſotto pena a chi contraffaceſſe di perdere l'Abito. Non ſi poſſa ancora dar Salvocondotto a huomini fuggitivi, ed a Mercanti falliti, ſe non dal Gran Maeſtro; e chi faceſſe in contrario, perda ogni Commenda, e Benefizio, nè poſſa, ſe non dopo tre anni, ottenere coſa alcuna della Religione. Ed in oltre conſiderando, che il dare ricetto, e ſicurtà a coloro, i quali hanno eccesſi, e malefizi commeſſo, non è altro che incitare, e quaſi invitare gli uomini a eſſer triſti, o almeno difendere le triſtizie degli uomini ribaldi, non ſolo non permettiamo, che alcuna Chieſa, o Convento, o Magione, o qualſivoglia altro luogo, o pubblico, o privato della noſtra Religione, poſſa eſſere franchigia ad alcuno delinquente, e renderlo ſicuro, ſalvo che per ſemplice debito. Ma vietiamo eſpreſſamente, che neſſun malfattore vi debba eſſere in modo alcuno da perſona veruna, ſotto qualunque colore, o preteſto ricevuto, ſotto pena a chi contraffaceſſe d'una Quarantena, e di ſtare tre anni carcerato in prigione; il qual tempo non gli ſi poſſa, ſe non per grazia ſpeciale del Gran Maeſtro, abbreviare.

Che

Che non si possa far tregua, senza il consenso del Gran Mastro con gl' Infedeli. Cap. VIII.

NOn si possa (in alcun modo per qualsivoglia Cavaliere dell' Ordine nostro) conchiudere nè pace, nè tregua con Turchi, Mori, nè altri Infedeli, se non solamente con l'autorità, e licenza del Gran Maestro; e chiunque altrimenti facesse incorra in pena, e gastigo, che al Gran Maestro parrà di dargli; e tutto quello, ch' egli farà, s' intenda vano, e di nessun valore.

Delle Artiglierie, ed altre Armi della Religione. Cap. IX.

ANessun Cavaliere sia lecito alienare in modo alcuno, o trasportare altrove, senza consentimento del Gran Maestro, o del Capitolo generale, Artiglieria, o Munizione, di qualsivoglia sorte, nè Armi da offendere, nè da difendere, salvo Spade, o Pugnali, nè altre cose pertinenti all' uso della Guerra, che sieno della nostra Religione; e contraffacendo, caschi in quella pena, e pregiudizio, che parrà convenirsi al Gran Maestro.

I Cavalieri non intervenghino nelle Guerre de' Cristiani. Cap. X.

ORdiniamo, e determiniamo, che i nostri Cavalieri non possano intromettersi, nè andare a imprese di Guerra, che fanno i Cristiani l'un

Digitized by Google

l' un contro all' altro, salvo chè per conservazione, e difesa degli Stati del Gran Maestro, e nessuno, se non solo il Gran Maestro, possa loro dare licenza di militare in dette imprese; ed in tal caso proibiamo portino l' insegne, ed armi della Religione nelle loro sopravvesti; e chi non osserverà, perda l' Abito: e ricuperandolo per grazia, non possa fra anni dieci ottenere amministrazioni di Commende, nè altri Benefizj nella Religione. Non si vieta già loro, sendo Feudatari, o sudditi di altri Principi, il poter servir in guerra i loro Signori legittimi, pur che ciò facciano con saputa del Gran Maestro; e che la guerra non si muova contro i suoi Stati, nè de' suoi sudditi, nè contro la Chiesa Cattolica Romana, e che non usino in detta loro sopravveste l' insegna della Religione.

Nessuno Cavaliere possa domandare ufizio nel Consiglio, e nel Capitolo, per vie illecite. Cap. XI.

COnsentiamo, che i nostri Cavalieri possino chiedere ufizio, e dignità dell' Ordine, ed il Consiglio, e Capitolo debba dargli, con saputa, ed approvazione del Gran Maestro, a coloro, che saranno conosciuti atti ad amministrargli bene, e fedelmente. Proibiamo però che detti uffizj, e dignità si procaccino per modi, e vie illecite; e se alcun Cavaliere contraffarà, non possa per tutto quell' anno conseguire offizio alcuno; concediamo però, che si possano senza pregiudizio alcuno domandare detti uffizj, ed amministrazioni al Gran Maestro.

Che

Digitized by Google

Che i Cavalieri in domandare le dignità, non usino parole ingiuriose. Cap. XII.

NOi non vogliamo, che i nostri Cavalieri, nel chiedere le dignità, possano scoprire i vizj, o pubblicare i peccati de' Competitori, e concorrenti loro; nè allegare cosa brutta l'un dell' altro nè contendere con parole; ed in somma dineghiamo loro così il fare, come il dire cosa alcuna, la quale potesse recare danno, o vergogna alla vita, e costumi de' Competitori; potranno bene, per difendere le loro ragioni, produrre in mezzo quei mancamenti, mediante i quali, secondo la forma degli Statuti nostri, deono essere gli avversari esclusi dagli ufizi, e dignità, come dire, che sieno debitori del Tesoro comune; che non habbiano fatta la debita residenza, o nel Convento, o sù le Galere; che habbiano peggiorate le Commende; che non habbiano fatto quei miglioramenti, che dovevano, ed altre così fatte cose. Chi farà altrimenti di quello, che habbiamo comandato, caggia dalla domanda sua, nè possa ottenere per quella volta la dignità, o l'uffizio, il quale egli chiede; e se alcun altro, il quale non fusse suo Competitore, mentre, ch' egli chiede d' esser eletto ad alcuno onore, gli rinfacciasse alcuna di dette colpe, *ipso facto*, innanzi che si proceda a elezione, sia privato dell' Anzianità di due anni.

Che

Digitized by Google

Che nessuno vadia senza l'Abito. Cap. XIII.

QUalunque Cavaliere anderà senza l'Abito del nostr' Ordine, o non lo porterà palesemente sopra il suo manto, ed Abito, e conforme alla distinzione fatta nel Capitolo VII. del Titolo *del modo di ricevere i Cavalieri*, per la prima volta sia condannato alla Quarantena, e in una navigazione; per la seconda in mesi tre di carcere, di più in una navigazione; per la terza volta sia spogliato dell' Abito. Ma quelli, che havranno la Croce cucita sopra i loro manti apparente, sieno scusati dal portarla cucita ne gli altri vestimenti, sempre, che havranno, o porteranno pendente al collo la Crocetta piccola d'oro, tinta all' intorno di vermiglio colore.

ADDIZIONI PRIME.

14. LE pene, che sono ordinate a' Cavalieri Militi, che non portano l'Abito, s' estendino ancora a' Cavalieri Cappellani, e con tanto più di ragione, quanto più de' Militi sono onorati dell' Abito.

Ed i sopraddetti Cavalieri Cappellani, ed altri Preti, che servono alla Religione, possino solo per viaggio portare una mezza spada, o cosa simile, e non altrove, nè altro; pena la prima volta un mese di carcere, la seconda il doppio, e la terza ad arbitrio, sino alla privazione dell' Abito inclusive.

Digitized by Google

Possino i Cavalieri Militi, in virtù d' un Rescritto di S. A. de' 18. d'Aprile 1611. tirare con Archibuso, e munizione minuta ne' luoghi, ed a fiere, ed uccelli non proibiti; alla pena delle leggi ordinarie per gli altri non Cavalieri.

ADDIZIONI SECONDE.

47. TUtti i Cavalieri in qualunque luogo abitanti debbano portar la Croce nel ferrajolo, (eccetto i Prelati, che vanno in Mantelletta) e la Croce d' oro pendente al collo, che sia d'apparente, ed onesta grandezza; alla pena, se sarà Commendatario, per la prima volta, de i frutti d' un' anno di sua Commenda, o sia di Padronato, d' Anzianità, o di Grazia. Ed essendo in oltre Cavaliere Anziano, della perdita d' un' anno d' Anzianità. Se Cavaliere Anziano senza Commenda, sia condannato in perdita di due anni di Anzianità; (ancorche tanta non n' havesse acquistata) se Conventuale, in un' anno di navigazione: E per la seconda volta contro ciascuno respettivamente si duplichino le medesime pene: E per la terza volta si privino dell' Abito. E sempre, ed in ogni caso sieno tenuti pagare al relatore segreto, o palese ducati cinquanta di moneta. E si ordini alli Priori, e Balì, e Ricevitori, che n' invigilino l'osservenza.

48. Dichiarando, che le Croci, quali si portano alli vestimenti, debbano esser tutte simili, ed unifor-

Digitized by Google

formi nel guarnimento d' oro, e con la ſola cordellina ordinaria ſecondo l' uſo antico, ſotto le pene contenute nel predetto Cap. XIII. del Tit. XVII per quelli, che vanno ſenza l' Abito. E che però ſi proibiſca alli Merciai, Ricamatori, ed altri manifattori, che fanno dette Croci, così in Firenze, come altrove, di non le poter fabbricare, tenere, nè vendere d' altra forma di fregio, che della ſopradetta antica, ſotto pena della perdita di eſſe, e di ſcudi due di lire ſette moneta fiorentina per ciaſcuna Croce, che fuſſe loro trovata. Ed il Conſiglio ne invigili l'oſſervanza.

49. E venendo diſpoſto, che i Graduati, e li Priori, e Balì ſieno tenuti portare la Croce grande nel mezzo del Petto di loro Abito, come nel Cap. VII. del Tit. II. Si dichiara però, che contraffacendo ſieno ſottopoſti alle pene ordinate per i Cavalieri, che non portano l' Abito. E di più ſi ordina eſpreſſamente, che mentre non hanno la detta Croce grande nel petto, non poſſano godere il loro luogo di precedenza, nè tirare gli emolumenti doppi nell' Adunanze, che ſi fanno di Semblee, Apprenſioni d'Abiti, Mortori, o d'altro. E ſe n' invigili la puntuale oſſervanza per chi s'aſpetta reſpettivamente in eſſe funzioni.

Digitized by Google

Che gli accusati sendo condennati non possino conseguire Commende. Cap. XIV.

I Cavalieri accusati, inquisiti, e carcerati per imputazione di delitto, o colpa, o negligenza, vogliamo, che possino (avanti, che sieno per sentenza condennati) conseguire Commende, Uffizj, e Benefizj, ed altri comodi della Religione, sendone per altro capaci; ed ancora acquistare Anzianità; e seguendo contro di loro per dette colpe, e delitti sentenza di condennagione, non si dovranno per questo privare delle Commende, e Benefizj acquistati innanzi la data sentenza, se non in caso, che per la disposizione degli Statuti, tali delitti portassero seco la pena della privazione di essi. Solo si debbe a detti condennati far rimettere per il tempo, che fussero stati ritenuti in carcere, il salario del vitto del Convento, che fusse loro stato pagato durante loro carcerazione, e stornarsegli al conto dell' Anzianità quei giorni, fussero stati fatti loro buoni, mentre sono stati prigioni.

ADDIZIONI TERZE.

44. BEnche tutti i Cavalieri obbligati alla navigazione conseguiscano lo stipendio per il tempo che sono carcerati, e inquisiti per qualche delitto, debbono però rimetterlo al Tesoro, quando segua la condanna, e quelli che non per senten-

za

za del Consiglio, ma per ordine del Gran Maestro saranno senza processo puniti colla carcere, per il tempo della loro carcerazione non possono fare Anzianità, nè tirare stipendio.

Che i Cavalieri non facciano tumulto nelle Magioni. Cap. XV.

SE alcun Cavaliere nelle Magioni, o Alberghi, dove si mangia, si porterà insolentemente, e con immodestia, se leverà romore, se romperà usci, porte, sgabelli, tavole, o altre cose simiglianti, gettandole fuori, o avventandole a chi che sia, sia punito della pena, che al Consiglio piacerà, insino a diminuirgli l'Anzianità inclusivamente, come si dice. E se alcuno batterà i famigli, ragazzi, o gli schiavi del Priore del Convento, o d'altri Superiori, se nel dar loro delle busse non havrà cavato loro sangue, per la prima volta si punisca con la Quarantena, per la seconda sei mesi di carcere, e per la terza perda due anni della sua Anzianità. Ma se havrà fatto uscire sangue, e la ferita sia leggiera, per la prima volta sei mesi in prigione, se la ferita sarà grave, ed enorme perda l'Anzianità.

I casi, per i quali i Cavalieri si privano dell' Abito. Cap. XVI.

INdegna cosa è, che coloro, che si macchiano d'alcuna gravissima scelerità, vadano armati dell' Abito della nostra Religione; e perciò ordiniamo, che

che tutti coloro, che commetteranno l'infrascritte scelleraggini, e ribalderie, si privino in perpetuo del nostro Abito; ciò sono, Eretici, Soddomiti, Assassini, Ladri, coloro, che si fuggono agl' infedeli. Chiunque lascerà nelle zuffe, e battaglie contro gl' Infedeli lo stendardo spiegato della nostra Religione. Chiunque combattendo contro Infedeli abbandonerà alcun Cavaliere; Chi darà alcun luogo a gl' Infedeli, o sarà consigliere, o consapevole di detta tradigione; la qual cognizione si riserva al Gran Maestro, ed al Consiglio. Chiunque havrà tre fiate abbandonato senza licenza lo stuolo, ed il consorzio de' Cavalieri, o si sarà trasferito senza licenza del Gran Maestro ad altra Religione Militare, non possa più ritornare alla nostra. Chiunque, o a cavallo, o a piedi harà nel combattere atteso a predare, sia sospeso dell' Abito, il quale ripigliare non possa se non passato un' anno. Qualunque Cavaliere havrà accusato qualunque altro Cavaliere d'alcuno de' casi sopradetti, e si sarà proferto a provarlo, se egli non lo proverà, perda l'Abito. Similmente tutti coloro, che havranno falsato Lettere, tanto dell' Ordine nostro, quanto d'altri. Chiunque havrà senza causa legittima commesso omicidio dolosimente, sia privato senza tempo dell' Abito, e condennato a perpetua carcere, affinche gli altri Cavalieri non usino di commettere così grave scelleratezza, e lo stuolo de' nostri Soldati si renda più pacifico, e quieto. Medesimamente chiunque havrà fatte testimonianze false, in cose, che pregiudichino grandemente, che nell' altre di minor pregiudizio si rimette

mette la pena al retto arbitrio del Consiglio, considerata l'importanza della cosa, e la qualità delle persone.

Delle pene de' malefizi ordinari. Cap. XVII.

QUalunque Cavaliere dirà, o farà villania a qualunque persona, senza causa legittima, (se l'ingiuria sarà grave), si punisca con la pena della Quarantena, e se sarà leggiera, con la pena di due Settene; e se l'havrà mentito per la gola, se gli aggiunga quella maggior pena, che sarà arbitrata dal Consiglio, considerata la condizione delle persone, e qualità del fatto. E se alcuna sorte d'armi, o altra cosa atta a percuotere, havrà senza legittima causa assalito altri senza percuoterlo, si punisca in giorni quindici di carcere; e percuotendolo, e della percossa non esca sangue, si condanni in giorni trenta di carcere. Ed uscendo sangue, (nè il colpo, o ferita sia con rottura d'osso, o altrimenti grave) si condanni in mesi tre di navigazione di Galera, e rompendosi osso, o ferendosi gravemente, si condanni in un' anno intero di navigazione di Galera; e facendo il Cavaliere alcuno de' soprascritti malefizj in rissa, ed acceso dal calore dell' iracondia, si punisca respettivamente nella metà meno delle pene di sopra espresse; e movendosi a commettergli da legittima causa, assolva, e condanni per il Consiglio, secondo che sarà giudicato conveniente, havuto rispetto alla cagione, modo, circostanze, qua-

li-

Digitized by Google

lità delle persone, ed eccesso della moderata difesa: Il Cavaliere, che con ispinta, ed urto appensato havrà fatto cadere in terra, o con arancio, o simil cosa tratta per onta, e dispregio havrà percosso altri, incorra in pena d'una Quarantena, e se non l'havrà fatto cadere, nè percossolo, si punisca con due settene. E se per onta, e dispregio havrà percosso altri di ceffata, e schiaffo nel viso, o battutolo di canna, scopa, o simigliante cosa in alcuna parte del corpo, o con cose immonde, e sporche imbruttatolo, si punisca in una navigazione intera di Galera; e se l'havrà percosso con mano vota in altra parte del corpo, o ammenatogli con alcuna delle sopraddette cose, e non coltolo, si punisca in mesi tre di navigazione di Galera. Il Cavaliere, che con schioppo, arco, o balestra da guerra assalirà altri, con animo di nuocere (il che si presuma, se da lui non si prova il contrario) si condanni in un mese di carcere, e venendo all' atto dello strignere il cane, e serpentina dell' achibuso, senza sparare, o all' atto dello sparare, senza corre, si condanni in perdita di due anni di sua Anzianità, ed in due anni di carcere. E facendo colpo, ancorchè l'avversario non muoja, si privi dell' Abito. Il Cavaliere, che mascherato, tinto, larvato, o altrimenti deformato per non essere conosciuto, con arme, o altra cosa atta ad offendere, assalirà Cavaliere, o altra persona, se non l'havrà ferito, si condanni in due anni di navigazione di Galera, e ferendolo, in quella maggior pena, che parrà al Consiglio, sino a

pri-

Digitized by Google

privazione dell' Abito inclusive. Il Cavaliere, che per ferita, o percossa data ad altra persona in alcuno de' sopraddetti casi, havrà fatta cicatrice evidente nel viso al suo avversario, ed ancora se dalla ferita, e precossa data in qualunque modo, succedesse tolto il lume degli occhi, naso, braccio, piedi, mano, gamba tagliata, o debilitata, talmente che resti inutile, si condanni nel doppio delle pene di sopra espresse per qualunque delitto respettivamente, ed in altre maggiori pene ad arbitrio del Consiglio, secondo la gravezza delle ferite, ed enormità degli eccessi. E le sopraddette pene, referendo l'una all' altra respettivamente, si raddoppino per qualunque malefizio de' sopra nominati, che si commettesse contro altri, alle case della propria abitazione dell' avversario, dinanzi a' Magistrati pubblici, o in luoghi sacri, ovvero Piazza, Palazzo, e Palazzotto della Religione, e sopra le sue Galere; parimente se si commetteranno di notte tempo, o in giorni festivi, e per offese fatte contro Scolari dello Studio; e si triplichino commettendosi in Pisa, nel tempo de' Capitoli Generali, tanto dentro quello, quanto fuori delle Congregazioni pubbliche. Chiunque a sangue freddo, e con soperchieria havrà ferito altri a tradimento, sia privato dell' Abito. Il Cavaliere, che percuoterà Messi, e Ministri di Corte, si punisca in mesi quattro di carcere, oltre alle pene imposte di sopra contro i percussori. E chi userà loro parole ingiuriose, si punisca (oltre la pena, che tratta di simil materia) di più in una Quarantena. E chiunque

proibirà loro il far gravamenti, si condanni in mesi sei di carcere, e in. mesi sei d' Anzianità. E nel giustificarsi dette cose, si creda al detto degli offesi della Corte col giuramento, non vi sendo legittima prova in contrario; potrà nondimeno il Consiglio in tutti i casi nel presente Capitolo espressi, secondo le circostanze, che aggravassero, imporre, usando l' arbitrio con l' autorità del Gran Maestro, pene maggiori a' Cavalieri delinquenti.

Del benefizio della confessione, e pace. Cap. XVIII.

ORdiniamo, che quando nelle risse, che nasceranno fra Cavalieri, e Cavalieri, e fra Cavalieri, e secolari, seguirà in fra le parti la pace, di che apparisca nella Cancelleria dell' Ordine pubblico Instrumento, da rogarsi in Pisa per il Notajo della Religione, e fuori di Pisa da que' Notai, che serviranno detta Religione, se ve ne saranno, se non, da altri Notai, s' intenda diminuita la metà della pena a quel tal Cavaliere, che in detta pena fusse incorso. Ed a quelli, che spontaneamente confesseranno nelle risposte all' accuse, ovvero inquisizioni, il delitto, per tal confessione glie ne sia diminuita la quarta parte, intendendo di quelle pene, che non concerneranno privazione d' Abito, o della vita; perciocche vogliamo, che le pene della privazione d' Abito, e di vita, s' intendino, e sieno escluse da ogni benefizio di diminuzione, tanto per pace, co-

Digitized by Google

come per confessione; dichiarando, che, sempre che occorrerà per qualche delitto imporre a un Cavaliere pena di Quarantena, e che ci sia la confessione, e pace a suo favore, si debba diminuire, e ridurre a una Settena; e se succederà o la pace sola, o la sola confessione, a due settene.

Della possessione turbata. Cap. XIX.

CHi entrerà nell' altrui possessioni, e beni armata mano, e guastando termini, mutando fosse, o disfacendo muraglie, facendo ciò per se stesso, o altri di suo ajuto, e comandamento, sia punito per ciascheduna di dette cose, qualunque volta, ad arbitrio del Consiglio, secondo che la causa sarà giudicata più, o meno grave.

Di chi, di dì, o di notte farà tumulti. Cap. XX.

IL Cavaliere, che di giorno, o di notte tempo facesse tumulti alla casa d' altra persona, e rompesse usci, o finestre, o usasse alcun' altra violenza, e se havrà turato usci, o finestre con calcina, o l'havrà imbrattate con alcuna lordura, o datovi dentro de' sassi, sia condennato in quella pena, che il Consiglio giudicherà conveniente alla gravezza del delitto; e se vi havesse messo fuoco, e abbruciatala, sia privo dell' Abito; ma se il fuoco non si fusse attaccato, o non vi havesse fatto danno, privisi dell' Anzianità di tre anni.

Digitized by Google

Di chi disfida a Duello. Cap. XXI.

SE un Cavaliere sfiderà un' altra persona, ovvero accetterà disfida di quella per cartello, o per terza persona, o con parole, sia privato perpetuamente dell' Abito, e posto in prigione; e nella medesima pena incorra quello, che sarà stato Padrino, o havrà preso parte per alcun duellante.

Delle Bestemmie. Cap. XXII.

QUalunque Cavaliere, che bestemmierà, o rinnegherà, o schernirà il Santissimo Nome di DIO, e della Beata Vergine MARIA, e de i suoi Santi, la prima volta sia punito con la Quarantena, la seconda con la prigione di due mesi, la terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Gran Maestro, ed il Consiglio; il quale possa, qualunque volta, aggiungere altre pene maggiori, secondo l'atrocità del fatto.

Che nessuno ponga le mani nelle Spoglie. Cap. XXIII.

I Beni delle spoglie de' nostri Cavalieri, quali, secondo la disposizione del Capitolo VI. del Titolo del Tesoro, appartengono di buona ragione al Tesoro comune, non è lecito ad alcuno, nè in alcun modo si permette, che si ricevano, o maneggino da altri, che da quelli, che n' hanno l' autorità

Digitized by Google

rità dal Consiglio. Chi havrà contraffatto; se quello, ch' egli havrà preso, passerà cento scudi, sia privato dell' Abito, se non gli passerà, sia punito alla Quarantena. Similmente chi porrà le mani su' denari, o altre cose, e ragioni pertinenti al Tesoro, al Gran Maestro, o al Convento, se l'usurperà, se gli spogli l'Abito; e con tutto ciò, tutto quello, che sarà stato tolto, o imbolato da lui, si rimetta, e rifaccia al Tesoro, de' beni del delinquente. E perchè questo Statuto, che alcun Religioso perda l'Abito per ogni eccesso, che passi cento scudi, potrebbe parere troppo rigido, e severo (concioſiacosache i delitti s' aggravino, e alleggeriſchino grandissimamente dalle loro circostanze); In però vogliamo, che ancora in questo si consideri, e pesi la qualità, e si proceda con maturo Consiglio. Qualunque volta dunque alcuno sarà querelato d' alcun danno, il qual passa venticinque scudi, vogliamo, che la querela sia rimessa al Consiglio, e quivi levate tutte le gavillazioni, e tutt' i sutterfugi rimossi, s' attenda solamente la verità del fatto in tutti i modi possibili per i nostri Statuti, e si faccia giustizia, secondo che meriterà la qualità del delitto, ed i meriti, o demeriti del reo.

De' Concubinari. Cap.. XXIV.

NEssun de' nostri Cavalieri debbe in modo alcuno tener concubine, nè nella casa propria, nè fuori di essa, e se alcuno, posta da parte la buona fama, farà il contrario, e sarà convinto di co-

Digitized by Google

cotale errore, o per fama pubblica, o per teſtimonianza d'huomini degni di fede, o per confeſſione di propria bocca, vogliamo, che ſia ammonito prima tre volte dal ſuo Superiore, che ſi levi da cotal pratica, e fugga cotale infamia; e ſe egli non oſtante l'ammonizione tre volte fatta, perſevererà contumacemente nel delitto, vogliamo, che paſſati quaranta giorni dalla prima ammonizione, ſe ſarà Commendatario, ſia privato *ipſo facto*, e ſenz' altra ſolennità di tutti i frutti della ſua Commenda per tre anni; e ſe ſarà Cavaliere Conventuale, perda tre anni d'Anzianità; e ſe ſarà Cavaliere d'obbedienza, ſia privato per tre anni di qualunque amminiſtrazione dell' Ordine noſtro. E chi fuſſe per il medeſimo errore condennato tre volte, eſſendo di perduta ſperanza, ſia privo dell' Abito.

Alcuni caſi, per i quali i Cavalieri incorrono la pena della Settena. Cap. XXV.

CHi ſi parte dagli Uffizj Divini; chi è nella Settena, e rizzandoſi non rende grazie a DIO; chi interrompe nel Conſiglio il parlare de' Conſiglieri; chi mangia ſenza il ſegno, o Croce della Religione, ſia punito con la Settena ſenza diminuzione.

47. Per-

Digitized by Google

ADDIZIONI TERZE.

47. PErchè nelli Statuti si trovano comminate, per diverse mancanze, o delitti, le pene di Settene, e quarantene, che non sono più in uso, si rimette all' arbitrio del Consiglio, il permutare le medesime in Carcere, Sequestro, Confino, o Pene pecuniarie, secondo le circostanze delle dette Mancanze, o Delitti più, o meno gravi.

Alcuni casi, per cagione de' quali i Cavalieri incorrono la pena della Quarantena. Cap. XXVI.

PRimieramente chi non ubbidisce a' comandamenti del Gran Contestabile, ed Ammiraglio nelle giornate, e fatti d' arme di Mare, o di Terra, non può incorrere in minor pena della Quarantena. Coloro, che s' intromettono negli uffizj altrui. Qualunque Cavaliere mangia in Camera, o in alcun luogo proibito, senza licenza, incorrino tutti nella Quarantena.

La forma dell' esecuzione della pena della Settena. Cap. XXVII.

CIascun Cavaliere, che havrà havuto per suo gastigo la pena della Settena, digiunerà sette giorni continui, e la quarta, e sesta feria, cioè il Mercoledì, ed il Venerdì di essi sette giorni, digiu-

Digitized by Google

giunerà in pane, ed in acqua, e riceverà la disciplina in questa guisa. Cavatosi il mantello starà humilmente inginocchioni dinanzi all' Altare in presenza d'alcun Sacerdote del nostr' Ordine, il qual percuotendogli il dosso con una bacchetta, dirà il Salmo *Deus Misereatur nostri*, &c. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster, &c. Salvum fac servum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Mitte ei Domine auxilium de sancto. ℟. Et de Sion tuere eum. ℣. Esto ei turris fortitudinis. ℟. A facie inimici. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus cui proprium est, &c. Dette queste cose, drizzisi in piedi il Cavaliere, e rimettendosi in dosso il suo mantello, baci riverentemente il Superiore suo.

La forma dell' esecuzione della pena della Quarantena. Cap. XXVIII.

QUalsivoglia Cavaliere, il quale sia stato condennato alla pena della Quarantena, dee digiunare quaranta giorni continui, ed ogni quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni non gusti altro, che pane, ed acqua, stando a mangiare in terra, ed ogni Mercoledì, e Venerdì riceverà la disciplina in questa guisa. Egli ignudo, e scalzo comparirà dinanzi al Sacerdote, il quale percuotendogli le reni con una bacchetta, dirà. Miserere mei Deus, &c. con tutte l'Orazioni predette. Coloro, che saranno stati condennati alla Settena, o Quarantena,

non

Digitized by Google

non si deono partire dalle case loro, se non quando vanno alla Chiesa, e deono essere presenti a tutti gli Uffizj Divini. Coloro, i quali saranno stati condennati a due, o tre Quarantene, o Settene, basta che piglino la disciplina d' una sola Quarantena, o Settena. Chiunque sarà giudicato alla pena della Quarantena, o Settena soffra solamente la disciplina della Quarantena, nel qual tempo non possino portare Arme, ed è necessario, che vadino vestiti con veste lunga, secondo l' Abito della nostra Religione. Dichiarando, che quel Cavaliere, che sarà condennato in Settena, o Quarantena, e si troverà lontano dal Convento, e Città di Pisa più di 60. miglia, possa fare tal penitenza nella sua Chiesa Cattedrale, con dimostrare al Superiore di detta Chiesa l' ordine dell' esequire la Settena, o Quarantena, conforme a quanto di sopra è detto, e pregarlo, che gli voglia constituire un Prete, che gli dia la disciplina; e di tutto produca fedi autentiche dal Vescovo, o Vicario di quel luogo, e da quel Prete, che gli darà la disciplina, ed insieme l' esamine di testimoni, per chiarezza dell' osservanza de' Digiuni, ed altre cose dette di sopra; e questo affinche quel Cavaliere, che sarà lontano, non habbia (oltre alle penitenze di Settena, o Quarantena, venendo a Pisa a farla) a essere gravato di spesa, ed altre incomodità; e l' osservanza di dette penitenze fatte in Pisa, debbe essere giustificata per testimoni esaminati dal Notajo pubblico della Religione, con giuramento.

Digitized by Google

Di colui che, sarà stato condennato tre volte alla carcere. Cap. XXIX.

QUalunque Cavaliere sarà stato per i suoi demeriti condennato tre volte alla carcere, vogliamo che perda il luogo, e la precedenza nell' Anzianità, a favore di quel Cavaliere, che succede immediate dopo lui Anziano; e non degli altri, che seguitano Anziani dopo detto immediate successore.

Di coloro, che fuori del Convento hanno lasciato l' Abito. Cap. XXX.

SE un Cavaliere, o per incostanza sua, o ingannato dall' insidie del Demonio, havrà di sua propria autorità fuori del Convento lasciato l' Ordine nostro, e poi di ciò pentendosi, voglia ritornare alla Religione, vogliamo, che egli sicuramente, e liberamente possa venire al Convento, ed entrare nello Spedale degl' Infermi, e l' Infermiere sia tenuto provvederlo di tutte le cose necessarie, insino a tanto che 'l Consiglio determini sopra il fatto suo, se voglia concedergli, o negargli misericordia; e se egli non conseguirà la misericordia, se gli concede facultà di poter andarsene liberamente dovunque gli piacerà. E se alcuno non fusse Cavaliere del nostr' Ordine, o fusse stato Cavaliere, e dipoi fusse privo dell' Abito, e si metteſse l' Abito della Religione nostra, sia condennato in Galera in perpetuo.

Dell'

Digitized by Google

Dell' Ubbidienza. Cap. XXXI.

NOi habbiamo detto di ſopra più volte, che neſſuna coſa è nè piu utile, ne piu neceſſaria, in qualunque Congregazione, che l'Ubbidienza, ſenza la quale ciaſcuna compagnia toſtamente ſi riſolve. E perciò ordiniamo, che tutt'i Cavalieri noſtri, e ciaſcuno di eſſi (qualunque ſi ſieno) ubbidiſcano a' comandamenti, e precetti del Gran Maeſtro, e di tutt' i loro Superiori: Onde ſe alcun Cavaliere, ſtando nel Convento, non ſarà ubbidiente, come habbiamo detto, per la prima inobbedienza ſottentri alla pena della Settena; per la ſeconda, dee ſoggiacere alla Quarantena; e ſe ſarà tanto contumace, che ancora la terza volta non voglia ubbidire, priviſi dell' Abito; il che cosi ſi dee intendere, ſe gli ſarà poſta querela dopo qualunque comandamento non adempito; ed il medeſimo vogliamo, che ſi oſſervi fuori del Convento, riſervando però la pena della privazione al Capitolo. E ſe alcun Cavaliere non voleſſe ubbidire al primo comandamento del Conſiglio, toſto che ſarà certa l'inobbedienza ſua, ſenza altra citazione, ammonizione, o proceſſo, ſia privato dell' Abito, ſe già fra debito tempo, dal dì dell' intimazione del mandato, non produceſſe legittime, e ſufficienti cagioni dell' impedimento ſuo. Debba però avvertire detto Conſiglio di non muoverſi a far comandamenti, quali poſſino per l'inobbedienza portare ſeco la pena di privazione dell' Abito, ſe non per cagione, e delitti importanti, ed enormi.

Digitized by Google

De' cattivi Amministratori. Cap. XXXII.

TUtti coloro, i quali per loro colpa, o negligenza haranno deteriorate, e fatte peggiori le Commende, le Magioni, o altri beni alla loro cura, ed amministrazione commessi; subito che detta deteriorazione, o peggioramento sarà chiaro, sieno privati delle Commende, e degli Uffizj, e d'ogni altra amministrazione, ad arbitrio del Consiglio, secondo la qualità della negligenza, e mancamento, come amministratori inutili, e dissipatori de' nostri beni. Della medesima pena sieno puniti tutti coloro, che taglieranno le selve, antiche cioè i boschi ombrosi, dove si va a diporto, e per starvi al fresco, se già non facessino ciò per riparazione delle Commende, e degli edifizj, de' quali hanno cura, e per onesto uso della casa, dove abitano, il quale uso s' intende degli alberi secchi, e che non producono frutto. Possino bene servirsi, secondo il costume del paese, e del luogo, dove elleno sono poste, di quelle selve, le quali rinascono, e rimettono, e si sogliono tagliare ogni tant' anni: Non comprendendo in questo Capitolo i Commendatori di Commende di padronato, le quali hanno da per se particolare disposizione.

Delle pene de' delitti straordinari. Cap. XXXIII.

QUel Cavaliere, che comporrà lettere, sonetti, polize, o pasquinate, con tassare alcun Cava-

Digitized by Google

valiere; o havrà commesso, che si facciano, o prestato il luogo, dove si legghino, recitino, o scrivino, sia punito ad arbitrio del Consiglio. E chi harà scritto, o fatto scrivere, o mandato in Consiglio, o Capitolo, lettere, o polize senza nome, calunniando, e diffamando alcuna persona, incorra in pena di privazione dell' Abito, se sarà Cavaliere, e se sarà Secolare, se ne dia notizia all' Ordinario, acciò lo punisca secondo che di ragione gli parrà. E chi farà portare armi a persone, che non stanno seco, e faccia fede alla giustizia del contrario, incorra in pena di sei mesi d' Anzianità, e sia confinato alla Galera per sei mesi. Quello, che romperà la pace, sia rinchiuso in carcere per due anni; e quello, che romperà le tregue, incorra, oltre la pena convenzionale, nella pena degli Statuti. E le levate d' offese s' intendino rotte per l' ammenazione sola fatta con armi, o con guanto, o simil cosa, quantunque non sia seguita percossa dell' avversario. Ma le paci, e tregue non s' intendono rotte, se non si tocca con l' ammenazione la persona. Quello, che presumerà in alcun modo, colore, o pretesto intromettersi, o intervenire ad alcuna rissa, o quistione d' altri, che non tocchi alla persona sua propria, e chi porterà, o farà portare ambasciate, lettere, o cartelli, scritti di alcuna sorte, infra chi fusse la quistione, o tratterà cosa alcuna, per fare venire altri alle mani; ovvero darà Consiglio, o ajuto, o favore, o accompagnerà i quistionanti per strada, o a' luoghi della quistione, o presterà, o provvederà loro armi d' alcuna sorte,

Digitized by Google

te, o dirà, o farà alcun' atto, che si possa escogitare detto, o fatto a favore d'alcuno de' quistionanti, o interverrà nelle quadriglie, sia condennato in pena di scudi cinquanta d' oro, e di più nel doppio di quelle pene, che per l'ordinario si verrebbono a chi commetterà il delitto; e di più in quelle maggiori pene, che al giusto, e retto arbitrio del Consiglio parrà convenirsi. Quel Cavaliere, che ardirà fare attentamenti di soddomia, sia punito in pena di sei mesi di confino, di carcere, e d'una navigazione di Galera; e quello, che nel votare, e mandare i partiti ne' Consigli, e Capitoli, mette scopertamente il suo voto nel bossolo, debba perdere scudi cinque per ciascuna volta, da applicarsi immediatamente al Tesoro comune. Chi giuocherà in palazzo, o palazzotto ad altri giuochi, che a scacchi, e tavole, incorra in pena della Settena. Il Cavaliere, che contro gli ordini, e bandi degli stati del Sereniſſimo Gran Maestro, porterà, o userà archibusi proibiti, cioè di minore lunghezza d' un braccio, e mezzo, in alcun luogo di detti stati Ducali, sia punito in viaggi tre di Galera, da che le Galere escono, a che ritornano a scioverno; e quello, che gli mettesse, o tenesse dentro nella Città di Firenze, sia punito in pena di privazione d' Abito.

ADDIZIONI TERZE.

62. Essendo obbligo preciso di Cavaliere non solo di conservare, ed accrescere la Nobiltà, che al grado suo si aspetta; ma-

di

di procurare ancora di non la macchiare con parentadi indegni, e di vil condizione, si ordina, che a quel Cavaliere, che senza aver riguardo al decoro dell'Abito ardisse di contrar matrimonio con Donna di vil nascita, benchè onesta, e figlia di Genitori, che abbiano esercitato, o esercitino, arti vili, e meccaniche, gli resti sospeso per quanto parrà al Consiglio l'uso della Croce, e dell'Abito, e il godimento de i privilegi; e che sposando qualche Donna disonesta, e notata di pubblica infamia si privi dell'Abito.

Delle pene di alcuni delitti di Galera. Cap. XXXIV.

OGni volta, che il Generale delle Galere, o suo Luogotenente havrà comandato, che nessuno debba sbarcare in terra per suoi bisogni particolari, non possa alcun Cavaliere senza licenza di esso Generale, o suo Luogotenente sbarcare, sotto pena della Settena. Quelli, che abbandoneranno, o lasceranno le Galere, senza aspettare il ritorno di esse, sieno puniti, e privati dell'Anzianità, dal dì, che partirono le Galere, al dì, che saranno tornate a Livorno, e del vitto del Convento, fino all'altra navigazione, che faranno le dette Galere, e per quelli, che avessino Commenda, in mesi sei de' frutti della loro Commenda; e chi non havesse nè Anzianità, nè Commenda, in mesi sei di carcere, e se per tal partita nascesse disordine alcuno, sieno privati dell'Abito.

CON-

Digitized by Google

CONCLUSIONE DELLO STATUTO.

LE quali Leggi, e Statuti noi FERDINANDO MEDICI, ec. Come giusti utili, e necessari al nostr'Ordine, habbiamo ordinati, e riformati, con espressa dichiarazione, che non s'intenda fatta alterazione a' Privilegj, Patenti, esenzioni, convenzioni, e patti di Priori, Bajulivi, e Commendatari di Padronato, o altri di qualunque grado, e condizione, a' quali per il passato fusse acquistata ragione, o dove, per patto altrimenti per l'avvenire nella fondazione delle Commende si disponesse. Cassando, ed annullando tutti gli altri Statuti, Leggi, Ordini, Rescritti, Addizioni, Dichiarazioni, Consuetudini, Usi, e qualunque altre Disposizioni contenute ne' Libri, e Volumi antichi, e moderni degli stabilimenti della Religione, così a stampa, come a penna, in modo, che i presenti Statuti solamente si debbano attendere, ed osservare inviolabilmente, e tutti gli altri sieno come se fatti non fussero.

FERDINANDO MED. GRANDUCA DI TOSC. E GRAN MAESTRO.

Ad Mandatum Suæ Celsitudinis.
Carolus Antonius Puteus Archiepiscopus Pisanus, XXIX. Martij MDXC.

TA-

1407788
SBN
Digitized by Google

TAVOLA DE' TITOLI,

Che ſi Contengono

NEGLI STATUTI.

Della Regola de' Cavalieri. Tit. I. carte 86
Del modo di ricevere i Cavalieri. Tit. II. 90
Della Chieſa. Tit. III. 135
Dell' Oſpitalità. Tit. IV. 151
Del Teſoro Comune. Tit. V. 163
Del Capitolo Generale. Tit. VI. 190
Del Capitolo Provinciale. Tit. VII. 207
Del Conſiglio, e de' Giudizi. Tit. VIII. 208
Del Gran Maeſtro. Tit. IX. 236
Dell' Ufizio, e Dignità de' Cavalieri. Tit. X. 239
De' Priori. Tit. XI. 252
Dell' Ufizio, ed Eſercizio de' Cavalieri Tit. XII. 266
Delle Commende, ed Amminiſtrazioni di eſſe. Tit. XIII. 271
Delle Viſite. Tit. XIV. 299
De' Contratti, ed Alienazioni. Tit. XV. 302
Delle Allogazioni. Tit. XVI. 305
Delle Proibizioni, e Pene. Tit. XVII. 309

Digitized by Google

REPERTORIO
DI TUTTO IL CONTENUTO
NELL' OPERA.



Onceſſione di Papa Pio IV. al G. Dnca di Firenze, di poter fondare l'Ordine. a carte 1.

Confermazione, ed approvazione del medeſimo Papa Pio IV. della fondazione dell' Ordine. 4.

Privilegj, facoltà, e indulti conceſſi dal medeſimo Papa Pio IV. al Gran Maeſtro, alla Religione, ed a' Cavalieri. 12.

Privilegj, e facoltà conceſſe al G. Duca di Firenze Gran Maeſtro della Religione, ed a' Cavalieri. 22.

Dichiarazione della Ruota di Roma, che i Cavalieri di S. Stefano poſſino fare la profeſſione ordinata da' Capitoli della loro Milizia infra l'anno della provazione, e non ſi comprendino nel Decreto del Concilio di Trento alla ſeſſione 25, c. 15. 26.

Dichiarazione della medeſima Ruota di Roma, che i Cavalieri di S. Stefano ſieno capaci de' Benefizj Eccleſiaſtici ſecolari. 31.

Voto di alcuni Auditori della Ruota di Roma, che i Cavalieri di S. Stefano ſieno capaci de' Benefizj Eccleſiaſtici ſecolari. 33.

Decreto della Sac. Congreg. ſopra le coſe della Datarìa di Roma, che i Cavalieri di S. Stefano poſſino eſſer provviſti de' Beneſizi Eccleſiaſtici ſecolari. 36.

Giubbileo perpetuo alla Chieſa dell' Ordine in Piſa, due volte l'anno. 37.

Privilegio conceſſo da Papa Siſto V. al Gran Duca di Toſcana Gran Maeſtro dell' Ordine di S. Stefano di poter mettere in Commenda gli Spedali degli Stati di S. A. S. governati da' Laici, ed iſtituiti per ſervare Oſpitalità. 42.

Voto del Cardinale Serafino, che il ſopradetto Privilegio di Papa Siſto V. comprenda ancora gli Spedali Eccleſiaſtici amminiſtrati da' Clerici, de' quali la Sede Apoſtolica ſuole diſporre con ammettere le riſegne: Nè ſia ſpirato per la morte del Sereniſſimo Gran Duca Franceſco, ma ſi eſtenda a tutt' i ſuoi Sereniſſimi Succeſſori. 47.

Privilegio, e facoltà conceſſa dal medeſimo Siſto V. a' Cavalieri di San Stefano, ancorchè uſſorati, e bigami, di potere ottenere penſioni ſopra Benefizj Eccleſiaſtici ſino a ducati 200 annui di Camera, e ritenerne altre di qualunque ſomma, e quantità maggiore, ſenza andare in abito clericale. 56.

Privilegio di noſtro Sig. Papa Paolo V. quale ampliando la conceſſione di Papa Siſto V. concede, che i Cavalieri di S. Stefano poſſino ottenere penſioni ſopra Benefizj Eccleſiaſtici ſino in quattrocento ducati d'oro di Camera. 66.

Ca-

Digitized by Google

Cagioni, che hanno mosso il Gran Duca Ferdinando alla riforma universale degli stabilimenti dell' Ordine. 66.
Proemio del Duca Cosimo Fondatore dell' Ordine. 85.

DELLA REGOLA De' Cavalieri. Tit. I.

Della Regola de' Cavalieri di Santo Stefano. cap. 1. 86.
Degli Statuti, e Costituzioni della Religione de' Cavalieri. cap. 2. 86.
Dell' ufizio, e professione de' Cavalieri. cap. 3. 87.
Della pena di chi trasgredisce la Regola, e gli Statuti. cap. 4. 88.

DEL MODO DI RICEVERE i Cavalieri. Tit. II.

Della divisione de' gradi de' Cavalieri. cap. 1. 90.
Della qualità di coloro, che debbono essere accettati nell' Ordine. c. 2. 91.
Delle probazioni, che si debbono fare innanzi, che alcuno si accetti. capitolo 3. 94.
Delle qualità, che si ricercano ne' Cavalieri serventi d'Arme. cap. 4. 104.
Del ricevimento de' Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti d'obbedienza della Chiesa, e delle provanze, che sono tenuti fare. cap. 5. 105.
In che modo i Cavalieri dell' Ordine di S. Stefano debbino essere ricevuti alla prima professione dell' Abito di essa. cap. 6. 106.
Dell'Abito de' Cavalieri. cap. 7. 126.
Che non possa muoversi lite contro Calieri dello Stato loro, e della pena di quelli, che sono fatti Cavalieri contro i Capitoli. cap. 8. 128.
Che un Cavaliere servente non possa divenire Cavalier Milite, se non per alcuna notabil prova. cap. 9. 129.
In qual modo si debbano privare dell' Abito i Cavalieri. cap. 10. 130.
In qual modo si renda l'Abito a' Cavalieri, che ne sono privati. capitolo 11. 132.

DELLA CHIESA. Titolo III.

Del Culto Divino. cap. 1. 135.
I giorni, ne' quali i Cavalieri sono tenuti digiunare. cap. 2. 136.
Dell' obbligo, che hanno i Cavalieri di confessarsi, e comunicarsi. cap. 3. 137.
Della modestia de' Cavalieri nella celebrazione de' Divini ufizi. c. 4. 139.
Della precedenza, e residenza de' Cavalieri. cap. 5. 139.
Delle Processioni, che si debbono fare. cap. 6. 141.
Che si debbono fare preghiere per la Pace. cap. 7. 142.
Che si preghi Dio per la pace, e salute del Gran Maestro, e di tutto l'Ordine. cap. 8. 143.
Delle orazioni, che si debbono dire per ciascun Cavaliere, che muoja. capitolo 9. 144.
Della Messa, che si debbe celebrare per i Morti. cap. 10. 144.
Dell' ordine, che si debbe servare nel celebrare le Messe. cap. 11. 145.
Delle Prediche. cap. 12. 145.
De' Precettori, e Maestri de' Cherici. cap. 13. 146
Della promozione de' Cherici agli Ordini Sacri. cap. 14. 146

Digitized by Google

Dell' adornare, e riparare le Chiese. cap. 15. 147.
De' Buonuomini della Chiesa. capitolo 16. 148.
Che tutt' i beni deputati al culto Divino, che si troveranno nelle spoglie de' Cavalieri, s'appartenghino alla Chiesa Conventuale. cap. 17. 149.
Della recognizione, che debbono fare i Beneficiati dell' Ordine alla Chiesa della Religione. cap. 18. 149.
I giorni, ne' quali i Cavalieri sono tenuti portare l' Abito, e andare all' Ufizio. cap. 19. 150.

DELL' OSPITALITA'. Titolo IV.

Dell' Ospitalità, ovvero di curare gl' Infermi. cap. 1. 151.
Come il Buonuomo, e lo Scrivano dell' Infermeria si debbono portare. capitolo 2. 152.
Che si faccia un' Inventario delle masserizie dell' Infermeria. cap. 3. 153.
Come la Bottega dello Speziale dell' Infermeria sia visitata. cap. 4. 154.
Che si deputi un Cappellano col Priore dell' Infermeria. cap. 5. 156.
Dell' elezione, ed ufizio dell' Infermiere. cap. 6. 157.
Che gli ammalati si debbino portare modestamente nell' Infermeria. capitolo 7. 158.
Abilità de' Cavalieri. cap. 8. 159.
Che i Cavalieri entrando nell' Infermeria, si debbano confessare, e comunicare. cap. 9. 159.
In che modo i Cavalieri morti si debbano seppellire. cap. 10. 160.
Che i corpi de' secolari morti nella nostra Infermeria sieno onorevolmente seppelliti. cap. 11. 161.
In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell' Infermeria. capitolo 12. 162.

DEL TESORO COMUNE. Titolo V.

Delle ragioni, e carichi del Tesoro della Religione. cap. 1. 163.
Delle ragioni del mortuario, e della vacante da doversi pagare al Tesoro. cap. 2. 164.
Dell' entratura, o ricognizione da doversi fare da' Cavalieri. cap. 3. 167.
Di che tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, e della pena di chi non gli paga. cap. 4. 169
De' debitori del Tesoro. cap. 5. 171.
De' beni de' Cavalieri, che muojono, quali s'appartengono al Tesoro. capitolo 6. 173.
Dell' Armi, che si debbono dare da' Cavalieri. cap. 7. 174.
Dell' ufizio de' Ricevitori. cap. 8. 175.
Come si hanno a portare i Ricevitori nel cavare le spoglie. cap. 9. 178.
Del Riveditore generale de' conti. capitolo 10. 179.
Che i Ricevitori piglino la possessione delle Commende senza licenza d'alcuno. cap. 11. 180.
De' cinque Ricevitori del Tesoro. capitolo 12. 181.
Che i debiti de' Cavalieri morti si paghino a' creditori. cap. 13. 183.
Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti. cap. 14. 183.
Del salario degli Ambasciadori. capitolo 15. 184.
Del soldo da pagarsi a' Cavalieri. capitolo 16. 184.

Che

Digitized by Google

Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro. cap. 17. 184.
Delle lettere di cambio. cap. 18. 185.
Dell' obbligo de' Cavalieri. cap. 19. 185.
Dello Scrivano generale. cap. 20. 187.
Del Commessario del Convento, e suo ufizio. cap. 21. 188.

DEL CAPITOLO GENELARE. Titolo VI.

In qual modo si celebri il Capitolo Generale. cap. 1. 190.
Quali Cavalieri debbano intervenire al Capitolo Generale. cap. 2. 198.
Che gl' interessati non possino essere presenti alle deliberazioni. capitolo 3. 200.
Delle scuse, ed impedimenti de' Cavalieri assenti. cap. 4. 200.
Quali Cavalieri non possono eleggersi nel numero de' sedici Capitolanti. cap. 5. 201.
Dell' elezione delle dignità maggiori. cap. 6. 202.
De' Deputati dello squittinio, che si fa nell' elezione de' Graduati. capitolo 7. 204.
Del vitto, che si dà a' Cavalieri del Capitolo. cap. 8. 204.
Che a nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo. capitolo 9. 205.
Quanti giorni debbe durare il Capitolo Generale. cap. 10. 205.

DEL CAPITOLO Provinciale. Tit. VII.

Del Capitolo Provinciale. capitolo 1. 207.

DEL CONSIGLIO, e de' Giudizj. Tit. VIII.

Del Consiglio della Religione, e sua autorità. cap. 1. 208.
Del Luogotenente del Gran Maestro. cap. 2. 209.
La forma del giuramento de' Deputati al Consiglio. cap. 3. 209.
Che nessun Cavaliere possa esser citato senza licenza. cap. 4. 210.
Della modestia de' Consiglieri. capitolo 5. 211.
Del modo, nel quale si debbono vincere i partiti. cap. 6. 212.
Del modo, ed ordine dello squittinare. cap. 7. 213.
Che non si rivelino le cose, che si trattano ne' Consigli, e Semblee. capitolo 8. 215.
Che si osservino gli Statuti, e non si alleghino consuetudini, o abusi. capitolo 9. 215.
Delle cause civili, che sono a cognizione del Consiglio. cap. 10. 216.
Dell' instanza delle cause civili. capitolo 11. 217.
Della giurisdizione, e autorità del Consiglio nelle cause criminali. capitolo 12. 218.
Dell' inquisizione, e denunzie. capitolo 13. 219.
Del modo di procedere contro gli accusati, ed inquisiti contumaci. capitolo 14. 220.
Del modo di procedere contro i non contumaci. cap. 15. 221.
Del modo del procedersi quando è allegata l'assenza dell' accusato, o inquisito. cap. 16. 224.
Fra quanto tempo si debbono spedire le

Digitized by Google

le cause criminali. cap. 17. 225.
Che nessuno, che non sia Cavaliere possa essere ammesso a proccurare ne' giudizj dell' Ordine. cap. 18. 225.
Che si debba esaminare i testimonj. cap. 19. 226
Che le sentenze si debbino scrivere, e pubblicare. cap. 20. 227.
Delle appellazioni. cap. 21. 227.
De' termini, fra' quali si hanno a esequire le condannagioni, e pene, e del modo d'esequirle. cap. 22. 228.
Che le solennità ommesse, non rendino le sentenze invalide. cap. 23. 229.
Delle spedizioni, che si debbono fare dal Gran Maestro, o dal Consiglio. cap. 24. 230.
Dell' Audienza pubblica cap. 25. 231.
Della Bolla della Religione, e del Gran Maestro. cap. 26. 232.
Delle ferie, che si debbono osservare ne' giudizj della nostra Religione, oltre a' giorni della Domenica. capitolo 27. 232.

DEL GRAN MAESTRO Titolo IX.

CHE i Cavalieri ubbidischino al Gran Maestro. cap. 1. 236.
Quali cose il Gran Maestro può concedere a' Cavalieri. cap. 2. 237.
Che il Gran Maestro non possa alienare le cose, che risguardano la conservazione, e bene essere della Religione. cap. 3. 238.
Del Bollo ovvero Sigillo del G. M. c. 4. 238.

DEGLI UFIZJ, E DIGNITA' de' Cavalieri. Tit. X.

DEl Commendatore maggiore. capitolo 1. 239.
Dell' autorità del Gran Contestabile. cap. 2. 239.
Dell' autorità dell' Ammiraglio. capitolo 3. 240.
Del modo di armare Legni, e Vascelli latini, e quadri. cap. 4. 241.
Dell' ufizio del Gran Cancelliere, e Vicecancelliere. cap. 5. 243.
Dell' ufizio del Tesoriere generale. capitolo 6. 245.
Dell' ufizio del Conservadore generale. cap. 7. 246.
De' salarj, e stipendj da pagarsi per il Tesoro a' Cavalieri Graduati. cap. 8. 247.

DE' PRIORI Tit. XI.

DEll' ufizio del Gran Priore, e sua giurisdizione. cap. 1. 252.
De' Priori, e Balì. cap. 2. 256.
Del modo di eleggere il Priore della Chiesa, sua facoltà, e giurisdizione. cap. 3. 262.
Dell' Archivio. cap. 4. 265.

DELL' UFIZIO, ED ESERCIZIO de' Cavalieri. Tit. XII.

CHe gli ufizj dell' Ordine si dieno a' Cavalieri. cap. 1. 266.
Che i Cavalieri serventi d'Arme esercitino i loro ufizj. cap. 2. 266.
In che modo i Cavalieri s'abbino a portare nel Convento. cap. 3. 267.
Del proprio esercizio de' Cavalieri. cap. 4. 268.
Delle malattie, che acquistano i Cavalieri per causa delle navigazioni. cap. 5. 269.

DEL-

Digitized by Google

DELLE COMMENDE, ed amministrazioni di esse. Tit. XIII.

A Chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere un Cavaliere. cap. 1. 271.
Tra quanto tempo i Cavalieri possino conseguire Commende. cap. 2. 271.
Delle lettere d'Anzianità. cap. 3. 277.
Che nel conseguire le Commende migliori si segua l'ordine dell' Anzianità. cap. 4. 278.
Che si proceda senza indugio a dare le Commende de' Cavalieri morti. cap. 5. 280.
De' beni ricuperati per i Cavalieri da' Secolari. cap. 6. 281.
Della provvisione de' Benefizj ecclesiastici, e delle Commende. capitolo 7. 282.
Della dichiarazione dell' Anzianità de' Cavalieri. cap. 8. 284.
De' fondatori di Commende di padronato, e loro privilegj. cap. 9. 285.
Proibizione dello smembrare Commende. cap. 10. 294.
Proibizione, che non si possa avere più che una Commenda di quelle della Religione. cap. 11. 295.
Fra quanto tempo i chiamati a successione di Commende debbono domandarne l'investitura. cap. 12. 295.
Che i discendenti de' fondatori di Commende debbano essere nati di Madre nobile. cap. 13. 296.
Che i transunti di fondazioni di Commende faccino prova contro la Religione. cap. 14. 298.

DELLE VISITE Tit. XIV.

DElla visitazione delle Commende. cap. 1. 299

DE' CONTRATTI, ed Alienazioni. Tit. XV.

CHE i Cavalieri non possino in alcun modo alienare cosa nessuna de' beni della Religione. cap. 1. 320.
Che i Cavalieri non faccino contratti finti, nè simulati. cap. 2. 304.

DELLE ALLOCAZIONI. Titolo XVI.

CHE i mortuari, e le vacanti non s'affittino, se non con l'autorità, e licenza della Religione. cap. 1. 305.
Che le spoglie de' Cavalieri si debbano vendere, e come si hanno ad affittare le Commende vacanti. capitolo 2. 306.
Che durante il mortuario, e la vacante non si possino fare restaurazioni, o miglioramenti. cap. 3. 307.

DELLE PROIBIZIONI, E PENE. Titolo XVII.

CHE i Cavalieri non esercitino arti proibite, e vili, nè servino, salvo a' Principi, e gran personaggi. cap. 1, 309.
Che i Cavalieri non s'astringhino a persona alcuna con giuramento, o altra maniera di lega. cap. 2. 310.
Che i Cavalieri non si partino dal Convento senza licenza. cap. 3. 311.
Che i Cavalieri non occupino le Commende. cap. 4. 314.

Come,

Digitized by Google

Come, e quando i Cavalieri possino liberare gli Schiavi. cap. 5. 314.
Che i Cavalieri, che hanno ufizj nell' Ordine non armino Legni. capitolo 6. 315.
Che non si dia salvocondotto, ricetto, immunità, o franchigia. cap. 7. 317.
Che non si possa far tregua senza il consenso del Gran Maestro con gl' infedeli. cap. 8. 318.
Dell' artiglierie, e di altre armi della Religione. cap. 9. 318.
Che i Cavalieri non intervenghino nelle guerre de' Cristiani. cap. 10. 318.
Nessun Cavaliere possa domandare ufizio nel Consiglio, o nel Capitolo. cap. 11. 319.
Che i Cavalieri in domandando le dignità, non usino parole ingiuriose. cap. 12. 320.
Che nessuno vada senza l'Abito. capitolo 13. 321.
Che gli accusati essendo condannati non possino conseguir Commende. capitolo 14. 324.
Che i Cavalieri non faccino tumulto nelle Magioni. cap. 15. 325.
I casi, per i quali i Cavalieri si privano dell' Abito. cap. 16. 325.
Delle pene de' malefizj ordinarj. capitolo 17. 327.
Del benefizio della confessione, e pace. cap. 18. 330.
Della possessione turbata. cap. 19. 331.
Di chi, di dì, o di notte farà tumulto. cap. 20. 331.
Di chi si disfida a duello. cap. 21. 332.
Delle bestemmie. cap. 22. 332.
Che nessuno ponga le mani nelle spoglie. cap. 23. 332.
De' Concubinarj. cap. 24. 333.
Alcuni casi, per i quali i Cavalieri incorrono la pena della Settena. capitolo 25. 334.
Alcuni casi, per cagione de' quali i Cavalieri incorrono la pena della Quarantena. cap. 26. 335
La forma dell' esecuzione della pena della Settena. cap. 27. 335.
Della forma dell' esecuzione della pena della Quarantena. cap. 28. 336.
Di colui, che sarà stato condannato tre volte alla carcere. cap. 29. 338.
Di coloro, che fuori del Convento hanno lasciato l'Abito. cap. 30. 338.
Dell' obbedienza. cap. 31. 339.
De' cattivi amministratori. cap. 32. 340.
Delle pene de' delitti straordinari. capitolo 33. 341.
Delle pene d'alcuni delitti di Galera. cap. 34. 343.
Conclusione dello Statuto. carte 344.

IL FINE.

Digitized by Google

REGISTRO

CON ORDINE NUMERICO DELLE XIV ADDIZIONI PRIME

Per poter ritrovare le allegazioni di esse già fatte ne i Negozj passati.

N. 1	a	92	N. 6	a	100	N. 11	a	229
N. 2	a	99	N. 7	a	101	N. 12	a	248
N. 3	a	100	N. 8	a	171	N. 13	a	312
N. 4	a	100	N. 9	a	199. 291	N 14	a	321
N. 5	a	100	N. 10	a	213			

REGISTRO SIMILE DELLE L. ADDIZIONI SECONDE

N. 1	a	3	N. 18	a	177	N. 35	a	278
N. 2	a	3	N. 19	a	189	N. 36	a	279
N. 3	a	101	N. 20	a	203	N. 37	a	280
N. 4	a	101	N. 21	a	203	N. 38	a	283
N. 5	a	126	N. 22	a	204	N. 39	a	284
N. 6	a	142	N. 23	a	206	N 40	a	291
N. 7	a	144	N. 24	a	209	N. 41	a	293
N. 8	a	160	N. 25	a	249	N. 42	a	297
N. 9	a	166	N. 26	a	255	N. 43	a	310
N. 10	a	166	N. 27	a	259	N. 44	a	312
N. 11	a	167	N. 28	a	260	N. 45	a	313
N. 12	a	172	N. 29	a	260	N. 46	a	313
N. 13	a	176. 180	N. 30	a	260	N. 47	a	335
N. 14	a	176	N. 31	a	264	N. 48	a	251
N. 15	a	176	N. 32	a	273	N. 49	a	264
N. 16	a	176	N. 33	a	274	N. 50	a	250
N. 17	a	177	N. 34	a	274			

Digitized by Google

REGISTRO DELLE ADDIZIONI TERZE

Alle quali per numero corrente ſono aggiunte dodici Propoſizioni de' Sig. Deputati, approvate nel Capitolo Generale del 1643 con quanto vien comandato nel benigno Reſcritto in fine delle Deliberazioni Capitolari di detto Anno, e con altri ordini dati dall' Auguſtiſſimo Gran Maeſtro, deſcritti al n. 3. 41. 66. 67. che trovanſi alligati al Libretto del medeſimo Capitolo Generale.

N. 1	a	102	N.24	a	142	N.47	a	335
N. 2	a	102	N.25	a	142	N.48	a	251
N. 3	a	294	N.26	a	145	N.49	a	264
N. 4	a	102	N.27	a	161	N.50	a	265
N. 5	a	102	N.28	a	177	N 51	a	169
N. 6	a	298	N.29	a	178	N.52	a	325
N. 7	a	293	N.30	a	178	N.53	a	276
N. 8	a	296	N.31	a	173	N.54	a	103
N. 9	a	237	N.32	a	294	N.55	a	103
N.10	a	141	N.33	a	304	N.56	a	103
N.11	a	261	N.34	a	304	N.57	a	277
N.12	a	261	N.35	a	160	N.58	a	269
N.13	a	261	N.36	a	167	N.59	a	301
N.14	a	198	N.37	a	280	N.60	a	148
N.15	a	139	N.38	a	262	N.61	a	178
N.16	a	274	N.39	a	262	N.62	a	342
N.17	a	275	N.40	a	211	N.63	a	104
N.18	a	275	N.41	a	295	N.64	a	169
N.19	a	270	N.42	a	183	N.65	a	156
N 20	a	275	N.43	a	219	N.66	a	93
N.21	a	276	N.44	a	324	N.67	a	201
N.22	a	3	N.45	a	255			
N.23	a	276	N.46	a	256			

IN-

Digitized by Google

INDICE
DELLE MATERIE.

A

ABbandonare le Galere, non è permesso a' Cavalieri senza licenza, carte 313.
Abilitazione de' Cavalieri infermi, 159.
Abito de' Cavalieri militi, come debba essere, 107.
Abito, ordinariamente si prenda in Pisa, 107.
Abito, da i Commedatori di Padronato può prendersi altrove, con Commissione del Consiglio, 107.
Abito distinto ad ogni grado di Cavalieri, 126, 127.
Abito, deve usarsi nelle funzioni della Chiesa, e nelle Congregazioni de' Capitoli Generali, 127.
Abito, deve portarsi ne i giorni solenni, e processioni in Chiesa, ed al Capitolo, e nel far la Professione, 150.
Abito, non si vesta, se non sarà prima pagato il passaggio, 168.
Abito militare da portarsi sulle Galere, 128.
Abito, si sospenda a chi nel termine assegnato dal Consiglio non compliſce il fondo mancante delle Commende, 296.
Abito, può dal Consiglio levarsi a chi l'avesse ottenuto contro la disposizione delli Statuti, 129.
Abito, in qual modo si levi per demerito, 131.
Abito in qual modo si renda a quelli che ne siano stati ignominiosamente privati, 133.
Abito, non può lasciarsi fuori del Convento, 338.
Abito, a chi s'aspetti vestirlo dove non si trovassero Graduati, 261.
Abito, può darsi da' Cavalieri di Consiglio, 261.
Abito, s'aspetta a darlo alle Gran Croci Capitolari, e dopo questi à i Cavalieri di Consiglio in mancanza de' Priori, o Bali locali, 262.
Abito col quale devono i Cavalieri seppellirsi, 160.
Abito, cioè vestito uniforme, che debbono avere i Cavalieri Carovanisti, e gli Anziani obbligati alla navigazione, 276.
Accompagnature di quistionanti proite, 341.
Accusati, e modo di procedegli contro, 220.
Accusati, essendo condannati, non possono conseguir Commende, 324.
Adunanze di Semblee, devono aver per Capo il Priore, o Bali locali, o il primo Cavaliere Commendatario, o più Anziano, 101.
Affittar, e allivellar beni della Religione, quando venga permesso, deve seguirne l'incanto, 303.
Affittare per minor prezzo del solito è proibito senza licenza del Gran Maestro, 303.
Affitti non si concedono a Signori, o Principi, persone Ecclesiastiche, o Comunità, 286.

Digitized by Google

Affitti di beni di Commende di Padrorato a vita dell' amministratore solamente, 286.
Affitti di beni della Religione, possono farsi di tre anni fino in cinque, 303.
Affitti di beni della Religione non si confermino a Signori Potenti, e Università, 303.
Affitti di annate non si piglino a verun modo per loro da i Procuratori, o ricevitori, 306.
Alienazione di beni della Religione, proibite senza licenza del G. Maestro, e del Capitolo Generale, 302.
Alimenti dovuti a i Cavalieri privi dell' abito in sussidio sopra i frutti di loro Commende, 289.
Allogazioni di annate, e mortuarj, non si fanno senza licenza del Consiglio, 305.
Ammalati che sbarcano per causa delle navigazioni, godono l'anzianità per quanto dura la navigazione, 269
Ammalati come debbano portarsi nell' Infermeria, 158.
Amministratori inutili, e dissipatori de' beni della Religione sieno privati d'amministrazione di Commende, ed Uffizj ad arbitrio del Consiglio, 340.
Ammogliati, e Bigami sono capaci d'ottenere pensioni Ecclesiastiche, 56.
Ammiraglio ha il carico delle cose del Mare; e sua autorità, 240.
Annate, e Mortuarj dovute alla Religione per la vacanza delle Commende d'anzianità, 164.
Annate, e Mortuarj devono stare in deposito per comprare stabili, ed il frutto impiegarsi in liberare Schiavi, armar Legni, e far nuove Commende, 166.
Annata, e Mortuario, ricadendo Commende di Padronato, deve pagarsi per quello che rendono, 166.
Annata dovuta al Tesoro per le Commende di Grazia, e fino a che stiano vacanti, 167.
Annata si deve al Tesoro delle Commende, che si conferiscono dal Gran Maestro tanto in caso di successione, che per atti *inter vivos*, 167.
Annata non si deve per le Commende di Padronato da i descendenti di maschio per linee già ammesse, 167.
Annata dovuta al Tesoro quando la Commenda di Padronato passa in linea trasversale, 289.
Annata deve pagarsi al Tesoro trapassando le Commende di Padronato ne' discendenti del Fondatore per linea feminina, e dopo la morte del primo Commendatore deve pagarsi il mortuario, 293.
Annata si paghi dal primo acquirente de' trasversali, e dopo la morte di quello si paghi il mortuario, 289.
Anno del Noviziato, o sia provazione da farsi prima di vestirsi i Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti di obbedienza, 106.
Anzianità si gode in ogni tempo, e luogo dal Contestabile, e Ammiraglio, e dagli Ambasciatori, e Mandatarj del G. Maestro, 273.
Anzianità, può goderfi da i fondatoridi Commende facendo le provanze di Nobiltà, 290.
Anzianità si gode da i Cavalieri che con licenza del Gran Maestro armeranno Galere, o altri legni contro gl' Infedeli, 316.
Anzianità, s'intenda dichiarata nel giorno, che sono domandate le let-

Digitized by Google

lettere di finita anzianità, 278.
Anzianità si può acquistare dal Prior della Chiesa, col risedere in Pisa, 168.
Anzianità non si può conseguire, se non compita la Professione in Chiesa, 274.
Anzianità deve intendersi dichiarata nell' ultimo giorno del mese nel quale sia finita la Professione in Chiesa, se questa dopo il triennio della Caravana sia terminata, 274.
Appellare dalle determinazioni del Capitolo non è permesso, mentre non fossero contro gli ordini delli Statuti, 205.
Appellare non si può ad alcun Giudice dalle Sentenze del Consig. 227.
Appellare si può delle sentenze del Giudice delegato della Religione al Tribunale del Consiglio, 235.
Appellarsi non è lecito dalle sentenze, che sono date con partecipazione del Gran Maestro, se non all' istesso Gran Maestro come male informato, 228.
Appellazioni al Gran Maestro devon farsi infra dieci giorni dopo la notificazione della sentenza del Consiglio, 227.
Appellazioni devon proseguirsi in termine di mesi quattro, altrimenti s'intende la sentenza passata in cosa giudicata, 228.
Approvazione di Papa Pio IV della fondazione dell' Ordine, 1.
Appuntature di mezzo scudo di chi intimato non interviene al Consiglio, 231.
Archivio sia in luogo sicuro del Convento, 265.
Archivio, debbe star serrato con due chiavi, l'una delle quali si tenga dal Gran Priore, e l'altra dal Gran Cancelliere, 265.
Archivio è destinato per la conservazione di tutte le Scritture pubbliche appartenenti alla Religione, 265.
Archivio del Gran Maestro deve aver Copia di tutte le Scritture, che si conservano nell' Archivio della Religione, 265.
Archibuso con munizione munita per la Caccia, permesso a' Caval. 322.
Armare Legni, è proibito a quei Cavalieri, che hanno Uffizj nell' Ordine, 315.
Armare come si debbano Legni, e Vascelli latini, e quadri, 241.
Arme di mezza Spada da potersi usare per viaggio da' Cavalieri Cappellani, 321.
Armi dell' Armeria si tengano pulite a spese del Tesoro, 188.
Armi, che si debbono dare da' Cavalieri all' Armeria della Religione, 174.
Armi dell'Armeria non si prestino, 189.
Armi, e Munizioni della Religione non si debbano alienare, nè trasportare, 318.
Arti vili proibite a' Cavalieri, 329.
Assenza di mesi due conceduta a' Cavalieri obbligati a risedere tutto l'anno a Convento, 312.
Assenza, può goderssi per due mesi in una, o più volte senza perder lo stipendio, 312.
Assenza permessa a' Cavalieri Graduati, o del Consiglio, quali volessero navigare, 313.
Assenza, come si concede a i Cavalieri Graduati, e di Consiglio, che hanno navigato, 313.

Assen-

Digitized by Google

Assenza dell' accusato, o inquisito allegata che sia, come si proceda, 224
Assenza degl' Inquisiti si deve provare, 224.
Assenza artificiosa si reputa contumacia, 224.
Assenza de i due mesi pigliandosi dal Gran Priore, l'obbliga ad eleggere un VicePriore del Convento suo sostituito, e darne parte al Consiglio, 255.
Assenza dal Convento per sei notti, può goderssi da i Cavalieri, 267.
Assenza non goduta in un anno, non può pretenderssi negli anni seguenti, 313.
Assentarsi possono i Cavalieri di Consiglio con licenza dell'Auditore, 313.
Ava Materna figlia di Cavaliere, ammessa senza provanze del suo quarto per i Successori in Commenda, 298.
Auditore della Religione, come debba contenersi per esser informato delle qualità de' Pretendenti l'abito, 96.
Auditore del Gran Maestro deve intervenire ne i Capitoli Generali, dove senza di lui assenso non si determini cosa alcuna, 206.
Augumenti di Stipendio, non si possino domandare fuori del tempo del Capitolo, 249.
Augumento delli Stipendj del Gran Priore, e de' Cavalieri, 249.
Augumenti di Commende, debbono da' Priori, e Balì farsi di sc. 2000, e dagli altri Cavalieri di sc. 100, 295.
Autorità del Gran Maestro, 237.
Autorità del Consiglio, 208.
Autorità del Commendatore maggiore, 239.
Autorità del Gran Contestabile, 239.
Autorità dell' Ammiraglio, 240.
Autorità del Gran Priore, 252.
Autorità, ed Uffizio del Gran Cancelliere, 243.
Autorità, ed Uffizio del Tesoriere Generale, 245.
Autorità, ed Uffizio del Conservato Generale, 246.
Autorità del Buonuomo dello Spedale, 152.
Avvento si deve predicare nella Chiesa Conventuale, 145.

B

Balì sono Capi di tutti i Cavalieri originarj, e che risiedono ne' confini del loro Baliato, 256.
Balì precedono tra loro secondo la prerogativa dell' instituzione di loro dignità, 140.
Balì nel loro Baliato tengono dopo gli otto Graduati il primo luogo sopra gli altri Balì, 256.
Balì debbono visitare ogni cinque anni le Commende, e Benefizj della Religione, 299.
Bastardi non possono ammetterssi alla Professione dell' Ordine, se già non fossero figli di alcun Signore di grande Stato, 91, 93.
Benefizj Ecclesiastici dell' Ordine si conferiscano a' Cavalieri Sacerdoti dichiarati anziani, 282.
Benefizj, quando si conferiscano a Preti secolari, che debbano vestir l'Abito, e fare la Professione, 282.
Benefizj Ecclesiastici a chi si debbono conferire, 282.
Benefizj Ecclesiastici, che si danno per anzianità, si conferiscano a' Ca-

Digitized by Google

Cavalieri Sacerdoti, 282.
Benefizj Secolari poſſono conſeguirſi da i Cavalieri dell' Ordine, 31, 33.
Benefizj della Religione debbono eſſer viſitati ogni cinque anni a ſpeſe del Teſoro, 299.
Benefizio della Confeſſione, e Pace giova ne i delitti a diminuire la pena, 330.
Benefiziati Nobili devono portar la Croce, 126.
Benefiziati dell' Ordine, qual Recognizione debbano fare alla Chieſa Conventuale, 149.
Beni della Religione godono il braccio regio del Fiſco per le riſcoſſioni de crediti, 177.
Beni comprati s'intendon fatti proprj del Compratore, ſubito sborſato il prezzo, 238.
Beni deputati al Culto divino, che ſi troveranno negli Spogli de' Cavalieri appartengono alla Chieſa Conventuale, 149.
Beni de' Cavalieri che muojono, quali ſi appartengono al Teſoro, 173.
Beni Patrimoniali de' Cavalieri quali s'intendano eſſere, 173.
Beni de' Cavalieri morti *ab inteſtato*, per ſuccedervi s'oſſervino gli Statuti locali, e in difetto la Legge comune, 173.
Beni de' Cavalieri in qual caſo ſi appartengono al Teſoro come ſpoglie, 174.
Beni recuperati ſi concedino a Vita naturale del Recuperante, mentre alla Religione foſſero ignoti, 281.
Beni della Religione non ſi poſſono alienare ſenza licenza del G. Maeſtro, o del Capitolo Generale, 302.
Beni della Religione poſſono affittarſi per tre anni ſino in cinque, 303.
Beni della Religione non poſſono affittarſi a Principi, Signori potenti, ovvero Univerità, e Collegi, 303.
Beni delle Commende di Padronato non ſi comprendono nella proibizione degli affitti, 303.
Beſtemmia ſi puniſce con diverſe pene, 332.
Bolla di Coſimo Primo fondatore dell' Ordine, per i Privilegj, e facoltà concedute alla Religione e Cavalieri di S. Stefano, 22.
Bolla di Siſto V delle facoltà a' Cavalieri di ottenere Penſioni Eccleſiaſtiche, 56.
Bolla di Paolo V ampliante la facoltà di dette penſioni a ſcudi 400, 65.
Bolle di Collazioni di Benefizj, e Commende, debbono farſi ſotto nome del Gran Maeſtro, 230.
Bolle devono firmarſi dal Segretario del Gran Maeſtro, dall' Auditore, dal Gran Cancelliere, dal V. Cancelliere, 230.
Bolle delle Commende d'anzianità, devono ſottoſcriverſi dal Gran Maeſtro, 283.
Bolle di Cambiamenti di Commende devono farſi ſotto nome del Gran Maeſtro, e ſottoſcriverſi dall' Auditore, dal Gran Cancelliere, ViceCancelliere, e Segretario della Religione, 230.
Bolle non ſottoſcritte non fanno fede, e i frutti delle Commende ſi aſpettano al Teſoro, 283.
Bollo di Piombo, o d'Argento del Gran Maeſtro, 238.
Bollo d'Argento per uſarſi con cera roſſa ſopra le Patenti, e Lettere, 238.
Bollo di Piombo coll' arme del Gran Mae-

Digitized by Google

Maestro, e della Religione da usarsi in tutte le cose, che si spediranno dal Gran Maestro, dal Consiglio, o dal Capitolo Generale, 232.
Borse, nelle quali si pongono le polizze de i Nomi de' Cavalieri, che intervengono al Capitolo Generale, distribuiti in otto classi, devono essere otto, 203.
Bottega dello Speziale della Religione, come debba esser visitata, 154.
Breve di Pio IV per fondarsi l'Ordine, 1.
Breve confermante l'erezione dell' Ordine, 4.
Breve concedente molti Privilegj, e indulti al Convento, e Cavalieri dell' Ordine, 12.
Breve di Sisto V per erigersi in Commende Spedali laicali, 42.
Buonuomo dell' Infermeria da eleggersi ogni tre anni nel Capitolo Generale, 151.
Buonuomini della Chiesa, debbono essere due Cavalieri Cappellani Sacerdoti, 148.
Buonuomini debbono far registro delle Cappelle, e loro possessioni coll' Inventario, e presentarlo al Capitolo, 148.
Buonuomini sono obbligati far Relazione al Consiglio d'ogni mancamento, perchè vi si provegga, 148.

C

CAmbiamento delle Commende d'Anzianità deve farsi dalla Cancelleria per tutto il mese di Gennajo, 279.
Cambiamento delle Commende minori in altre maggiori si fa da i Cavalieri, per ordine di loro anzianità, 165, 278.
Campioni di tutti i beni di Commende, e altro della Religione, si conservino nella Cancelleria dell' Ordine, ed appresso al Segretario del Gran Maestro in Firenze, 244.
Cancelleria in Pisa, ed incombenze de' suoi Ministri, 243.
Cancelleria in Pisa deve tenere un Libro dove si registrano le dichiarazioni de' Cavalieri per il cambiamento delle Commende d'anzianità, 279.
Cancelleria deve registrare le domande, che si fanno da' Cavalieri delle lettere dichiaratorie di finita anzianità, 278
Cancellieri dell' Assemblea di Pisa, e di Firenze debbono riscontrare ocularmente gli Originali de i documenti prodotti ne' Processi di Provanze, 103.
Capitani di Galera si eleggono dal Consiglio, 241.
Capitolanti debbono essere sedici, e come se ne faccia l'elezione in Capitolo, 193.
Capitolanti, loro Uffizio ed Autorità, 194.
Capitolanti debbono intervenire al Capitolo senza arme, 193.
Capitolanti nominati non si mandano a partito, ma s'attende l'elezione del Gran Maestro, 201.
Capitolanti debbono giurare pubblicamente di giudicar bene, e senza affetto, o passione, 193.
Capitolanti, quando occorre imporsi tasse, per sollievo della Religione, eleggono altri sedici Cavalieri

Com-

Digitized by Google

Commendatori, e Conventuali, 194.
Capitolanti non poſſono eſſer Cavalieri minori di età di anni 25, 201.
Capitolanti non poſſono eſſere Cavalieri contumaci per condannazione, o debitori del Teſoro, e Canc., 201.
Capitolanti non poſſono eleggerſi Commendatarj di Padronato, ſe prima non hanno pagato il paſſaggio, 201.
Capitolanti poſſono eleggerſi i Priori, e Balì benchè non abbiano pagato paſſaggio, e minori di anni 19, 201.
Capitolanti nominati dal Capitolo in num. di 32, non ſi mandano a partito, ma ſi riſerva l'elezione al Gran Maeſtro, 201.
Capitolanti debbono trattare del reggimento, e governo del Teſoro comune, 194.
Capitolanti debbon rivedere le inſtruzioni degli Uffizj, e Miniſt. Vecchi, 194.
Capitolanti poſſono fare elezione di nuovi Miniſtri ed Uffiziali, 195.
Capitolanti deputino i Ricevitori in quei luoghi dove ſia intereſſe della Religione, 195.
Capitolanti ſenza facoltà del Gran Maeſtro non poſſono compor nuovi Statuti, 195.
Capitolanti pronunzino le ſentenze Capitolari, 194.
Capitolo Generale s'intima la prima Settimana di quareſima, 190.
Capitolo Generale ſi raguni nella prima Domenica dopo la Paſqua di Reſurrezione, 190.
Capitolo Generale, ſi celebri tante volte quante piacerà al Gran Maeſtro, 190.
Capitolo Generale in qual modo ſi celebri, e quello vi ſi debba trattare, 191.
Capitolo Generale può durare più, o meno giorni, per determinazione del Commendatore maggiore, ed in ſua aſſenza, del Gran Priore del Convento, 205.
Capitolo Generale non ſi ſerri prima della Domenica ſuſſeguente all' apertura, 206.
Capitolo Provinciale ſi forma col numero di ſedici Cavalieri, coll' intervento del Luogotunente del Gran Maeſtro, 207.
Carceri debbon viſitarſi dal Gran Priore ogni quindici giorni, 254
Carovana di te anni, può farſi da i Cavalieri in più modi, 272.
Carovana può farſi ſtando in alcun oſſizio, o negozio della Religione, 272.
Carovana può farſi ſtando in Livorno appreſſo la perſona del Gran Maeſtro, 272.
Carovana può farſi con eſſer Ricevitore in alcun luogo dove la Religione abbia intereſſe, 176.
Carovana può farſi con eſſer Paggio magiſtrale, 273.
Carovana ſi fa con eſſere Ambaſciatori, e Mandatarj della Corte del Gran Maeſtro, 273.
Carovana ſi fa con iſtare a Convento cioè in Piſa, o ſu le Galere, 272.
Carovana ſi fa con iſtare a Sciverno, 272.
Carovana di tre anni, può farſi anco interrottamente, 272.
Carovaniſti non ſi ammettino in abito Eccleſiaſtico, 178.
Carovaniſti debbono albergare in Convento, 267.

Digitized by Google

Carovaniſti poſſono albergare fuori del Convento ſei notti per ciaſcun meſe, ſtando in Piſa, 267.
Carovaniſti partendo, o tornando al Convento ſi notifichino alla Cancelleria, e Commeſſario del Convento, 267.
Carovaniſti, ed Anziani debbono veſtire l'abito Uniforme, 276.
Carovaniſti, dopo due intere Navigazioni poſſono nel terzo anno ſtare al Convento a fare la ſua Anzianità, 274.
Carovaniſti debbono ogni anno giuſtificare d'avere ſtudiata Architettura militare, la Nautica, eſercizj del fucile, e lezione di Spada, 269.
Caſſetta di Cancelleria dove ſi ponga tutto il denaro di Taſſe, e Copie di Scritture, da aprirſi ogni meſe, 244.
Caſſiere del Teſoriere Generale deve deputarſi da quello con ſalario del Teſoro, 245.
Cavalieri abitanti in qualunque luogo, debbono portar la Croce nel Ferrajolo, eccettuati i Prelati, 322
Cavalieri abitanti in Piſa debbono intervenire alle Meſſe ſolenni della Paſqua di Reſurrezione, e Pentecoſte, 142.
Cavalieri abitanti in Toſcana debbono intervenire al Capitolo Generale, 198.
Cavalieri abitanti a Roma ſono eſenti dal venire al Capitolo, 199.
Cavalieri amministratori della Religione debbono intervenire al Capitolo Generale, 199.
Cavalieri al Capitolo intervenuti, debbono avere Vitto, 204.
Cavalieri ammalati, debbono eſſer provveduti di quanto biſogni, come ſe foſſero nell'Infermeria, 159.
Cavalieri ammalati debbono comunicarſi alle loro caſe nelle Solennità di Statuto, 137.
Cavalieri ammogliati, e bigami poſſono ottener penſioni Eccleſiaſtiche fino alla ſomma di ſc. 400 d'oro di Camera, 66.
Cavalieri carcerati debbono comunicarſi nelle Solennità preſcritte dallo Statuto, 138.
Cavalieri dell' Ordine, ſono di tre maniere, 90.
Cavalieri Militi, altri ſi chiamano Commendatori, altri Conventuali, 90.
Cavalieri debbono aver diſtinzione di abito ſecondo la diviſione de' loro gradi, 127.
Cavalieri debbono ubbidire al Gran Maeſtro, 236.
Cavalieri Anziani, e Caravaniſti obbligati alla navigazione, debbono veſtir l abito uniforme, 276.
Cavalieri Anziani godono lo Scioverno con ſtipendio per tempo equivalente alla navigazione fino a due meſi per anno, 276.
Cavalieri Anziani per i Viaggi, che non ſono di Corſo, ma di accompagnature, s'intimino a Turno due per viaggio, 275.
Cavalieri aſſenti, tornando al Convento debbono giuſtificare d'eſſerſi confeſſati e comunicati a' tempi debiti, 137, 253.
Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti di Obbedienza, quali provanze debbono fare, 105.
Cavalieri Cappellani debbono ubbidire al Priore della Chieſa Conventuale, 263.

Digitized by Google

Cavalieri Cappellani devono Confessare, e amministrare Sagramenti, 263.
Cavalieri Cappellani debbono portar la Croce nelle loro toghe, cucita dal lato sinistro, senza oro, 127.
Cavalieri Cappellani devono portar la Croce, sotto le pene commínate a i Cavalieri Militi, 321.
Cavalieri Cappellani, ed altri Preti possono portar solo per Viaggio una mezza Spada, o cosa simile, 321.
Cavalieri Cappellani per Cause di Benefizj, che non siano della Religione, possono citarsi senza altra licenza, 210.
Cavalieri Cappellani, e Sacerdoti di Obbedienza, per le Cause Civili sono sottoposti al Cavalier Giudice delegato della Religione, 235.
Cappellani d'altre Chiese della Religione, sono soggetti al Tribunale del Consiglio per Cause Criminali, 264.
Cappellani, stando al servizio della Chiesa della Religione, non possono pretendere, nè tenere altre Chiese, 284.
Cappellanie, a quali Cherici si debbano conferire, 283.
Cappellano dell' Infermeria confermasi dal Priore della Chiesa, 254.
Cavalieri, e loro obbligo, 185.
Cavalieri, e loro proprio esercizio, 268.
Cavalieri che non possono eleggersi del numero de' sedici Capitolanti, 201.
Cavalieri, che vogliono vendere Schiavi, debbono vendergli alla Religione, 245.
Cavalieri, che per debiti non avessero l'entrata di sc. 200., restino sospesi di usar la Croce, e di goder altri privilegj della Religione, 103.
Cavalieri come si debbono portare, stando al Convento, 267.
Cavalier Commessario del Convento, e suo offizio, 188.
Cavalier Commessario del Convento deve dar Mallevadore, e prestare il suo giuramento solito, 188.
Cavalier Commessario del Convento, qual ordine deve tenere in consegnare a' Cavalieri le armi dell' Armeria, 189.
Cavalier Commessario del Convento, non può prestar l'armi dell' Armeria, se non a' Cavalieri, 189.
Cavalier Commessario del Convento non può eleggersi del numero de' sedici Capitolanti, 193.
Cavalier Commessario del Convento deputato in luogo del Buonuomo dello Spedale, 156.
Cavalier Commessario del Convento, visiti col Soprintendente d'azienda, e Medici, e Chirurghi della Religione la Spezieria dell' Ordine, 156.
Cavalieri Commessarj per l'esecuzione delle deliberazioni Capitolari, sono deputati il Gran Priore del Convento, il Priore della Chiesa, ed il Gran Cancelliere, 243.
Cavalieri Commessarj per vedere, e riferire al Consiglio quanto occorre sopra i Processi di provanza de' Pretendenti l'abito, si deputino due insieme col ViceCancell., 100.
Cavaliere Commendatario di Padronato investito di Commende a sua Vita naturale durante solamente, gode anzianità e vitto nel Convento senza pagar passagg., 289.

Digitized by Google

Cavalieri Commendatarj di Padronato, che ſaranno in Toſcana, eccettuati quelli, che hanno compiti anni 60, ſono obbligati comparire al Capitolo Generale, 199.
Cavalieri Commendatarj di Padronato poſſono alienare, e permutare i beni di loro Commende, con approvazione del Gran Maeſtro, e del Conſiglio, 287.
Cavalieri Commendatarj di Padronato poſſono affittare ancora a lungo tempo, purchè non paſſino la Vita dell' Amminiſtratore, 286.
Cavalieri Commendatarj di Padronato, che non compliſſero le Commende, e loro pene, 292.
Cavalieri Commendatarj di Padronato s'obblighino dal Conſiglio a reſtaurare i beni di lor Commende deteriorate, 287.
Cavalieri Commendatorj di Padronato con patente del Gran Maeſtro, poſſono veſtire l'abito fuori del Convento, 290.
Cavalieri Commendatarj debbono godere i frutti, ed entrate di lor Commende ſenza diminuzione alcuna, 163.
Cavalieri Commendatarj di beni Eccleſiaſtici poſſono correggere e gaſtigare i Cappellani di loro Commende, 263.
Cavalieri Commendatarj, che non pagano paſſaggio, non fanno, nè acquiſtano anzianità, 287.
Cavalieri Commendatarj di Padronato facendo le provanze di Nobiltà poſſono godere di tutti i gradi, e dignità della Religione, 290.
Cavalieri Commendatarj Nobili poſſono eſſer eletti per le dignità de' Graduati, 203.
Cavalieri Commendatarj Nobili ſenza pagare paſſaggio, ſon capaci di Uffizj della Religione, ma non già le ſpeſe del Convento, 288.
Cavalieri Commendatarj di Padronato quando ſiano tenuti navigare, 186.
Cavalieri Commendatarj di Padronato ſon tenuti navigare nell' imprese reali, 287.
Cavalieri Commendatarj di Padronato, non andando in perſona a dette imprese paghino al Teſoro ſcudi nove il meſe, 185.
Cavalieri Commandatarj di Padronato devono fare la Profeſſione in Chieſa di meſi due, 286.
Cavalieri Commendatarj di Padronato poſſono far la Profeſſione in Patria, 286.
Cavalieri Commendatarj di grazia nella Profeſſione ſi regolino come quelli di Padronato, 273.
Cavalieri condanati, non oſſervando le penitenze, incorrono la prima volta nella pena del doppio, e la ſeconda, nella privazione dell' abito, 228.
Cavalieri condanati tre volte per il medeſimo errore, ſi privano dell' abito, 334.
Cavalieri condannati tre volte alla Carcere perdono il luogo d'anzianità a favore di quelli, che gli ſuccedono anziani, 338.
Cavalieri condannati, che ſono in Piſa, hanno termine d'un meſe a eſeguire le loro ſentenze; quelli dello Stato di S. A. due meſi, e gli altri di Stati alieni ad arbitrio del Conſiglio, 228.
Cavalieri ſi condannano in privazione

Digitized by Google

ne dell' abito per diversi capi di delitti, 325.
Cavalieri condannati in privazione dell' abito, non avendo beni patrimoniali da nutrirsi, sieno provveduti d'alimenti sopra i frutti delle Commende, 289.
Cavalieri confinati come debbono rassegnarsi, 229.
Cavalieri contumaci, e modo di procedergli contro, 220.
Cavalieri Conventuali debbono confessarsi dal Priore della Chiesa, o da' Cappellani di essa, 137.
Cavalieri debbono osservare i Voti di Carità, Castità Conjugale, ed Ubbidienza, 87.
Cavalieri debbono portar la Croce guarnita d'oro, tanto Militi laici, che Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, 126.
Cavalieri debbono intervenire alla lettura della Regola tre volte l'anno, 89.
Cavalieri debbono avere in amore, ed in onore le cose Sacre, e Divine, 135.
Cavalieri anco di Consiglio, e Gran Croci debbono intervenire alcuni giorni con l'abito agli Uffizj, e funzioni della Chiesa, 142, 150.
Cavalieri d'altre Assemblee debbono intervenire alle funzioni Ecclesiastiche, e specialmente a quelle del Giovedì Santo, 142.
Cavalieri debbono digiunare alcuni giorni, 136.
Cavalieri debbono confessarsi, e comunicarsi almeno tre volte l'anno, 137.
Cavalieri debbono avere gli Uffizj dell' Ordine, 266.
Cavalieri debbono concorrere con la quarta parte de' frutti di lor Commende al bisogno della Religione da tassarsi per il Capitolo, 163.
Cavalieri debbono andare in persona contro gl' Infedeli, eccettuandone i Cavalieri Sacerdoti, e i Dottori, 185.
Cavalieri mancando d'andare in persona alle imprese contro gl' Infedeli, paghino scudi sei il mese al Tesoro, 185.
Cavalieri debitori del Tesoro da intimarsi al pagamento, 170, 171.
Cavalieri debitori del Tesoro non possono eleggersi del numero de' sedici Capitolanti, 201.
Cavalieri debitori del Tesoro non si dichiarano anziani, 172.
Cavalieri deputati per le informazioni segrete, devono rappresentare il vero, altrimenti incorrono nella pena della privazione dell' abito, 98.
Cavalieri di Consiglio, debbono esser di età di anni 24, e quattro di abito, ed aver terminata l'anzianità, 209.
Cavalieri di Consiglio debbono ascoltare con pazienza le ragioni delle Parti, 211.
Cavalieri di Consiglio possono allegarsi a sospetto fino a quattro, cioè, due dall' Attore, e due dal Reo, 212.
Cavalieri di Giustizia debbono prender l'abito nella Chiesa Conventuale in Pisa, 107.
Cavalieri d'altra Milizia volendo esser ammessi a quest' Ordine, debbono lasciar quella con licenza de' lor Superiori, 91.

Digitized by Google

Cavalieri fatti contro la disposizione de' Capitoli come si degradano, 129.
Cavalieri, fra quanto tempo possono conseguir Commende, 271.
Cavalieri Graduati possono stare un mese dell' Anno assenti, e godere Stipendio, ed altro come se abitassero, 312.
Cavalieri Graduati, o di Consiglio navigando, quanta assenza, e quanto Stipendio possono avere, 313.
Cavalieri Gran Croci non godono preeminenze, nè tirano emolumento doppio nelle funzioni quando non portano la Gran Croce nel petto, 323.
Cavalieri Militi debbono usare ne' loro Vestimenti colori, e ornamenti onesti, ed al grado loro convenienti, 128.
Cavalieri Militi, domandando Uffizj convenienti a' Cavalieri Serventi d'arme, si reputano Cavalieri Serventi, 266.
Cavalieri morti, in qual modo si debbono seppellire, 160.
Cavalieri Naviganti debbono nella prima spedizione confessarsi, e comunicarsi nella Chiesa Conventuale, 137.
Cavalieri di volontaria navigazione debbono obbligarsi per tutto il mese di Dicembre nella Cancelleria dell' Ordine in Pisa, 277.
Cavalieri Naviganti intimati per alcun Viaggio di Corso, facciano la Comunione nella Chiesa Conventuale, prima di partir di Pisa, 139.
Cavalieri Naviganti devono fra di loro in Galera offervar la precedenza per ordine di maggior navigazione, 275.
Cavalieri Naviganti per sopranumero, non pregiudicano alla giurisdizione, e autorità d'altri Cavalieri anziani, intimati per quel Viaggio, 275.
Cavalieri Naviganti sopranumero non debbono aggravare il Tesoro, ma aver lo Stipendio di Terra, 275.
Cavalieri Naviganti anziani, dovendo usare l'abito uniforme, godono Scioverno con Stipendio, 276.
Cavalieri nelle guerre possono servire i loro legittimi Sovrani, con saputa del Gran Maestro, senza portare nelle sopravesti l'insegna della Religione, 319.
Cavalieri non debbono servire, se non a Principi, o Personaggi grandi, 309, 310.
Cavalieri non debbono astringersi con giuramento, o altra manieta di lega ad alcuno, 310.
Cavalieri non vadano senza l'abito, 321.
Cavalieri non debbono lasciar l'abito fuori del Convento, 338.
Cavalieri non precedono a Ufficiali pubblici nello stato del Gran Maestro, ma bensì a' Cavalieri di altri Ordini, ed a' Dottori anco ne' Magistrati, 141.
Cavalieri non obbligati ad intervenire al Capitolo Generale, sono i Paggi Magistrali, i Commendatori di Padronato, e gli abitanti in Roma, 199.
Cavalieri intervenienti al Capitolo Generale, non si muovano dal lor posto, mentre si raccolgono gli squittinj, 204.
Cavalieri non vadano in luoghi pericolosi di risse, e inconvenienti, 254.
Ca-

Cavalieri, non notificandosi di partenza perdono l'anzianità, e similmente la perdono al ritorno finchè non si notificano, 267.
Cavalieri non occupino in Chiesa il posto de' Superiori, 139.
Cavalieri non occupino per forza Commende, e non le ritengano contro la volontà del Gran Maestro, e del Consiglio, 314.
Cavalieri non possono citarsi senza precedente licenza del Consig. 210.
Cavalieri non possono esser gravati personalmente senza licenza del Gran Maestro, 210.
Cavalieri non possono concedere immunità, o Franchigia, 317.
Cavalieri non possono far tregua con Turchi, Mori, ec. senza consenso di S. A., 318.
Cavalieri non possono armar Legni avendo Uffizj della Religione, 315.
Cavalieri non possono alienare cosa alcuna de i beni della Religione, 302.
Cavalieri non possono testare degli acquisti de' frutti di Commende di anzianità, non avendo figliuoli, 174.
Cavalieri non possono tenere più che una Commenda, di quelle della Religione, 271, 295.
Cavalieri non possono goder lo stipendio per gli due mesi dell' assenza, se non averanno ottenuta la licenza da chi s'aspetta, 312.
Cavalieri non possono partir dal Convento senza licenza, 311.
Cavalieri non possono militar nelle Guerre tra i Cristiani, nè contro gli Stati del Gran Maestro, e suoi sudditi, nè della Chiesa Romana, 319.
Cavalieri non esercitino arti vili, e meccaniche, 309.
Cavalieri per quali casi incorrono nella pena della Settena, e della Quarantena, 335.
Cavalieri per dar l'abito a i Commendatori di Padronato si deputino di luogo più vicino al Pretendente per minorargli la spesa, 290.
Cavalieri per dar l'abito si deputi il più Graduato, o il più anziano, 290.
Cavalieri Pisani occupati in Congregazioni pubbliche i giorni della Comunione, come debbano sodisfare all' obbligo, 138.
Cavalieri possono esser provveduti di Benefizj Ecclesiastici, 31.
Cavalieri possono far Testamento di beni Patrimoniali, e loro industrie, 173.
Cavalieri possono albergare sei notti in un mese fuori del Convento, stando in Pisa, 267.
Cavalieri possono in Casi di risse sequestrarsi da altri Cavalieri, 257.
Cavalieri precettati da altri Cavalieri a ritirarsi in casi di risse, debbono ubbidire, 260.
Cavalieri Sacerdoti Nobili precedono nelle funzioni pubbliche, portando la Berretta, e non il Cappello, 140.
Cavalieri Sacedoti Nobili possono essere eletti alle Dignità de i Graduati, 203.
Cavalieri Sacerdoti, o beneficiati Nobili, nelli Processi di loro provanze, dovranno giustificare di più la qualità loro come Religiosi, 99.
Cavalieri Sacerdoti Nobili non prendono le insegne della Cavaleria, 91.
Cavalieri Sacerdoti Nobili, tra di loro osservino nel precedere l'uso della Corte Romana, 140.

Digitized by Google

Cavalieri ſerventi d'arme debbono eſercitare il loro Uffizio, 266.
Cavalieri ſerventi d'arme, che qualità debbono avere, 104.
Cavalieri ſerventi d'arme, poſſono per alcuna notabil prova divenir Cavalieri militi, 129.
Cavalieri Serventi non obbedendo a Superiori perdono il Vitto, ed altri comodi della Religione, 236.
Cavalieri ſpoſando donne infami ſi privino dell' abito, 313.
Cauſe Civili, e loro Inſtanze, 217.
Cavſe Civili, che ſono di Cognizione del Conſiglio, ſi definiſcano ſommariamente, 216.
Cauſe Civili da conoſcerſi da i Conſiglieri di Firenze, e dal Governatore di Siena, 217.
Cauſe Civili di beni Patrimoniali non ſono di Cognizione del Conſig. 216.
Cauſe Civili di Cognizione del Giudice delegato dalla Religione, 235.
Cauſe Civili di Cognizione del Giudice delegato altre ſon Ordinarie, ed altre Sommarie, 235.
Cauſe Civili deciſe dal Giudice delegato, ſono appellabili al Tribunale del Conſiglio, 235.
Cauſe Criminali debbono dal Conſiglio ſpedirſi tra certo tempo determinato, 225.
Cauſe Criminali di privazione d'abito, debbono ſentenziarſi dal Capitolo Generale, e non dal Conſiglio, 130.
Ceremoniere de' Cavalieri, e ſuo Uffizio, 107.
Cherici della Chieſa Conventuale in Piſa, e loro Promozione agli Ordini Sacri, 146.
Cherici acquiſtando Uffizj, e Beneſizj, debbono cedere le Uffiziature, che avevano ad altri Cherici, 284.
Cherici più anziani, e più meritevoli debbono avere l'Oratorio di S. Antonio al Pino, l'Uffiziatura della Badia S. Savino, e le quattro Cappellanie minori, 283.
Chiavi dell' Archivio, da chi ſi tengono, 265.
Chiavi della Caſſa del Teſoro debbono eſſer tre, che una appreſſo il Gran Priore, l'altra appreſſo il Teſoriere Generale, e l'altra appreſſo il Conſervatore Gener. 245.
Chieſe debbono adornarſi, e reſarcirſi da i Commendatori, o Poſſeſſori delle medeſime, 147.
Chieſe, ed Oratorj, e Beneſizj che ſono unite a Commende, debbono da i Cavalieri mantenerſi in buono ſtato, ed il Conſiglio invigili all' oſſervanza degli ordini, 147.
Chieſe delle Commende, eſſendo vacanti ſi debbono i frutti depoſitare d'ordine del Conſiglio, 286.
Chieſe Curate di Padronato di Cavalieri Commendatarj debbono da eſſi reſarcirſi, con avere il regreſſo di loro Ragioni contro i Rettori delle medeſime, 148.
Collazioni di Beneſizj della Religione, ſi facciano dal Gran Maeſtro a i Cavalieri Sacerdoti Nobili più anziani, 282.
Collazioni di Commende ſi facciano dal Gran Maeſtro a' Cavalieri più anziani, 283.
Commendatore Maggiore non ſi elegge nel Capitolo Generale, 202.
Commendatore Maggiore dal Gran Maeſtro ſi elegge a vita, 239.
Commende, a quali Cavalieri ſi debbono dare, 271. Com-

Digitized by Google

Commende d'Anzianità per conseguirsi quello si ricerca, 271.
Commende migliori debbono seguitar l'ordine dell' anzianità, 278.
Commende d'Anzianità quando, ed in qual modo si possono cambiare, 279.
Commende d'Anzianità, ne i cambiamenti si conferiscon tali quali, senza obbligo del mantenimento, 280
Commende d'Anzianità sopra beni stabili, si permutino con altre di Padronato, e di Grazia, consistenti in Rendita certa, o si diano a livello, 280.
Commende d'Anzianità si conferiscono da i Priori, e Bali, quando i fondi delle medesime sieno situati per la maggior parte ne i confini di loro giurisdizione, 261.
Commende d'Anzianità non si conferiscono da' Priori, e Bali, che non abbiano vestito l'abito, 262.
Commende di Cavalieri morti, si debbono dare senza indugio, 280.
Commende vacanti come si debbono affittare, 306.
Commende ritornando alla Religione non s'affittino per minor somma dell' assegnata Rendita, 305.
Commende debbono da i Cavalieri migliorarsi, e conservarsi nel medesimo stato, 279.
Commende non possono permutarsi senza consentimento del Consiglio, e approvanze del Gran Maestro, 279
Commende della Religione non possino da i Cavalieri ritenersene più di una, 271, 295.
Commende quante ne possa tenere un Cavaliere, 271.
Commende di altri, non debbono occuparsi, 314.
Commende non possono smembrarsi, 294.
Commende in qual modo possono dividersi, 294.
Commende dividendosi devono avere almeno scudi 100 di rendita per ciascuna, 294.
Commende che hanno titolo di Gran Croce non si possono dividere, 294.
Commende, e loro visite, 299.
Commende non si fondino senza la precedente informazione del Consiglio, 237.
Commende non si accettino da quelli, che non sono Sudditi di Principi grandi, 237.
Commende non si accettino di minor fondo di sc. diecimila quando sono principio di Nobiltà, 294.
Commende non siano fondate di minor somma di scudi cinquemila quando il fondatore è Nobile, e solamente manca a lui la Nobiltà di qualche suo quarto, 294.
Commende possono unirsi, erigersi, e fondarsi colla sola grazia del Gran Maestro, 291.
Commende di Padronato, e Privilegj de' Fondatori di esse, 285.
Commende di Padronato fondate sopra effetti sottoposti a fedecommissi, 292.
Commende di Padronato possono star vacanti fino a che alcuno di quella linea non sia in età, atto ad esserne investito, 286.
Commende di Padronato, fra quanto tempo possono esser domandate da i Successori, 295.
Commende di Padronato, trapassando ne i discendenti per linea femmina, quanto debbano pagare al Tesoro, 293.

Digitized by Google

Commende di Padronato ſopra beni ſtabili, e quelle di Grazia ricadendo alla Religione, quanto debbono pagare al Teſoro, 166.
Commende di Padronato del Gran Maeſtro, eccettuata la Magiſtrale, e la Maggiore, debbono pagare l'annate, e la vacante al Teſoro, 167.
Complemento delle Commende da farſi, e mancando i Cavalieri incorrono in diverſe pene, 292.
Complemento de' fondi delle Commende da farſi da' Succeſſori, in termine limitato, 296.
Conceſſione del Pontefice per la fondazione dell' Ordine, 1.
Confermazione di S. Santità per l'Ordine fondato, 4.
Concubinarj ſi puniſcono in diverſe maniere, 334.
Condannazioni, in qual modo ſi debbano eſeguire, 228.
Confeſſione ſpontanea delle accuſe, diminuiſce la pena del delitto, 330.
Confeſſione, e Comunione da farſi da' Cavalieri, 137.
Conſervatore Generale, conſiderato Procuratore del pubblico Erario, 246.
Conſervatore Generale obbligato a tener cura di tutte le Poſſeſſioni, Coſe mobili, e ſemoventi, ec. che appartengono alla Religione, 246.
Conſervatore Generale, deputato a rivedere i Conti de' Fattori, Lavoratori, ed Affittuarj anno per anno, 180.
Conſervatore Generale ha facoltà di mutar Fattori, e Lavoratori de' Poderi, 246.
Conſervatore Generale, abbia cura dell' Armeria, 246.
Conſervatore Generale, deve dar Mallevadore per quella ſomma, che parrà al Conſiglio, 247.
Conſiglio compoſto di XII Cavalieri, nel quale intervengono gli otto Graduati, i Priori, e Balì, il Prior della Chieſa, e quei Cavalieri, che ſaranno deputati da' Capitoli Generali, o da S. A. 208.
Conſiglio della Religione, e ſua Autorità, 218.
Conſiglio, e ſua Giuriſdizione nelle Cauſe Criminali, 218.
Conſiglio, in quali giorni ſi debba adunare, 231.
Conſiglio deve eſaminare la ſuſſiſtenza delle ſcuſe di quelli, che non ſono intervenuti al Capitolo Generale, 200.
Conſiglio deve ſpedir le Cauſe Civili in tempo d'un meſe, dopo i termini aſſegnati, altrimenti incorra in pena di ſc. 25, 218.
Conſiglio, ne' Caſi non compreſi nelli Statuti, può giudicare ad arbitrio, 215.
Contratti, ed alienazioni, 302.
Contratti finti, o ſimulati non ſi facciano da i Cavalieri, 304.
Contribuzioni per ſollievo del Teſoro da farſi colla quarta parte de' frutti delle Commende, 163.
Conventicole proibite a' Cavalieri, 310.
Convento deve chiuderſi la notte d'inverno alle ore 5, e di ſtate alle ore 3, 267.
Crediti della Religione, godono per la riſcoſſione i privilegj medeſimi dell' Azzienda di S. A., e del Fiſco, 177.
Croce dell' Ordine, perchè debba eſſere di colore Vermiglio, 128.

Cro-

Digitized by Google

Croce, debbe portarsi sempre in ogni luogo, 321.
Croce, debbe portarsi palesemente cucita nelle sopravesti, 321.
Crocetta d'oro colorita di rosso piccola pendente dal collo, scusa da portarla cucita nelle Vesti, 321.
Croci de' Cavalieri Militi, e Sacerdoti, o Benefiziati Nobili debbono essere uniformi, 322.
Croci della Religione debbono dipingersi nelle Chiese, e Case appartenenti alla Religione, 301.
Culto Divino da aversi a cuore da i Cavalieri, 135.
Cura degl' Infermi, 151.

D

DEbiti da pagarsi al Tesoro non è permesso ad alcuno di rimettergli, 184.
Debiti in qual tempo si paghino al Tesoro, 169.
Debiti di Cavalieri morti debbono pagarsi a' Creditori sopra le spoglie in difetto de' beni Patrimoniali, 183.
Debiti maturi al Tesoro debbono pagarsi subito senza scusa veruna, 170.
Debiti al Tesoro di rendita di beni, si paghino alla metà d' Agosto, 169.
Debiti di denari al Tesoro, si paghino secondo le Convenzioni degl' Instrumenti, 169.
Debito quando s'intenda maturo, 172.
Debito che non passa uno scudo è scusabile da alcune pene, 172.
Debito deve notificarsi a i debitori, 172.
Debito sopra la somma di scudi 10 impedisce l'anzianità fino al pagamento, 173.
Debito maturo impedisce la dichiarazione dell' anzianità, e lettere declaratorie, 171.
Debitori del Tesoro s' intendono per qualunque causa, fuor che per debito di fondo, 172.
Debitori di Processi Criminali si dicono dopo notificata la Sentenza, o Taffazione di spese, 172.
Debitori del Tesoro non possono godere Uffizj, nè Commende, e Dignità dell'Ordine finchè non pagano, 171.
Debitori di grosse somme non possono riceversi all' abito di quest' Ordine, 91.
Debitori del Tesoro al ritorno delle Galere s' intimino al pagamento, 171.
Debitori del Tesoro non possono conseguire la lettera declaratoria dell' Anzianità, 172.
Decisione della Sacra Rota Romana, che i Cavalieri possono far la Professione dentro all' anno. del Noviziato, 26.
Decisione della Sacra Rota Romana, che i Cavalieri siano capaci di benefizj secolari, 31.
Decreto della Sacra Congregazione, che i Cavalieri possano esser provveduti di benefizj Ecclesiastici Secolari, 36.
Deliberazioni debbono farsi stando gl' interessati assenti, 200.
Deliberazioni del Capitolo perchè siano eseguite devono da tre Commessarj esser sollecitate, 264.
Delitti straordinarj, e loro pene, 341.
Delitti di Galera, e loro pene, 343.
Denari che si ricavano da i mortuarj ed annate devono servire per com-

Digitized by Google

prare Stabili, i frutti de' quali ſervino al riſcatto degli Schiavi, armar Legni, e far nuove Commende alla Religione, 166.
Denunzia de i delitti, 219.
Depoſito di ſc. 12 deve farſi da tutti i Cavalieri indiſtintamente, benchè per diverſo effetto, nel prender l' Abito dell' Ordine, 174.
Deputati al Conſiglio, e forma di lor giuramento, 209.
Deputati allo Squittinio ſegreto del Capitolo Generale, ſono l'Auditore, il Priore della Chieſa, ed il Vice Cancelliere, 204.
Deputati per l'eſecuzione delle Coſe del Capitolo ſono tre, cioè il G. Priore, il Prior della Chieſa, ed il Gran Cancelliere, 243.
Deputati a dar l' Abito facciano rimettere alla Cancelleria dell' Ordine in Piſa l' inſtrumento in termine d' un meſe, 262.
Deputati ad aſſiſtere a i Proceſſi che ſi fanno di provanze debbono andare a riſcontrare gli originali di quanto venga prodotto, 103.
Deputazione d' un Cavaliere più vicino al luogo del Pretendente per aſſiſtere alle provanze da farſi, 100.
Determinazioni del Capitolo non ſono appellabili, 205.
Dichiarazione della finita anzianità de' Cavalieri ſi faccia con citazione delle parti intereſſate, 284.
Dichiarazione della finita anzianità può ritrattarſi fino al tempo del primo Capitolo Generale, 285.
Dichiarazione di finita anzianità ſi fa nell' ultimo giorno del Meſe nel quale ſia finita la Profeſſione fattaſi dopo terminata la Carovana, 274.
Dichiarazione d' Anzianità, deve domandarſi *in ſcriptis*, 278.
Dichiarazione per il Cambiamento delle Commende, deve preſentarſi da' Cavalieri per tutto il Meſe di Dicembre, 279.
Digiuno in quali giorni ſi debba da' Cavalieri oſſervare, 136.
Dignità maggiori da eleggerſi nel Capitolo Generale ſono il Conteſtabile, l' Ammiraglio, il Prior del Convento, G. Cancelliere, Teſorier Generale, Conſervator Generale, e Buonomo dello Spedale, 202.
Dignità in qual modo ſi debbano da' Cavalieri domandare, 319.
Dignità, ed Uffizj non ſi procaccino da i Cavalieri per modi illeciti, 319.
Diſcendenti da Fondatori di Commende di Padronato debbono eſſer nati di Madri Nobili, 296.
Diſcendenti da Fondatori di Commende nati prima della fondazione, benchè nati da Madre non Nobile, s' ammettono alla ſucceſſione delle Commende, 297.
Diſcorſo da farſi al Capitolo Generale da un Cavaliere dell' Ordine, 191.
Diſtinzione degli Abiti de' Cavalieri, 126.
Diviſione de' gradi de' Cavalieri, 90.
Diviſione, e ſmembramento delle Commende come poſſa farſi, 294.
Donne non entrino in Convento ſenza licenza del Gran Priore, 254.
Drappelloni, che devono darſi alla Chieſa, cioè ſei dal Priore, e quattro da i Sacerdoti, 149.
Duello, e ſua diſfida, ſi puniſce con privazione d'abito, 332.

Ec-

Digitized by Google

E

ECcezioni, che possono darsi da i Cavalieri a i Concorrenti per le Dignità, ed Uffizj, 320.
Elezione de i Cavalieri per le informazioni segrete ne' Processi di Provanze di Nobiltà, deve farsi dagli Adunati nelle Semblee, 96.
Elezione delle Dignità maggiori dell' Ordine, 202.
Elezione de i 16 Capitolanti, 201.
Elezione de i 16 Capitolanti si fa dal Gran Maestro, senza che sieno dal Capitolo Generale squittinati, 201.
Elezione dell' Infermiero, 157.
Elezione del Priore della Chiesa, 262.
Entrate patrimoniali devono supplire a quello manca della Rendita delle Commende fino a sc. 200 annui, 293.
Entrata d'un Cavaliere divenuta minore di sc. 200 fa sospender l'abito a' Cavalieri, 103.
Entratura, ovvero Recognizione, che debbono fare al Tesoro i Caval., 167.
Entratura de' Cavalieri Militi, o Sacerdoti Nobili, è di sc. 120 d'oro, 167.
Entratura de' Cavalieri Cappellani, e Sacerdoti d'obbedienza sc. 12, 175.
Entratura de' Cavalieri Dottori sc. 12, 175.
Esecuzione delle Deliberazioni Capitolari, deve procurarsi da' tre Commessarj, 243.
Esecuzione delle pene di settena, e quarantena, 335.
Esenzione conceduta a i Cavalieri, Ministri, ed Uffiziali della Religione dalle Gabelle per il trasporto di loro arnesi per tutto lo Stato di S. A.
Esequie di ciascun Cavaliere, che sia morto in servizio della Religione nelle navigazioni, possono aggravare il Tesoro fino a sc. 25., 161.
Esequie per i Cavalieri di Gran Croce Capitolare forestieri morendo in Pisa si facciano con ispesa di sc. 50, 161.
Esequie de' Cavari di Consiglio, e Cavalieri obbligati alla Navigazione, morti in Pisa si fanno con ispesa del Tesoro di sc. 25, 161.
Esequie non si facciano a quelli, che nou hanno vestito l'Abito, 161.
Esercizio proprio de' Cavalieri debbe esser dell' animo, e del corpo, 268.
Esercizio d'arti vili proibito a' Cavalieri, 309.
Estrazione delle polizze per farsi le nomine alle Gran Croci nel Capitolo Generale, 203.
Età di anni 17 compiti si ricerca per chiunque desidera esser ricevuto in Cavalier Milite, 92.
Età minore può essere da S. A. dispensata, 92, 237.
Età, che si ricerca ne i Cavalieri da eleggersi per Ricevitori d'anni 23, e quattro anni d'abito, 175, 176.
Età, che si ricerca ne i Cherici da promuoversi agli Ordini Sacri, 146.
Età de i sedici Capitolanti deve esser di anni venticinqne, 201.
Età de' sedici Capitolanti essendo Priori, e Bali, deve esser di anni 19, 201.
Età de i Cavalieri da eleggersi per le Dignità Capitolari, deve esser di anni 29; e sei anni d'Abito, 203.
Età del Riveditor Generale di anni 23,

Digitized by Google

23, e quattro anni d'Abito, 176.
Età d'anni 60 esenta i Cavalieri dall' intervenire al Capitolo Generale, 200.
Età di anni 22 finiti, e di due anni d'Abito si ricerca per quelli, che debbono imborsarsi a nominare alle Gran Croci nel Capitolo Generale, 203.
Età di anni 14 richiedesi ne i Cavalieri, che intervengono al Capitolo Generale per poter render Voto nello Squittinio, 204.

F

FAcoltà, ed indulti concessi dal Sommo Pontefice Pio IV al Gran Maestro, Religione, e Cavalieri, 4.
Facoltà concesse dal Serenis. Cosimo Primo G. Maestro alla Religione, e Cavalieri, 22.
Facoltà concedute dal Fondatore dell' Ordine a i Cavalieri, e loro Servitori, siccome a i Ministri, ed Offiziali dell' Ordine di portar l'armi, 23.
Facoltà concesse dal S. Pontefice Pio IV a' Cavalieri benchè ammogliati di poter ottener pensioni, 56.
Facoltà concesse dal S. Pontefice Paolo V, ampliando la Concessione di Sisto V circa le Pensioni, 66.
Facoltà d' entrate, e di sostanze che debbono possedere quelli che desiderano esser ricevuti in Cavalieri Militi, 100.
Fedi che debbono procurarsi gli Cavalieri in occasione di non poter navigare per malattie, 269.
Ferie da osservarsi ne i Giudizj della Religione, oltre gli giorni della Domenica, 233.
Figliuoli illegittimi non son capaci dell' Abito, 91.
Figliuoli illegittimi di Principi Supremi si ammettono all' Abito, 93.
Figliuoli di Cavalieri militi per giustizia possono valersi delle provanze del Padre per i quarti Paterni, 101.
Fondazione dell' Ordine approvata dalla Santità di Pio IV Sommo Pontefice, 4.
Fondazioni di Commende si facciano con precedente Informazione del Consiglio, 237.
Fondazioni di Commende non si ammettano da quelli, che non son sudditi di Principi grandi, 237.
Fondazione di Commende portando principio di Nobiltà al Fondatore deve essere di scudi 10 mila, 294.
Fondazione di Commende quando si faccia per mancanza di Nobiltà di alcun quarto deve essere di scudi 5 mila, 295.
Fondazione di Commende, e loro Privilegj, 285.
Forma del ricevimento de' Cavalieri militi all' Abito dell' Ordine, 106.
Forma di dar l' Abito a' Cavalieri Sacerdoti, 115.
Forma di dar l' Abito a' Cavalieri serventi d'arme, 120.
Forma di dar l' Abito a i Serventi dell' Uffizio, cioè Taù, 123.
Forma del giuramento da darsi a i Cavalieri deputati del Consiglio, 209.
Forzieri de' Cavalieri morti nell' Infermeria in qual modo si debbano aprire, 162.
Franchigia non si può da i Cavalieri concedere a i Corsari, 317.
Fratelli *utrinque* congiunti sono tenuti

Digitized by Google

nuti a fare le provanze solo *de vita & moribus*, 101.
Frutti di Commende d'anzianità si acquistano al Tesoro quando un Cavaliere muore senza figli, 174.
Frutti delle Commende di Padronato s'acquistano al Tesoro passato il tempo nel quale i Successori devono prender l'Abito, 295.
Funerali de' Cavalieri Forestieri, che morissero in Pisa in dignità di G. Croci Capitolari, si facciano con spesa di scudi 50, 161.
Funerali per i Cavalieri di Consiglio, ovvero obbligati alla Navigazione debbono farsi con ispesa di scudi 25, 161.
Fuoco attaccato dolosamente alla Casa d'altri si punisce il delinquente in pena della privazione dell'Abito, 331.
Fuoco attentato di accendersi, come sopra, senza effetto ha la pena di perdita d' anzianità per tre anni, 331.

G

GAbelle per il trasporto d'arnesi, e robe di Cavalieri, e Ministri, ed Uffiziali della Religione per tutto lo Stato di S. A. non dovute, 23.
Galere, come debbono esser corredate prima di escire del Porto, 241.
Galere non si debbano da i Cavalieri abbandonare, 313.
Giorni ne' quali si debbe adunare il Consiglio, 231.
Giorni, in cui debbono i Cavalieri andar in Chiesa con l'Abito, e ad altre pubbliche adunanze, 142, 150.
Giubbileo perpetuo conceduto dalla Santità di Pio IV alla Chiesa Conventuale dell' Ordine, 37.
Giudice delegato per le Cause de i Cavalieri Cappellani, ed altri additti al servizio della Chiesa, Cavalieri Sacerdoti d' obbedienza, M. M. di S. Benedetto, e Commende di San Paolo a Ripa d'arno, S. Frediano, Abbadia di S. Savino, e Spedale del Grasso, 235.
Giudice delegato si conferma dal Capitolo Generale ogni triennio, 235.
Giudice delegato dalle sue sentenze si dà l'appello al Consiglio, 235.
Giuochi onesti, e non viziosi permessi a Cavalieri, 342.
Giuramenti da prestarsi dall' Auditore, Priore della Chiesa, e Vice Cancelliere di non rivelare se non al Gran Maestro i partiti del Capitolo Generale, 204.
Giuramento de i deputati del Consiglio, 209.
Giuramento da prestarsi da i Medici alla presenza del Priore, e altri, ec. 155.
Giuramento da prestarsi da i Ricevitori in mano del Prior del Convento, ec. 175.
Giuramento da prestarsi da i sedici Cavalieri Capitolanti, 193.
Giuramento come Feudatarj può da' Cavalieri prestarsi a' loro Principi, 310.
Giurisdizione del Consiglio nelle Cause Civili, 208.
Giurisdizione del Consiglio nelle Cause Criminali, 218.
Giurisdizione de' Priori, e Balì, 256.
Giurisdizione del Priore della Chiesa, 262.
Godimenti di grado Nobile devono nelle provanze specificarsi quali sieno, 100. Gon-

Digitized by Google

Gonfalone deve presentarsi al Gran Maestro dal Contestabile, 193.
Governatore di Siena quali Cause può giudicare, 217.
Gradi de' Cavalieri, e loro divisione, 90.
Gradi d'Onorificenze pubbliche goduti dalle Famiglie per chi pretende l'Abito di quest'Ordine debbono specificarsi, 100.
Graduati da eleggersi per le dignità del Capitolo debbono avere l'età d'anni 29. 202.
Graduati finito il triennio non possono esser confermati, nè eletti ad altre dignità maggiori sennon dopo il divieto di tre anni, 203.
Graduati possono essere ancora i Cavalieri Sacerdoti Nobili, 203.
Graduati hanno la prerogativa di vestir l'Abito dovunque si trovino, 259.
Graduati hanno autorità e preeminenza sopra i Priori, e Bali anco ne i luoghi di loro giurisdizione, 259.
Graduati, o di Consiglio, volendo Navigare come debbono avere lo Stipendio, 313.
Graduati debbono portar la Croce grande nel mezzo del petto, 323.
Gran Cancelliere, Vice-Cancelliere, e loro Uffizio, 243.
Gran Cancelliere deputato per uno de' tre Commessarj sopra l'esecuzione da darsi alle Deliberazioni Capitolari, 243.
Gran Contestabile, sua autorità, 239.
Gran Contestabile è dispensato dal risedere in Pisa, quando è per esercitare la sua Carica, 313.
Gran Croci, non portando la Croce grande in mezzo del petto, non godono precedenza, nè tirano gli emolumenti doppi nelle respettive pubbliche funzioni dell'Ordine, 323.
Gran Maestro quali cose vuol poter concedere, 237.
Gran Maestro quali cose vuol non poter fare, 238.
Gran Maestro non vuol poter alienare le cose che riguardano la conservazione, e ben essere della Religione, 238.
Gran Maestro non vuol potere senza gran necessità concedere Salvocondotto a Corsari, 317.
Gran Maestro suo Bollo, e Suggello, 238.
Gran Maestro può dispensar dall'età nel pigliar l'Abito, 237.
Gran Maestro può conceder, che l'Abito si prenda fuori di Pisa da i Cavalieri, 237.
Gran Maestro può dispensare i Cavalieri dal comparire al Capitolo Generale, 237.
Gran Maestro può rimettere, e commutare le condennagioni, 237.
Gran Maestro può accettar le Commende di Padronato con quelle condizioni, che gli piaceranno, 237.
Gran Maestro può abilitare i Cavalieri a far la Professione fuori della Chiesa Conventuale in Pisa, 237.
Gran Priore del Convento, e suo Offizio, e giurisdizione, 252.
Gran Priore visiti giornalmente le camere de' Cavalieri, per vedere che vi si viva col timore di Dio, 252.
Gran Priore non può partir dal Convento senza licenza in iscritto del Gran Maestro, 252.
Gran Priore debbe dar notizia al Consiglio de i disordini d'importan-

Digitized by Google

tanza occorsi nel Convento, 252.
Gran Priore può punirsi ad arbitrio dal Consiglio, mancando di dar notizia degl' inconvenienti di rilievo, che seguissero nel Conv. 253.
Gran Priore deputato per uno de i tre Commessarj a procurar l'esecuzione delle Deliberazioni Capitolari, 254.
Gran Priore può far carcerare i Caval. militi ne i casi di grave pena, 254.
Gran Priore nell' apprensione del suo Uffizio deve giurare di osservare le Istruzioni, 254.
Gravamenti a i Cavalieri non possono farsi senza l'assegnazione di giorni quindici, 211.
Graziati dell' Abito fra quanto tempo debbono averlo preso, 101.
Guerre contro Cristiani proibite a' Cavalieri di militarvi senza saputa del Gran Maestro, 319.

I

Illegittimi non possono essere ammessi all' Abito dell' Ordine, se già non fossero figli di gran Signori, 93.
Immunità non possono concedersi da' Cavalieri, 317.
Impedimenti di Cavalieri non intervenuti al Capitolo Generale, scusabili, 199.
Impieghi di Ajo, Governatore di Fortezza, ec. possono esercitarsi da i Cavalieri, 310.
Incapaci del Vitto per cagione di penitenze, tornando da Navigare, possono ammettersi per dieci giorni alle stanze del Convento, 270.
Incanti de' Beni della Religione, e Commende devon farsi con lume coperto, e vetro, 303.
Indulti e Privilegj concessi dal Sommo Pontefice Pio IV al Gran Maestro, Religione, e Cavalieri, 4.
Indulto per la delazione dell' armi conceduto dal Fondatore dell' Ordine a' Cavalieri, loro servitori, e Ministri, e Uffiziali della Religione, 23.
Indulto per l'esecuzione delle Gabelle nel trasporto di arnesi e robe de i Cavalieri, e Ministri della Religione per tutti li Stati di S. A. 23.
Infami non possono accettarsi nell' Ordine, 92.
Infamia congiunta alla pena per quelli che faranno azioni indegne, 88.
Infermeria deve avere per suoi Ufficiali il Buonuomo, l'Infermiere, o Spedalingo, lo Scrivano dell' Infermeria, e Speziale con sua bottega, 152.
Infermiere, e suo Offizio, 157.
Infermeria per servizio degli ammalati deve avere servigiali di buona fama, e diligenti, 159.
Infermiere deve essere un Cavaliere, da eleggersi ogni tre anni dal Capitolo Generale, 157.
Infermiere obbligato ogni mese a render conto al Buonuomo dell' Infermeria di tutte le spese che vi si fanno, 157.
Infermi, e indisposti come siano abilitati a stare nell' Infermeria, 159.
Informazioni segrete da commettersi, e farsi sopra le qualità de' Pretendenti l'Abito, e Nobiltà loro, ec. 97.
Informazioni segrete delle qualità del Pretendente da prendersi dagli Ambasciatori, o altri Ministri, o dependenti da S. A. 99.
Informazioni segrete devon prendersi ancora se il Pretendente abbia debiti, ed in che somma, 102.

Digitized by Google

Inobbedienti si punisсono con diversità di pene, 339.
Inquisiti contumaci, modo di procedergli contro, 220.
Inquisiti si mettano prigione se il delitto sarà grave, o se sarà leggero si relassino con sicurtà, 222.
Iuquisiti nel rispondere alla Inquisizione, o accusa non si riferiscano a i Constituti, 222.
Inquisizione, e modo di procedere contro gl' Inquisiti, 219, 221.
Instanze delle Cause Civili, 217.
Instrumenti d'apprensione d'Abito fatti fuori di Pisa, si rimettano alla Cancellerìa dell' Ordine, in termine d'un mese, 262.
Interessati non sieno presenti alle deliberazioni del Cap.o Consiglio, 200.
Interrogatorj nelle Cause Criminali, facendosi dalla Parte si riveggano da i Commessarj, 223.
Interpetrazione delli Statuti deve farsi dal Gran Maestro, 215.
Intimazione del Capitolo Generale si faccia la prima settimana della precedente Quaresima, 190.
Inventario delle masserizie dell' Infermeria in qual modo si debba fare, 153.
Investitura delle Commende, fra quanto tempo debba da i chiamati domandarsi, 295.
Invocazione dello Spirito Santo, da farsi la prima mattina dell' adunanza del Capitolo Generale, 190.
Jusdicenti, Rettori, e Magistrati dello Stato di S. A. possono, e devono formare i Processi Criminali subito avuta notizia d'alcun malefizio di Cavalieri, 219.
Jusdicenti suddetti possono per delitti d'importanza commetter la Cattura de' Cavalieri, e tenergli prigioni a stanza del Consiglio, 219.

L

Laudemj se eccedono le due annate di Canone si debbono impiegare in aumento di Fondi, 304.
Legittimità di Natali ricercasi per chi vuole esser ammesso all' Abito di quest' Ordine, 91.
Legni latini, e quadri come si debbono armare, 241.
Legni non possono armarsi da' Cavalieri, che abbiano Uffizio nell' Ordine, 315.
Lettere di Cambio non si facciano senza deliberazione del Consigl. 185.
Lettere di finita anzianità si domandino da i Cavalieri fra 'l termine di un anno dal dì che abbiano finita l'anzianità, 277, 278.
Lettere di finita anzianità devono farsi colla clausola *sine præjudicio habentium interesse*, 285.
Lettere senza nome che contengano calunnie, e diffamazioni d'alcuna persona, si puniscono ne i Cavalieri con privazione dell' Abito, 341.
Lettura della Regola si faccia tre volte l'anno a i Cavalieri nella sala di Palazzo Conventuale, 89.
Liberare schiavi come, e quando venga a' Cavalieri permesso, 314.
Libri e cedole sottoscritte da i Ricevitori, devono attenderssi, facendo piena fede contro i Debitori del Tesoro, 181.
Libro da tenersi dalla Cancellerìa per registro de i denari, che si pongono in Cassetta di Cancellerìa, 244.

Li-

Digitized by Google

Licenze, d'assentarsi i Cavalieri di Consiglio, devono darsi con riguardo, che il Tribunale si possa adunare con legittimo numero, 313.
Lite non può muoversi contro a i Cavalieri dello stato loro, se non tra'l termine d'anni cinque dal di dell' apprensione d'Abito, 128.
Livelli di beni di Commende devon farsi con utilità di quelle, 287.
Livelli da farsi de' beni di Commende d'anzianità, 280.
Livelli si concedano con idoneo mallevadore, 304.
Luoghi dove non sia alcun Cavaliere nel doversi fare i Processi di provanze, qual modo venga provvisto, 100.
Luogotenente del Gran Maestro è sempre il maggior Graduato, che sarà nel Convento, 209.
Luogotenente, e Consiglieri di Firenze può giudicare alcune Cause de' Cavalieri, 216.

M

MAdri di Successori di Commende di Padronato debbono esser Nobili, 296.
Maestri de' Cherici uno di lingua latina, e l'altro nel cantare, 146.
Maestro delle Ceremonie, per le funzioni d'Abito, 107.
Magistrato Supremo de' Consiglieri di Firenze può giudicare alcune Cause di Cavalieri, 216.
Magistrato de' V Riveditori si debbe adunare una volta il mese, 183.
Malattia per cui il Cavaliere sia sbarcato, si conta per Navigazione intera, 269.
Malattia presa in Galera, dopo lo sbarco fa godere anzianità, e rimborso di spese, 270.
Malattia principiata avanti di navigare si mena buona per l'anzianità, ma non per lo Scioverno, 270.
Malattie di Cavalieri obbligati a navigare, si giustifichino per fede de' Medici della Religione, 270.
Malefizj ordinarj, e loro pene, 327.
Mallevadori de i debitori del Tesoro non possono godere benefizio alcuno della Religione dal di, che sia maturo il debito fino che sia interamente saldato, 171.
Mantenimento di Rendita di Commenda promesso nella fondazione, si deve ancorchè i Monti declinassero di Rendita, 166.
Masserizie dedicate al Culto Divino, come debbono esser riviste, 300.
Masserizie dell' Infermeria debbono ogn' anno inventariarsi, 153.
Medico della Religione in Pisa, e Medico delle Galere in Livorno, come debbono far le fedi delle indisposizioni de' Cavalieri impediti di navigare, 270.
Medici da eleggersi, e Cerusici debbono giurare di ben curare gl' infermi, 155.
Medici, e Cerusici debbono almeno due volte il giorno visitare gli ammalati, 155.
Medici, e Cerusici debbono esser salariati dal Tesoro, e non possono pigliar cosa alcuna dagl'inferm, 155.
Medicamenti da somministrarsi a' Cavalieri infermi, 152.
Messa da cantarsi nella prima mattina del Capitolo Generale dal Priore della Chiesa, 191.

Digitized by Google

Messe da dirsi per gl' infermi dal Priore della Chiesa, 156.
Messa che debbe celebrarsi per i Morti, 144.
Messe trenta per ciascun Cavaliere morto, si celebrino tutte in una stessa mattina, 144.
Miglioramenti durante la vacante, o mortuario non si possono fare, 307.
Militare in guerre contro Cristiani è proibito a' Cavalieri, 319.
Ministri possono albergare tre giorni nel Contado, 312.
Ministri, o altri patentati dell' Ordine, non godono il tempo de' giorni quindici avanti d'esser gravati, 211.
Ministri di Cancelleria debbono eseguire tutte le cose concernenti il loro Uffizio ordinatogli per loro Instruzione, 245.
Minori d'anni sette compiti non possono esser vestiti dell' Abito benchè graziati del luogo de' sei Paggi, 93.
Minori d'età d'anni 14 s'invitano al Capitolo Generale, ma non rendono voto, 204.
Minori d'età di anni 17 non possono vestir l'Abito, 92.
Modestia da usarsi da' Cavalieri nella celebrazione de' Divini Uffici, 139.
Modestia da praticarsi da' Cavalieri di Consiglio, 211.
Modo di ricevere i Cavalieti alla prima professione dell' Abito, 107.
Modo di dar l'Abito a' Cavalieri Sacerdoti Nobili, Cav. Cappellani, e Sacerdoti d'Ubbidienza, 115.
Modo di vestir l'Abito a i Cavalieri serventi d'arme, 120.
Modo di vestir l'Abito a i serventi d'Uffizio, 123.
Modo di eleggere il Priore della Chiesa, 262.
Modo di privare i Cavalieri dell' Abito, 130.
Modo di render l'Abito a' Cavalieri, 132.
Modo di proceder contro i contumaci, 220.
Modo di eseguir le condennagioni e pene, 228.
Modo di armare i Legni per navigazioni, 241.
Moglie può prendersi da i Cavalieri tanto vergine che vedova, e passare alle seconde nozze, 87.
Mogli de' Successori in Commende di Padronato, debbono esser Nobili, 297.
Morendo i Cavalieri debbono seppellirsi con veste di Ciambellotto bianco, e Croce rossa, 160.
Morte di Cavalieri come debba avvisarsi, 280.
Mortuario per le Commende di Padronato, che passano in linea trasversale, deve si al Tesoro dopo la morte del primo acquirente, 289.
Mortuario è quella rata de' frutti delle Commende, che si perviene dal dì della morte del Commendatore fino al dì primo Febbrajo prossimo seguente, 164.
Mortuarj non si possono affittare senza licenza della Religione, 305.

N

Natali di Cavalieri Militi, o Sacerdoti Nobili, 95.
Natali de' Cavalieri Cappellani quali debbono essere, 105.
Natali de' Cavalieri serventi d'arme, 194.
Navigare, quando sian tenuti tutti i Cava-

Digitized by Google

Cavalieri, anco quelli di Padronato, 185.
Navigazione che debbono fare i Cavalieri per acquistare l'anzianità, 272
Navigazione interrotta a causa di malattia, si mena buona per l'anzianità, 269.
Navigazione di due anni interi benchè interrotta da malattie, abilita i Cavalieri a poter finire l'anzianità al Convento il terzo anno, e tirare stipendio, 274.
Navigazioni non fatte nel primo, e secondo anno da i Cavalieri Carovanisti di fuor di Stato, come i Cavalieri Carovanisti Commendatarj di Padronato, debbono rimettersi nel terzo anno, 276.
Negligenze de' Cavalieri, che abbiano Reggimenti di Commende, o Magioni della Religione, in qual modo si debbano correggere, 147.
Nobiltà come si debba provare per chi desidera d'esser ricevuto nell' Ordine, 257.
Nobiltà delle Famiglie deve provarsi specialmente col nominare i gradi supremi della Patria quali sieno, 100
Nobiltà deve provarsi per cinque generazioni sopra il Pretendente, 102.
Nomina de' cinque Graduati del Capitolo, deve farsi di otto Cavalieri per ciascuna Dignità, 203.
Nomniati per le Gran Croci devono avere anni 29 compiti, 202.
Nominati alle Dignità Capitolari si mandano a partito per ordine di Dignità, e di anzianità, e non di nomina, 203.
Notajo della Religione deve scrivere i Decreti, e Sentenze de' Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, 227.
Nota che debbono dare gli Oltramontani, e Oltramarini de' loro quarti per esser ricevuti all' Ordine, 99.
Notificazione delle sentenze contro gli assenti, si affissino al corridoro del Convento, 228.
Notificazione di sentenze si commettano dal Consiglio a Cavalieri graduati, ovvero anziani delle Provincie dove sono i Condannati, 229.
Noviziato de' Cavalieri Cappellani, e Sacerdoti d'Obbedienza deve farsi per un anno, 106.
Numero de' 12 Cavalieri di Consiglio, quando mancasse possono supplire i Buonuomini della Chiesa, l'Infermiere, il Commessario del Convento, e lo Scrivano Gener. 209.

O

Obbligati di grosse somme di debiti non possono esser ricevuti all' Abito di quest' Ordine, 91.
Obbligati a risedere tutto l'anno al Convento, per quanto tempo possano assentarsi, 312.
Obbligati a risedere al Convento assentandosi non tirano stipendio, se non averanno licenza da chi s'aspetta, 312.
Obbligati alla Navigazione si propongono al Consiglio per squittinarsi, 277.
Obbligazione di navigare deve riceversi nella Cancell. dell' Ordine di Pisa da i Cavalieri volontarj avanti che passi il mese di Dicembre, 274.
Obbligazione ad altri con giuramento resta a' Cavalieri proibita, 310.
Obbligo de' Cavalieri di Confessarsi, e Comunicarsi, 137.

Digitized by Google

Obbligo de' Ricevitori, 175.
Obbligo de' Cavalieri, 185.
Obbligo de' Cavalieri di pernottare in Convento, 267.
Obbligo, che hanno i Cavalieri quando fanno l' Anzianità di raſſegnarſi e notificare in Cancelleria la loro partenza, e ritorno, 267.
Offeſe ſi levano da' Priori, e Balì a i Cavalieri in luogo di loro Giurisdizione, 257.
Offeſe poſſono levarſi da' Priori, e Bali a i Cavalieri Gran Croci, 257.
Offeſe rotte come ſi puniſcano, 341.
Oltramontani qual modo debbano tenere per fare le loro provanze, 99.
Oltramontani debbono fare le provanze di Nobiltà ſecondo che ſi fanno, e ſono ammeſſe dalla Religione di Malta, 104.
Omicidiarj non poſſono eſſer ricevuti nell' Ordine, 92.
Oratorio di S. Antonio al Pino a quali Cherici ſi debba conferire, 283.
Orazioni, che ſono tenuti dire i Cavalieri ogni giorno, 135.
Orazioni da dirſi il doppio da i Cavalieri in alcuni giorni ſolenni, 136.
Orazioni, che debbono dirſi per ciaſcun Cavaliere, che muore. 144.
Orazioni da dirſi quando s' apre il Capitolo Generale, 191.
Orazioni da dirſi quando ſi chiude il Capitolo Generale, 196.
Ordinazioni fatte nelle Viſite delle Chieſe devono farſi dal Conſiglio adempiere, 301.
Ordine da oſſervarſi nel celebrar le Meſſe, 145.
Ordine d' Anzianità debbe attenderſi nel conferir le Commende migliori, 278.
Ore alle quali la Porta del Convento ſi debba ſerrare, 267.
Ornamenti delle Chieſe debbono eſſer riviſti, 300.
Oſpitalità, ovvero Cura degl' Infermi, 151.
Oſſervanza delle Leggi, e Statuti ſenza allegarſi conſuetudini contrarie, 215.
Ottare, e cambiar Commende, 279.

P

PAce, e ſuo benefizio, 330.
Pace, e rottura di eſſa, 341.
Pace o tregua con gl' Infedeli non ſi può da' Cavalieri conchiudere ſenza licenza del G. Maeſtro, 318.
Padrini di duellanti ſi puniſcono in privazione d' Abito, 332.
Paggi ſei del Gran Maeſtro debbono eſſer Nobili, 92.
Paggi del Gran Maeſtro debbono far l' emiſſione de' Voti nel primo meſe degli anni 17, 93.
Paggi del Gran Maeſtro ſono eſenti dal venire a Capitolo, 199.
Paggi del G. Maeſtro godono il luogo per tutto l'anno 17 di loro età, 92.
Paggi del Gran Maeſtro non ſono obbligati di ſtare ſaldamente appreſſo di quello, 92.
Paggi del Gran Maeſtro poſſono fare l'Anzianità prima degli anni 17, 273.
Paggi del Gran Maeſtro poſſono fare la profeſſione prima degli anni 17 273.
Parenti in quarto grado non ſiano preſenti alle deliberazioni del Conſiglio, e Capitolo, 200.
Parrochi ſottopoſti alla Religione nella Dioceſi di Piſa debbono ricevere per le Feſte titolari nelle loro Chie-

Digitized by Google

Chiese due Cavalieri Cappellani della Chiesa Conventuale, 265.
Partenza de' Cavalieri dentro gli otto, o dieci giorni prima d' intimarsi la Navigazione non gli esenta dall' esser richiamati, 275.
Partiti in qual modo si debbono vincere, 212.
Partiti del Consiglio possono mandarsi ancora più di tre volte ad arbitrio del Consiglio, 213.
Partiti per esser vinti debbono passare gli due terzi, 213.
Partiti del Capitolo Generale debbono vincersi per gli due terzi, 202.
Partiti in caso che fossero egualmente vinti, qual modo debba tenersi, 213.
Passaggi per un terzo debbono impiegarsi per ricuperare Schiavi, o con i frutti comprare Stabili, o farne Commende, o armare legni, 168.
Passaggio di sc. 500 da pagarsi da i Pretendenti l' Abito in qualunque età minore, 93.
Passaggio dovuto al Tesoro con distinzione tra i Cavalieri Militi, Sacerdoti, o Beneficiati Nobili, e i Cavalieri Cappellani, o Sacerdoti d' obbedienza, e Serventi, 167.
Passaggio, o Entratura, Annata, e Mortuario non pagasi da i Commendatori di Padronato, 286.
Passaggio dovuto al Tesoro da' Cavalieri, che piglian l' Abito non vuole il G. Maestro poterlo donare, 238.
Passaggio deve necessariamente pagarsi da chi vuol godere Uffizj della Religione, 288.
Passaggio si paghi indispensabilmente prima di vestir l'Abito, nè si faccia dilazione, o composizione, 169.
Passaggio si paghi da i Commendatarj anche Nobili per le Commende di Grazia, e per quelle d'Anzianità, che si conferissero da' Priori, e Bali, 169.
Passaggio non si paghi da i Renunziatarj di Commende di Padronato quando il Renunziante non è insignito dell' Abito, nè investito della Commenda, 169.
Patti stabiliti nelle fondazoni delle Commende si osservino inviolabilmente, 291.
Pene per quelli fossero fatti Cavalieri contro i Capitoli, 129.
Pena del doppio a chi porterà danno al Tesoro per liti in cui siano spese le ragioni di esso, 183.
Pena di chi trasgredisce la Regola, e gli Statuti, 88.
Pena d'una settena per chi non interviene alla lezione della Regola, 89.
Pena del Tallione a chi non prova l'intenzione sua muovendo controversia di stato ad altri, che sia ricevuto all' Abito, 128.
Pena della quarantena a chi manca di Comunicarsi ne' giorni prescritti dallo Statuto, 138.
Pene di chi non paga in tempo i debiti al Tesoro, 171.
Pene di chi non porta la Croce, e non l'usi visibilmente, 321.
Pene per i Cavalieri che partissero dal Convento senza licenza, 311.
Pene per i Cavalieri che occupassero Commende, 314.
Pene per quelli che armassero Legni avendo Uffizj nell' Ordine, 315.
Pene per chi ponesse le mani nelle spoglie dovute al Tesoro, 333.
Pena per i Cavalieri Cappellani che non

Digitized by Google

non porteranno la Croce, 321.
Pena di chi rivela le cose trattate ne' negoziati della Religione, 215.
Pena di chi abbia deteriorata la Commenda, e per chi la permutasse senza licenza, 279.
Pena di chi manca d'intervenire al Consiglio sia di mezzo scudo, 231.
Pena di chi non interviene al Capitolo, è arbitraria al Consiglio, 199.
Pena di chi affittasse Beni della Religione, e Commende per minor prezzo senza licenza, 303.
Pena a chi trasgredisce l'osservanza delle condannagioni, o penitenze, 228.
Pena a i Cavalieri di Consiglio di sc. 25 per ciascheduno se non spediranno le Cause Civili nel termine prefisso, 218.
Pena di chi senza causa si esime dall' intimata navigazione, 275.
Pena di chi trascura pagare il Tesoro, o produce tardi la fede di sua fatta Professione, 171.
Pena de' Malefizj ordinarj, 327.
Pena di settene, e quarantene si permuti ad arbitrio del Consigilo, 335.
Pena de' delitti straordinarj, 341.
Pena d'alcuni delitti di Galera, 313.
Pene, come, e fra quali tempi si debbono eseguire, 228.
Pene saranno pari a' demeriti, 88.
Pena ultima della Religione è la privazione d'Abito, 130.
Pensioni Ecclesiastiche possono ottenersi da i Cavalieri ammogliati, e bigami, 56.
Pensioni sudd. ampliate a sc. 400, 66.
Percosse dalle quali non esce sangue si puniscono in diversi modi, 325.
Percosse quando esce sangue sono punite con più gravi, e diverse pene, 325.
Piazza della Chiesa Conventuale donata alla Religione è di giurisdizione del Consiglio, 219.
Possessione turbata, 331.
Possesso delle Commende in qual modo si debba pigliare per i Ricevitori, 180.
Possesso Corporale deve pigliarsi delle Commende vacanti, 307.
Precedenze nelle funzioni pubbliche, si osservi l'ordine prescritto, 139.
Precedenza dovuta a' Cavalieri Sacerdoti mentre portino la berretta, 140.
Precedenza dovuta da i Cavalieri agli Ussiziali pubblici, 141.
Precedenza de' Cavalieri Militi a' Cavalieri d'altri Ordini nello Stato di S. A. 140.
Precettare, e sequestrare si possono da i Cavalieri altri Cavalieri in caso di risse, 259.
Precettori de' Cherici, 146.
Prediche per l'Avvento, e Quaresima da farsi nella Chiesa Conventuale, 145.
Preghiere che si debbono fare per la Pace, 142.
Preghiere per la conservazione del Gran Maestro, e di tutto l'Ordine, 143.
Prelati che vanno in mantelletta sono dispensati dal portar la Croce nel Ferrajolo, 322.
Premj promessi infinitamente maggiori de i meriti, 88.
Pretendenti l'Abito sono obbligati a provare i godimenti de' primi onori di loro Patrie, o capacità per cinque generazioni sopra il pretendente, 102. Pre-

Digitized by Google

Pretendenti l'Abito per giustizia devono produrre l'armi gentilizie colorite, 97.
Pretendenti l'Abito in qualunque tempo di loro minore età, fatte le provanze di Nobiltà, possono vestirsi, e fare le Carovane mentre abbiano fatto il deposito nel Tesoro di sc. 500, 93.
Pretendenti l'Abito per giustizia debbono provare di esser discesi, ed Originarj da Città nobile, 103.
Pretendenti l Abito di Cavaliere Milite debbono giustificare di non trarre origine da Infedeli, o Eretici, ma da veri Cristiani, 93.
Pretendenti l'Abito devono digiunare il giorno avanti d'esserne insigniti, 107.
Preti obbligati a dir la Messa nella Coventuale, non possono celebrare altrove senza licenza del Priore, 145.
Prezzo d'alienazione di beni immobili si depositi in luogo cauto, e sicuro fino al rinvestimento, 238.
Priore della Chiesa modo di eleggerlo, sue facoltà e giurisdizione, 262.
Priore della Chiesa non si elegge per le dignità Capitolari 203.
Priore della Chiesa deve intevenire a' divini Uffizj, 262.
Priore della Chiesa debbe udire le Confessioni de' Cavalieri, 262.
Priore della Chiesa può correggere, e gastigare i Cappellani, ed i Cherici fino alla Carcere inclusive, 263.
Priore della Chiesa può ancora correggere fino alla carcerazione gli Sacerdoti di tutte le altre Chiese, con darne parte al Consiglio, che deve processargli, e giudicargli, 263.
Priore della Chiesa ha facoltà di riordinare, e riformare le cose attenenti al Culto Divino, 263.
Priore della Chiesa eleggendo gli Ufiziali della Conventuale deve darne nota al Configlio, che gli confermi, 263.
Priore della Chiesa s'intende deputato per uno de i tre Commessarj per l'esecuzione delle deliberazioni Capitolari, 263.
Prior della Chiesa deve visitare almeno due volte la settimana i Cavalieri ammalati, e far dir le Messe per la salute loro, 263.
Prior della Chiesa risedendo in Pisa fa acquisto d'anzianità, 264.
Prior della Chiesa deve far rapporto al Consiglio de' Cavalieri, che vanno a navigare senza esserfi Comunicati, 264.
Prior della Chiesa invigili, e tenga avvisato non solo il Consiglio, ma ancora il Gran Maestro del Culto delle Chiese così in Toscana, coma fuori di essa, 147.
Prior della Chiesa deve ubbidire al Prior del Convento, ed osservare i Capitoli della Chiesa, 263.
Prior della Chiesa intervenendo al Consiglio precede ad ogni dignità Capitolare, salva però la loro giurisdizione, 264.
Prior della Chiesa ha tutta l'autorità, e giurisdizione sopra i Preti, Ministri, ed altri che servono alla Chiesa Conventuale, 265.

Digitized by Google

Priore del Convento deve abitare continuamente nel Convento, 252.
Prior del Convento ha facoltà di liberare i Cavalieri sequestrati da Cavalieri in caso di risse, 260.
Priore del Convento, volendo, può visitare insieme col Priore della Chiesa le Chiese del Contado di Pisa, 254.
Prior del Convento può far carcerare Cavalieri Militi, levar offese e altro, e dar poi conto di tutto al Consiglio, 255.
Prior del Convento volendo assentarsi debbe eleggere un Vicepriore con saputa del Consiglio, 255.
Prior del Convento succede insieme col Consiglio in luogo del Commendatore Maggiore nel determinare il tempo che deve durare il Capitolo Generale, 203.
Priori di Grazia, e Padronato di S. A. precedono a' Priori di Padronato particolare, 141.
Priori, e Balì nelle loro Priorie, e Baliati sono superiori a tutti gli altri Priori, e Balì, 256.
Priori, e Balì hanno giurisdizione sopra tutti i Cavalieri nati, e residenti dentro le loro giurisdizioni, 256.
Priori, e Balì sono Presidenti delle loro Semblee, 257.
Priori, e Balì nelle Semblee delle loro Città quanto alla giurisdizione precedono anche agli otto Graduati, 141.
Priori, e Balì possono ordinare levate d'offese ancor contro Cavalieri di Gran Croce, e darne conto al Consiglio, 257.
Priori, e Balì possono liberare i Cavalieri sequestrati da altri Cavalieri in caso di risse, 260.
Priori, e Balì sono Capi, e guida de' Cavalieri di loro Giurisdizione nelle armate, 258.
Priori, e Balì possono conferir Commende d'Anzianità quando vacano in loro Territorio, 258.
Priori debbono ogni cinque anni visitare le Commende, e Benefizj della Religione, 299.
Priori, e Balì debbono portare la Gran Croce in mezzo del petto, 323.
Priori, e Balì portino la Gran Croce in petto, volendo godere le loro preeminenze, 141.
Priori precedono tra loro secondo la prerogativa dell' Instituto di loro dignità, 140.
Priori, e Balì hanno giurisdizione sopra tutti i fratelli dell' Ordine tanto laici, come Sacerdoti, come l'hanno il Priore del Convento, ed il Priore della Chiesa di Pisa, 257.
Priori, e Balì renunziatarj succedendo vacanze di Commende d'anzianità non possono conferirle viventi i Renunzianti che avessero già conferito alcuna Commenda, 260.
Priori, e Balì possono andare a partito per Gran Croci nel Capitolo Generale mentre abbiano l'età di anni 19 finiti, 258.
Priori, e Balì non possono esser giudicati dal Consiglio, se non intervengono tutte le Gran Croci che saranno in Pisa, 258.
Priori, e Balì devono ne i Ruotoli presentare al Capitolo Relazione dello stato di loro Priorie e Baliati, 192, 198.
Privazione dell' Abito s'incorre per di-

Digitized by Google

diversi delitti, 325.
Privazione dell' Abito come si esequisce, 130.
Privazione dell' Abito porta seco la pena della Carcere perpetua, 288.
Privilegj de' Fondatori di Commende, 285.
Privilegj conceduti dal S. Pontefice Pio IV al Gran Maestro, Religione, e Cavalieri, 12.
Privilegj del Gran Maestro conceduti alla Religione, e Cavalieri, 22.
Privilegj del Gran Maestro per la riscossione de' Crediti della Religione, 177.
Privilegj conceduti dal S. Pontefice Sisto V. di mettere gli Spedali in Commende, 42.
Privilegio del S. Pontefice Sisto V, che gli Ammogliati, e Bigami possino ottener pensioni Ecclesiastiche, 56.
Privilegio del S. Pontefice Palo V, che amplia il Privilegio suddetto, 66
Processioni in alcune Feste alle quali debbono i Cavalieri intervenire coll' Abito di Chiesa, 141.
Procurare ne' Giudizj dell' Ordine non vien permesso, che a' Cavalieri, 225.
Procuratore del Gran Maestro può render voto nelle Consultazioni, ma non già nelle deliberazioni del Capitolo Generale, 194.
Professione de' Cavalieri in che consista, 87.
Professione in Chiesa come, e per quanto tempo debbe farsi, 272.
Professione debbe farsi dopo gli anni 17, 92.
Professione in Chiesa ne i giorni festivi, si fa con l'Abito in dosso, intervenendo a tutte l'Ore Divine, eccettuato il Mattutino, 157, 272.
Professione debe farsi dopo gli anni 18, ricercandosi in quella la capacità di Religione, 273.
Professione deve farsi nella Chiesa Conventuale dell' Ordine in Pisa, 272.
Professione da farsi da' Paggi Magistrali, e Ricevitori basta, che sia di mesi due, 276.
Professione terminata dopo il triennio della Carovana prolunga la dichiarazione dell' anzianità all' ultimo giorno del mese nel quale fu finita la professione, 274.
Professione può farsi da i Commendatori nelle Patrie loro, 286.
Professione in Chiesa può farsi prima degli anni 17 da i Paggi Magistrali, e Ricevitori, 276.
Professione non deve farsi di minor tempo, che di mesi due, anco da quelli che hanno mesi quattro di navigazione, 276.
Professione deve farsi da i Cavalieri per conseguir Commende, 272.
Professione deve farsi senza interrompimento anco da quelli, che debbon farla di mesi sei, 276.
Promozione de' Cherici agli Ordini Sacri, 146.
Provanze d'Oltramontani possono farsi secondo l'uso de' loro Paesi, ammesse a Malta, 104.
Provanze d'Oltramontani, e Oltramarini, prima di commettersi si prendono informazioni, 99.
Provanze possono farsi dinanzi all' Auditore della Religione in Firenze, essendo il supplicante del Dominio Fiorentino, 96.
Provanze da farsi da chi desidera es-

Digitized by Google

ſer ammeſſo all' Abito, 94.
Provanze ſi facciano dinanzi all' Ordinario Eccleſiaſtico del luogo, dell' Origine del Pretendente coll' aſſiſtenza d'un Cavaliere dell' Ordine, 97.
Provanze da farſi in Piſa, 98.
Provanze delle facoltà da i Succeſſori in Commenda debbono farſi quando l'entrate della Commenda non arrivano a ſc. 200, 293.
Provanze come debbano farſi in quei luoghi dove non ſia alcun Cavaliere, 100.
Provanze come debbano eſſer rivedute, ed eſaminate prima, che dal Conſiglio ſia deliberato ſopra di quelle, 100.
Provanze poſſono dal Conſiglio rivederſi in termine di anni 5, 129.
Provanze che ſon tenuti fare i Cavalieri Cappellani, 105.
Provanze de' Cavalieri Serventi d'arme, 104.
Provanze de' Cavalieri Militi per giuſtizia ſuffragano ancora a i figliuoli per gli quarti paterni, 101.
Prove notabili de' Cavalieri ſerventi d'arme poſſono remunerarſi col grado di Cavalier Milite, 129.
Provviſione de' benefizj Eccleſiaſtici da farſi a' Cavalieri Sacerdoti, 282.
Provviſione delle Commende da farſi a' Cavalieri più anziani, 283.
Provviſioni, e ſtipendj de' Cavalieri, 248.

Q

QUalità ricercate ne i Cavalieri Militi, 91.
Qualità che ſi richiedono ne i Cavalieri Cappellani, 105.
Qualità neceſſarie ne i Cavalieri Serventi d'Arme, 104.
Qualità che biſogna ne i Cherici da introdurſi nel Seminario dell' Ordine, 146.
Quartieri del Palazzotto, e Convento debbono aſſegnarſi dal Gran Priore a' Cavalieri, 253.
Quartieri non poſſono tenerſi da' Cavalieri, che partono di Piſa con licenza per più tempo d'un meſe, 256.

R

RAgioni, e Carichi del Teſoro, 163.
Ragioni del Mortuario, e della vacante da pagarſi al Teſoro, 164.
Ragioni del Teſoro non ſi debbono ſpendere in liti, 183.
Recognizione che debbono fare i Cavalieri Militi alla Religione, 167.
Recognizione che deveſi fare da i Benefiziati, cioè Priore della Chieſa, e Sacerdoti di eſſa, 149.
Recuperamento di Commende, e Beni ignoti alla Religione facendoſi da alcuni Cavalieri ſi remuneri con darſeli il godimento a ſua Vita naturale durante, coll' obbligo di certo pagamento, 281.
Regola de i Cavalieri, che debbono oſſervare per la Carità, Caſtità conjugale, ed Obbedienza, 86.
Regola deve leggerſi a i Cavalieri tre volte l'anno, 89.
Regola della milizia di S. Stefano è fondata ſotto l'Ordine di S. Benedetto, 86.
Regola dell' Ordine deve leggerſi la prima mattina del Capitolo Generale, 191.
Regiſtro delle Memorie di tutti i Beni

Digitized by Google

ni della Religione deve conservarsi nella Cancelleria di essa, 244.
Registro suddetto da conservarsi ancora appresso il Segretario del Gran Maestro, 245.
Relegazione in Pisa di alcun Cavaliere deve aver quartiere in Palazzo Conventuale, ma senza altri commodi, e vantaggi, 255.
Religione gode il braccio Regio, 177.
Reliquie di Santi debbono rivedersi, 300.
Rendite di Beni di Commende che ricadono alla Religione si calculino a ragione di cinque per cento, 305.
Rendita di Commende per il loro mantenimento sono obbligati i Beni patrimoniali del Fondatore, 305.
Rendite delle Commende non possono obbligarsi senza grazia del Gran Maestro, 294.
Renunziatarj di Priorati, e Baliati non possono conferire Commende d'anzianità vacanti nel loro Territorio avendole una volta conferite gli renunzianti, 260.
Reo obbligato a provare la negativa, benchè contro di lui non sia altro che la semplice accusa, o denunzia, 221.
Requisiti convenienti a i Cavalieri Militi per riceversi all'Abito, 91.
Requisiti necessarj de i Cavalieri Cappellani, ec., 105.
Requisiti de i Cavalieri Militi per conseguir Commende d'anzianità, 271.
Requisiti opportuni de' Cavalieri Serventi d'arme, 104.
Requisiti che si desiderano ne i Cherici da introdursi nel Seminario, 146.
Residenza in Pisa da farsi da i Cavalieri Graduati non comprende il Gran Contestabile quando è in atto di spedizione, 313.
Restaurazioni, e miglioramenti non si facciano durante il tempo del Mortuario, e vacante mentre non siano necessarie, 307.
Restaurazioni facendosi con moderazione debbono esser sodisfatte dal Successore in Commenda, 307.
Retratto non si compete nelle vendite che fa la Religione de' proprj Beni, 304.
Rettori dello Stato di S. A. hanno ordine di come procedere nelle Cause Criminal contro Cavalieri, 219.
Ricevitori, e loro Uffizio, 175.
Ricevitori debbono esser eletti dal Capitolo Generale ogni tre anni Cavalieri maggiori d'età d'anni 23, 175.
Ricevitori debbono avere quattro anni di Abito come il Riveditore Generale, 176.
Ricevitori debbono prestare il giuramento in mano del Priore del Convento, o altri graduati, 175.
Ricevitori debbono difendere, e portare avanti le ragioni della Religione in caso di liti, 177.
Ricevitori si elegghino dove la Religione può avere interesse, e amministrazione, 178.
Ricevitori debbono dar mallevadore per quella somma che al Consiglio parrà per le riscossioni da farsi, 175.
Ricevitori debbono mandare ogni anno alla fine di Gennajo al Consiglio i conti di loro amministrazione, 175.
Ricevitori non si debbono eleggere per quelle Città, e luoghi dove non sono necessarj, 176.

Ri-

Digitized by Google

Ricevitori debbono ſubito pigliare il poſſeſſo delle Commende Vacanti, 180.
Ricevitori come ſi debbono portare nel raccogliere le ſpoglie, 178.
Ricevitori negligenti nel riſquotere i debiti per il Teſoro, ſiano tenuti del proprio, 181.
Ricevitori oltre l'eſſer tenuti per le mancanze de' loro ſoſtituti, debbono in ogni caſo portare avanti le ragioni della Religione, 177.
Ricevitori non piglino affitti delle Commende vacanti paleſemente, o di naſcoſto, 306.
Ricevitori di qualſivoglia Provincia, o Città d'Italia debbono comparire al Capitolo Generale, 176.
Ricevitori debbono comparire al Capitolo Generale ancor che non aveſſero nel loro triennio ricevuta alcuna commiſſione dal Conſiglio, 176.
Ricevitori fuori delli Stati di S. A. quando principiano l'Anzianità, 176.
Ricevitori eletti in età minore, non ſi dichiarino anziani prima degli anni 20 di loro età, 178.
Ricevitori ne' luoghi dove la Religione ha molte riſcoſſioni ſono obbligati anche finito il triennio a continuare le loro incumbenze fino all'elezione del Succeſſore, 178.
Riparare, ed adornare le Chieſe ſon tenuti gli Commendatori, che ne hanno il reggimento, 147.
Riveditor Generale deve deputarſi ogn'anno dal primo Conſiglio del meſe di Gennaro, 179.
Riveditor Generale deve eſſer d'età d'anni 23, e almeno quattro anni d'Abito, 176.
Riveditori ſi ragunino per rivedere tutti i Conti, e le commiſſioni del Conſiglio, e Capitolo, riducendo i prezzi al ſuo dovere, 181.
Riveditori ſi adunino almeno una volta il meſe, 183.
Riveditori intervenghino a' pagamenti, che ſi faranno dal Teſoriero ſecondo l'inſtruzione, 182.
Riveditori debbono giurare avanti al Conſiglio, che procureranno fedelmente l'utilità del Teſoro, 182.
Riveditori devono continovare nel loro Uffizio tre anni, 182.
Rottura di Pace, 341.
Ruotoli da preſentarſi al Capitolo Generale da' Priori, e Balì, e Graduati, 192.

S

SAlario degli Ambaſciatori, 184.
Salarj, e ſtipendj da pagarſi a i Cavalieri Graduati, Cavalieri Carovaniſti, e altri Miniſtri, ed Uffiziali, 249.
Salario da ordinarſi dal Conſiglio per i Miniſtri, ed Uſſiziali non deve paſſare ſc. 5 il Meſe, con più le ſpeſe del Convento, 248.
Salvo Condotto non ſi può dare da i Cavalieri a' Corſari, 317.
Sbarcare ſenza licenza è proibito a i Cavalieri Naviganti, 313.
Scioverno ſi concede ſolamente quando effettivamente ſi naviga, 270.
Scioverno ſi compete a' Cavalieri per tanto tempo quanto ſaranno ſtati ſulle Galere, 272.
Scioverno ſi computa in anzianità, 272.
Scioverno ſi gode da i Cavalieri ſtando ancora alle Patrie loro, 272.

Schia-

Digitized by Google

Schiavi non si possono liberare senza licenza del Consiglio, 314.
Scritture di cose importanti della Religione si conservino in più d'un luogo, 265.
Scritture d' importanza si conservino ancora in copia appresso il Segretario del Gran Maestro, 245.
Scrivano Generale deve eleggersi ogni tre anni dal Capitolo un Cavaliere Milite, 187.
Scrivano dell Infermeria, 152.
Scuse de' Cavalieri non intervennti al Capitolo Generale, 200.
Scuse de Cavalieri ammalati, 269.
Secolari non abitino in Convento, 254.
Secolari morti nell'Infermeria come si debbano seppellire, 161.
Sedici Capitolanti, e loro elezione, 193.
Sedici Capitolanti eletti dal G. Maestro si pubblicano nell'ultima adunanza del Capitolo Generale, 201.
Segretezza da osservarsi ne i Consigli, e nelle Semblee, 215.
Segretario del Gran Maestro deve custodire un esemplar delle Scritture importanti della Religione, 245.
Segretario del Gran Maestro deve sottoscrivere le Bolle di Collazioni di Commende, 230.
Segretario del Gran Maestro per gli affari della Religione debbe sempre stare appresso del Gran Maestro, 230.
Semblee hanno per loro Capi gli Priori, e Bali locali, 101.
Semblee è una convocazione, o Consulta di sei Cavalieri, 95.
Semblee, o Consulte possono servirsi o nò, di Notajo, che si roghi delle provanze, 99.
Semblea deve eleggere i Cavalieri per le lettere segrete, 96.
Semblea si aduni ancora in minor numero di sei, purchè non sia meno di tre, 103.
Semblea dove non sia Priore, o Bali, s'intima dal Cavaliere primo Commendatario, o più Anziano, 101.
Sentenze di privazione d' Abito da chi si debbon dare, 130.
Sentenze si debbono scrivere, e pubblicare dal Notajo della Religione, 227.
Sentenze per ommissioni di Solennità non restano invalide, 229.
Sequestrare, è permesso ad ogni Cavaliere altri Cavalieri in casi di risse improvvise, 259.
Servire a Dio si fa egulmente orando, e valorosamente combattendo contro gl' Infedeli, 135.
Servire a quali personaggi possono i Cavalieri, 309.
Servitori de' Cavalieri per loro mancanze possono gastigarsi dal Gran Priore e cacciarsi dal Convento, 253.
Servitori de' Cavalieri si punischono secondo gli Statuti di Pisa, 253.
Serventi d' Offizio non sono propriamente Cavalieri, ma donati alla Religione, 127.
Sigillo del Gran Maestro come deve essere, 238.
Soldo da pagarsi a' Cavalieri mese per mese, 184.
Sostanze Patrimoniali, e rendite di loro beni, come debbono provarsi da i Pretendenti l'abito, 100.
Spedali Ecclesiastici amministrati non solo da' Secolari ma ancora da' Cherici,

Digitized by Google

rici, possono dal Gran Maestro erigersi in Commende, 47.
pedizione delle Cause Criminali deve farsi dal Consiglio in termine di mesi due dall' Inquisizione, 225.
Spedizione di Processi Criminali fatti dalli Jusdicenti, deve seguire in termine d'un mese dal dì della ricevuta de' Processi, 225.
Spedizioni da farsi dal Gran Maestro, o dal Consiglio, 230.
Spese da tassarsi e depositarsi a favore del Cavaliere, che deve andare ad assistere alle provisioni d'alcun Pretendente l' abito, 100.
Spese di provvedimenti necessarj per le visite delle Chiese, e Commende si facciano dell' entrate delle Commende, 300.
Spoglie de' Cavalieri, si vendono all' incanto, 306.
Spoglie non siano usurpate da alcuno, 333.
Spoglie in qual modo si debbano per i Cavalieri raccorre, 178.
Squittinio nel Capitolo Generale, suo ordine, e modo, 204.
Squittinio segreto del Consiglio, 213.
Squittinio delle quattro Casate del pretendere l' Abito deve farsi dall' Assemblea, 95.
Squittinio delle Casate deve farsi per ciascuna separatamente, 96.
Squittinio deve farsi dal Consiglio nella prima adunanza di Gennajo di ciascun Cavaliere obligatosi alla Navigazione, 277.
Statuti, si debbono osservare senza allegare consuetudini, 215.
Statuti de' luoghi si debbono osservare nelle successioni *ab intestato*, 173.
Stipendj da pagarsi dal Tesoro a' Cavalieri Graduati, 247.
Stipendj augumentati, 249. 250.
Stipendj de' Cavalieri Graduati, e di Consiglio, che volessero Navigare, 313.
Stipendio non può goderssi per gli due mesi d'assenza da chi non ha ottenuta licenza da' Superiori, 312.
Stipendio non corre a i Cavalieri dopo tre giorni se non partono di Pisa colla licenza avutane, 275.
Stipendio deve rimettersi da quelli che senza causa si esimono dal navigare, 275.
Stipendio percetto nel tempo della Carcerazione da i Cavalieri obligati a Navigare, deve rimettersi al Tesoro quando segua la Condanna, 324.
Stipendio non può conseguirsi da quelli, che per sentenza, o per ordine del Gran Maestro son puniti di Carcere, 325.
Stipendio de' Cavalieri Pisani per le Dignità Capitolari stabilito a Scudi 200. l' anno a riserva del Gran Priore, 251.
Stipendiati dalla Religione quando possano domandare l' augumento, 249.
Stocco in occasione di funzioni s' aspetti al più graduato il porgerlo, 126.
Successori in Commenda fra quanto tempo possono domandarla, 295.
Successori in Commende debbono esser nati di madri nobili, e prender mogli Nobili, 296.
Successori in Commende nati di madri non Nobili, hanno bisogno della grazia del Gran Maestro, 297.
Successori nati di madre non Nobile

ma

Digitized by Google

ma figlia di Cavaliere Commendatore, ſono abilitati all' Abito, 297.
Secceſſori in Commende debbono provare lo ſtato di eſſa, 293.
Succeſſori ne' Priorati, e Baliati che non ne abbiano ottenuta l'Inveſtitura al temno della Vacanza delle Commende, che ſi aſpettano a loro di conferirle, non poſſono farne la Collazione.

T

TAglio di Selve antiche, e Boſchi non ſoliti tagliarſi ogni tanti anni è proibito a i Poſſeſſori delle Commende, 340.
Taſſa di ſc. 12 da pagarſi al Teſoro da' Cavalieri Militi laici per comprarſi armatura, 168.
Taſſa di ſc. 12. ſi paghi da i Cavalieri Sacerdoti, e Benefiziati Nobili, Cavalieri Cappellani, Sacerdoti d'obbedienza, e Dottori per impiegarſi in paramenti per uſo della Chieſa, 174.
Taſſe, e ſpeſe di Cavalierato ſi paghino da i Pretendenti ottenendo proroghe a veſtir l'Abito, 298.
Taſſe de i Ricevitorati ſon dovute al Teſoro da i Cavalieri benchè paſſaſſero ad altra Religione, 177.
Taſſe del Piombo da pagarſi da' Cavalieri per le Commende d'Anzianità, 283.
Taſſe da imporſi ſopra i frutti delle Commende per ſovvenire il Teſoro come debbano ſtabilirſi, 163.
Taù non obbedendo a i Superiori perdono il Vitto, ed altri comodi della Religione, 236.
Taù cioè i ſerventi d'Uffizio, o di ſtallo debbono portare la Croce di tre rami di ſotto del lato deſtro, 127.
Termine di meſi ſei a' Cavalieri, che ſono in Italia, e d'un anno a quelli, che ſono fuori a dichiararſi ſe vogliono cambiare le loro Commende in altre vacanti, 165.
Termine di giorni 15 da aſſegnarſi a' Cavalieri, che tornano da navigare ad aver pagato quanto devono al Teſoro, 171.
Termini diverſi da aſſegnarſi nelle Cauſe Civili davanti al Conſiglio, 217.
Termine di meſi due da aſſegnarſi a' Priori, e Balì, a far la Nomina di chi deve conſeguire le Commende vacate da conferirſi in vigor del loro Privilegio, 261.
Termine di giorni 15 da aſſegnarſi a i Cavalieri prima di procederſi contro di eſſi ad alcuna reale eſecuzione, 211.
Termini delle Cauſe Civili, e Criminali s'intendino correre uno dopo l'altro ancorchè non ſi aſſegnino ſpecificatamente, 218.
Termini non debbono correre quando i Cavalieri ſono ſulle Galere, 218.
Termiue di giorni 20 da darſi all' accuſato, 220.
Termine di giorni 15 da aſſegnarſi al Reo ed all' accuſatore a dire, ec. 222.
Termine ſuddetto può prorogarſi al Reo, 222.
Termine giorni tre al Reo a difenderſi, 224.
Termine d'un meſe ad eſeguirſi le Sentenze de' Cavalieri condannati che ſono in Piſa, 228.
Termine di meſi due a i Cavalieri condannati, che ſono fuori di Piſa, 228.

Digitized by Google

Te mine di mesi quattro a i Cavalieri condannati, che sono fuori di Stato di S. A., 229.
Termini s'assegnino ad arbitrio per quelli che sono in istati alieni, 229.
Tesorier Generale, e suo Ufizio, 245.
Tesoriere Generale deve risedere in Convento assiduamente, 245.
Tesorier Generale deve deputare il Cassiere salariato de' denari del Tesoro, 245.
Tesorier Generale deve tenere una delle tre Chiavi della Cassa del denaro, 245.
Tesoro della Religione, sue Ragioni, e Carichi, 163.
Tesoro non debbe spender le sue Ragioni in liti, 183.
Tesoro non debbe restar aggravato di spesa nello stipendio de' Cavalieri, che navigassero per sopranumero, 275.
Testamento può da' Cavalieri farsi avendo, o non avendo figliuoli, 173.
Testamento può farsi da i Cavalieri de' beni Patrimoniali, e loro Industrie, 173.
Testimonj si possono carcerare nelle Cause Criminali, 223.
Testimonj ne i Processi di provanze si debbono nominare dal Cavaliere deputato ad assistervi, 102.
Testimonj in Cause Civili giuriuo alla presenza delle Parti, ma si esaminino in loro assenza, 226.
Testimonj come debbano esser esaminati, 223.
Trasgressori della Regola, e loro pene, 88.
Trasgressori di fondazioni di Commende fanno prova contro la Religione, essendo sottoscritti dal Gran Cancelliere, ViceCancelliere, e Notajo, 298.
Transunti di fondazione di Commende devono riporsi dal possessore di esse nella Cancelleria, e Archivio della Religione alla pena mancando di perder i frutti di due anni della Commenda, o altra maggior pena, ec. 298.
Trattati del Consiglio, o delle Semblee non si debbano rivelare, 215.
Tregue quando s'intendano rotte, 341.
Tregue con gl' Infedeli come, e quando possano farsi da i Cavalieri, 318.
Tumulti fatti nelle Magioni del Convento, e loro pene, 325.
Tumulti nelle Case d'altre persone, 331
Tumulti di giorno, o di notte come come si puniscano, 331.
Turbata possessione con violenza di armi, e guastando termini, ec. si pnnisca ad arbitrio dal Consiglio, 331.
Turno, cioè rivolgimento, o circuito da osservarsi tra i Cavalieri Anziani obbligati a navigar ne i Viaggi, che non siano di Corso in cui s'intimano due di essi come Capi de i Carovanisti, 275.

V

Vacante da pagarsi al Tesoro, 164.
Vacante sono i frutti d'un anno dal primo di Febbrajo all'altro Febbrajo delle Commende vacate per morte de' Cavalieri, 164.
Vacante per le Commende di grazia devesi al Tesoro fino a che non siano da S. A. conferite, 167.
Vacanti non possono esser affittate senza licenza del Consiglio, 305.

Digitized by Google

Vaſcelli in qual modo ſi debbano armare, 241.
Vaſſalli che non ſiano ſudditi di Principi grandi non s' ammettono a fondar Commende, 237.
Ubbidienza de' Cavalieri al G. Maeſtro, 230.
Ubbidienza dovuta da i Cavalieri al Gran Maeſtro, ſuo Luogotenente, e altri Superior., 87.
Udienza pubblica, 231.
Udienza pubblica del Conſiglio per eſaminarſi le Cauſe d' ogni ſorta, 231.
Udienza del Conſiglio debbe darſi quando parrà al Gran Priore, ed al Gran Cancelliere, o altri che ſi troverà preſente, 231.
Udienza da darſi ogni Martedì, ed eſſendo queſto feriato ſi aduni il Conſiglio il Mercoldì, e biſognando per negozj della Religione, il Venerdì, o Sabato, 231.
Veſti de' Cavalieri Militi debbono eſſere di colori convenienti al grado loro, 128.
Uffizj della Religione ſi conferiſcono a quelli, che hanno pagato il paſſaggio, 283.
Uffizj della Religione ſi devono diſtribuire nell' Ordine, e darſi a quelli che ne ſiano meritevoli, 266.
Uffizj ſi poſſono domandare da' Cavalieri nel Capitolo, o Conſiglio con ſaputa del G. Maeſtro, 319.
Uffizj quando non vi ſiano Cavalieri capaci ſi conferiſcano dal Conſiglio a Secolari, 266.
Uffiziatura della Badia S. Savino a quali Cherici ſi debba conferire, 283.
Uffizio de' Cavalieri, 87.
Uffizio del Gran Priore, 252.
Uffizio del Gran Cancelliere, 243.
Uffizio del Teſorier Generale, 245.
Uffizio del Conſervator Generale, 246.
Uffizio del Commiſſario del Convento, 188.
Uffizio de' Ricevitori, 175.
Uffizio dell' Infermiere, 157.
Uffizio de' Cavalieri Serventi d' arme, 266.
Uffizj de' Cavalieri Serventi d' arme non poſſono eſercitarſi da' Cavalieri Militi, 266.
Uffiziali che mancano di notificarſi nella partenza dell' Offizio, perdono un meſe di ſalario, 267.
Viaggi delle Galere non fatti nel primo, e ſecondo anno da i Cavalieri foreſtieri, e Commendatori di Padronato, ſi debbono rimettere nel terzo anno, 276.
Vice-Cancelliere debbe eſſer perſona dotta, e reputata, 243.
Vice-Cancelliere, e ſuo Uffizio, 243.
Vice-Cancelliere da darſi dal G. Maeſtro, e dal Conſiglio al G. Cancelliere per ſpedire tutte le provviſioni di Cancelleria, 243.
Vice-Cancelliere può far vedere reſcritti agl' intereſſati nelle ſtanze della Cancelleria, e non altrove, 244.
Vice-Cancelliere deve raccorre i partiti col buſſolo in Conſiglio, 214.
Vice-Cancelliere appunti quelli Cavalieri, che intimati non vengono al Conſiglio, 231.
Vice-Cancelliere interviene nelle Seſſioni delli 16 Capitolanti, 194.
Vice-Cancelliere debbe l' ultimo giorno del Capitolo leggere le deliberazioni de' Capitolanti, 195.

Vi-

Digitized by Google

Vice-Maestro nel Capitolo Generale deve esporre lo stato della Religione, mostrando in che modo indirizzare si deono, ed ordinare le bisogne pubbliche, 192.
Visite in qual modo si facciano, 299.
Visita deve farsi in primo luogo col ricercare l'adempimento degli obblighi di Messe, e altri Divini Offizj, 300.
Visite delle Commende, e benefizj della Religione si facciano ogni cinque anni a spese del Tesoro, 299.
Visite devon farsi da' Priori, e Balì delle Commende, e benefizj, 299
Visite delle Commende, e Benefizj, che sono in Pisa si facciano dal Priore della Chiesa, e Buonuomini di essa, 299.
Visite del Contado di Pisa, e di Livorno si facciano dal Priore della Chiesa con licenza del Priore del Convento, 299.
Visite delle Commende de' Priori, e Balì si facciano dal più Anziano di dette Provincie, e luoghi, 299.
Visita personale del Commendatore circa la sua Vita e Costumi, 300.
Visita del Sagramento si aspetti all' Ordinario Ecclesiastico, come delegato della S. Sede Apostolica, 301.
Visitatori devono prender nota degli stabili delle Chiese, e Rendite loro, 300.
Visitatori debbono avere uno scudo il giorno, e più le spese di fritture del Notajo, 299.
Vitto che si debbe dare a i Cavalieri del Capitolo, 204.
Ultima pena per i Cavalieri è la privazione dell' Abito, 130.
Voce attiva a chi si compete, 201.
Voti in parità di numero in occasione di Partiti, 214.
Voti di Carità, Castità Conjugale, ed Obbedienza da osservarsi da' Cavalieri, 87.
Voti da farsene l'emissione da quelli, che hanno vestito l'Abito in età infantile, 93.

IL FINE.

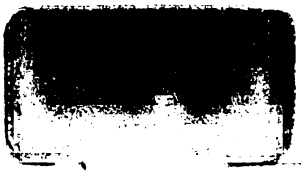
IN PISA L'ANNO MDCCXLVI.

Nella Samperia di Cristofano Bindi Stampatore, e Librajo della Sacra, ed Illustriss. Religione de' Cavalieri di S. Stefano Papa, e Martire.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



LEGATORIA
Viola Salvatore
Via Giovanni Paladino, 19
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google